

REPUBBLICA ITALIANA

---

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

## REGIONE LOMBARDIA

---

MILANO - LUNEDÌ, 9 DICEMBRE 2002

---

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 50

### **AVVISO AGLI INSERZIONISTI**

#### *Calendario consegna avvisi per chiusure in occasione delle festività di fine anno*

Si comunica che la Se.I. e la Se.I. Concorsi n. **52/2002** usciranno **venerdì 27 dicembre 2002**.

Si informa che i termini per la consegna delle inserzioni in pubblicazione sulla Se.I. e Se.I Concorsi nn. **1/2003** e **2/2003** dovranno rispettare le seguenti date:

- **N. 1 del 2 gennaio 2003:**

presso B.U.R. SpazioRegionale: **ore 12.00 del 24 dicembre 2002**

presso le Sedi Territoriali: **ore 12.00 del 20 dicembre 2002**

- **N. 2 dell'8 gennaio 2003:**

presso B.U.R. SpazioRegionale: **ore 12.00 del 2 gennaio 2003**

presso le Sedi Territoriali: **ore 12.00 del 24 dicembre 2002**

S O M M A R I O

**A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE**

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 NOVEMBRE 2002 – N. VII/632 [3.6.0]  
**Criteri per la concessione di contributi di cui alla l.r. n. 9/98 per l'esercizio di sport invernali. Anni 2002/2005.** . . . . . **4524**

DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE 19 NOVEMBRE 2002 – N. VII/633 [3.5.0]  
**Piano di riparto dei contributi in parte corrente per i musei di enti locali o di interesse locale ai sensi e per gli effetti della legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 «Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale» e sue successive modifiche ed integrazioni** . . . . . **4527**

COMUNICATO REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002 – N. 193 [1.2.0]  
**Comunicato della Presidenza del Consiglio Regionale – Situazione patrimoniale dei dirigenti del Consiglio regionale dell'anno 2001.** . . . . . **4531**

**C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 31 MAGGIO 2002 – N. 7/9210 [5.3.5]  
**Ditta Bozzoli s.r.l. con sede legale in Marcheno (BS), via Gitti, 19 – Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Marcheno (BS), via Gitti, 19, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali non pericolosi e contestuale presa d'atto di variazione della sede legale – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22** . . . . . **4546**

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2002 – N. 7/9585 [5.3.5]  
**Ditta C.E.A. di Bottigliola Giordano e C. s.a.s. con sede legale in Milano – via Gulli n. 19 – Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in Comune di Rho (MI) – viale De Gasperi n. 120 ed all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 6 del d.P.R. 203/88** . . . . . **4547**

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 GIUGNO 2002 – N. 7/9586 [5.3.5]  
**Ditta Fenice s.p.a. con sede legale in via Acqui, 86 – Rivoli (TO). Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Brescia, via Volturmo 62 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5), deposito preliminare (D15), raggruppamento preliminare (D13) e ricondizionamento preliminare (D14) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95** . . . . . **4551**

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 LUGLIO 2002 – N. 7/9765 [5.3.5]  
**Ditta Autodemolizioni Mauro s.n.c. di Mauro Mario e C. con sede legale in Cinisello Balsamo (MI) – via De Gasperi n. 15. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili presso l'impianto sito in Comune di Sesto San Giovanni (MI) via San Maurizio al Lambro. Artt. 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni** . . . . . **4553**

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 LUGLIO 2002 – N. 7/9767 [5.3.5]  
**Ditta Autoguardiani s.n.c. di Guardiani Renato e Lorenzo con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) – via Isola Guarnieri. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili presso l'impianto sito in Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) – via Isola Guarnieri n. 1. Artt. 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni** . . . . . **4555**

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 19 LUGLIO 2002 – N. 7/9890 [5.3.5]  
**Ditta Il Recupero s.r.l. con sede legale in Bareggio (MI) – via De Gasperi n. 135/F. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Comune di Bareggio (MI) – via De Gasperi n. 135/F e contestuale rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4) e smaltimento (D9, D13, D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 6 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 3 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95** **4556**

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 – N. 7/10153 [5.3.5]  
**Ditta Latteria Agricola Primavera Soc. Coop. a r.l. con sede legale in Marcaria (MN), via Barco, n. 3. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal proprio impianto di depurazione. Impianto sito nel comune di Marcaria, via Barco, n. 3. Art. 28 d.lgs. n. 22/97, art. 6 del d.lgs. n. 99/92** . . . . . **4561**

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 – N. 7/10164 [5.3.5]  
**Ditta Ilva Polimeri s.p.a., con sede legale in Milano (MI), via T. Tasso, 10. Autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento (D10) di rifiuti speciali pericolosi, derivanti dal proprio insediamento produttivo, svolte presso l'impianto sito in Senago (MI), via A. Costa, 2. Impianto già autorizzato con d.g.r n. 6/30106 del 18 luglio 1997. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22** . . . . . **4563**

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2002 – N. 7/10170 [5.3.5]  
**Ditta Nord Recuperi s.r.l. con sede legale in Capriolo (BS) via Cerese n. 65. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile tipo «GV 1023 matricola n. 99903200T» modello «Gruppo di vagliatura di frantumazione OMTRACK ULISSE» per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22** . . . . . **4564**

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16 SETTEMBRE 2002 – N. 7/10310 [5.3.5]  
**Ditta Lepori di Lepori Giosuè & Carla s.n.c., con sede legale in Cairate (VA), via Lonate Ceppino, 12 – Rinnovo, con contestuale ampliamento quali quantitativo, dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15) e recupero (R3, R9, R13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi effettuate presso l'impianto sito in Cairate (VA), via per Lonate, 12 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22** **4565**

3.6.0 SERVIZI SOCIALI / Sport e tempo libero  
 3.5.0 SERVIZI SOCIALI / Attività culturali  
 1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale  
 5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

<p><b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 20 SETTEMBRE 2002 - N. 7/10393</b> <span style="float:right">[5.3.5]</span>                  Ditta Euroscavi 2000 s.r.l. con sede legale in San Colombano al Lambro (MI) - via Steffenini n. 51. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile tipo «UTS/FTR 1500 Matricola n. 99/2005» modello «Gruppo di frantumazione, selezione e vagliatura» per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 . . . . .</p>	4571
<p><b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 SETTEMBRE 2002 - N. 7/10480</b> <span style="float:right">[5.3.5]</span>                  Ditta D.DB. Ecologia s.r.l. con sede legale in Piacenza - via Colombo n. 25. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Comune di Limbiate (MI) - via Gorky (angolo via XX Settembre n. 11) ed all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) e smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi, già autorizzato con d.g.r. n. 7/8227/02. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 6 del d.P.R. 203/88 . . . . .</p>	4572
<p><b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 SETTEMBRE 2002 - N. 7/10484</b> <span style="float:right">[5.3.5]</span>                  Ditta Merial Italia s.p.a., con sede legale a Milano, via Vittor Pisani, 16. Rinnovo dell'autorizzazione per il proseguimento dell'esercizio delle operazioni di smaltimento, mediante termodistruzione (D10) di rifiuti pericolosi allo stato solido derivanti dal proprio stabilimento ubicato nel Comune di Chignolo Po, Strada Statale 234 per Cremona, Km 28,20. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 . . . . .</p>	4575
<p><b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 30 SETTEMBRE 2002 - N. 7/10486</b> <span style="float:right">[5.3.5]</span>                  Ditta Azienda Agricola Menegazzo Teresa - via Diaz n. 73 - Roncoferraro (MN). Revoca dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 44897 del 5 agosto 1999 come modificata dalla d.g.r. n. 6613 del 29 ottobre 2001 all'esercizio delle operazioni di recupero mediante compostaggio di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti a matrice organica provenienti da raccolta differenziata di r.s.u. presso l'impianto in Goito (MN). Art. 28 del d.lgs. 22/97 . . . . .</p>	4577
<p><b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 OTTOBRE 2002 - N. 7/10540</b> <span style="float:right">[5.3.5]</span>                  Ditta A.M.A.G.A. Azienda Municipale Acqua e Gas di Abbiategrasso, con sede legale in Abbiategrasso (MI), via C. Cattaneo, 45. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, presso l'impianto sito in Abbiategrasso, località Cascina Fontana, impianto già autorizzato con d.g.r. n. 18901 dell'11 febbraio 1992, n. 46049 del 23 dicembre 1993 e n. 25615 del 28 febbraio 1997. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni. . . . .</p>	4577
<p><b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 OTTOBRE 2002 - N. 7/10542</b> <span style="float:right">[5.3.5]</span>                  Ditta Eli Alpi Service s.r.l., con sede legale in Voghera (PV), via S. Ambrogio, 17 - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3) e riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi presso l'impianto sito in S. Giorgio di Lomellina (PV) - Art. 28 d.lgs. n. 22/97, art. 6 del d.lgs. n. 99/92 . . . . .</p>	4580
<p><b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 OTTOBRE 2002 - N. 7/10545</b> <span style="float:right">[5.3.5]</span>                  Ditta Tobia Armando con sede legale in Civate Camuno (BS) - via Sicula n. 20 - Integrazione dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in comune di Civate Camuno (BS) - via Sicula n. 20, già autorizzato con d.g.r. n. 7/5963/01 - Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni . . . . .</p>	4582
<p><b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 OTTOBRE 2002 - N. 7/10548</b> <span style="float:right">[5.3.5]</span>                  Ditta Metal Mega s.a.s. di Mauro Rosanna &amp; C. con sede legale in Cologno Monzese (MI) - viale Spagna n. 39 - Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore ubicato in comune di Cologno Monzese (MI) - viale Spagna n. 39, già autorizzato con d.g.r. n. 6/32573/97 con accorpamento delle operazioni (D14, D15, R13, R4) svolte in regime di procedura semplificata ex art. 33 del d.lgs. 22/97 - Artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni</p>	4584
<p><b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 OTTOBRE 2002 - N. 7/10549</b> <span style="float:right">[5.3.5]</span>                  Ditta Marcegaglia s.p.a. con sede legale in Gazoldo degli Ippoliti (MN) via Bresciani n. 16 - Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi (D1) in Gazoldo degli Ippoliti (MN) via dei Bresciani n. 16 - Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 . . . . .</p>	4586
<p><b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/III71</b> <span style="float:right">[2.1.0]</span>                  Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Affari Generali e Personale - 92° provvedimento . . . . .</p>	4587
<p><b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/III72</b> <span style="float:right">[2.1.0]</span>                  Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte, ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (Legge 185/92) - 93° provvedimento . . . . .</p>	4588
<p><b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/III73</b> <span style="float:right">[2.1.0]</span>                  Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Territorio e urbanistica (D.lgs. 112/98) - 94° provvedimento . . . . .</p>	4589
<p><b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/III74</b> <span style="float:right">[2.1.0]</span>                  Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Territorio e urbanistica - 95° provvedimento . . . . .</p>	4590
<p><b>DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/III75</b> <span style="float:right">[2.1.0]</span>                  Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 96° provvedimento. . . . .</p>	4590

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche  
 2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/III76	[2.1.0]	
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 97° provvedimento.		4591
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/III89	[2.2.1]	
Promozione di un Accordo di Programma per interventi di recupero e valorizzazione delle strutture teatrali della Provincia di Como		4592
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/III90	[2.2.1]	
Promozione di un Accordo di Programma per il restauro di Palazzo Diotti a Casalmaggiore (CR) da destinare a Museo Diotti e Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea		4593
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II200	[4.3.0]	
Approvazione nuovo statuto del consorzio di bonifica Media Pianura Bergamasca, con sede in Bergamo		4593
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II206	[5.3.1]	
Approvazione di sei sub-progetti relativi al progetto «Dieci grandi foreste per la pianura» (obiettivo gestionale 3.4.6.4 «Attivazione del programma grandi foreste di pianura»)		4594
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II215	[3.5.0]	
Assegnazione di contributi ad Enti ed Associazioni per le attribuzioni generali e gli interventi complementari, per l'attuazione degli interventi per la qualità dell'offerta formativa e per l'orientamento musicale. D.c.r. 4 giugno 2002, n. VII/522 - L.r. 20 marzo 1980 n. 31 - Piano Diritto allo Studio 2002		4598
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II220	[3.1.0]	
Prosecuzione della sperimentazione coordinata a livello regionale, di cui alla d.g.r. n. 7/7000 del 23 novembre 2001, per la realizzazione di interventi di Housing Sociale rivolti a persone detenute, ex detenute e/o in beneficio di legge		4605
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II222	[3.1.0]	
Riorganizzazione del sistema di assistenza al detenuto con problematiche di dipendenza: assegnazione di contributi alle A.S.L. per lo sviluppo delle attività e dei progetti intra ed extra muraria - Esercizio 2002-2003		4606
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II223		
Prosecuzione della sperimentazione coordinata a livello regionale di cui alla d.g.r. n. 7/6999 del 23 novembre 2001, per la realizzazione di training lavorativi e formativi nell'area Carcere di Bollate		4608
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II224	[3.2.0]	
Modifica della d.g.r. 24 ottobre 2002, n. 10803 «Ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23. Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali e, per la parte di competenza, al comune di Milano, dei finanziamenti per l'anno 2002 relativi alle risorse indistinte, destinate agli ambiti distrettuali, ed alle risorse finalizzate all'attuazione delle leggi di settore. (Obiettivi specifici: 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.5.1)»		4610
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II225	[3.2.0]	
Disposizioni per l'attuazione degli adempimenti di competenza regionale, di cui al d.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.		4612
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II231	[3.2.0]	
Comune di Grezzago (MI), revisione della pianta organica delle farmacie relativa all'anno 2002		4621
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II237	[4.0.0]	
L.r. 21 marzo 2000 n. 13 «Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali» - adeguamento della disponibilità finanziaria relativa agli interventi per l'anno 2002 (Obiettivo PRS 3.10.5. Sostegno alla diffusione dei processi innovativi delle imprese commerciali)		4621
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II239	[4.5.0]	
Approvazione del piano 2002 degli interventi a sostegno della realizzazione e qualificazione di infrastrutture e strutture per insediamenti e servizi alle imprese artigiane, ai sensi della l.r. 20 marzo 1990, n. 17, «Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia», artt. 7 e 8 (obiettivo PRS 3.10.1.14)		4622
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II242	[5.3.5]	
Delega alle provincie delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento mediante trattamento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, comunque non tossici e nocivi, nonché all'esercizio degli impianti mobili - Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6.		4622
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II251	[5.3.4]	
Criteri per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a fondo perduto per la diffusione di contratti di prestazione per il risparmio energetico con finanziamento tramite terzi presso gli enti locali		4628
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II260	[5.3.1]	
Approvazione dello statuto del consorzio per la gestione del Parco dei Colli di Bergamo (l.r. 30 novembre 1983 e l.r. 16 settembre 1996, n. 26) - Obiettivo specifico 9.6.1. Pianificazione delle aree protette		4631

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità  
 2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma  
 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura  
 5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette  
 3.5.0 SERVIZI SOCIALI / Attività culturali  
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza  
 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità  
 4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO  
 4.5.0 SVILUPPO ECONOMICO / Artigianato  
 5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche  
 5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II283	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - 34° provvedimento . . . . .	4631
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II284	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Affari Generali e Personale - 35° provvedimento . . . . .	4631
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II285	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 36° provvedimento. . . . .	4632
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II292	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Affari Generali e Personale - 37° provvedimento . . . . .	4632
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II293	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Affari Generali e Personale - 38° provvedimento . . . . .	4633
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II294	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Consiglio Regionale - 39° provvedimento . . . . .	4633
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II329	[2.1.0]
Prelevamento dal Fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni . . . . .	4634
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II338	[3.1.0]
Estinzione, ex art. 4 - comma 33 - della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1, delle II.PP.A.B. «Asilo Infantile Dina Poletti Ballardini» e «Asilo Infantile di Villa Dalegno» entrambe con sede nel comune di Temù (BS) . . . . .	4637
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II340	[5.1.2]
Variazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997, n. 340 del «Piano annuale di attuazione 2001 degli interventi di edilizia scolastica» formulato in base all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/5628 del 20 luglio 2001, limitatamente all'ente beneficiario: Amministrazione comunale di Castelseprio (VA) . . . . .	4637
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II344	[3.1.0]
Avvio della sperimentazione coordinata a livello regionale per la realizzazione di un programma di edilizia residenziale finalizzato all'offerta di alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato da destinare agli Agenti di Polizia Penitenziaria . . . . .	4638
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II345	[3.1.0]
Autorizzazione ad Enti e Associazioni diverse per l'avvio degli interventi progettuali in area penale intra ed extra muraria - anno 2002 . . . . .	4638
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II353	[3.2.0]
Comune di Comerio (VA) - Formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002 . . . . .	4640
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II354	[3.2.0]
Comune di Zelo Surrigone (MI) - Formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002 . . . . .	4640
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II355	[3.2.0]
Comune di Valganna (VA) - Formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002 . . . . .	4640
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II366	[3.2.0]
Comune di Correzzana (MI) - Formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002 . . . . .	4640
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II406	[5.1.2]
Programma nazionale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto» - Piano Operativo Regionale: approvazione dell'Invito a presentare proposte . . . . .	4641
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II416	[2.1.0]
Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002/2004, disposte ai sensi dell'art. 6, comma 2 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura - 9° provvedimento . . . . .	4650
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II420	[2.1.0]
Ulteriore proroga al 31 dicembre 2002 della scadenza per la presentazione delle domande di contributo per il FRISL 2002/2004, iniziativa B) Beni e infrastrutture culturali . . . . .	4651
<b>D) CIRCOLARI E COMUNICATI</b>	
CIRCOLARE REGIONALE 27 NOVEMBRE 2002 - N. 51	[3.2.0]
Direzione Generale Sanità - Determinazioni in materia di livelli essenziali di assistenza erogati a favore di pazienti di altre Regioni . . . . .	4651

2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità  
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza  
 5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica  
 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

COMUNICATO REGIONALE 29 NOVEMBRE 2002 - N. 196 [1.2.0]  
 Direzione Generale Affari Generali e Personale - Integrazione al comunicato n. 177 del 23 ottobre 2002  
 «Dichiarazione dei redditi dei dirigenti della Giunta Regionale» . . . . . 4653

COMUNICATO REGIONALE 3 DICEMBRE 2002 - N. 199 [4.6.2]  
 Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati - Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini  
 del rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98 di cui i comuni  
 hanno richiesto la pubblicazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l.r. 15/00 . . . . . 4653

**E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI**

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 14 OTTOBRE 2002 - N. 18935 [5.0.0]  
 Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Approvazione dell'integrazione al piano  
 di bonifica approvato con d.d.g. n. 3050/1999, relativo all'area denominata «U.O. 33 - unità omogenea 33  
 in area Parco della Torretta», e presa d'atto della liberatoria concessa dal gruppo di lavoro delle aree  
 positivamente collaudate e delle varianti adottate di cui al progetto di recupero ambientale dell'area ex  
 Breda - Cimi.Montubi, redatto dalla società «Ambiente s.c.r.l.» per conto delle società concessionarie per  
 le opere di bonifica e di recupero ambientale dell'area ex Breda e autorizzazione degli interventi previsti,  
 in ottemperanza al punto 5 dell'art. 5 dell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area di  
 Sesto San Giovanni in attuazione della l.r. 30/1994 e della deliberazione consiliare 7 marzo 1995, n. 1419,  
 approvato con d.p.g.r. 20 febbraio 1997, n. 51674 . . . . . 4666

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 14 OTTOBRE 2002 - N. 18937 [5.0.0]  
 Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Approvazione del piano di caratterizzazio-  
 ne, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre  
 1999, n. 471, e contestuale autorizzazione alla società Polimeri Europa per la realizzazione delle indagini  
 nel Canale Sisma, rientrante nel sito di interesse regionale perimetrato con decreto n. 19438 del 3 agosto  
 2002, ubicato nei comuni di Mantova e Virgilio, in provincia di Mantova . . . . . 4666

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 5 NOVEMBRE 2002 - N. 20872 [3.3.0]  
 Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Parziale rettifica, per mero errore materiale, del  
 d.d.g. del 10 ottobre 2002, n. 18628, avente ad oggetto: «Approvazione delle graduatorie dei progetti cofi-  
 nanziabili con il Fondo Sociale Europeo, ob. 3 - Misura A2, A3, B1, C2, C3, E1 - Dispositivi Multimisura  
 Extra-Obbligo Formativo e Formazione Superiore - Anno 2002» . . . . . 4667

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 7 NOVEMBRE 2002 - N. 21134 [5.3.1]  
 Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Approvazione del documento «Rapporto  
 sull'avanzamento delle attività di bonifica e sulla certificazione intermedia (fondi scavo) - Integrazioni al  
 progetto esecutivo di bonifica - Settembre 2002», trasmesso dalla Società AgipPetroli S.p.A., relativo agli  
 interventi di bonifica dell'area ex I.P. Dein, ubicata nelle pertinenze esterne all'ambito interessato dal Pro-  
 getto di Bonifica dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli di cui all'Accordo di Programma per la qualifica-  
 zione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera  
 nella localizzazione di Rho-Però e attraverso la riqualificazione del Polo urbano - Rif. d.d.g. Risorse Idriche  
 e Servizi di Pubblica Utilità, 6 novembre 2002, n. 27429 . . . . . 4670

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 14 NOVEMBRE 2002 - N. 21736 [3.1.0]  
 Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. «Asilo infantile di  
 Laglio» con sede nel comune di Laglio (CO), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e conte-  
 stuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato . . . . . 4670

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 14 NOVEMBRE 2002 - N. 21737 [3.1.0]  
 Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. «Asilo infantile Ro-  
 vato Centro» con sede nel comune di Rovato (BS), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e  
 contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato . . . . . 4671

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 14 NOVEMBRE 2002 - N. 21738 [3.1.0]  
 Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. «Scuola materna  
 Faccanoni» con sede nel comune di Predore (BG), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e  
 contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato . . . . . 4671

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 14 NOVEMBRE 2002 - N. 21739 [3.1.0]  
 Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. «Scuola paritaria  
 dell'infanzia Carlo Carcano» con sede nel comune di Treviglio (BG), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990  
 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato . . . . . 4671

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 14 NOVEMBRE 2002 - N. 21740 [3.1.0]  
 Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Classificazione delle II.PP.A.B. a carattere regionale  
 ed infraregionale operanti nel settore educativo nell'ambito territoriale della regione Lombardia, in appli-  
 cazione dell'art. 4 - comma 42 - della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1. . . . . 4672

DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 19 NOVEMBRE 2002 - N. 22147 [3.4.0]  
 Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del  
 sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimenti di funzio-  
 ni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  
 15 marzo 1997, n. 59)» - Modifica dello stato di n. 9 domande di assegnazione del buono scuola 2001/2002  
 dichiarate non ammissibili con d.d.u.o. n. 14082 del 24 luglio 2002 ed ammesse al beneficio . . . . . 4674

1.2.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Ordinamento regionale  
 4.6.2 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Fiere e mercati  
 5.0.0 AMBIENTE E TERRITORIO  
 3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale  
 5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette  
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza  
 3.4.0 SERVIZI SOCIALI / Diritto allo studio

<p><b>DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 19 NOVEMBRE 2002 – N. 22151</b> <span style="float:right">[3.4.0]</span>                  Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia – Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimenti di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» – Approvazione di n. 16 beneficiari domande di assegnazione del buono scuola non registrate nel data base ma supportate da idonea documentazione, assunzione dell’impegno di spesa e contestuale liquidazione . . . . .</p>	<p>4675</p>
<p><b>DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 19 NOVEMBRE 2002 – N. 22155</b> <span style="float:right">[3.4.0]</span>                  Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia – Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimenti di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» – Modifica dello stato di n. 3 domande di assegnazione del buono scuola 2001/2002 dichiarate irricevibili con d.d.u.o. n. 14083 del 24 luglio 2002 ed ammesse al beneficio . . . . .</p>	<p>4676</p>
<p><b>DECRETO DIRETTORE GENERALE GIUNTA REGIONALE 27 NOVEMBRE 2002 – N. 23098</b> <span style="float:right">[3.3.0]</span>                  Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Parziale rettifica, per mero errore materiale, del d.d.g n. 15273 dell’8 agosto 2002 «Approvazione delle graduatorie dei progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, ob. 3 – Dispositivo Multimisura Obbligo Formativo – Anno 2002» . . . . .</p>	<p>4676</p>
<p><b>F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA</b></p>	
<p><b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 28 OTTOBRE 2002 – N. 20222</b> <span style="float:right">[4.6.4]</span>                  Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione al registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo – 53° elenco . . . . .</p>	<p>4679</p>
<p><b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 26 NOVEMBRE 2002 – N. 22974</b> <span style="float:right">[5.1.2]</span>                  Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile – Approvazione graduatoria relativa alle domande di contributo pervenute alla Regione Lombardia entro il 30 settembre 2002 riferite alla d.g.r. 7/7061 del 23 novembre 2001. Sostegno finanziario alle iniziative intraprese dai comuni tese a favorire la mobilità nel settore della locazione abitativa per periodi determinati. Determinazione dei finanziamenti . . . . .</p>	<p>4679</p>
<p><b>DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 26 NOVEMBRE 2002 – N. 22987</b> <span style="float:right">[2.1.0]</span>                  Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio – Prelievo di somme dal fondo di riserva per spese obbligatorie ex art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni . . . . .</p>	<p>4680</p>
<p><b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 19 AGOSTO 2002 – N. 15424</b> <span style="float:right">[5.3.5]</span>                  Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Volturazione e presa d’atto della variazione della sede legale dell’autorizzazione, rilasciata alla ditta Agri Eco System Control s.c.r.l., per l’esercizio dell’impianto di messa in riserva, trattamento e riutilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi nell’impianto sito nel comune di Belgioioso (PV) fraz. Santa Margherita, strada per Linarolo, a favore della ditta VAR s.r.l. con sede legale in Belgioioso (PV) fraz. Santa Margherita 1 . . . . .</p>	<p>4680</p>
<p><b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 22 OTTOBRE 2002 – N. 19784</b> <span style="float:right">[3.1.0]</span>                  Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale – Depubblicizzazione dell’I.P.A.B. denominata «Asilo Infantile Stoppani Schiavetti», con sede legale in comune di Zelbio (CO), in applicazione delle ll.rr. 27 marzo 1990, nn. 21 e 22. Conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato . . . . .</p>	<p>4681</p>
<p><b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 7 NOVEMBRE 2002 – N. 21131</b> <span style="float:right">[5.3.5]</span>                  Direzione Generale delle Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità – Modifica della composizione del Gruppo di Lavoro istituito con decreto del 18 maggio 1999, n. 2908, a firma del Direttore Generale della Tutela Ambientale della Giunta regionale, in applicazione del punto 9) della d.g.r. del 22 maggio 1998, n. 36299, per gli interventi di smaltimento rifiuti e bonifica dell’area dell’insediamento della ditta S.I.F. s.p.a. in comune di Valle Lomellina (PV) . . . . .</p>	<p>4681</p>
<p><b>DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 12 NOVEMBRE 2002 – N. 21485</b> <span style="float:right">[3.2.0]</span>                  Direzione Generale Sanità – Organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti per animali: piano di monitoraggio 2003 . . . . .</p>	<p>4682</p>

3.4.0 SERVIZI SOCIALI / Diritto allo studio  
 3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale  
 4.6.4 SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie / Turismo  
 5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica  
 2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità  
 5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche  
 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza  
 3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità

**A) ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE**

[BUR2002011]

[3.6.0]

**D.C.R. 19 NOVEMBRE 2002 – N. VII/632****Criteri per la concessione di contributi di cui alla l.r. n. 9/98 per l'esercizio di sport invernali. Anni 2002/2005**

Presidenza del Presidente Fontana

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Vista la legge regionale 11 giugno 1998 n. 9 (Realizzazione, ammodernamento e potenziamento degli impianti per l'esercizio degli sport invernali) che prevede la concessione di contributi ad esercenti di impianti a fune, di funicolari, funiviari e di piste da sci, siano essi enti, imprese, associazioni sia pubblici che privati, per la realizzazione, l'ammodernamento ed il potenziamento degli impianti per l'esercizio degli sport invernali;

Vista la comunicazione della Commissione Europea indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati in merito all'aiuto di Stato n. 367/01 – Regime di aiuti in favore degli impianti a fune – pubblicata sul GUCE C 172/2 del 18 luglio 2002, nella quale si stabilisce, tra l'altro, l'orientamento cui la Commissione stessa si atterrà per l'autorizzazione di regimi di aiuti che verranno notificati nel periodo 2002-2006;

Visto l'articolo 4 della predetta legge regionale e le tipologie di agevolazioni in esso previste;

Ritenuto opportuno rendere operante la lettera a) del citato articolo 4, al fine di rendere immediatamente applicabili i limiti di aiuto per gli impianti di risalita e le opere connesse consentiti dalla Commissione Europea, allo scopo di rispondere più efficacemente alle necessità del comparto;

Visto l'articolo 6 della predetta legge regionale nel quale si dispone che la Giunta regionale sottoponga al Consiglio regionale l'approvazione dei criteri per la concessione dei contributi, determinando criteri di valutazione delle domande, le priorità, le tipologie di opere ammissibili a contributo, le modalità di istruttoria delle domande nonché la misura del contributo regionale entro il limite della somma all'uopo stanziata nel bilancio regionale;

Preso atto che ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea è previsto l'obbligo, per gli Stati membri, di notifica preventiva alla Commissione Europea dei progetti che comportino o che configurino aiuti di Stato;

Vista la proposta della Giunta regionale approvata con deliberazione n. 7/10188 del 6 agosto 2002;

Sentita la relazione della IV Commissione Consiliare;

Con votazione finale palese, per alzata di mano:

Delibera

– di approvare i criteri per la concessione dei contributi di cui alla l.r. n. 9/98 per l'esercizio di sport invernali, anni 2002-2005, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

– di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento, comportante «aiuto di Stato», è subordinata all'esito favorevole dell'esame di compatibilità effettuato dalla Commissione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CEE.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

— • —

**ALLEGATO A****Criteri per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 11 giugno 1998, n. 9 per l'esercizio degli sport invernali, anni 2002-2005.****FINALITÀ**

La Regione Lombardia allo scopo di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione della montagna lombarda, anche alla luce delle determinazioni assunte dalla Commissione Europea con la comunicazione indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati in merito all'aiuto di Stato n. 376/01 – Regime di aiuti in favore degli impianti a fune – pubblicata sul GUCE C 172/2 del 18 luglio 2002, favorisce, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, la realizzazione, la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti a fune, delle piste da sci, delle strutture e delle infrastrutture ad essi connesse.

Al fine, inoltre, di dare completa applicazione alle finalità della legge regionale 11 giugno 1998, n. 9 (Realizzazione, ammodernamento e potenziamento degli impianti per l'esercizio degli sport invernali), che riconosce l'attività svolta dagli esercenti dei sopraddetti impianti quale servizio pubblico di interesse generale, la Regione Lombardia può predisporre propri programmi di intervento sulla base di dati, elementi e domande risultanti da atti ufficiali della Giunta regionale.

**SOGGETTI BENEFICIARI**

Possono presentare domanda i soggetti, sia pubblici che privati, proprietari o esercenti di impianti a fune, di funicolari, funiviari e di piste da sci, come di seguito specificati:

- piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione della Commissione, 96/280/CE del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese pubblicata sul GUCE n. L 107 del 30 aprile 1996, operanti nel settore degli impianti a fune e delle piste da sci;
- enti pubblici che operino per la realizzazione di impianti e infrastrutture, ai fini di promuovere lo sviluppo economico locale attraverso il potenziamento delle attività connesse alla pratica degli sport invernali.

Sono escluse dalle agevolazioni le grandi imprese.

**TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE AMMESSE A CONTRIBUTO**

In relazione alle finalità ed agli obiettivi della legge regionale vengono individuate quali iniziative ammissibili a contributo:

- tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali atti a favorire la realizzazione di nuovi impianti a fune nonché la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento di quelli esistenti;
- tutti gli interventi atti a favorire la realizzazione di nuove piste da sci nonché la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento di quelle esistenti;
- gli interventi atti a favorire la realizzazione, la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento delle strutture ed infrastrutture connesse agli impianti a fune ed alle piste da sci.

I contributi saranno concessi per i seguenti interventi:

- a) realizzazione di nuovi impianti a fune, comprese le funicolari terrestri su rotaia, nonché potenziamento ed ammodernamento di quelli esistenti anche per effetto di interventi dovuti in osservanza di disposizioni di legge;
- b) realizzazione, ampliamento, ammodernamento e riconversione di opere accessorie agli impianti a fune;
- c) acquisto di macchinari battipista (anche mediante contratti di locazione finanziaria);
- d) realizzazione, ammodernamento ed ampliamento di impianti per la produzione di neve programmata, ivi compresi bacini di accumulo e riserve idriche al servizio di impianti di innevamento (anche mediante contratti di locazione finanziaria);
- e) realizzazione di piste da sci, ampliamento e miglioramento dei tracciati di quelle esistenti;
- f) acquisto e posa di sistemi di emissione e controllo dei titoli di transito tecnologicamente avanzati (anche mediante contratti di locazione finanziaria);
- g) realizzazione di infrastrutture di base funzionali alle aree ed ai comprensori sciistici.

**TERMINI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI**

La concessione di contributi in conto capitale, ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, potrà essere attuata secondo le seguenti modalità:

- attraverso programmi di intervento di iniziativa della Giunta regionale sulla base di dati, elementi e domande risultanti da atti ufficiali della Giunta stessa;
- attraverso bandi in relazione alle disponibilità finanziarie di bilancio.

**PROGRAMMI DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE**

In aderenza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 della l.r. 9/98, in ordine al riconoscimento di servizio pubblico di interesse generale dell'attività svolta dagli esercenti di impianti funiviari per l'esercizio degli sport invernali, potranno essere attivati, su iniziativa della Giunta regionale, programmi regionali di sostegno al settore.



In particolare detti programmi potranno essere attivati nell'anno 2002, al fine di sostenere la realizzazione di opere funzionali allo svolgimento dell'evento «Mondiali di sci 2005» nonché allo scopo di ottimizzare l'efficacia delle agevolazioni finanziarie, anche in relazione alle determinazioni assunte dalla Commissione Europea con la comunicazione indirizzata agli stati membri e agli altri interessati in merito all'aiuto di Stato n. 376/01 - Regime di aiuti in favore degli impianti a fune - pubblicata sul GUCE C 172/2 del 18 luglio 2002.

I programmi saranno attuati secondo le medesime procedure istruttorie previste dal presente provvedimento.

#### **CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E PROCEDURE DI VALUTAZIONE**

L'ammissibilità al finanziamento delle istanze, inoltrate entro il termine stabilito, sarà determinata dal possesso dei seguenti requisiti:

##### *1) requisiti di ammissibilità:*

- coerenza dell'intervento proposto con le finalità e gli obiettivi della legge regionale 9/98;
- appartenenza del soggetto proponente alle categorie di soggetti beneficiari individuate;
- completezza della documentazione richiesta.

Il possesso dei requisiti di ammissibilità è obbligatorio ed indispensabile all'atto della domanda.

##### *2) Requisiti di valutazione:*

###### a) livello di cantierabilità dell'intervento:

- coerenza con gli strumenti di programmazione comunale e sovracomunale;
- presenza delle autorizzazioni necessarie;
- disponibilità delle aree;
- compatibilità dell'intervento con la condizione di rischio idrogeologico e valanghivo dell'area interessata.

###### b) Coerenza degli strumenti e programmi di realizzazione dell'opera:

- adeguatezza del cronogramma per l'attuazione delle opere;
- coerenza dei costi con il piano di finanziamento dell'opera.

##### *3) Fattori di priorità.*

Sono ritenuti prioritari, e ad essi sono attribuiti i corrispondenti punteggi, tra loro cumulabili, gli interventi:

- da realizzarsi nel triennio 2002-2004 e che risultano funzionali allo svolgimento dell'evento «Mondiali di sci 2005» il quale interesserà i Comuni di Bormio, Valdisotto e S. Caterina Valfurva;
- da realizzarsi nell'ambito di una programmazione integrata di sviluppo dell'area interessata;
- relativi alla realizzazione di impianti a fune aventi la stazione di valle posta ad una quota altimetrica non inferiore a metri 1100 s.l.m. e localizzati in aree che consentano lo svolgimento della attività sciistica almeno per tre mesi nell'arco di un anno;
- che comportino opere integrative atte al miglioramento dei livelli di sicurezza per gli utenti degli impianti e delle piste;
- che comportino opere integrative atte a ridurre o eliminare effetti negativi sull'ambiente al fine della valorizzazione, del recupero e della tutela del territorio interessato.

I requisiti di valutazione ed i fattori di priorità concorrono, attraverso l'assegnazione ad ogni singolo progetto dei punteggi di cui alla scheda A, che forma parte integrante del presente provvedimento, all'inserimento delle domande nella graduatoria di merito ai fini dell'assegnazione dei contributi.

#### **SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO**

Sono ammesse a contributo:

- a) le spese necessarie alla realizzazione ed alla messa in esercizio delle opere oggetto degli interventi ammissibili, così specificate:
  - lavori ed opere civili ed impiantistiche annesse;
  - acquisto ed installazione di attrezzature, impianti e mezzi;
  - mezzi e strumenti necessari alla gestione dei servizi;
  - opere di urbanizzazione primaria;

- interventi di messa in sicurezza, opere di riqualificazione e/o valorizzazione atte a ridurre/eliminare effetti ambientali e sanitari negativi, recupero e riqualificazione di funzioni idrogeologiche ovvero di sistemazione e regimazione delle acque che attraversano o interagiscono direttamente con l'area turistica;
- oneri per i piani di sicurezza e coordinamento.

b) L'acquisto delle aree necessarie per la realizzazione degli interventi è riconosciuto nei limiti del 10% del valore delle spese ritenute ammissibili.

c) L'acquisto degli immobili funzionali all'investimento secondo le medesime condizioni di ammissibilità previste dalla norma n. 6 - acquisto beni immobili - di cui al Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione, del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, pubblicato sul GUCE n. L 193 del 29 luglio 2000 (il quale prevede che: l'acquisto di un bene immobile, vale a dire edifici già costruiti e terreni su cui si trovano, costituisce una spesa ammissibile purché sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione in questione, alle seguenti condizioni: 1) un professionista qualificato e indipendente od un organismo debitamente autorizzato devono certificare che il prezzo non supera il valore di mercato ed attestare che l'immobile è conforme alla normativa nazionale oppure specificare i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale; 2) l'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario che darebbe adito ad un doppio aiuto nel caso di cofinanziamento dell'acquisto da parte dei Fondi strutturali; 3) l'immobile deve essere utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione; 4) l'edificio può essere utilizzato solo conformemente alle finalità dell'operazione. In particolare, l'edificio può servire ad ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili del Fondo strutturale interessato).

d) Le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, studi di valutazione ambientale, collaudi, indagini propedeutiche di tipo idrogeologico, studi ed analisi, studi di fattibilità economico-finanziaria, consulenze finanziarie, spese notarili, costi per la certificazione di qualità ambientale), negli ambiti consentiti dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sul GUCE n. L 010 del 13 gennaio 2001.

Nel computo della spesa ammissibile, relativamente alle singole voci di spesa, può essere inclusa l'IVA, qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario.

Sono esclusi dalle agevolazioni i beni e le realizzazioni di tipica pertinenza degli immobili civili, quelli per la ricettività, la ricreazione e la ristorazione.

Sono altresì escluse le spese relative a materiali di consumo, contratti di manutenzione e i veicoli abilitati alla circolazione stradale.

Non è ammesso il solo acquisto di terreni e/o di immobili senza la realizzazione delle opere.

Le agevolazioni non sono cumulabili con altre, disposte a qualsiasi titolo e da qualsiasi soggetto, per i medesimi interventi.

#### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande, da presentare a seguito dell'attivazione dei bandi di accesso ai contributi, dovranno essere inoltrate secondo le modalità e in base ai modelli approvati con i rispettivi bandi.

Le stesse dovranno essere corredate della documentazione prevista dai bandi medesimi che, in ogni caso, dovranno indicare:

- 1) generalità, denominazione e documenti identificativi relativi al soggetto richiedente;
- 2) atti di approvazione ed elaborati grafici relativi al progetto dell'intervento oggetto della richiesta di contributo;

3) dati informativi circa gli ambiti territoriali e le aree sciistiche in cui si intende realizzare l'iniziativa oggetto della richiesta di contributo;

4) programma finanziario e gestionale relativo all'iniziativa oggetto della richiesta di contributo.

**ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

L'istruttoria e la valutazione delle domande saranno effettuate, sulla base delle procedure specifiche che saranno indicate nei bandi di accesso ai contributi, dalla Direzione Generale Industria, P.M.I., Cooperazione e Turismo.

Saranno, altresì, indicati nei bandi di accesso le procedure di assegnazione dei contributi, l'entità delle risorse disponibili per la concessione dei contributi medesimi, nonché i tempi per la realizzazione degli interventi.

La valutazione delle domande, con cui si provvederà a verificare la rispondenza dell'intervento che si intende realizzare

con le finalità e gli obiettivi della l.r. 9/98, sarà effettuata attraverso l'attribuzione ad ogni singolo progetto di punteggi, in base allo schema riportato nella scheda A, che forma parte integrante del presente allegato.

I bandi di accesso potranno prevedere integrazioni e modifiche dei valori indicati nella predetta scheda A dovute ad intervenute diverse disposizioni legislative in materia di esercizio degli sport invernali.

**TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO**

L'agevolazione concedibile, ai sensi dei presenti criteri, consiste in un contributo in conto capitale non superiore alla misura fissata nella comunicazione della Commissione Europea del 27 febbraio 2002 indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati in merito all'aiuto di Stato n. 376/01 - Regime di aiuti in favore degli impianti a fune - pubblicata sul GUCE C 172/2 del 18 luglio 2002, come indicato nella tabella sottoriportata:

TIPOLOGIA OPERE AGEVOLABILI	SOGETTI BENEFICIARI	INTENSITÀ DI AIUTO			
		2002	2003	2004	2005
<b>Opere nuove o potenziamenti/ammodernamenti:</b> a) impianti a fune b) opere accessorie agli impianti c) attrezzature e macchinari d) impianti per produzione di neve e) piste f) sistemi emissione titoli di transito e di controllo g) infrastrutture di base funzionali alle aree e comprensori sciistici					
	piccole imprese	15 + 25%	15 + 20%	15 + 15%	15 + 10%
	medie imprese	7,5 + 25%	7,5 + 20%	7,5 + 15%	7,5 + 10%
TIPOLOGIA OPERE AGEVOLABILI	SOGETTI BENEFICIARI	MISURA DEL CONTRIBUTO			
		2002	2003	2004	2005
<b>Opere nuove o potenziamenti/ammodernamenti:</b> a) impianti a fune b) opere accessorie agli impianti c) impianti per produzione di neve d) piste					
	enti pubblici	25%	20%	15%	10%
TIPOLOGIA OPERE AGEVOLABILI	SOGETTI BENEFICIARI	MISURA DEL CONTRIBUTO			
		2002	2003	2004	2005
<b>Infrastrutture di uso collettivo (parcheggi, illuminazioni, centri servizi per informazione, salute, sicurezza) in condizioni di parità per i potenziali utenti</b>	enti pubblici	max 80%	max 80%	max 80%	max 80%

**MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

L'erogazione dei contributi assegnati avverrà esclusivamente in base alla rendicontazione delle spese.

A richiesta dei beneficiari potrà essere erogata una quota parziale di contributo, con la seguente modalità: 50% del contributo assegnato a presentazione del certificato di inizio lavori e fideiussione.

L'erogazione del saldo finale del contributo sarà effettuata sulla base della presentazione da parte del beneficiario della rendicontazione finale.

Qualora, in sede di rendicontazione finale, le spese sostenute dovessero risultare inferiori all'investimento ammesso, si procederà alla proporzionale riduzione del contributo assegnato previa verifica della conformità dell'intervento realizzato, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'investimento ammesso ad aiuto finanziario.

Per spese superiori all'investimento ammesso non sono riconosciuti contributi aggiuntivi.

**RENDICONTAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA**

I soggetti beneficiari dovranno inviare l'idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese, secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti nei bandi di accesso ai contributi o con separato successivo provvedimento.

Potranno essere riconosciute unicamente le spese sostenute e debitamente quietanzate dal soggetto beneficiario.

**OBBLIGHI DEI SOGETTI BENEFICIARI**

I soggetti beneficiari, oltre a quanto verrà specificato nei bandi, sono obbligati a:

- a) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di ammissione presentate ed entro i termini stabiliti dal relativo decreto di concessione;
- b) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nelle domande di ammissione;
- c) comunicare, a richiesta dell'amministrazione regionale, i dati per il monitoraggio delle attività.

**REVOCA**

Il contributo assegnato sarà revocato, nel caso in cui la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso a contributo, ovvero qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e i vincoli contenuti nei bandi.

Le eventuali anticipazioni erogate dovranno essere restituite gravate degli interessi legali.

**CONTROLLI**

I funzionari regionali preposti possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione degli interventi oggetto di contributo.

**SCHEDA A**

**PUNTEGGI RELATIVI AI REQUISITI DI VALUTAZIONE E FATTORI DI PRIORITÀ**

Requisiti		Tipologie di intervento								
		a1)	a2)	b)	c)	d1)	d2)	e)	f)	g)
a)	<b>Livello di cantierabilità dell'intervento</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>		<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>		<b>35</b>
1	Coerenza con strumenti di programmazione	5	5	5		5	5	5		5
2	Presenza delle autorizzazioni necessarie									
	Opera in possesso di autorizzazione per l'inizio lavori	15	15	15		15	15	15		15
	Opera in possesso delle autorizzazioni necessarie per il rilascio della autorizzazione per l'inizio lavori	10	10	10		10	10	10		10
	Opera non ancora autorizzata per la quale sono state già richieste le autorizzazioni necessarie	5	5	5		5	5	5		5
3	Disponibilità aree	5	5	5		5	5	5		5
4	Coerenza con condizioni di rischio idrogeologico	10	10	10		10	10	10		10
b)	<b>Coerenza strumenti e programmi</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
1	Adeguatezza del cronogramma per l'attuazione delle opere	15	15	15	15	15	15	15	15	15
2	Coerenza dei costi con il piano di finanziamento	15	15	15	15	15	15	15	15	15
c)	<b>Priorità</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
1	Interventi funzionali ai Mondiali di sci 2005	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	Interventi in Piani Integrati di Sviluppo	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3	Impianti con stazione di valle a quota > 1100 m.s.l.m.	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	Miglioramento livelli di sicurezza	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	Interventi di tutela dell'ambiente	5	5	5	5	5	5	5	5	5

I punteggi si riferiscono a valori assoluti per le voci a) e c), mentre per la voce b) si riferiscono al valore iniziale di 0. I punteggi massimi sono indicati in grassetto. Il punteggio massimo è pari a punti 100

Descrizione tipologie di intervento		
a1) nuovi impianti a fune	c) macchinari battipista e apparecchiature	e) piste da sci
a2) ammodernamento impianti a fune esistenti	d1) nuovi impianti di innevamento	f) sistemi di controllo ingressi
b) opere accessorie ad impianti a fune	d2) ammodernamento impianti innevamento	g) infrastrutture di base

[BUR2002012]

[3.5.0]

D.C.R. 19 NOVEMBRE 2002 – N. VII/633

**Piano di riparto dei contributi in parte corrente per i musei di enti locali o di interesse locale ai sensi e per gli effetti della legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 «Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale» e sue successive modifiche ed integrazioni**

Presidenza del Presidente Fontana

**IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

Visti:

– il capo V «Beni e attività culturali» del titolo IV del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59» concernente la gestione dei musei;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112» e in particolare l'art. 4, commi 130 e 131 concernenti funzioni e compiti della regione nell'ambito della conservazione, gestione, promozione, valorizzazione dei beni culturali;

– il d.m. per i beni e le attività culturali del 10 maggio 2001 «Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» in attuazione dell'art. 150 comma 6 del d.lgs. 112/98, che individua obiettivi di qualità per la gestione e lo sviluppo dei musei;

– la l.r. 12 luglio 1974, n. 39 avente ad oggetto «Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale» e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli, 12, 13, 14 della l.r. 39/1974 che indicano gli ambiti di attività per i quali la Regione è autorizzata a concedere contributi;

– l'art. 16 della stessa l.r. 39/1974, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio regionale del piano di riparto annuale dei contributi per i musei di enti locali o di interesse locale;

– l'art. 8, comma 1, della l.r. 22 luglio 2002, n. 15 «Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione», che ha abrogato l'art. 18 della l.r. 39/1974;

Considerato che il DPEFR 2002-2004 prevede i seguenti obiettivi:

– programmazione e sviluppo di interventi infrastrutturali, di conservazione programmata del patrimonio culturale, di sistema integrati di beni e servizi culturali (4.1.2 obiettivo specifico);

– sviluppo e qualificazione dei sistemi bibliotecari, museali e di altri servizi culturali; tutela e documentazione dei beni culturali; riordino normativo, definizione di indirizzi e linee guida in attuazione della l.r. 1/2000 (4.1.4 obiettivo specifico);

– sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali; concorso alla promozione di progetti di turismo culturale; acquisizione di beni di rilevante valore artistico, architettonico, storico e culturale (4.1.2.2 obiettivo gestionale);

– qualificazione e sviluppo dei musei e dei sistemi museali; indirizzi, coordinamento e sostegno per l'attivazione delle funzioni delegate alle province ai sensi dell'art. 4 della l.r. 1/2000 (4.1.4.3 obiettivo gestionale);

Considerato inoltre che tali obiettivi sono stati dichiarati prioritari con la comunicazione del presidente alla Giunta regionale del 26 ottobre 2001 nella quale si riferisce sugli esiti del seminario di Giunta del 15 ottobre 2001;

Richiamate:

– la d.c.r. 10 marzo 1999, n. VI/1175 relativa agli obiettivi e criteri di valutazione degli interventi e delle attività per la predisposizione dei piani finanziari di intervento annuale ai sensi e per gli effetti della l.r. 39/1974 e sue modificazioni e integrazioni, nella quale si individua come criterio assoluto di priorità l'associazione tra più enti per la realizzazione di progetti comuni come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

– la d.g.r. 22 giugno 2001, n. 7/5282, con la quale sono stati approvati modalità e termini per la presentazione e valutazione di progetti e interventi in materia di beni e attività culturali in attuazione dell'art. 4, comma 9 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 (Collegato ordinamentale) e in particolare l'allegato B «Interventi in materia di musei di enti locali e di interesse locale ai sensi della l.r. 12 luglio 1974, n. 39»;

– la circolare 26 giugno 2001, n. 34 attuativa della d.g.r. 22 giugno 2001, n. 7/5282, allegato B, – Modalità di presentazione e valutazione delle domande di finanziamento ai sensi della l.r. 12 luglio 1974, n. 39 «Norme in materia di musei di enti locali e di interesse locale» –, che tra l'altro fissa i pesi relativi alle priorità individuate;

– la d.g.r. 14 giugno 2002, n. 7/9393 «L.r. 1/2000 art. 4, comma 134, lett. a) – sviluppo dei sistemi museali locali: approvazione dei criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi alle Province e approvazione degli obiettivi e delle linee guida per l'elaborazione da parte delle Province di studi di fattibilità comprensivi dell'individuazione di progetti pilota di gestione associata dei servizi»;

Vista la proposta della Giunta regionale approvata con deliberazione n. 7/10133 del 6 agosto 2002;

Visto il bilancio di esercizio 2002 della Regione che prevede all'UPB 2.4.1.4.2.59 «Sviluppo e qualificazione dei sistemi bibliotecari, museali e di altri servizi culturali; tutela e documentazione dei beni culturali; riordino normativo, definizione di indirizzi e linee guida in attuazione della l.r. 1/2000», cap. 4524 «Contributi per il funzionamento e lo sviluppo dei musei di enti locali e di interesse locale»;

Sentita la relazione della VII Commissione consiliare «Cultura, Formazione Professionale, Commercio, Sport e Informazione»

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

1. di approvare il piano di riparto di cui all'allegato «A», che fa parte integrante della presente deliberazione e di assegnare a ciascuno dei beneficiari il contributo ivi indicato, per l'ammontare complessivo di € 1.340.000,00;

2. di disporre che all'impegno di spesa, alla liquidazione e al pagamento delle somme assegnate a ciascuno dei beneficiari, secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2001, n. 7/5282 allegato B, si provveda con atto del dirigente competente, con imputazione al capitolo 4525 dell'UPB 2.4.1.4.2.59 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002.

Il presidente: Attilio Fontana

I consiglieri segretari:

Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli

Il segretario del consiglio: Maria Emilia Paltrinieri

#### ALLEGATO «A»

#### **Piano di riparto dei contributi in parte corrente per i Musei di Enti Locali o di interesse locale ai sensi della l.r. 12 luglio 1974, n. 39**

#### **UPB 2.4.1.4.2.59 CAP. 4524 – BILANCIO ANNO 2002**

#### **PROVINCIA DI BERGAMO**

Cod. destinatario	Cod. territoriale	Cod. fiscale	Ente beneficiario	Museo	Importo contributo	Causale
122659/4	01/16006	95085570166	Fondazione Tino Sana – via Giovanni XXIII 57/59 – 24030 Almenno San Bartolomeo	del falegname	10.000	Progetto speciale
10025/5	01/16024	80034840167	Comune di Bergamo	storico della città	22.000	Attività didattica
10025/5	01/16024	80034840167	Comune di Bergamo	archeologico	5.000	Attività didattica
10025/5	01/16024	80034840167	Comune di Bergamo	Caffi e Orto botanico	10.000 35.000	Nuovi allestimenti Progetto speciale
		98093960169	Associazione Museo della Val Casazza	della Val Cavallina	9.000	Nuovi allestimenti
106568/0	01/16108	90001770164	Parrocchia di S. Maria Assunta – via Bettera 14 – 24024 Gandino	della Basilica	5.000	Restauro
24331/4	01/16128	81003430162	Istituto di Belle Arti Tadini – p.zza Garibaldi 5 – 24065 Lovere	Galleria Tadini	32.000	Restauro
10131	01/16128	81003470168	Comune di Lovere	di scienze naturali	2.000	Attività didattica
03190/6	01/16187	81000410167	Fondazione Fantoni De – via A. Fantoni 1 – 24024 Rovetta	Casa Museo Fantoni	19.000	Nuovi allestimenti
10193/5	01/16190	00306690165	Comune di San Pellegrino Terme	Brembano di scienze naturali	2.000	Nuovi allestimenti
10198/3	01/16195	00579540162	Comune di Schilpario	etnografico	1.000	Attività didattica
10233/3	01/16229	94001380164	Comune di Valtorta	etnografico	2.000	Attività didattica
					<b>154.000</b>	

#### **PROVINCIA DI BRESCIA**

Cod. destinatario	Cod. territoriale	Cod. fiscale	Ente beneficiario	Museo	Importo contributo	Causale
10278/9	01/17028	00855690178	Comune di Breno	civico camuno	2.000	Restauro
10279/3	01/17029	00761890177	Comune di Brescia	civici di arte e storia	50.000	Attività didattica
22713/1	01/17029	80048540175	Diocesi di Brescia – via Gasparo da Salò 13 – 25122 Brescia	Diocesano d'Arte Sacra	25.000	Nuovi allestimenti
13315	01/17029	98013490176	Fondazione Civiltà Bresciana – Chiostrì vicolo S. Giuseppe 5 – 20122 Brescia	del ferro	6.000	Attività didattica
101485/1	01/17029	98000980171	Associazione cinefotoclub – corso Matteotti 16/b-18/a – 25121 Brescia	nazionale della fotografia	6.000	Progetto speciale
24759	17035	81003350170	Centro Camuno di Studi Preistorici – via Marconi – 25044 Capo di Ponte	camuno	15.000	Attività didattica
27865/9	01/17052	82000250173	Fondazione Morcelli-Reposi – via Varisco 9 – 25032 Chiari	Pinacoteca Reposi	4.000	Restauro
10317/4	01/17067	00575230172	Comune di Desenzano del Garda	civico Rambotti	11.000	Progetto speciale
19994/9	01/17057	80008670285	Società Solferino e San Martino – via Torre 2 – 25017 Desenzano del Garda	di Solferino e San Martino	9.000	Progetto speciale
03191/9	01/17074	87001410171	Fondazione «Il Vittoriale» – via Vittoriale 12 – 25083 Gardone Riviera	Il Vittoriale	8.000	Restauro
13605	01/17075	83001710173	Comunità Montana di Valle Trompia – via Matteotti 327 – 25063 Gardone Valle Trompia	sistema museale	45.000	Attività didattica
10327/9	01/17077	00647290170	Comune di Gavardo	archeologico della Val Sabbia	4.000	Nuovi allestimenti
10350/7	01/17100	81002270171	Comune di Malegno	Le Fudine	2.000	Attività didattica
17940	17050	90002670173	Consorzio per il Parco delle Incisioni Rupestri – via Piana 29 – 25040 Nadro di Ceto	della riserva	8.000	Attività didattica

<i>Cod. destinatario</i>	<i>Cod. territoriale</i>	<i>Cod. fiscale</i>	<i>Ente beneficiario</i>	<i>Museo</i>	<i>Importo contribuito</i>	<i>Causale</i>
10353/8	01/17103	00303410179	Comune di Manerbio	civico	8.000	Restauro
115089/7	01/17107	98063030179	Fondazione Giacomini Meo - via Mazzucchelli 2 - 25080 Ciliverghe di Mazzano	della donna e del bambino	2.000	Attività didattica
10420	17170	00399840172	Comune di Salò	civico	69.000	Nuovi allestimenti
122657/7	01/17184	99000580177	Associazione Museo della guerra bianca - via Adamello 1 - 25050 Temù	della guerra bianca	10.000	Nuovi allestimenti
					<b>284.000</b>	

**PROVINCIA DI COMO**

<i>Cod. destinatario</i>	<i>Cod. territoriale</i>	<i>Cod. fiscale</i>	<i>Ente beneficiario</i>	<i>Museo</i>	<i>Importo contribuito</i>	<i>Causale</i>
10567	01/13111	02032880136	Galleria del Design e dell'Arredamento - piazza Garibaldi 5 - 22063 Cantù	galleria del design e dell'arredamento	28.000	Progetto speciale
20310/6	01/13062	93001630131	Associazione Amici di Cavargna - via della Chiesa 12/14 - 22010 Cavargna	della Valle	4.000	Restauro
10531/2	01/13075	80005370137	Comune di Como	civici	5.000	Progetto speciale
11509/2	01/13075	95024770133	Associazione per il Museo della Seta - via Valleggio 3 - 22100 Como	didattico della seta	24.000	Attività didattica
104892	01/13041	00467860136	Comune di Grandola ed Uniti	etnografico	14.000	Nuovi allestimenti
136973/0	01/13095	91011540134	Associazione Buco del piombo - via Cesare Cantù 15 - 22036 Erba	Buco del piombo	13.000	Progetto speciale
10551/1	01/13095	00430660134	Comune di Erba	civico	2.000	Attività didattica
					<b>90.000</b>	

**PROVINCIA DI CREMONA**

<i>Cod. destinatario</i>	<i>Cod. territoriale</i>	<i>Cod. fiscale</i>	<i>Ente beneficiario</i>	<i>Museo</i>	<i>Importo contribuito</i>	<i>Causale</i>
10724/9	01/19021	00304940190	Comune di Casalmaggiore	del Bijou	4.000	Progetto speciale
10738/9	01/19035	00111540191	Comune di Crema	civico	9.000	Restauro
10739/2	01/19036	00297960197	Comune di Cremona	Sistema museale	13.000	Attività didattica
03193/7	01/19069	80004200194	Associazione Museo del lino - via Mazzini 73 - 26033 Pescarolo ed Uniti	del lino	6.000	Nuovi allestimenti
10774/2	01/19071	81001030196	Comune di Piadena	Antiquarium Platina	2.000	Restauro
10779/9	01/19076	80003610195	Comune di Pizzighettone	civico	1.000	Attività didattica
93887/0	01/19097	92000720190	Associazione Pro-Loco Soncino - via IV Novembre 14 - 26029 Soncino	della stampa	7.000	Restauro
					<b>42.000</b>	

**PROVINCIA DI LODI**

<i>Cod. destinatario</i>	<i>Cod. territoriale</i>	<i>Cod. fiscale</i>	<i>Ente beneficiario</i>	<i>Museo</i>	<i>Importo contribuito</i>	<i>Causale</i>
11014/3	01/98031	84507570152	Comune di Lodi	civico	8.000	Restauro
115389/3	01/98031	01697030151	Collegio San Francesco - via S. Francesco 21 - 26900 Lodi	scienze naturali	2.000	Nuovi allestimenti
95131/0	01/98050	80102710581	Fondazione Morando Bolognini - via Cassia 176 - 00191 Roma	Morando Bolognini (San'Angelo Lodigiano)	9.000	Restauro
30477/1	01/98050	80119070151	Associazione museo lombardo di storia dell'agricoltura - via Celoria 2 - 20123 - Milano	di storia dell'agricoltura (San'Angelo Lodigiano)	11.000	Progetto speciale
					<b>30.000</b>	

**PROVINCIA DI MILANO**

<i>Cod. destinatario</i>	<i>Cod. territoriale</i>	<i>Cod. fiscale</i>	<i>Ente beneficiario</i>	<i>Museo</i>	<i>Importo contribuito</i>	<i>Causale</i>
11006/6	01/15118	00807960158	Comune di Legnano	civico	10.000	Nuovi allestimenti
11028	01/15140	84507510158	Comune di Melegnano	del castello	25.000	Nuovi allestimenti
134013/1	01/15146	97154840157	Fondazione Sant'Ambrogio - corso di Porta Ticinese 95 - 20123 Milano	diocesano	33.000	Attività didattica
19438/9	01/15146	00889190153	P.I.M.E - via Mosè Bianchi 94 - 20149 Milano	popoli e culture	1.000	Nuovi allestimenti
18630/5	01/15146	04433370154	Ospedale Maggiore - via Francesco Sforza 28 - 20122 Milano	raccolte d'arte	3.000	Restauro
21029/3	01/15146	80068270158	Fondazione Artistica Poldi Pezzoli - via Manzoni 12 - 20121 Milano	Poldi Pezzoli	116.000	Attività didattica
43803/3	01/15146	08242680158	Fondazione Franzini Tibaldeo - piazza Mondadori 2 - 20122 Milano	del giocattolo	9.000	Attività didattica
12512/9	01/15146	80068370156	Fondazione museo della scienza e della tecnologia - via S. Vittore 1 - 20123 Milano	nazionale della scienza e della tecnologia	51.000	Attività didattica

Cod. destinatario	Cod. territoriale	Cod. fiscale	Ente beneficiario	Museo	Importo contribuito	Causale
21033/6	01/15146	11916860155	Fondazione Cineteca italiana – via Palestro 16 – 20121 Milano	del cinema	3.000	Restauro
98277/5	01/15146	97048190157	Fondazione Mangini – via dell'Ambrosiana 20 – 20123 Milano	della Fondazione	5.000	Attività didattica
24882/8	01/15146	01872222015	Società per le Belle Arti ed esposizione permanente – via Turati 34 – 20121 Milano	della Permanente	12.000	Nuovi allestimenti
11034/2	01/15146	01199250158	Comune di Milano	civiche raccolte archeologiche	42.000	Restauro
					35.000	Progetto speciale
23931/0	01/15149	94518050151	Parrocchia S. Giovanni Battista – via Canonica 8 – 20052 Monza	del Duomo di Monza	50.000	Nuovi allestimenti
938897978	01/15149	04222930150	Ass. Museo Etnologico Monza e Brianza – Villa Reale – 20052 Monza	Etnologico Monza e Brianza	6.000	Nuovi allestimenti
					<b>401.000</b>	

**PROVINCIA DI MANTOVA**

Cod. destinatario	Cod. territoriale	Cod. fiscale	Ente beneficiario	Museo	Importo contribuito	Causale
10820/0	01/20002	81000370205	Comune di Asola	civico Bellini	5.000	Restauro
10826/2	01/20008	81001310200	Comune di Canneto sull'Oglio	civico	4.000	Nuovi allestimenti
93888/4	01/20017	01906810583	Museo Internazionale della Croce Rossa – via Garibaldi 50 – 46043 Castiglione delle Stiviere	internazionale della Croce Rossa	4.000	Progetto speciale
10842/7	01/20024	80025260201	Comune di Gazoldo degli Ippoliti	d'arte moderna	12.000	Attività didattica
102232/3	01/20030	80000410201	Fondazione Casa dello studente Beato Ferrini – piazza Sordello, 15 – 46100 Mantova	diocesano Gonzaga	1.000	Nuovi allestimenti
10857/9	01/20039	00217110204	Comune di Pegognaga	civico	1.000	Attività didattica
10867/4	01/20049	00186660205	Comune di Revere	del Po	6.000	Attività didattica
10873/4	01/20055	00272230202	Comune di San Benedetto Po	civici Polironiani	25.000	Attività didattica
10883/9	01/20065	00178480208	Comune di Suzzara	Galleria d'Arte contemporanea	8.000	Progetto speciale
10884/2	01/20066	83000670204	Comune di Viadana	civico Parazzi	6.000	Restauro
10887/3	01/20069	80002690206	Comune di Virgilio	virgiliano	11.000	Attività didattica
					<b>83.000</b>	

**PROVINCIA DI PAVIA**

Cod. destinatario	Cod. territoriale	Cod. fiscale	Ente beneficiario	Museo	Importo contribuito	Causale
11174/6	01/18037	00451040182	Comune di Casteggio	archeologico	3.000	Attività didattica
03198/3	01/18068	94003000182	Ass. archeologica Lomellina – piazza Castello – 27025 Gambòlo	archeologico lomellino	1.000	Attività didattica
11247/9	01/18110	00296180185	Comune di Pavia	civici	36.000	Restauro
11290/6	01/18153	00467720181	Comune di Stradella	della fisarmonica	3.000	Progetto speciale
11290/6	01/18153	00467720181	Comune di Stradella	naturalistico	7.000	Attività didattica
11314/9	01/18177	85001870188	Comune di Vigevano	civico	10.000	Nuovi allestimenti
11319/8	01/18182	00106490181	Comune di Voghera	civico	3.000	Attività didattica
					<b>63.000</b>	

**PROVINCIA DI SONDRIO**

Cod. destinatario	Cod. territoriale	Cod. fiscale	Ente beneficiario	Museo	Importo contribuito	Causale
30002/9	01/14018	81000030148	Parrocchia di San Lorenzo – piazza S. Francesco – 23022 Chiavenna	del tesoro	7.000	Restauro
13613/5	02/25	81001550144	Comunità Montana della Valchiavenna – Chiavenna	della Valchiavenna	5.000	Nuovi allestimenti
14338/2	01/14033	80004000149	Consorzio per il Parco delle Incisioni Rupestri – Villa Visconti Venosta – 23033 Grosio	delle incisioni rupestri	3.000	Nuovi allestimenti
11372/9	01/14045	00098990146	Comune di Morbegno	di storia naturale	1.000	Nuovi allestimenti
103229/0	01/14052	80002570143	Parrocchia di San Maurizio – p.zza Luini 12 – 23026 Ponte in Valtellina	parrocchiale S. Maurizio	7.000	Nuovi allestimenti
11388/6	01/14061	00095450144	Comune di Sondrio	valtellinese di storia e arte	5.000	Nuovi allestimenti
129475/2	01/14066	83000800140	Associaz. Centro iniziativa giovanile – piazza Basilica 30 – 23030 Madonna di Tirano	etnografico tiranese	2.000	Attività didattica
					<b>30.000</b>	

**PROVINCIA DI VARESE**

Cod. destinatario	Cod. territoriale	Cod. fiscale	Ente beneficiario	Museo	Importo contribuito	Causale
11408/5	01/2003	00338310121	Comune di Angera	civico archeologico	6.000	Progetto speciale

Cod. destinatario	Cod. territoriale	Cod. fiscale	Ente beneficiario	Museo	Importo contribuito	Causale
11410/0	01/12005	00561120122	Comune di Arsago Seprio	civico archeologico	1.000	Attività didattica
11415/2	01/12011	00561660127	Comune di Besano	dei fossili	10.000	Nuovi allestimenti
11431/3	01/12026	00224000125	Comune di Busto Arsizio	storico-artistico	4.000	Attività didattica
11431/3	01/12026	00224000125	Comune di Busto Arsizio	del tessile	10.000	Nuovi allestimenti
129473/5	01/12026	81006050124	Parrocchia di San Michele Arcangelo - piazza Don Chieppi - 21052 Busto Arsizio	di arte sacra	3.000	Restauro
13615/2	01/12062	83005150129	Comunità Montana Valcuvia Cuveglio	Galleria all'aperto di Arcumeggia	6.000	Restauro
129712/0	01/12042	02379500123	Museo Pagani s.r.l. - via per Gerenzano - 21053 Castellanza	di arte moderna	5.000	Attività didattica
102234/0	01/12046	95009450123	Parrocchia della Beata Vergine - via Verdi 15 - 21043 Castiglione Olona	della Collegiata	2.000	Restauro
11475/6	01/12070	00560180127	Comune di Gallarate	Galleria d'arte moderna	8.000	Attività didattica
11479/0	01/12074	00273580126	Comune di Gemonio	civico Bodini	23.000	Attività didattica
11499/9	01/12094	00258870120	Comune di Maccagno	civico Parisi Valle	11.000	Attività didattica
110484/9	01/12119	83005570136	Fondazione Coe - Via Milano 4 - 23816 Barzio	Gianetti di Saronno	6.000	Attività didattica
211858/6	01/12118	82017600121	Gruppo lavoratori anziani Agusta - via Agusta 520 - 21017 Samarate	Agusta	35.000	Nuovi allestimenti
11526/2	01/12120	00283240125	Comune di Sesto Calende	civico	13.000	Nuovi allestimenti
11539/8	01/12133	00441340122	Comune di Varese	civici	20.000	Progetto speciale
					<b>163.000</b>	

[BUR2002013]

[1.2.0]

COM.R. 25 NOVEMBRE 2002 - N. 193

**Comunicato della Presidenza del Consiglio Regionale -  
Situazione patrimoniale dei dirigenti del Consiglio regionale dell'anno 2001**

**INDICE - SOMMARIO**

Comunicato della presidenza del Consiglio regionale.

Elenco dirigenti del Consiglio regionale.

PARTE PRIMA: Quadro riepilogativo IRPEF relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2001 dei dirigenti del Consiglio regionale.

PARTE SECONDA: Dichiarazione sulla situazione patrimoniale dei dirigenti del Consiglio regionale:

- a) elenco dei dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale che hanno dichiarato variazioni;
- b) elenco dei dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale che hanno comunicato l'assenza di variazioni rispetto alla situazione patrimoniale precedente.

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**Comunicato della Presidenza del Consiglio Regionale**

Ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 che detta disposizioni circa la pubblicità della situazione patrimoniale dei dirigenti del Consiglio regionale, si pubblicano su questo Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia le dichiarazioni di cui ai commi 8 e 9 del sopracitato articolo della l.r. 21/96 relative all'anno 2001.

La pubblicazione è divisa in due parti:

- nella prima parte sono contenute le copie del quadro riepilogativo IRPEF relativo ai redditi dell'anno 2001 dei dirigenti;
- nella seconda parte sono contenute le dichiarazioni relative al patrimonio dei dirigenti in servizio che hanno comunicato variazioni rispetto a quelle precedenti.

Il presidente: Attilio Fontana

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**PARTE PRIMA**

**Quadro riepilogativo IRPEF relativo alla dichiarazione dei redditi dell'anno 2001 dei dirigenti del Consiglio regionale**

Elenco dei dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale

- 1) AJELLI FULVIA
- 2) APOLLONIO ROBERTA
- 3) BERTOLAMI FRANCESCA
- 4) BURATTI GIOVANNI
- 5) CARLONE ANTONIO
- 6) CAROLA ELVIRA
- 7) CEFALÀ MARIA
- 8) CERRANI NICOLETTA
- 9) COGLIATI GIOVANNI
- 10) DANTINO GIUSEPPINA
- 11) DELLA TORRE MASSIMILIANO
- 12) DE RUVO VINCENZO
- 13) FAGOTTO FEDERICO
- 14) FIENGO MARILENA
- 15) FIERAMOSCA PINA
- 16) FORMENTI EGLO
- 17) GIANI ADELIO
- 18) GIUDICI FRANCO
- 19) MAGNABOSCO SILVANA
- 20) MANZONI GIUSEPPE
- 21) MENTASTI ANDREA
- 22) MOLINA ISABELLA
- 23) MORO DANIELA
- 24) NAVA CARLO
- 25) PAGLIARDI EDOARDO
- 26) PALTRINIERI MARIA EMILIA
- 27) QUAGLINI MARIO
- 28) RANDAZZO LORENZO
- 29) ROLANDO STEFANO (fino al 31 agosto 2001)
- 30) ROSENBERG RENATO
- 31) SCATTOLIN ALVARO
- 32) VERZEGNASSI MARGHERITA
- 33) VILLA ANGELO
- 34) VITALE ALFREDO

**Dichiarazione dei redditi di Fulvia AJELLI incarico rivestito: Dirigente d'Ufficio**

(QUADRO RN – IRPEF)

RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef) (di cui prodotti all'estero .000)		119.663.000
RN2	Crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI, RM	.000	
RN3	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo RP28)	147.000	
RN4	Deduzione per abitazione principale	2.183.000	
RN5	REDDITO IMPONIBILE (RN1, colonna 2 + RN2 – RN3 – RN4; indicare zero se il risultato è negativo)		117.333.000
RN6	IMPOSTA LORDA		37.960.000
RN7	Detrazione per il coniuge a carico	.000	
RN8	Detrazione per familiari a carico	774.000	
RN9	Detrazioni per lavoro dipendente	100.000	
RN10	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	.000	
RN11	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000	
RN12	Detrazione per lavoro autonomo e/o impresa (in alternativa a quelle per lavoro dipendente)	.000	
RN13	Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP18)	475.000	
RN14	Detrazioni per le spese indicate nella Sez. III del quadro RP (41% dell'importo di rigo RP32)	.000	
RN15	Detrazioni per le spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell'importo di rigo RP36)	.000	
RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP	.000	
RN17	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (sommare gli importi dal rigo RN7 al rigo RN16)		1.349.000
RN18	Detrazioni spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1) (ammontare non utilizzato .000)	.000	
RN19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (vedere istruzioni) (credito d'imposta residuo .000)	.000	
RN20	Credito d'imposta per nuove assunzioni (credito d'imposta residuo .000)	.000	
RN21	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommare colonna 2 dei rigi RN18, RN19, RN20)		.000
RN22	IMPOSTA NETTA (RN6-RN17-RN21; indicare zero se il risultato è negativo)		36.611.000

**Dichiarazione dei redditi di Roberta APOLLONIO incarico rivestito: Dirigente d'Ufficio**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	115.806.000		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	.000		
8	ONERI DEDUCIBILI	1.451.000		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	1.948.000		
10	REDDITO IMPONIBILE	112.407.000		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	.000		
12	IMPOSTA LORDA	36.039.000		
13	Detrazione per coniuge a carico	.000		
14	Detrazione per familiari a carico	.000		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	100.000		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	.000		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	227.000		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	.000		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	.000		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	.000		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	327.000		
23	IMPOSTA NETTA	35.712.000		35.712.000

**Dichiarazione dei redditi di Francesca BERTOLAMI incarico rivestito: Dirigente d'Ufficio**

(QUADRO RN – IRPEF)

RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef) (di cui prodotti all'estero .000)		113.559.000
RN2	Crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI, RM	.000	
RN3	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo RP28)	53.000	
RN4	Deduzione per abitazione principale	1.948.000	
RN5	REDDITO IMPONIBILE (RN1, colonna 2 + RN2-RN3-RN4; indicare zero se il risultato è negativo)		111.558.000
RN6	IMPOSTA LORDA		35.708.000
RN7	Detrazione per il coniuge a carico	.000	
RN8	Detrazione per familiari a carico	.000	
RN9	Detrazioni per lavoro dipendente	100.000	
RN10	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	.000	
RN11	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000	
RN12	Detrazione per lavoro autonomo e/o impresa (in alternativa a quelle per lavoro dipendente)	.000	
RN13	Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19% dell'importo di rigo RP18)	548.000	



RN14	Detrazioni per le spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP32)	19.000	
RN15	Detrazioni per le spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell'importo di rigo RP36)	39.000	
RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP	.000	
RN17	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (sommare gli importi dal rigo RN7 al rigo RN16)		701.000
RN18	Detrazioni spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1) (ammontare non utilizzato .000)	.000	
RN19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (vedere istruzioni) (credito d'imposta residuo .000)	.000	
RN20	Credito d'imposta per nuove assunzioni (credito d'imposta residuo .000)	.000	
RN21	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommare colonna 2 dei rigi RN18, RN19, RN20)		.000
RN22	IMPOSTA NETTA (RN6-RN17-RN21; indicare zero se il risultato è negativo)		35.007.000

### Dichiarazione dei redditi di Giovanni BURATTI incarico rivestito: Dirigente di Servizio

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	76151,00		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	,00		
8	ONERI DEDUCIBILI	,00		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	325,00		
10	REDDITO IMPONIBILE	75826,00		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00		
12	IMPOSTA LORDA	25910,00		
13	Detrazione per coniuge a carico	,00		
14	Detrazione per familiari a carico	,00		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	52,00		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	,00		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	,00		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	,00		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	,00		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	,00		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	52,00		
23	IMPOSTA NETTA	25858,00		25858,00

### Dichiarazione dei redditi di Antonio CARLONE incarico rivestito: Dirigente d'Ufficio

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	126.686.000		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	.000		
8	ONERI DEDUCIBILI	.000		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	751.000		
10	REDDITO IMPONIBILE	125.935.000		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	.000		
12	IMPOSTA LORDA	41.315.000		
13	Detrazione per coniuge a carico	.000		
14	Detrazione per familiari a carico	.000		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	100.000		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	.000		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	838.000		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	.000		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	.000		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	.000		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	938.000		
23	IMPOSTA NETTA	40.377.000		40.377.000

**Dichiarazione dei redditi di Elvira CAROLA incarico rivestito: Dirigente d'Ufficio**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	114.976.000		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	.000		
8	ONERI DEDUCIBILI	.000		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	1.000.000		
10	REDDITO IMPONIBILE	113.976.000		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	.000		
12	IMPOSTA LORDA	36.651.000		
13	Detrazione per coniuge a carico	.000		
14	Detrazione per familiari a carico	516.000		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	100.000		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	.000		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	248.000		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	.000		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	.000		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	.000		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	864.000		
23	IMPOSTA NETTA	35.787.000		35.787.000

**Dichiarazione dei redditi di Maria CEFALÀ incarico rivestito: Dirigente d'Ufficio**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO		64550,00	
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI		,00	
8	ONERI DEDUCIBILI		,00	
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE		591,00	
10	REDDITO IMPONIBILE		63959,00	
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta		,00	
12	IMPOSTA LORDA		20916,00	
13	Detrazione per coniuge a carico		,00	
14	Detrazione per familiari a carico		301,00	
15	Detrazioni per lavoro dipendente		52,00	
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno		,00	
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione		,00	
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E		221,00	
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E		,00	
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		,00	
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni		,00	
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA		574,00	
23	IMPOSTA NETTA		20342,00	20342,00

**Dichiarazione dei redditi di Nicoletta CERRANI incarico rivestito: Dirigente di Servizio**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	150.493.000		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	.000		
8	ONERI DEDUCIBILI	548.000		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	.000		
10	REDDITO IMPONIBILE	149.945.000		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	.000		
12	IMPOSTA LORDA	51.575.000		
13	Detrazione per coniuge a carico	.000		
14	Detrazione per familiari a carico	258.000		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	100.000		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	.000		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	2.178.000		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	.000		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	.000		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	.000		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	2.536.000		
23	IMPOSTA NETTA	49.039.000		49.039.000

**Dichiarazione dei redditi di Giovanni COGLIATI incarico rivestito: Dirigente di Servizio**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	77877,00		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	,00		
8	ONERI DEDUCIBILI	94,00		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	555,00		
10	REDDITO IMPONIBILE	77228,00		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00		
12	IMPOSTA LORDA	26541,00		
13	Detrazione per coniuge a carico	422,00		
14	Detrazione per familiari a carico	798,00		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	52,00		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	,00		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	,00		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	439,00		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	,00		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	,00		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	1711,00		
23	IMPOSTA NETTA	24830,00		24830,00

**Dichiarazione dei redditi di Giuseppina DANTINO incarico rivestito: Dirigente d'Ufficio**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	112.812.000		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	.000		
8	ONERI DEDUCIBILI	.000		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	.000		
10	REDDITO IMPONIBILE	112.812.000		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	.000		
12	IMPOSTA LORDA	36.197.000		
13	Detrazione per coniuge a carico	.000		
14	Detrazione per familiari a carico	.000		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	100.000		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	.000		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	1.113.000		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	.000		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	.000		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	.000		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	1.213.000		
23	IMPOSTA NETTA	34.984.000		34.984.000

**Dichiarazione dei redditi di Massimiliano DELLA TORRE incarico rivestito: Dirigente d'Ufficio**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	147.377.000		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	.000		
8	ONERI DEDUCIBILI	78.000		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	798.000		
10	REDDITO IMPONIBILE	146.501.000		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	.000		
12	IMPOSTA LORDA	50.025.000		
13	Detrazione per coniuge a carico	.000		
14	Detrazione per familiari a carico	.000		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	100.000		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	.000		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	475.000		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	.000		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	.000		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	.000		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	575.000		
23	IMPOSTA NETTA	49.450.000		49.450.000

**Dichiarazione dei redditi di Vincenzo DE RUVO incarico rivestito: Direttore Generale**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	240.844.000		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	.000		
8	ONERI DEDUCIBILI	.000		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	.000		
10	REDDITO IMPONIBILE	240.844.000		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	.000		
12	IMPOSTA LORDA	92.480.000		
13	Detrazione per coniuge a carico	.000		
14	Detrazione per familiari a carico	516.000		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	100.000		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	.000		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	1.533.000		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	.000		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	.000		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	.000		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	2.149.000		
23	IMPOSTA NETTA	90.331.000		90.331.000

**Dichiarazione dei redditi di Federico FAGOTTO incarico rivestito: Dirigente d'Ufficio**

(QUADRO RN – IRPEF)

RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef) (di cui prodotti all'estero .000)		131.703.000
RN2	Crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI, RM	.000	
RN3	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo RP28)	.000	
RN4	Deduzione per abitazione principale	2.376.000	
RN5	REDDITO IMPONIBILE (RN1, colonna 2 + RN2-RN3-RN4; indicare zero se il risultato è negativo)		129.327.000
RN6	IMPOSTA LORDA		42.638.000
RN7	Detrazione per il coniuge a carico	.000	
RN8	Detrazione per familiari a carico	.000	
RN9	Detrazioni per lavoro dipendente	100.000	
RN10	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	.000	
RN11	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000	
RN12	Detrazione per lavoro autonomo e/o impresa (in alternativa a quelle per lavoro dipendente)	.000	
RN13	Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19% dell'importo di rigo RP18)	.000	
RN14	Detrazioni per le spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP32)	.000	
RN15	Detrazioni per le spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell'importo di rigo RP36)	.000	
RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP	.000	
RN17	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (sommare gli importi dal rigo RN7 al rigo RN16)		100.000
RN18	Detrazioni spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1) (ammontare non utilizzato .000)	.000	
RN19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (vedere istruzioni) (credito d'imposta residuo .000)	.000	
RN20	Credito d'imposta per nuove assunzioni (credito d'imposta residuo .000)	.000	
RN21	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommare colonna 2 dei rigi RN18, RN19, RN20)		.000
RN22	IMPOSTA NETTA (RN6-RN17-RN21; indicare zero se il risultato è negativo)		42.538.000

**Dichiarazione dei redditi di Marilena FIENGO incarico rivestito: Dirigente d'Ufficio**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	61344,00		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	,00		
8	ONERI DEDUCIBILI	,00		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	,00		
10	REDDITO IMPONIBILE	61344,00		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00		
12	IMPOSTA LORDA	19896,00		
13	Detrazione per coniuge a carico	,00		
14	Detrazione per familiari a carico	,00		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	52,00		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	,00		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	,00		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	196,00		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	,00		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	,00		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	248,00		
23	IMPOSTA NETTA	19648,00		19648,00

**Dichiarazione dei redditi di Pina FIERAMOSCA incarico rivestito: Dirigente d'Ufficio**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	58559,00		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	,00		
8	ONERI DEDUCIBILI	43,00		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	425,00		
10	REDDITO IMPONIBILE	58091,00		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00		
12	IMPOSTA LORDA	18627,00		
13	Detrazione per coniuge a carico	,00		
14	Detrazione per familiari a carico	133,00		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	52,00		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	,00		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	,00		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	250,00		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	,00		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	,00		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	435,00		
23	IMPOSTA NETTA	18192,00		18192,00

**Dichiarazione dei redditi di Eglo FORMENTI incarico rivestito: Dirigente d'Ufficio**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	120.546.000		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	.000		
8	ONERI DEDUCIBILI	138.000		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	.000		
10	REDDITO IMPONIBILE	120.408.000		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	.000		
12	IMPOSTA LORDA	39.159.000		
13	Detrazione per coniuge a carico	.000		
14	Detrazione per familiari a carico	.000		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	100.000		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	.000		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	491.000		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	.000		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	.000		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	.000		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	591.000		
23	IMPOSTA NETTA	38.568.000		38.568.000

**Dichiarazione dei redditi di Adelio GIANI incarico rivestito: Dirigente di Servizio**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	85692,00		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	,00		
8	ONERI DEDUCIBILI	400,00		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	345,00		
10	REDDITO IMPONIBILE	84947,00		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00		
12	IMPOSTA LORDA	30014,00		
13	Detrazione per coniuge a carico	,00		
14	Detrazione per familiari a carico	133,00		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	52,00		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	,00		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	,00		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	459,00		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	,00		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	,00		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	644,00		
23	IMPOSTA NETTA	29370,00		29370,00

**Dichiarazione dei redditi di Franco GIUDICI incarico rivestito: Dirigente di Servizio**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	153.445.000		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	581.000		
8	ONERI DEDUCIBILI	139.000		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	990.000		
10	REDDITO IMPONIBILE	152.897.000		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	.000		
12	IMPOSTA LORDA	52.904.000		
13	Detrazione per coniuge a carico	.000		
14	Detrazione per familiari a carico	516.000		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	100.000		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	.000		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	3.709.000		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	.000		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	.000		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	.000		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	4.325.000		
23	IMPOSTA NETTA	48.579.000		48.579.000

**Dichiarazione dei redditi di Silvana MAGNABOSCO incarico rivestito: Dirigente d'Ufficio**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	112.982.000		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	.000		
8	ONERI DEDUCIBILI	.000		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	159.000		
10	REDDITO IMPONIBILE	112.823.000		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	.000		
12	IMPOSTA LORDA	36.201.000		
13	Detrazione per coniuge a carico	.000		
14	Detrazione per familiari a carico	.000		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	100.000		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	.000		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	891.000		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	.000		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	.000		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	.000		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	991.000		
23	IMPOSTA NETTA	35.210.000		35.210.000

**Dichiarazione dei redditi di Giuseppe MANZONI incarico rivestito: Dirigente di Servizio**

(QUADRO RN – IRPEF)

RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef) (di cui prodotti all'estero .000)		203.496.000
RN2	Crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI, RM	4.000	
RN3	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo RP28)	230.000	
RN4	Deduzione per abitazione principale	1.112.000	
RN5	REDDITO IMPONIBILE (RN1, colonna 2 + RN2-RN3-RN4; indicare zero se il risultato è negativo)		202.158.000
RN6	IMPOSTA LORDA		75.071.000
RN7	Detrazione per il coniuge a carico	.000	
RN8	Detrazione per familiari a carico	258.000	
RN9	Detrazioni per lavoro dipendente	100.000	
RN10	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	.000	
RN11	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000	
RN12	Detrazione per lavoro autonomo e/o impresa (in alternativa a quelle per lavoro dipendente)	.000	
RN13	Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19% dell'importo di rigo RP18)	402.000	
RN14	Detrazioni per le spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP32)	.000	
RN15	Detrazioni per le spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell'importo di rigo RP36)	189.000	
RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP	.000	
RN17	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (sommare gli importi dal rigo RN7 al rigo RN16)		949.000
RN18	Detrazioni spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1) (ammontare non utilizzato .000)	.000	
RN19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (vedere istruzioni) (credito d'imposta residuo .000)	.000	
RN20	Credito d'imposta per nuove assunzioni (credito d'imposta residuo .000)	.000	
RN21	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommare colonna 2 dei rigi RN18, RN19, RN20)		.000
RN22	IMPOSTA NETTA (RN6-RN17-RN21; indicare zero se il risultato è negativo)		74.122.000

**Dichiarazione dei redditi di Andrea MENTASTI incarico rivestito: Direttore Generale**

(QUADRO RN – IRPEF)

RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef) (di cui prodotti all'estero .000)		116.791.000
RN2	Crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI, RM	.000	
RN3	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo RP28)	.000	
RN4	Deduzione per abitazione principale	331.000	
RN5	REDDITO IMPONIBILE (RN1, colonna 2 + RN2-RN3-RN4; indicare zero se il risultato è negativo)		116.460.000
RN6	IMPOSTA LORDA		37.619.000
RN7	Detrazione per il coniuge a carico	.000	
RN8	Detrazione per familiari a carico	283.000	
RN9	Detrazioni per lavoro dipendente	53.000	
RN10	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	.000	
RN11	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000	
RN12	Detrazione per lavoro autonomo e/o impresa (in alternativa a quelle per lavoro dipendente)	.000	
RN13	Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19% dell'importo di rigo RP18)	475.000	
RN14	Detrazioni per le spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP32)	.000	
RN15	Detrazioni per le spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell'importo di rigo RP36)	.000	
RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP	.000	
RN17	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (sommare gli importi dal rigo RN7 al rigo RN16)		811.000
RN18	Detrazioni spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1) (ammontare non utilizzato .000)	.000	
RN19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (vedere istruzioni) (credito d'imposta residuo .000)	.000	
RN20	Credito d'imposta per nuove assunzioni (credito d'imposta residuo .000)	.000	
RN21	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommare colonna 2 dei rigi RN18, RN19, RN20)		.000
RN22	IMPOSTA NETTA (RN6-RN17-RN21; indicare zero se il risultato è negativo)		36.808.000

**Dichiarazione dei redditi di Isabella MOLINA incarico rivestito: Dirigente d'Ufficio**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	60332,00		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	,00		
8	ONERI DEDUCIBILI	,00		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	207,00		
10	REDDITO IMPONIBILE	60125,00		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00		
12	IMPOSTA LORDA	19421,00		
13	Detrazione per coniuge a carico	,00		
14	Detrazione per familiari a carico	266,00		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	52,00		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	,00		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	,00		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	345,00		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	,00		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	,00		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	663,00		
23	IMPOSTA NETTA	18758,00		18758,00

**Dichiarazione dei redditi di Daniela MORO incarico rivestito: Dirigente d'Ufficio**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	59011,00		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	,00		
8	ONERI DEDUCIBILI	,00		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	,00		
10	REDDITO IMPONIBILE	59011,00		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00		
12	IMPOSTA LORDA	18985,00		
13	Detrazione per coniuge a carico	,00		
14	Detrazione per familiari a carico	,00		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	52,00		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	,00		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	,00		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	486,00		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	,00		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	,00		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	538,00		
23	IMPOSTA NETTA	18447,00		18447,00

**Dichiarazione dei redditi di Carlo NAVA incarico rivestito: Direttore di Progetto**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	78350,00		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	,00		
8	ONERI DEDUCIBILI	104,00		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	407,00		
10	REDDITO IMPONIBILE	77839,00		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00		
12	IMPOSTA LORDA	26816,00		
13	Detrazione per coniuge a carico	,00		
14	Detrazione per familiari a carico	266,00		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	52,00		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	,00		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	,00		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	564,00		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	,00		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	,00		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	882,00		
23	IMPOSTA NETTA	25934,00		25934,00



**Dichiarazione dei redditi di Edoardo PAGLIARDI incarico rivestito: Dirigente d'Ufficio**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	62565,00		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	,00		
8	ONERI DEDUCIBILI	,00		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	567,00		
10	REDDITO IMPONIBILE	61998,00		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00		
12	IMPOSTA LORDA	20151,00		
13	Detrazione per coniuge a carico	,00		
14	Detrazione per familiari a carico	133,00		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	52,00		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	,00		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	,00		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	976,00		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	,00		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	,00		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	1161,00		
23	IMPOSTA NETTA	18990,00		18990,00

**Dichiarazione dei redditi di Maria Emilia PALTRINIERI incarico rivestito: Dirigente di Servizio**

(QUADRO RN – IRPEF)

RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef) (di cui prodotti all'estero .000)		149.032.000
RN2	Crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI, RM	253.000	
RN3	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo RP28)	83.000	
RN4	Deduzione per abitazione principale	1.102.000	
RN5	REDDITO IMPONIBILE (RN1, colonna 2 + RN2-RN3-RN4; indicare zero se il risultato è negativo)		148.100.000
RN6	IMPOSTA LORDA		50.745.000
RN7	Detrazione per il coniuge a carico	.000	
RN8	Detrazione per familiari a carico	301.000	
RN9	Detrazioni per lavoro dipendente	100.000	
RN10	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	.000	
RN11	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000	
RN12	Detrazione per lavoro autonomo e/o impresa (in alternativa a quelle per lavoro dipendente)	.000	
RN13	Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19% dell'importo di rigo RP18)	899.000	
RN14	Detrazioni per le spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP32)	38.000	
RN15	Detrazioni per le spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell'importo di rigo RP36)	.000	
RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP	.000	
RN17	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (sommare gli importi dal rigo RN7 al rigo RN16)		1.338.000
RN18	Detrazioni spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1) (ammontare non utilizzato .000)	.000	
RN19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (vedere istruzioni) (credito d'imposta residuo .000)	.000	
RN20	Credito d'imposta per nuove assunzioni (credito d'imposta residuo .000)	.000	
RN21	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommare colonna 2 dei rigi RN18, RN19, RN20)		.000
RN22	IMPOSTA NETTA (RN6-RN17-RN21; indicare zero se il risultato è negativo)		49.407.000

**Dichiarazione dei redditi di Mario QUAGLINI incarico rivestito: Dirigente d'Ufficio**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	58496,00		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	,00		
8	ONERI DEDUCIBILI	,00		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	,00		
10	REDDITO IMPONIBILE	58496,00		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00		
12	IMPOSTA LORDA	18785,00		
13	Detrazione per coniuge a carico	,00		
14	Detrazione per familiari a carico	,00		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	52,00		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	,00		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	,00		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	118,00		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	,00		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	,00		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	170,00		
23	IMPOSTA NETTA	18615,00		18615,00

**Dichiarazione dei redditi di Lorenzo RANDAZZO incarico rivestito: Dirigente d'Ufficio**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	114.859.000		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	.000		
8	ONERI DEDUCIBILI	.000		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	451.000		
10	REDDITO IMPONIBILE	114.408.000		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	.000		
12	IMPOSTA LORDA	36.819.000		
13	Detrazione per coniuge a carico	.000		
14	Detrazione per familiari a carico	258.000		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	100.000		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	.000		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	842.000		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	.000		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	.000		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	.000		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	1.200.000		
23	IMPOSTA NETTA	35.619.000		35.619.000

**Dichiarazione dei redditi di Stefano ROLANDO incarico rivestito: Direttore Generale (fino al 31 agosto 2001)**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	352.985.000		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	29.000		
8	ONERI DEDUCIBILI	1.244.000		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	1.785.000		
10	REDDITO IMPONIBILE	349.985.000		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	.000		
12	IMPOSTA LORDA	141.593.000		
13	Detrazione per coniuge a carico	.000		
14	Detrazione per familiari a carico	.000		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	100.000		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	.000		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	1.782.000		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	.000		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	.000		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	.000		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	1.882.000		
23	IMPOSTA NETTA	139.711.000		139.711.000

**Dichiarazione dei redditi di Renato ROSENBERG incarico rivestito: Direttore Generale**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	243.676.000		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	.000		
8	ONERI DEDUCIBILI	86.000		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	1.390.000		
10	REDDITO IMPONIBILE	242.200.000		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	.000		
12	IMPOSTA LORDA	93.090.000		
13	Detrazione per coniuge a carico	.000		
14	Detrazione per familiari a carico	.000		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	100.000		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	.000		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	540.000		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	.000		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	.000		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	.000		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	640.000		
23	IMPOSTA NETTA	92.450.000		92.450.000

**Dichiarazione dei redditi di Alvaro SCATTOLIN incarico rivestito: Dirigente di Servizio**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	151.788.000		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	.000		
8	ONERI DEDUCIBILI	104.000		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	1.043.000		
10	REDDITO IMPONIBILE	150.641.000		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	.000		
12	IMPOSTA LORDA	51.888.000		
13	Detrazione per coniuge a carico	.000		
14	Detrazione per familiari a carico	1.238.000		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	100.000		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	.000		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	3.024.000		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	.000		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	.000		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	.000		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	4.362.000		
23	IMPOSTA NETTA	47.526.000		47.526.000

**Dichiarazione dei redditi di Margherita VERZEGNASSI incarico rivestito: Dirigente di Servizio**

(QUADRO RN - IRPEF)

RN1	REDDITO COMPLESSIVO (sommare tutti i redditi Irpef) (di cui prodotti all'estero .000)		159.765.000
RN2	Crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri RF, RG, RH, RI, RM	.000	
RN3	ONERI DEDUCIBILI (riportare l'importo di rigo RP28)	41.000	
RN4	Deduzione per abitazione principale	1.589.000	
RN5	REDDITO IMPONIBILE (RN1, colonna 2 + RN2-RN3-RN4; indicare zero se il risultato è negativo)		158.135.000
RN6	IMPOSTA LORDA		56.451.000
RN7	Detrazione per il coniuge a carico	.000	
RN8	Detrazione per familiari a carico	.000	
RN9	Detrazioni per lavoro dipendente	100.000	
RN10	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	.000	
RN11	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000	
RN12	Detrazione per lavoro autonomo e/o impresa (in alternativa a quelle per lavoro dipendente)	.000	
RN13	Detrazione per gli oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19% dell'importo di rigo RP18)	253.000	
RN14	Detrazioni per le spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP32)	87.000	
RN15	Detrazioni per le spese indicate nella Sez. III del Quadro RP (36% dell'importo di rigo RP36)	.000	
RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. IV del Quadro RP	.000	
RN17	TOTALE DETRAZIONI DI IMPOSTA (sommare gli importi dal rigo RN7 al rigo RN16)		440.000
RN18	Detrazioni spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1) (ammontare non utilizzato .000)	.000	

RN19	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (vedere istruzioni) (credito d'imposta residuo .000)	.000	
RN20	Credito d'imposta per nuove assunzioni (credito d'imposta residuo .000)	.000	
RN21	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (sommare colonna 2 dei righe RN18, RN19, RN20)		.000
RN22	IMPOSTA NETTA (RN6-RN17-RN21; indicare zero se il risultato è negativo)		56.011.000

**Dichiarazione dei redditi di Angelo VILLA incarico rivestito: Dirigente d'Ufficio**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	120.052.000		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	.000		
8	ONERI DEDUCIBILI	436.000		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	1.146.000		
10	REDDITO IMPONIBILE	118.470.000		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	.000		
12	IMPOSTA LORDA	38.403.000		
13	Detrazione per coniuge a carico	.000		
14	Detrazione per familiari a carico	516.000		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	100.000		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	.000		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	1.926.000		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	.000		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	.000		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	.000		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	2.542.000		
23	IMPOSTA NETTA	35.861.000		35.861.000

**Dichiarazione dei redditi di Alfredo VITALE incarico rivestito: Dirigente d'Ufficio**

CALCOLO DELL'IRPEF				
N. ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	114.258.000		
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	.000		
8	ONERI DEDUCIBILI	382.000		
9	DEDUZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE	1.241.000		
10	REDDITO IMPONIBILE	112.635.000		
11	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	.000		
12	IMPOSTA LORDA	36.128.000		
13	Detrazione per coniuge a carico	.000		
14	Detrazione per familiari a carico	.000		
15	Detrazioni per lavoro dipendente	100.000		
16	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente o assimilati di durata inferiore all'anno	.000		
17	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000		
18	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione I e III del quadro E	239.000		
19	Altre detrazioni di cui alla sezione IV del quadro E	.000		
20	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	.000		
21	Credito d'imposta per nuove assunzioni	.000		
22	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	339.000		
23	IMPOSTA NETTA	35.789.000		35.789.000

**PARTE SECONDA****Dichiarazione sulla situazione patrimoniale dei dirigenti del Consiglio regionale**

- a) Elenco dei dirigenti in servizio presso il Consiglio regionale che hanno dichiarato variazioni, rispetto alla situazione patrimoniale precedente:
- 1) AJELLI FULVIA
  - 2) DANTINO GIUSEPPINA
  - 3) DELLA TORRE MASSIMILIANO
  - 4) FAGOTTO FEDERICO
  - 5) GIUDICI FRANCO
  - 6) MANZONI GIUSEPPE
  - 7) MENTASTI ANDREA
  - 8) MOLINA ISABELLA
  - 9) QUAGLINI MARIO
  - 10) RANDAZZO LORENZO
  - 11) SCATTOLIN ALVARO
  - 12) VITALE ALFREDO
- b) Elenco dei dirigenti che hanno comunicato l'assenza di variazioni rispetto alla situazione patrimoniale precedente:
- 1) APOLLONIO ROBERTA
  - 2) BERTOLAMI FRANCESCA
  - 3) BURATTI GIOVANNI
  - 4) CARLONE ANTONIO
  - 5) CAROLA ELVIRA
  - 6) CEFALÀ MARIA
  - 7) CERRANI NICOLETTA
  - 8) COGLIATI GIOVANNI
  - 9) DE RUVO VINCENZO
  - 10) FIENGO MARILENA
  - 11) FIERAMOSCA PINA
  - 12) FORMENTI EGLO
  - 13) GIANI ADELIO
  - 14) MAGNABOSCO SILVANA
  - 15) MORO DANIELA
  - 16) NAVA CARLO
  - 17) PAGLIARDI EDOARDO
  - 18) PALTRINIERI MARIA EMILIA
  - 19) ROLANDO STEFANO
  - 20) ROSENBERG RENATO
  - 21) VERZEGNASSI MARGHERITA
  - 22) VILLA ANGELO

**AJELLI Fulvia**

nata a Milano il 12 agosto 1953 e residente a Monza MI  
stato civile: coniugata

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

**ALIENAZIONI**

n. 1 autovettura FIAT Punto 75 – CV 14 – 1996

**DANTINO Giuseppina**

nata a Barletta BA il 24 febbraio 1952 e residente a Milano  
stato civile: libera

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

**ACQUISIZIONE**

n. 1 autovettura FIAT Uno – CV 13 – 1991 – Comproprietà 1/3

n. 1 autovettura OPEL Corsa 1.2 – 2001

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ

**ALIENAZIONI**

Azioni di Società n. 3963 – INA SpA

**DELLA TORRE Massimiliano**

nato a Bergamo il 19 aprile 1952 e residente Milano

stato civile: celibe

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ

**ALIENAZIONI**

Azioni di Società n. 442 – Banca Popolare di Bergamo

**FAGOTTO Federico**

nato a Merano BZ il 15 settembre 1948 e residente a Salsomaggiore Terme – PR

stato civile: celibe

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

**ACQUISIZIONE**

Proprietà – n. 1 fabbricato – Salsomaggiore Terme PR

**GIUDICI Franco**

nato a Ceriano Laghetto MI il 26 gennaio 1946 e residente a Ceriano Laghetto MI

stato civile: coniugato

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ

**ACQUISIZIONI**

Azioni di Società n. 2 – Banca Popolare di Bergamo C.V.

Azioni di Società n. 110 – Banca Monte dei Paschi di Siena

Azioni di Società n. 500 – Finmeccanica

Azioni di Società n. 2750 – BIPOP – CARIRE

**ALIENAZIONI**

Azioni di Società n. 3 – Banca Popolare di Milano

Azioni di Società n. 850 – Banca Popolare di Luino e Varese

Azioni di Società n. 15 – Banca Popolare di Novara

Azioni di Società n. 43 – Banca Popolare di Intra

Azioni di Società n. 287 – ENEL S.p.A.

**MANZONI Giuseppe**

nato a Milano il 6 giugno 1950 e residente a Cusano Milanino MI

stato civile: coniugato

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ

**ACQUISIZIONI**

Azioni di Società n. 200 – STMicroelectronics

Azioni di Società n. 2750 – Finmeccanica

**MENTASTI Andrea**

nato a Varese il 30 marzo 1960 e residente a Varese

stato civile: coniugato

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

**ACQUISIZIONI**

1 autovettura MERCEDES C200 – Benzina – 2000

**ALIENAZIONI**

1 autovettura BMW 318 TDS – CV 18 – 1998

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ

**ACQUISIZIONI**

Azioni di Società n. 1500 – Telecom Risparmio

Azioni di Società n. 1000 – Tim

**ALIENAZIONI**

Azioni di Società n. 10000 – Beni Stabili

Azioni di Società n. 400 – STMicroelectronics

Azioni di Società n. 500 – Opengate

Azioni di Società n. 5000 – Seat Pagine Gialle

Azioni di Società n. 3000 – Alitalia

Azioni di Società n. 500 – Banca Popolare di Bergamo

Azioni di Società n. 300 – Tiscali

Azioni di Società n. 1000 – Bipop

**MOLINA Isabella**

nata a Pavia il 14 dicembre 1959 e residente a Pavia

stato civile: coniugata

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

**ACQUISIZIONE**

1 autovettura HYUNDAI Atos – 43 KW – 2001

**QUAGLINI Mario**

nato a Voghera PV il 26 ottobre 1954 e residente a Corvino San Quirico PV

stato civile: celibe

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

**ACQUISIZIONE**

n. 1 autovettura RENAUL Clio – 1. 5 DCI – 2001 – Comproprietà 50%

**ALIENAZIONE**

n. 1 autovettura RENAULT Clio 1.4 – CV 16 – 1991

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ

**ALIENAZIONE**

Azioni di Società n. 2050 – ENI S.p.A.

**RANDAZZO Lorenzo**

nato a Aidone EN il 7 luglio 1944 e residente a Clivio VA

stato civile: coniugato

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

**ACQUISIZIONE**

n. 1 autovettura FORD Fiesta – CV 13 – 1990

**SCATTOLIN Alvaro**

nato a Milano il 28 novembre 1948 e residente a MILANO

stato civile: coniugato

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)

**ACQUISIZIONE**

Proprietà – n. 1 fabbricato – Como

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

**ACQUISIZIONE**

n. 1 autovettura LANCIA Dedra 1600 – 55 KW – 1994

**DEMOLIZIONE**

n. 1 autovettura AUDI 90 – 83 KW – 1990

**VITALE Alfredo**

nato a Villa San Giovanni RC il 10 novembre 1949 e residente a MILANO

stato civile: coniugato

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI

**DEMOLIZIONE**

n. 1 autovettura FIAT Punto 55 – CV 12 – 1997

**C) DELIBERAZIONI  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

[BUR2002014]

[5.3.5]

D.G.R. 31 MAGGIO 2002 – N. 7/9210

**Ditta Bozzoli s.r.l. con sede legale in Marcheno (BS), via Gitti, 19 – Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Marcheno (BS), via Gitti, 19, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali non pericolosi e contestuale presa d'atto di variazione della sede legale – Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto e autorizzare la realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Marcheno (BS), via Gitti, 19, e l'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e, contestualmente, di prendere atto della variazione di sede legale;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 39936/98;

3. di stabilire che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, previo accertamento della Provincia di Brescia degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il Comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

8. di determinare l'importo della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia in € 273.145,22, relativo a:

- messa in riserva di 480 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati a operazioni di recupero, pari a € 7.436,64;
- deposito temporaneo di 1055 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 163.451,15;
- deposito temporaneo di 250 mc di rifiuti speciali pericolosi, pari a € 77.467,50;
- recupero di 20.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 24.789,93;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 45274/99, come integrata dalle d.g.r. n. 48055/00 e d.g.r. n. 5964/01; contestualmente all'accettazione della fidejussione verrà svincolata quella prestata dalla ditta, e accettata con nota in atti regionali n. 36386 del 30 giugno 1999;

9. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 8., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia ed al comune di Marcheno;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la diffonità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca dello stesso come previsto dalla medesima d.g.r. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00 e dalla d.g.r. n. 5964/01;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

#### ALLEGATO A

Ditta: Bozzoli s.r.l.

Sede legale: Marcheno (BS), via Gitti, 19

Ubicazione impianto: Marcheno (BS), via Gitti, 19

#### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto occupa una superficie di 16.000 mq, censita al NCTR del Comune di Marcheno al foglio 23 mappali n. 5, 6, 4, 9, 12, 39, 37, 13, 14, 46, 47, 45, 99, 101, 102, 103, 104, 107 ed è di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade parte in zona D1 «produttiva esistente» e parte in zona S.P. «per servizi pubblici», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel Comune di Marcheno;

1.3 vengono effettuate operazioni di:

– messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.4 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

a) messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi (10.06.01 e 10.06.02) in area coperta di 520 mq su pavimentazione impermeabilizzata;

b) deposito temporaneo di fusti di ottone provenienti dalla macinazione a secco, contenuti in big bags, e fanghi di molazza al coperto su una superficie con pavimentazione impermeabilizzata di 1.050 mq;

c) deposito temporaneo di polveri di abbattimento fumi, contenuti in big bags, al coperto su una superficie con pavimentazione impermeabilizzata di 300 mq;

d) deposito temporaneo di ferro da cernita, al coperto su una superficie con pavimentazione impermeabilizzata di 400 mq;

e) area per la molazzatura ad umido delle scorie;

f) area per la macinazione a secco delle scorie comprendente 3 mulini di 100 mq ciascuno;

1.5 i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva e di deposito temporaneo di rifiuti speciali sono i seguenti:

– area a) 480 mc;

– area b) 885 mc;

– area c) 250 mc;

– area d) 170 mc;

1.6 il quantitativo massimo di rifiuti trattati nell'impianto sottoposti alle operazioni di recupero R13 e R4 è pari a 20.000 t/anno;

1.7 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4) sono i seguenti (C.E.R.): 10.06.01 e 10.06.02.

#### 2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimi-

co-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche, conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

2.5 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.6 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.7 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.8 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.9 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative;

2.10 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

#### 3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'averuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR2002015]

[5.3.5]

D.G.R. 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9585

**Ditta C.E.A. di Bottigliola Giordano e C. s.a.s. con sede legale in Milano - via Gulli n. 19 - Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in Comune di Rho (MI) - viale De Gasperi n. 120 ed all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi - Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 6 del d.P.R. 203/88**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto e di autorizzare la ditta C.E.A. di Bottigliola Giordano e C. s.a.s. con sede legale in Milano -

via Gulli n. 19, alla realizzazione dell'impianto in Comune di Rho (MI) - viale De Gasperi n. 120 ed all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli Allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di cui al presente atto previo accertamento da parte della Provincia di Milano degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

4. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97 e che, in particolare, sostituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e che l'approvazione del progetto in esame costituisce variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale, così come definita dalla Circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

7. di demandare il controllo degli adempimenti prescritti, ai sensi del d.P.R. 203/88, nell'allegato B del presente provvedimento all'A.R.P.A. competente per territorio;

8. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune e l'A.R.P.A. competenti per territorio;

9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

10. di determinare in € 19.986,54 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999 relativo a:

- messa in riserva di 90 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, pari a € 1.394,10;

- recupero e trattamento di un quantitativo massimo di 5.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 18.592,44;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano, al Comune di Rho ed all'A.R.P.A. Dipartimento di Milano 1 - Servizio Territoriale di Garbagnate Milanese - viale Forlanini n. 121 - Garbagnate Milanese (MI);

12. di dare atto che la mancata presentazione della fide-

jussione di cui al punto 10., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

13. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 10.

Il segretario: Moroni

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

Ditta: C.E.A. di Bottigliola Giordano e C. s.a.s.

Sede legale: via Gulli n. 19 - Milano

Sede impianto: viale De Gasperi n. 120 - Rho (MI)

#### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 La superficie totale dell'impianto è di 567 mq, è censita al NCTR del Comune di Rho al foglio 36 mappali nn. 69 - 95 - 74 - 100 - 71 - 70 - 99 e risulta in regolare contratto di locazione commerciale alla ditta;

1.2 la suddetta area ricade parte in zona «D produttiva industriale ed artigianale», parte in zona «sede viaria» e parte in «fascia di rispetto stradale» così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. approvato nel Comune di Rho;

1.3 l'attività autorizzata con il presente atto viene svolta in una zona di circa 264 mq all'interno di un capannone industriale esistente dove viene svolta anche attività di recupero rifiuti in regime semplificato. L'attività di recupero dell'argento da rifiuti solidi speciali non pericolosi viene così svolta:

a) le pellicole e la carta vengono conferite in scatole, ceste, big-bags, separate per tipologia, nella zona di messa in riserva in ingresso;

b) la carta viene sottoposta all'operazione di cernita manuale per la separazione da imballi esterni non recuperabili;

c) le pellicole vengono sconfezionate e separate da parti non recuperabili;

d) una volta selezionate la carta e le pellicole vengono sottoposte ad operazioni di riduzione volumetrica mediante un trituratore apposito che riduce la pezzatura in coriandoli di circa 1 x 1 cm onde facilitare il contatto per la successiva fase di solubilizzazione;

e) i rifiuti triturati vengono posti in big-bags la cui trama è ordito sono tali da contenere i coriandoli ma tali anche da permettere la permeazione del liquido;

f) i big-bags vengono immersi in una vasca statica contenente soluzione acquosa di cloruro ferrico. Tale liquido permeando nel solido contenente argento, permette la solubilizzazione dello stesso. L'operazione di solubilizzazione avviene in funzione del tempo di contatto e solubilizzazione ed in funzione di continui lavaggi statici di arricchimento.

Le soluzioni di lavaggio vengono avviate al recupero elettrolitico attraverso un processo elettrochimico in tensione di corrente continua a basso voltaggio. Lo ione argento va a depositarsi al catodo permettendo un recupero quantitativo dalla soluzione in base alle leggi di Coulomb e Nerst;

1.4 i quantitativi autorizzati sono i seguenti:

- messa in riserva (R13) di 90 mc di rifiuti speciali non pericolosi da inviare al recupero;

- recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo pari a 5.000 t/anno;

1.5 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi ritirabili e trattabili sono i seguenti, così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

090107.

#### 2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;



2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

2.5 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.6 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.7 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.8 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.9 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

ALLEGATO B

- 0. Indice
- 1. Identificazione della ditta
- 2. Prodotti, materie prime
- 3. Descrizione dell'impianto
- 4. Emissioni ed impianti di abbattimento
- 5. Prescrizioni specifiche
- 6. Scheda delle prescrizioni di carattere generale

1. Identificazione della ditta

Ragione sociale: C.E.A. s.a.s. di Bottigliola  
 Indirizzo stabilimento: T. Gulli, 19 - Rho - 20017 - (MI)  
 Settore di appartenenza: Gestione Servizi Ambientali  
 Settore produttivo: trattamento e recupero rifiuti  
 Fasc.: 34708/16692/01

La ditta ha presentato istanza di autorizzazione preventiva,

nell'ambito della procedura autorizzativa ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 203/88 alla costruzione di un centro di trattamento e recupero di materie prime da rifiuti speciali non pericolosi.

2. Prodotti e materie prime

Materie prime:

- rifiuti speciali non pericolosi: 5.000 t/die.

Prodotti:

- argento,
  - liquidi/solidi da avviare al recupero/smaltimento.
- (Per approfondimenti vedi allegato A).

3. Descrizione dell'impianto

- ricevimento dei rifiuti,
  - riduzione volumetrica del rifiuto solido,
  - solubilizzazione dell'argento con cloruro ferrico,
  - arricchimento soluzione,
  - stoccaggio per le destinazioni di recupero come materie seconde o smaltimento finale.
- (Per approfondimenti vedi allegato A).

4. Emissioni ed impianti di abbattimento

E1

- provenienza: contenitori liquidi di fissaggio lavorazione vasca di solubilizzazione e vasche di lavaggio portata complessiva (Nm<sup>3</sup>/h): 450,
- temperatura (°C): 20,
- tipo di sostanza inquinante: COV.

Impianto d'abbattimento: filtro a carboni attivi a rigenerazione esterna.

5. Prescrizioni specifiche

Sostanze in emissione:

- E1 COV.

Valori limite all'emissione:

- sostanze organiche volatili: (vedere tabella seguente).

C.O.V.

Classe d.m. 12/7/90	I	II	III	IV	V
CMA conc. max (mg/Nm <sup>3</sup> )	5	20	100	200	300

Impianti d'abbattimento (da installarsi qualora non vengano rispettati i valori limite).

SCHEDA AC.RE.01 ABBATTITORE A CARBONI ATTIVI - RIGENERAZIONE ESTERNA	
Tipo di abbattitore	Abbattitore a carboni attivi
Impiego	Abbattimento COV
Provenienza degli inquinanti	- operazioni di dry cleaning con COV (composti organici volatili) o COC (composti organici clorurati) e/o idrofluoroclorocarburanti (*) - operazioni di stampa, verniciatura, impregnazione, spalmatura, resinatura, adesivizzazione, accoppiatura, tampografia e litografia di substrati di vario tipo con prodotti a solvente - operazioni di produzione vernici, collanti, adesivi, pitture e/o prodotti affini con solventi - operazioni di manufatti in vetroresina, accessori in resina poliestere e in altre resine polimeriche - operazioni con emissioni di COV non espressamente indicate
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE	
1. Temperatura	≤ 40 °C ≤ 5°C (*) solo per assorbimento degli idrofluorocarburi
2. Tipo di C.A.	Vegetale Minerale
3. Perdite di carico	
4. Superficie specifica	≥ 1250 m <sup>2</sup> /g

5. Altezza del letto	$\geq 500$ mm
6. Tipo di fluido rigenerante	Nessuno
7. Velocità di attraversamento dell'effluente gassoso del C.A.	$\leq 0,4$ m/s
8. Tempo di contatto	$\geq 1,5$ s
9. Umidità relativa	$\leq 60\%$
10. Sistemi di controllo	Analizzatore in continuo tipo FID da installarsi solo per flussi di massa di COV $\geq 50$ Kg/h
11. Tasso di carico	a) $\leq 12\%$ per mono solventi affini per il carbone b) $\leq 8\%$ per miscele di solventi o per solventi basso bollenti
12. Manutenzione	Sostituzione del carbone esausto secondo quanto previsto dal tasso di carico (punto 12)
13. Informazioni aggiuntive	- assenza di MEK nel fluido da trattare - la rigenerazione del carbone esausto dovrà essere effettuata presso soggetti esterni o con apparecchiatura di rigenerazione annessa all'impianto di abbattimento, ed operante ad almeno 700°C. - le emissioni di COV generate dalla rigenerazione dovranno essere trattate in un combustore o sistema equivalente.

### 6. Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

La Ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (art. 2, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - punto 1, d.p.c.m. 21 luglio 1989 - art. 2, comma 1, punto B, ed art. 3, comma 7, d.m. 12 luglio 1990) devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno.

Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:

- impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, funzionanti a metano o g.p.l.;
- impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, funzionanti a gasolio;
- impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le seguenti caratteristiche:

- zolfo:  $\leq 0,3\%$  in peso;
- residuo carbonioso:  $\leq 10\%$  in peso;
- nichel e vanadio, come somma  $\leq 230$  ppm.

(D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - d.P.R. 25 luglio 1991 - d.p.c.m. 2 ottobre 1995).

Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:

- art. 3, comma 4, d.P.R. 322/71 «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;

- art. 3, comma 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica»;

- art. 4, comma 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati».

### CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

- manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale.

Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.

Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

### MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

La Ditta, almeno 15 giorni prima della data di messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione al Comune ed all'A.R.P.A., - struttura territorialmente competente.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

### MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la Ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al Comune interessato ed all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente, la quale si attiva per l'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni regionali dovrà essere comunicato alla Regione dalla stessa A.R.P.A.

Le analisi di controllo degli inquinanti, fatto salvo quanto prescritto negli specifici allegati tecnici, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i referti analitici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora fosse necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.

La Ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione al Comune interessato ed all'A.R.P.A. - struttura territorialmente competente. I referti analitici relativi alle suddette autorizzazioni dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

### METODOLOGIA ANALITICA

Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 dei d.m. 12 luglio 1990 e dagli allegati al d.m. 25 agosto 2000 ovvero utilizzando altri metodi equivalenti ritenuti idonei dall'ente di rilevamento territorialmente competente.

Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.

I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm<sup>3</sup>,
- portata di aeriforme espressa in Nm<sup>3</sup>/h,
- temperatura di aeriforme in °C.

N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K e 101,323 kPa).

I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

[BUR2002016]

[5.3.5]

D.G.R. 28 GIUGNO 2002 - N. 7/9586

**Ditta Fenice s.p.a. con sede legale in via Acqui, 86 - Rivoli (TO). Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Brescia, via Voltorno 62 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5), deposito preliminare (D15), raggruppamento preliminare (D13) e ricondizionamento preliminare (D14) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 5 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Preso atto che i dirigenti della Unità Organizzativa Gestione Rifiuti e dell'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale riferiscono che la ditta Fenice s.p.a., con sede legale in Rivoli (TO) - via Acqui, 86, ha inoltrato:

- istanza, in atti regionali n. 61604 del 18 novembre 1999 e successive integrazioni, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso lo stabilimento Iveco s.p.a. - via Voltorno 62 - Brescia;
- istanza, in atti regionali n. 33544 del 24 maggio 2000 tendente ad ottenere l'autorizzazione per il medesimo impianto ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 203/88;
- istanza, in atti regionali n. 11838 del 7 marzo 2000, tendente ad ottenere l'autorizzazione ex art. 5 del d.lgs. 95/92 per le operazioni di messa in riserva e deposito preliminare di oli usati;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 6/41269 del 5 febbraio 1999, avente per oggetto: «Semplificazione delle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale di cui al d.P.R. 12 aprile 1996: Modifica e integrazione della d.g.r. n. 6/39975 del 27 novembre 1998 concernente le modalità organizzative di verifica e di VIA e integrazione della d.g.r. n. 5/40137 del 3 dicembre 1998 concernente gli atti spettanti alla dirigenza della Direzione Generale Urbanistica»;

- il d.d.g. n. 1105 del 25 febbraio 1999, avente per oggetto: «Approvazione del metodo semi-quantitativo per l'effettuazione della verifica di cui all'allegato B del d.P.R. 12 aprile 1996 (d.g.r. n. 29975 del 27 novembre 1998 e n. 41269 del 5 febbraio 1999»;

- la d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055, avente per oggetto: «Integrazione alla d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274 avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti - revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85, 54407/85, 24447/87, 23701/92, 42335/99, relativamente alle discariche di rifiuti ed alla determinazione della garanzia finanziaria di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 22/97" »;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dalla Struttura e vagliata dai dirigenti delle citate Unità Organizzative, che in proposito precisano che:

a) le operazioni effettuate nell'impianto suddetto, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) per quanto attiene all'autorizzazione ex art. 15 del d.P.R. 203/88, la stessa è già stata emanata con decreto del Direttore Generale della Qualità dell'Ambiente n. 18373 del 30 luglio 2001;

c) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è determinato in € 119.097,88 ed è relativo a:

- deposito preliminare di 116 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 17.971,88;

- deposito preliminare di 206 mc di rifiuti speciali pericolosi, pari a € 63.833,22;

- messa in riserva di 807 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 12.502,85;

- trattamenti di 11088,9 t/anno pari a € 24.789,93;

d) la ditta è iscritta alla CCIAA di Torino con n. 4487/1989 del 19 febbraio 1996 avente per oggetto: «... raccolta, stoccaggio, trasporto, smaltimento e trattamento di ogni tipo di residuo liquido, solido e semisolido, scorie industriali e materie riciclabili, realizzando, ove del caso, e gestendo ai fini di cui sopra i relativi impianti...»;

e) la procedura di verifica, effettuata ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996, e secondo quanto disposto con d.d.g. della Direzione Generale Tutela Ambientale n. 1105 del 25 febbraio 1999 si è conclusa negativamente, escludendo pertanto l'impianto di Brescia dalla procedura di via Regionale ex art. 5 dello stesso d.P.R.;

f) la conferenza, tenutasi in data 12 luglio 2001 ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione acquisendo anche il parere del Comune di Brescia ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 203/88, previa acquisizione dell'allegato B ai sensi del d.P.R. 203/88 dall'U.O. Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale;

g) l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato A sopra richiamato;

h) a seguito dell'introduzione del nuovo elenco europeo, la ditta ha inviato con nota, in atti regionali prot. n. 11956 del 28 marzo 2002, l'aggiornamento dei codici CER;

Visto che il dirigente della Unità Organizzativa Gestione Rifiuti, in relazione agli esiti sopra specificati, propongono l'assunzione del provvedimento autorizzativo, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, che in particolare sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definita dalla Circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - 3° Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

## Delibera

1. di approvare il progetto e autorizzare la ditta Fenice s.p.a., con sede legale in Rivoli (TO) - via Acqui n. 86, alla realizzazione e all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4, R5), deposito preliminare (D15), raggruppamento preliminare (D13) e ricondizionamento preliminare (D14) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi effettuate presso l'impianto sito in via Voltorno, 62 - Brescia, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di disporre che la ditta, avvii l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero previo accertamento da parte della Provincia di Brescia degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori per ciascuna area che entri in esercizio deve essere comunicata alla Provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 228 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o danosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Brescia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deli-

berazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il Comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta Regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, ed in particolare sostituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definito dalla Circolare esplicativa n. 4301 del 14 luglio 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

9. di determinare in € 119.097,88 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia ed è relativo a:

- deposito preliminare di 116 mc di rifiuti speciali pericolosi, pari a € 17.971,88;
- deposito preliminare di 206 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 63.833,22;
- messa in riserva di 807 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 12.502,85;
- trattamenti di 11088,9 t/anno pari a € 24.789,93;

la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia, al Comune di Brescia e all'A.R.P.A.;

11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999;

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a/r, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Moroni

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

•

#### ALLEGATO A

Ditta: Fenice s.p.a.

Sede legale: Rivoli (TO), via Acqui n. 86

Ubicazione impianto: Brescia (BS), via Volturmo n. 62

#### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto occupa una superficie di 4.350 mq, censita al NCTR del Comune di Brescia ai fogli 65 - 84 mappali n. 18 p.p. - 15 p.p. ed è in comodato d'uso; la suddetta area ricade in zona «D1B - zona di consolidamento e completamento di industrie esistenti», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel Comune di Brescia;

1.2 vengono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4, R5) di rifiuti speciali non pericolosi;
- deposito preliminare (D15), raggruppamento preliminare (D13) e ricondizionamento preliminare (D14) di rifiuti speciali non pericolosi;
- deposito preliminare (D15) e raggruppamento preliminare (D13) di rifiuti speciali pericolosi;

1.3 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

A) l'area è adibita alle operazioni di selezione, compattazione e triturazione, deposito in entrata ed in uscita di residui cartacei, legnosi, plastici e dei rifiuti misti da imballaggio. L'area coperta è di 880 mq ed in parte si sviluppa all'esterno del capannone prefabbricato, su settori coperti da tettoia, per una superficie di 500 mq;

B) palazzina uffici; 126 mq;

C) area utilizzata per lo stoccaggio degli accumulatori al piombo esausti, di batterie e pile, tubi fluorescenti, vernici di scarto, toner e medicinali scaduti. A servizio dell'area ci saranno n. 6 cassonetti plastici da 1,0 mc, pedane in legno ed eventualmente big-bags. L'area coperta è di 60 mq, la superficie a disposizione è di 50 mc. La superficie occupata dai contenitori è di 20 mq;

D) area in cui vengono stoccati oli minerali usati e solventi esausti in n. 3 serbatoi metallici della capacità di 10 mc ciascuno, posti su area impermeabilizzata dotata di bacini di contenimento. La superficie coperta a disposizione è di 74 mq;

E) area di 50 mq, coperta, dedicata al deposito di fusti sporchi e filtri oleosi in fusti. Area di 54 mq per lo stoccaggio di guanti e stracci sporchi in fusti ed in parte come area a disposizione per eventuali emergenze; area di 54 mq per il deposito di vetri di scarto su pallets; area di 108 mq per lo stoccaggio in cumuli di blocchetti di legno da demolizione. Tutta l'area è impermeabilizzata;

F) area coperta e impermeabilizzata di 220 mq, suddivisa in 2 locali di 110 mq. Il primo locale viene utilizzato per lo stoccaggio in fusti e big-bags di residui plastici in polvere, resine non polimerizzate e scarti di resine polimerizzate; l'altro locale, per lo stoccaggio in n. 2 cassoni di morchie di verniciatura e melme oleose;

G) area di 610 mq, scoperta, per lo stoccaggio di rottami metallici e pneumatici usati in cassonetti metallici o sfusi in cumuli.

Altri settori scoperti destinati a viabilità interna e spazi di manovra: 1.614 mq;

1.4 i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali sono i seguenti:

- deposito preliminare di 116 mc di rifiuti speciali non pericolosi;
- deposito preliminare di 206 mc di rifiuti speciali pericolosi;
- messa in riserva di 807 mc di rifiuti speciali non pericolosi;

1.5 il quantitativo massimo di rifiuti trattati nell'impianto sottoposti alle operazioni di ricondizionamento a mezzo di cernita manuale e meccanica (D14) è pari a 6.100 t/anno;

1.6 il quantitativo massimo di rifiuti trattati nell'impianto sottoposti alle operazioni R3, R4, R5 è pari a 6.462 t/anno;

1.7 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) sono i seguenti (C.E.R.): 120101 120103 150101 150102 150103 150105 150106 160103 160214 160216 160117 160118 160119 160120 170202 170401 170402 170403 170405 170407 170411 191002 200101 200102 200136 200138 200140 200307;

1.8 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di deposito preliminare (D15) sono i seguenti (C.E.R.): 070208\* 070213\* 080111\* 080112\* 080113\* 080114\* 080115\* 080116\* 080119\* 080120\* 080121\* 080317\* 080318\* 080319\* 120105 120107\* 120114\* 120119\* 130111\* 130205\* 130206\* 130207\* 130307\* 130309\* 130310\* 130502\* 130503\* 130701\* 130702\* 130703\* 140603\* 150104 150106 150105 150110\* 150202\* 150203 160107\* 160114\* 160119 160601\* 160602\* 160604 160605 160708\* 170201 170204\* 180106\* 180107 180108\* 180109 191204 200121\* 200139;

1.9 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di ricondizionamento (D14) sono i seguenti (C.E.R.): 150101 150102 150103 150105 150106 160119 200101 200138 200307;

1.10 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di raggruppamento preliminare (D13) sono i seguenti (C.E.R.): 070208\* 070213 080111\* 080112 080113\* 080114 080115\* 080116 080119\* 080120 080121\* 080317\* 080318 080319\* 120105 120107\* 120114\* 120119\* 130111\* 130205\* 130206\* 130207\* 130307\* 130309\* 130310\* 130502\* 130503\* 130701\* 130702\* 130703\* 140603\* 150104 150110\* 150202\* 150203

160107\* 160114\* 160119 160601\* 160602\* 160604 160605  
160708\* 170201 170204\* 180106\* 180107 180108\* 180109  
191204 200121\* 200139\*;

1.11 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di recupero (R3) sono i seguenti (C.E.R.): 150101 150102 150103 160119 200101 200138 200307;

1.12 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di recupero (R4) sono i seguenti (C.E.R.): 120101 120103 160117 160118 170401 170402 170403 170405 170407 170411 191002 200140;

1.13 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni di recupero (R5) sono i seguenti (C.E.R.): 160120 170202 200102.

## 2. Prescrizioni

2.1 La ditta deve comunicare preventivamente al Comune di Brescia ed alla Provincia di Brescia la tipologia ed i quantitativi dei rifiuti provenienti dalle ditte ubicate ai di fuori del comprensorio industriale (ex area Iveco), nonché gli estremi identificativi delle stesse;

2.2 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.4 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.5 ogni serbatoio deve riportare una sigla di identificazione; gli eventuali sfiati devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento;

2.6 il quantitativo massimo di rifiuti liquidi in stoccaggio deve essere inferiore del 10% della capacità geometrica del parco serbatoi;

2.7 in deroga all'art. 9 del d.lgs. 22/97, possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 22/97. La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:

– ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata;

– è vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici;

– il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto, per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione;

– deve essere tenuto un registro di impianto dove vengano evidenziati:

- partite, quantità, codici C.E.R. dei rifiuti miscelati;
- esiti delle prove di miscelazione;
- tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
- i guasti delle apparecchiature e delle strumentazioni di controllo e delle fermate parziali o totali dell'impianto;

2.8 il deposito preliminare e/o la messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del d.m. 392/96;

2.9 le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di deposito

degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione e all'aggressione degli acidi;

2.10 le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute;

2.11 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

2.12 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.13 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.14 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.15 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.16 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative;

2.17 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

## 3. Piani

### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

### 3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR2002017]

[5.3.5]

**D.G.R. 12 LUGLIO 2002 - N. 7/9765**

**Ditta Autodemolizioni Mauro s.n.c. di Mauro Mario e C. con sede legale in Cinisello Balsamo (MI) - via De Gasperi n. 15. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili presso l'impianto sito in Comune di Setto San Giovanni (MI) via San Maurizio al Lambro. Artt. 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di rinnovare l'autorizzazione alla ditta Autodemolizioni Mauro s.n.c. di Mauro Mario e C. con sede legale in Cinisello Balsamo (MI) - via De Gasperi n. 15 - l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a

motore, rimorchi e simili presso l'impianto in Comune di Sesto San Giovanni (MI) - via San Maurizio al Lambro, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che l'autorizzazione ha la durata di due anni dalla data di approvazione del presente atto e che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Milano a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

6. di rideterminare in € 51.164,51 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Milano relativo all'attività di ammasso e trattamento carcasce di veicoli a motore su una superficie utile minore di 2.477,7 mq;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Milano in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata ed agli atti regionali;

7. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 6., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano ed al Comune di Sesto San Giovanni;

8. di dare atto che la mancata presentazione alla Provincia di Milano della fidejussione di cui al punto 6., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

9. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa dalla Provincia di Milano al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 6.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

— • —

#### ALLEGATO A

Ditta: Autodemolizioni Mauro s.n.c. di Mauro Mario e C.  
Sede legale: via De Gasperi n. 15 - Cinisello Balsamo (MI)  
Sede impianto: via San Maurizio al Lambro - Sesto San Giovanni (MI)

#### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 La superficie utile dell'impianto è di circa 2.477,7 mq all'interno di un'area di 6.100 mq totali e censita al NCTR del Comune di Sesto San Giovanni al foglio 4 mappali nn. 79 - 77 e risulta di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade in zona «per attrezzature collettive di interesse generale a carattere intercomunale», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel Comune di Sesto San Giovanni;

1.3 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza,

demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, di cui al codice C.E.R. 160104 (veicoli inutilizzabili), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse come individuato dalla d.g.r. n. 6/38199 del 6 agosto 1998 come modificata ed integrata con d.g.r. n. 7/5965 del 2 agosto 2001; l'impianto risulta suddiviso nei seguenti settori funzionali:

a. n. 3 settori per il deposito delle carcasse di 900 mq, 450 mq e 400 mq;

b. settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza;

c. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti, batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;

d. settore per il deposito delle parti inutilizzabili;

e. settore per il deposito delle parti utilizzabili;

f. settore per l'adeguamento volumetrico delle carcasse bonificate posto in corrispondenza del settore per il deposito delle carcasse di 450 mq;

g. aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna e spazio verde.

#### 2. Prescrizioni

2.1 Tutte le aree interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli, nonché di rifiuti e dalle parti comunque decadenti dalle carcasse stesse devono essere impermeabilizzate;

2.2 i settori di cui al punto 1.3.a possono essere utilizzati indifferentemente per lo stoccaggio dei veicoli da trattare, delle carcasse trattate e per i pacchi di carcasse pressati con le seguenti prescrizioni indicate nella d.g.r. 5965/01:

- siano comunque tenuti separati i tre gruppi di autoveicoli (da trattare, trattati e trattati con successivo adeguamento volumetrico);

- il numero massimo di carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;

- il numero massimo delle carcasse trattate deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse;

- le carcasse trattate sottoposte a successiva riduzione volumetrica a mezzo pressa possono essere depositate con un limite massimo in altezza del cumulo pari a 4 mt;

- i settori di stoccaggio delle carcasse devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza;

2.3 i veicoli, all'arrivo, devono essere collocati in posizione di marcia, non accatastati, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio;

2.4 i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi. Le modalità di deposito temporaneo di tali rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 6 - comma 1 - lettera m) del d.lgs. 22/97 salvo diversa specifica autorizzazione;

2.5 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.6 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/1997;

2.7 la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo degli oli usati deve essere inferiore ai 500 litri; analogamente la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo dei filtri olio deve essere inferiore ai 500 litri; tali recipienti devono comunque avere i requisiti di cui all'art. 2 del d.m. 16 maggio 1996 n. 392. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

2.8 gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido dei freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati a recupero, previo deposito temporaneo in idonei contenitori;

2.9 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

2.10 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inala-zione;

2.11 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integra-zioni;

2.12 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.13 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumula-tori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi.

### 3. Piani

#### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della ga-ranzia fidejussoria.

#### 3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto au-torizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in re-lazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR2002018]

[5.3.5]

D.G.R. 12 LUGLIO 2002 - N. 7/9767

**Ditta Autoguarnieri s.n.c. di Guarnieri Renato e Lorenzo con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) - via Isola Guarnieri. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili presso l'impianto sito in Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) - via Isola Guarnieri n. 1. Artt. 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifi-che ed integrazioni**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di rinnovare l'autorizzazione alla ditta Autoguarnieri s.n.c. di Guarnieri Renato e Lorenzo con sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI) - via Isola Guarnieri - all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili presso l'impianto in Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) - via Isola Guarnieri n. 1, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del

provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Milano a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente de-liberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizio-ni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

6. di rideterminare in € 20.658,27 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Milano relativo all'attività di ammasso e trattamento car-casse di veicoli a motore su una superficie utile minore di 1.000 mq;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accet-tata dalla Provincia di Milano in conformità con quanto stabi-lito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, come inte-grata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001; contestualmente all'accettazione della fi-dejussione stessa verrà svincolata quella accettata ed in atti regionali;

7. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 6., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Pro-vincia di Milano ed al Comune di Cernusco sul Naviglio;

8. di dare atto che la mancata presentazione alla Provincia di Milano della fidejussione di cui al punto 6., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provve-dimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopraccitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

9. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa dalla Pro-vincia di Milano al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 6.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regiona-le entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

*Ditta:* Autoguarnieri s.n.c. di Guarnieri Renato e Lorenzo  
*Sede legale:* via Isola Guarnieri - Cernusco sul Naviglio (MI)  
*Sede impianto:* via Isola Guarnieri n. 1 - Cernusco sul Navi-glio (MI)

#### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 La superficie utile dell'impianto è di circa 850 mq all'in-terno di un'area di 1.953 mq totali e censita al NCTR del Co-mune di Cernusco sul Naviglio al foglio 4 mappali nn. 36 - 32 - 33 - 35 - 67;

1.2 la suddetta area ricade in zona «agricola» così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel Comune di Cernusco sul Naviglio;

1.3 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, di cui al codice C.E.R. 160104 (veicoli inutilizzabili), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse come individuato dalla d.g.r. n. 6/38199 del 6 agosto 1998 come modificata ed integrata con d.g.r. n. 7/5965 del 2 agosto 2001; l'impianto risulta suddiviso nei seguenti settori funzionali:

a. settore per il deposito delle carcasse di 620 mq;  
b. settore per le operazioni di trattamento, bonifica e mes-sa in sicurezza;

c. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti, batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;

- d. settore per il deposito delle parti inutilizzabili;
- e. settore per il deposito delle parti utilizzabili;
- f. aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna e spazio verde.

## 2. Prescrizioni

2.1 Tutte le aree interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli, nonché di rifiuti e dalle parti comunque decadenti dalle carcasse stesse devono essere impermeabilizzate;

2.2 il settore di cui al punto 1.3.a può essere utilizzato indifferentemente per lo stoccaggio dei veicoli da trattare, delle carcasse trattate e per i pacchi di carcasse pressati con le seguenti prescrizioni indicate nella d.g.r. 5965/01:

- siano comunque tenuti separati i tre gruppi di autoveicoli (da trattare, trattati e trattati con successivo adeguamento volumetrico);
- il numero massimo di carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;
- il numero massimo delle carcasse trattate deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse;
- le carcasse trattate sottoposte a successiva riduzione volumetrica a mezzo pressa possono essere depositate con un limite massimo in altezza del cumulo pari a 4 mt;
- i settori di stoccaggio delle carcasse devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza;

2.3 i veicoli, all'arrivo, devono essere collocati in posizione di marcia, non accatastati, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio;

2.4 i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi. Le modalità di deposito temporaneo di tali rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 6 - comma 1 - lettera m) del d.lgs. 22/97 salvo diversa specifica autorizzazione;

2.5 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.6 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/1997;

2.7 la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo degli oli usati deve essere inferiore ai 500 litri; analogamente la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo dei filtri olio deve essere inferiore ai 500 litri; tali recipienti devono comunque avere i requisiti di cui all'art. 2 del d.m. 16 maggio 1996 n. 392. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

2.8 gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido dei freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati a recupero, previo deposito temporaneo in idonei contenitori;

2.9 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

2.10 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.11 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.12 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97,

devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.13 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi.

## 3. Piani

### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

### 3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR2002019]

[5.3.5]

D.G.R. 19 LUGLIO 2002 - N. 7/9890

**Ditta Il Recupero s.r.l. con sede legale in Bareggio (MI) - via De Gasperi n. 135/F. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Comune di Bareggio (MI) - via De Gasperi n. 135/F e contestuale rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4) e smaltimento (D9, D13, D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 6 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 3 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;
- il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95;
- il d.m. 16 maggio 1996, n. 392;
- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1;
- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001;
- la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;
- la legge n. 443 del 21 dicembre 2001;
- la Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 9 aprile 2002;

Preso atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che la ditta Il Recupero s.r.l., con sede legale in Bareggio (MI) - via De Gasperi n. 135/F, ha presentato:

- istanza in atti regionali prot. n. 36772 del 5 dicembre 2001 e successive integrazioni, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'adeguamento ai sensi del d.m. 392/96 dell'impianto di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti riconducibili ai d.lgs. n. 92/95 in Comune di Bareggio (MI) - via De Gasperi n. 135/F;
- istanza di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, giusto il disposto dell'art. 1 comma 15 della legge 443 del 21 dicembre 2001, in atti regionali prot. n. 662 dell'11 gennaio 2002;
- istanza in atti regionali prot. n. 9825 del 15 marzo 2002, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4) e smaltimento (D9,



D13, D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso il medesimo impianto e, contestualmente, richiesta di ampliamento quali-quantitativo dei rifiuti ritirabili e trattabili;

Richiamate le dd.g.r.:

- 1 agosto 1997 n. 6/30491 avente per oggetto: «Ditta Il Recupero s.r.l. - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, sito nel Comune di Bareggio (MI), via De Gasperi 135/F, e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Impianto già autorizzato con dd.g.r. nn. 26031 del 21 luglio 1992, 40332 del 5 agosto 1993 e 15192 del 27 giugno 1996. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e art. 5 d.lgs. 95/92»;

- 29 dicembre 1997 n. 6/33968 avente per oggetto: «Modifica ed integrazione della d.g.r. n. 30491 del 1° agosto 1997 avente per oggetto: "Ditta Il Recupero s.r.l. - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, sito nel Comune di Bareggio (MI), via De Gasperi 135/F, e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Impianto già autorizzato con dd.g.r. nn. 26031 del 21 luglio 1992, 40332 del 5 agosto 1993 e 15192 del 27 giugno 1996. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e art. 5 d.lgs. 95/92"»;

- 24 settembre 1999 n. 6/45274 avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/93», come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

- 25 gennaio 2002 n. 7/7851 avente per oggetto: «Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6»;

- 21 giugno 2002 n. 7/9497 avente per oggetto: «Delega alle Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, ad esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10). Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6»;

Richiamato, inoltre, il decreto del Dirigente del Servizio Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale n. 17727 del 10 luglio 2000, avente per oggetto: «Legge 13 luglio 1966, n. 615 ed art. 15, comma 1, lettera a), del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. Autorizzazione alla modifica sostanziale di un impianto esistente per lo stoccaggio di rifiuti speciali liquidi costituiti da bagni di sviluppo di lastre fotografiche esausti e da reflui costituiti da acque di lavaggio provenienti da operazioni di lavaggio dei rulli e cilindri di stampa e per un impianto di distillazione sotto vuoto per il recupero e la concentrazione dei fanghi, da parte della ditta Il Recupero s.r.l., con insediamento produttivo sito in Comune di 20010 Bareggio (MI), via De Gasperi, 135/F»;

Preso atto degli accertamenti compiuti dalla Struttura e vagliati dal Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che, al riguardo, dichiara che:

a) le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi e i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) la ditta è iscritta alla CCIAA di Milano con n. 08086170159 del 19 febbraio 1996 avente per oggetto sociale: «Il recupero... e... lo stoccaggio... dei rifiuti... speciali e tossico-nocivi...»;

c) è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, di cui al certificato della CCIAA di Milano n. 15845/2002/CM1096 dell'11 febbraio 2002;

d) è rideterminato in € 303.900,52 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della

Provincia di Milano ai sensi della d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999 relativo a:

- recupero di liquidi fotolitografici per un quantitativo massimo di 500 t/anno, pari a € 18.592,44;

- recupero di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo di 4.500 t/anno, pari a € 18.592,44;

- trattamento mediante evaporatore-concentratore di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per un quantitativo massimo di 6.000 t/anno, pari a € 18.592,44;

- deposito preliminare di 47 mc di rifiuti speciali pericolosi riconducibili al d.lgs. 95/92, pari a € 14.563,89;

- deposito preliminare di 736,40 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari a € 228.188,27;

- messa in riserva di 30 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 464,70;

- deposito preliminare di 5 mc di rifiuti speciali pericolosi contenenti Cloro organico superiore al 2%, pari a € 4.906,34;

e) la Conferenza tenutasi il 16 gennaio 2002 ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 22/97, inerente l'istanza di approvazione del progetto di adeguamento dell'impianto di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti riconducibili al d.lgs. 92/95, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

f) con Disposizione Dirigenziale n. 70/2002 del 16 maggio 2002, in atti regionali prot. n. 18604 del 22 maggio 2002, la Provincia di Milano ha espresso parere favorevole al rinnovo con ampliamento qualitativo dell'autorizzazione;

g) l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole proponendo le prescrizioni di cui al punto 2 dell'Allegato A soprarichiamato;

Visto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente, in relazione a quanto sopra, propone l'assunzione dell'atto autorizzatorio, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 3 del d.lgs. 95/92, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione, attribuendo al presente atto gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, che in particolare sostituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e che l'approvazione del progetto in esame costituisce variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale, così come definita dalla Circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta Il Recupero s.r.l., con sede legale in Bareggio (MI) - via De Gasperi n. 135/F, alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Comune di Bareggio (MI) - via De Gasperi n. 135/F, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di rinnovare l'autorizzazione alla ditta Il Recupero s.r.l. all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R4) e smaltimento (D9, D13, D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso il medesimo impianto in Comune di Bareggio (MI), alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi di cui al d.lgs. 95/92, previo accertamento da parte della Provincia di Milano degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

7. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97 e che, in particolare, sostituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e che, l'approvazione del progetto in esame costituisce variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale, così come definita dalla Circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

8. di stabilire che la ditta ottemperi alle prescrizioni di cui al D.D.S. Servizio Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale n. 17727 del 10 luglio 2000 relativamente alle emissioni in atmosfera prodotte dall'attività;

9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

10. di rideterminare in € 303.900,52 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Milano ai sensi della d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999 relativo a:

- recupero di liquidi fotolitografici per un quantitativo massimo di 500 t/anno, pari a € 18.592,44;

- recupero di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo di 4.500 t/anno, pari a € 18.592,44;

- trattamento mediante evaporatore-concentratore di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per un quantitativo massimo di 6.000 t/anno, pari a € 18.592,44;

- deposito preliminare di 47 mc di rifiuti speciali pericolosi riconducibili al d.lgs. 95/92, pari a € 14.563,89;

- deposito preliminare di 736,40 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari a € 228.188,27;

- messa in riserva di 30 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 464,70;

- deposito preliminare di 5 mc di rifiuti speciali pericolosi contenenti Cloro organico superiore al 2%, pari a € 4.906,34;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Milano in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota prot. n. 50135 del 26 agosto 1997;

11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano ed al Comune di Bareggio;

12. di dare atto che la mancata presentazione alla Provincia di Milano della fidejussione di cui al punto 10., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'Allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

13. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato dalla Provincia di Milano, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 10.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Ditta: Il Recupero s.r.l.

Sede legale: via De Gasperi n. 135/F - Bareggio (MI)

Sede impianto: via De Gasperi n. 135/F - Bareggio (MI)

#### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'area interessata dall'impianto occupa una superficie complessiva 2.200 mq, di cui 820 mq coperti da capannone e 99 mq coperti da tettoia, è distinta al N.C.T.R. del Comune di Bareggio al foglio 1 mappale n. 565 sub. 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 ed è di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade in zona «B1/I per attività produttive industriali ed artigianali», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel Comune di Bareggio;

1.3 la ditta è autorizzata allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D13, D15) di rifiuti speciali pericolosi riconducibili ai d.lgs. 95/92;

- b) recupero (R13, R4) dell'argento da liquidi fotolitografici;

- c) trattamento (D9) mediante evaporatore di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

- d) messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;

- e) raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14), deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sia allo stato liquido che allo stato solido;

1.4 descrizione dell'attività di cui al punto 1.3.a:

- la variante sostanziale richiesta dalla ditta consiste nell'adeguamento ai disposti di cui all'Allegato C al d.m. 392/96 dell'area per lo stoccaggio degli oli esausti. Il progetto prevede di attrezzare un'area posta a sud della proprietà realizzando una vasca in cemento armato parzialmente interrata dove saranno alloggiati i 3 serbatoi da 15 mc per le emulsioni (n. 2) e per gli oli esausti rigenerabili, una vasca dove verrà alloggiato il serbatoio da 2 mc per il deposito degli oli contaminati, una vasca per lo scarico degli oli esausti e delle emulsioni dagli automezzi ed una vasca di travaso dei medesimi rifiuti dai contenitori mobili. La sezione sarà coperta dal dilavamento meteorico mediante la realizzazione di tettoia prefabbricata. Prospiciente la zona di scarico sarà ubicato uno speciale container a tenuta stagna di 25 mc di capacità per lo stoccaggio dei filtri dell'olio usato. Le caratteristiche dei serbatoi, dei relativi bacini di contenimento, dell'impianto di movimentazione e delle aree di travaso rispondono alle caratteristiche tecniche generali di cui all'Allegato C al d.m. 392/96;

1.5 descrizione dell'attività di cui al punto 1.3.b:

- l'attività di recupero dell'argento da liquidi fotolitografici è posta all'interno del capannone.

Tale attività viene svolta utilizzando un impianto di recupero dell'argento basato sul processo di deposizione elettrolitica di argento metallico proveniente da liquidi fotolitografici esausti. Il recupero dell'argento è effettuato mediante una batteria di celle elettrolitiche funzionanti in discontinuo. L'area è presidiata da una cappa dotata d'aspiratore che confluisce all'impianto di abbattimento autorizzato ai sensi del d.P.R. 203/88;

1.6 descrizione dell'attività di cui al punto 1.3.c:

- l'attività di trattamento mediante concentratore o evaporatore sottovuoto in combinazione con pompa di calore è destinata allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da reflui e fanghi palabili aventi una concentrazione limite inferiore a quanto previsto dal paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5. L'impianto recupera sali dalle soluzioni saline di tempra, negli oli dalle emulsioni, nei metalli dalle soluzioni di lavaggio delle industrie galvaniche, nei solventi dalle morchie di cabina di verniciatura;

1.7 descrizione dell'attività di cui al punto 1.3.d:

- l'attività viene svolta all'esterno del capannone; i rifiuti vengono conferiti all'impianto e stoccati in container; viene quindi effettuata una cernita manuale per la separazione degli eventuali rifiuti recuperabili;

1.8 descrizione dell'attività di cui al punto 1.3.e:

- l'attività consiste nella messa in riserva ai fini del recupero e/o nel deposito preliminare al fine dello smaltimento di varie tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sia allo stato solido che allo stato liquido. Le aree di stoccag-

gio sono posizionate internamente ed esternamente al capanone. I rifiuti vengono tenuti comunque separati per tipologie omogenee e secondo le norme di legge per rifiuti il cui stoccaggio prevede particolari sistemi di contenimento. Possono essere anche sottoposti ad operazioni di raggruppamento ed adeguamento volumetrico mediante una pressa oleodinamica ed un trituratore ai fini di ottimizzare le operazioni di recupero e/o smaltimento finali.

1.9 i quantitativi autorizzati sono i seguenti:

a) 500 t/anno di recupero indiretto di liquidi fotolitografici di cui al punto 1.5;

b) 6.000 t/anno di trattamento mediante l'evaporatore-concentratore di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui al punto 1.6;

c) 4.500 t/anno di cernita di rifiuti speciali non pericolosi di cui al punto 1.7, con un quantitativo massimo in messa in riserva di 30 mc;

d) messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi riconducibili al d.lgs. 92/95 per un quantitativo massimo pari a 47 mc di cui al punto 1.4;

e) messa in riserva, raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di 736,40 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sia allo stato liquido che allo stato solido e di 5 mc di rifiuti speciali pericolosi con contenuto di cloro organico > 2% di cui al punto 1.8;

1.10 i tipi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi stoccabili presso la sezione di cui al punto 1.4 e sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) sono i seguenti così catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

130104 - 130105 - 130109 - 130110 - 130111 - 130112 - 130113 - 130204 - 130205 - 130206 - 130207 - 130208 - 130306 - 130307 - 130308 - 130309 - 130310 - 130506 - 130507 - 130701 - 130703 - 130801 - 130802 - 130899;

1.11 i tipi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi stoccabili presso la sezione di cui al punto 1.4 e sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13), raggruppamento (D13) e deposito preliminare (D15) sono i seguenti così catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

200125 - 200126;

1.12 i tipi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi stoccabili presso la sezione di cui al punto 1.5 e sottoposti alle operazioni di recupero (R13, R4) e smaltimento (D13, D14, D15) sono i seguenti così catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

090101 - 090102 - 090103 - 090104 - 090105 - 090106 - 090113;

1.13 i tipi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi stoccabili presso la sezione di cui al punto 1.6 e sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13), trattamento (D9), raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) sono i seguenti così catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

060102 - 060103 - 060104 - 060105 - 060201 - 060313 - 060314 - 060405 - 070501 - 070504 - 070601 - 070604 - 070701 - 070704 - 080119 - 080120 - 080203 - 080308 - 090101 - 090102 - 090103 - 090104 - 090105 - 090106 - 090113 - 100109 - 110105 - 110106 - 110107 - 110108 - 110111 - 110112 - 110113 - 110114 - 110115 - 110198 - 110202 - 110205 - 110206 - 161001 - 161002 - 200114 - 200115;

1.14 i tipi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi stoccabili presso le sezioni di cui al punto 1.8 e sottoposti alle operazioni di raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) sono i seguenti così catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

010101 - 010102 - 010304 - 010305 - 010306 - 010307 - 010308 - 010309 - 010407 - 010410 - 010411 - 010412 - 010504 - 010505 - 010506 - 010507 - 010508 - 020502 - 030201 - 030202 - 030203 - 030204 - 030205 - 040103 - 040104 - 040105 - 040106 - 040107 - 040214 - 040215 - 040216 - 040219 - 050103 - 050105 - 050107 - 050108 -

050109 - 050110 - 050112 - 050113 - 050114 - 050702 - 060404 - 060502 - 060701 - 060702 - 060703 - 060802 - 060899 - 070103 - 070107 - 070109 - 070111 - 070203 - 070207 - 070211 - 070216 - 070307 - 070309 - 070310 - 070312 - 070507 - 070509 - 070511 - 070607 - 070608 - 070609 - 070610 - 070611 - 070612 - 070707 - 070708 - 070709 - 070710 - 070711 - 080111 - 080112 - 080115 - 080116 - 080117 - 080118 - 080121 - 080307 - 080312 - 080314 - 080315 - 080319 - 080409 - 080410 - 080411 - 080412 - 080413 - 080414 - 080415 - 080416 - 080501 - 100116 - 100118 - 100119 - 100120 - 100122 - 100123 - 100207 - 100213 - 100304 - 100305 - 100308 - 100309 - 100315 - 100316 - 100319 - 100321 - 100323 - 100325 - 100329 - 100401 - 100402 - 100404 - 100405 - 100406 - 100407 - 100501 - 100503 - 100504 - 100505 - 100506 - 100510 - 100603 - 100604 - 100606 - 100607 - 100808 - 100810 - 100815 - 100817 - 100818 - 100905 - 100907 - 100909 - 100911 - 101005 - 101007 - 101009 - 101011 - 101109 - 101111 - 101115 - 101117 - 101209 - 101309 - 101312 - 101401 - 110115 - 110299 - 110302 - 110503 - 110504 - 110599 - 120114 - 120118 - 120119 - 120301 - 130501 - 130503 - 130508 - 140604 - 140605 - 160110 - 160111 - 160116 - 160121 - 160212 - 160213 - 160303 - 160304 - 160305 - 160306 - 160504 - 160505 - 160506 - 160508 - 160708 - 160709 - 161003 - 161004 - 170503 - 170505 - 170506 - 170507 - 170601 - 170603 - 170605 - 170801 - 170903 - 180106 - 180107 - 180108 - 180109 - 180110 - 180203 - 180205 - 180206 - 180207 - 180208 - 190105 - 190106 - 190107 - 190113 - 190115 - 190203 - 190204 - 190205 - 190207 - 190401 - 190402 - 190702 - 190703 - 190802 - 190805 - 190807 - 190812 - 190813 - 190814 - 190906 - 191004 - 191105 - 191106 - 200117 - 200119 - 200127 - 200129 - 200130 - 200131 - 200132 - 200137;

1.15 i tipi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi stoccabili presso le sezioni di cui ai punti 1.7 e 1.8 e sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13), raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) sono i seguenti così catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

010408 - 010409 - 010413 - 020104 - 020110 - 020201 - 020303 - 020305 - 020403 - 020603 - 020705 - 030101 - 030104 - 030105 - 030311 - 040109 - 040217 - 040220 - 050117 - 060101 - 060203 - 060204 - 060315 - 060316 - 060503 - 061101 - 061302 - 070101 - 070104 - 070108 - 070110 - 070112 - 070201 - 070204 - 070208 - 070209 - 070210 - 070212 - 070217 - 070301 - 070303 - 070304 - 070308 - 070311 - 070503 - 070512 - 070603 - 070703 - 070712 - 080201 - 080202 - 080313 - 080316 - 080317 - 080318 - 090107 - 090108 - 090110 - 090111 - 090112 - 100101 - 100102 - 100103 - 100104 - 100113 - 100114 - 100115 - 100117 - 100121 - 100201 - 100202 - 100208 - 100210 - 100214 - 100215 - 100320 - 100322 - 100324 - 100326 - 100330 - 100511 - 100601 - 100602 - 100701 - 100702 - 100703 - 100704 - 100705 - 100804 - 100809 - 100811 - 100816 - 100903 - 100906 - 100908 - 100910 - 100912 - 101003 - 101006 - 101008 - 101008 - 101010 - 101012 - 101103 - 101105 - 101110 - 101112 - 101116 - 101118 - 101120 - 101203 - 101205 - 101206 - 101210 - 101213 - 101306 - 101307 - 101310 - 101311 - 101313 - 101314 - 110109 - 110110 - 110116 - 110501 - 110502 - 120101 - 120102 - 120103 - 120104 - 120105 - 120106 - 120107 - 120108 - 120109 - 120110 - 120112 - 120113 - 120115 - 120116 - 120117 - 120120 - 120121 - 120302 - 130501 - 130702 - 140601 - 140602 - 140603 - 150101 - 150102 - 150103 - 150104 - 150105 - 150106 - 150107 - 150109 - 150110 - 150111 - 150202 - 150203 - 160103 - 160106 - 160107 - 160108 - 160112 - 160113 - 160114 - 160115 - 160117 - 160118 - 160119 - 160120 - 160122 - 160210 - 160214 - 160215 - 160216 - 160509 - 160601 - 160602 - 160603 - 160604 - 160605 - 160606 - 160801 - 160802 - 160803 - 160804 - 160805 - 160807 - 190902 - 161101 - 161102 - 161103 - 161104 - 161105 - 161106 - 170101 - 170102 - 170103 - 170106 - 170107 - 170201 - 170202 - 170203 - 170204 - 180401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170405 - 170406 - 170407 - 170409 - 170410 - 170411 - 170504 - 170508 - 170604 - 170802 - 170904 - 180104 - 190110 - 190111 - 190112 - 190114 - 190116 - 190119 - 190206 - 190806 - 190809 - 190810 - 190811 - 190904 - 190905 - 191001 - 191002 - 191003 - 191201 - 191203 - 191204 - 191205 - 191206 - 191207 - 191208 - 191209 -

200101 - 200102 - 200111 - 200113 - 200121 - 200128 - 200133 - 200134 - 200135 - 200136 - 200138 - 200139 - 200140 - 200307;

1.16 dalla nota di transcodifica trasmessa dalla ditta sono stati esclusi i seguenti rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, in quanto non direttamente correlati con i rifiuti già autorizzati o non compatibili con il tipo di attività autorizzata:

020108 - 020109 - 100124 - 100125 - 100126 - 100327 - 100328 - 110207 - 170901 - 170902 - 190209 - 190210 - 190211 - 190299 - 191202 - 200301.

## 2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. n. 36 del 7 gennaio 1998;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 ogni serbatoio deve riportare una sigla di identificazione; gli eventuali sfiati devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento;

2.5 il quantitativo massimo di rifiuti liquidi in stoccaggio deve essere inferiore del 10% della capacità geometrica del parco serbatoi;

2.6 in deroga all'art. 9 del d.lgs. 22/97, possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 22/97. La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:

- ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata;

- è vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici;

- il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto, per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione;

- deve essere tenuto un registro di impianto dove vengano evidenziati:

- partite, quantità, codici C.E.R. dei rifiuti miscelati;
- esiti delle prove di miscelazione;
- tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
- i guasti delle apparecchiature e delle strumentazioni di controllo e delle fermate parziali o totali dell'impianto;

2.7 il deposito preliminare e/o la messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del d.m. 392/96;

2.8 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

2.9 devono essere osservate le disposizioni della circolare n. 18135/Ecol. del 1° luglio 1982 relativa a «Smaltimento controllato di rifiuti contenenti PCB o contaminati da PCB»;

2.10 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

2.11 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.12 per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e relative disposizioni applicative;

2.13 le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione e all'aggressione degli acidi;

2.14 le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute;

2.15 i rifiuti in matrice instabile, friabile o polverulenti suscettibili di rilasciare fibre di amianto in forma libera, devono essere detenuti in sacchi doppi, contenitori o recipienti rigidi, idonei per materiale e spessore, di resistenza adeguata per ogni operazione di movimentazione interna, trasporto ed ogni altra manipolazione successiva per lo smaltimento, al fine di evitare dispersioni eoliche dell'amianto nell'ambiente. Lo stoccaggio del rifiuto deve avvenire in ambiente chiuso e controllato. Si dispone, inoltre, l'assoluta osservanza del d.P.R. 257/92 e del d.P.R. 818/94;

2.16 i rifiuti pericolosi trattati con l'impianto di evaporazione devono avere una concentrazione limite inferiore a quanto previsto dal paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5;

2.17 prima dell'avvio dell'impianto di concentrazione, la ditta deve concordare con la Provincia di Milano un periodo di prova della durata di sei mesi; sulla scorta degli esiti della campagna di verifica la Provincia stessa rilascerà o meno nulla-osta per il proseguo dell'attività;

2.18 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.19 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte del VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.20 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.21 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

## 3. Piani

### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'venuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

### 3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR20020110]

[5.3.5]

D.G.R. 6 AGOSTO 2002 - N. 7/10153

**Ditta Latteria Agricola Primavera Soc. Coop. a r.l. con sede legale in Marcaria (MN), via Barco, n. 3. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal proprio impianto di depurazione. Impianto sito nel comune di Marcaria, via Barco, n. 3. Art. 28 d.lgs. n. 22/97, art. 6 del d.lgs. n. 99/92**

## LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di rinnovare l'autorizzazione alla Ditta Latteria Agricola Primavera Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Marcaria (MN), via Barco n. 3, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal proprio impianto di depurazione alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;

2. di far presente che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Mantova a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengono le potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Mantova che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nullaosta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il Comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di rideterminare la fidejussione in € 63.309,98 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta Latteria Agricola Primavera Soc. Coop. a r.l., deve prestare a favore della Regione Lombardia, relativa a:

- € 22.619,78 per la messa in riserva di mc 1460 di fanghi da inviare al riutilizzo in agricoltura;
- € 40.690,20 per lo spandimento in agricoltura di 4380 t/anno di fanghi;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere presentata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055/00; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 2749 del 21 gennaio 1998;

8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Mantova ed al Comune di Marcaria (MN) ed all'ARPA territorialmente competente;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa all'allegato A alla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 4527/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla

data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

## ALLEGATO A

*Ditta:* Latteria Agricola Primavera Soc. Coop. a r.l.

*Sede legale:* Marcaria (MN), via Barco n. 3

*Sede impianto:* Marcaria (MN), via Barco n. 3

*1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto, tipologie e quantità di rifiuti*

1.1 L'impianto occupa una superficie di 796 mq, censita al NCTR del Comune di Marcaria al foglia 88 mappale n. 101;

1.2 la suddetta area ricade in zona «E zone esclusivamente finalizzate ad attività agricola» così come rilevato nel certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel Comune di Marcaria;

1.3 viene effettuata la messa in riserva (R13), nonché il riutilizzo in agricoltura (R10), del seguente rifiuto speciale non pericoloso individuato dal CER 020502;

1.4 il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi trattati e riutilizzati in agricoltura rimane inalterato rispetto a quanto autorizzato con d.g.r. 30900/97 ed è pari a 4.380 t/anno; il quantitativo massimo di messa in riserva è inalterato e pari a 1.460 mc.

*2. Prescrizioni*

*2.1 Impianto di messa in riserva*

2.1.1 Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. Tutela Ambientale 7 gennaio 1998, n. 36;

2.1.2 la permanenza del prodotto in stoccaggio deve essere tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità del fango, liberando sostanze maleodoranti;

2.1.3 il soggetto autorizzato, all'uscita dei fanghi dal centro di stoccaggio, deve certificare, mediante referti rilasciati da laboratori pubblici o privati il rispetto dei valori di cui al successivo punto 2.2.5.; i campioni di tali rifiuti, uno per ogni partita omogenea, devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo, per un periodo di un anno, in modo che possa essere verificato il rispetto dei valori suddetti;

2.1.4 devono essere acquisite dalla ditta analisi dei fanghi nelle quali dovranno essere evidenziati i seguenti parametri:

a) per i fanghi biologici provenienti da impianti di depurazione a servizio di non oltre 5.000 abitanti equivalenti dovranno essere evidenziati i seguenti parametri:

- pH,
- carbonio organico in g/kg sostanza secca,
- grado di umificazione,
- azoto totale,
- fosforo totale,
- potassio totale in g/kg di sostanza secca,
- metalli: Cu, Cr totale e Cr(VI), Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, As, espressi in mg/kg di sostanza secca (forma totale),
- conducibilità dell'estratto acquoso in microsiemens/cm,
- residuo secco a 105°C e 600°C,
- coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle;

b) per gli impianti di depurazione al servizio di oltre 5.000 abitanti equivalenti dovranno essere evidenziati, in aggiunta ai parametri sopra citati:

- grassi e olii animali e vegetali,
- olii minerali,
- tensioattivi,
- solventi organici clorurati,
- pesticidi organo-clorurati;

c) per gli impianti di depurazione biologica industriale in aggiunta a quanto richiesto nei sopraindicati punti a) e b) dovrà essere prodotta relazione circa i cicli di lavorazione e delle materie prime impiegate;

2.1.5 le certificazioni di cui al precedente punto 2.1.4 dovranno essere prodotte e trasmesse alla provincia competente ogni volta intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità di rifiuti trattati e comunque effettuate con le seguenti scadenze:

- impianti di depurazione biologica con potenzialità fino a 5.000 abitanti equivalenti, ogni 12 mesi;
- impianti di depurazione biologica di reflui civili e/o industriali con potenzialità fino a 100.000 abitanti equivalenti ogni 6 mesi;
- impianti di depurazione biologica di reflui civili e/o industriali con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti ogni 3 mesi;

2.1.6 ad avvenuta chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato deve provvedere allo smaltimento degli eventuali rifiuti stoccati, alla eventuale bonifica delle strutture utilizzate, nonché al ripristino dell'area del centro di stoccaggio;

2.1.7 i materiali di risulta della bonifica sono considerati rifiuti e, conseguentemente, da inviare ad impianti di smaltimento autorizzati.

## 2.2 Utilizzo agricolo

2.2.1 Le aree agricole di spandimento dei fanghi sono quelle indicate nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione. Sono da intendersi altresì utilizzabili aree agricole diverse, purché ne sia data preventiva comunicazione alla Regione e alla Provincia di competenza dove risulti che i terreni posseggano i requisiti di cui al successivo punto 11.;

2.2.2 il soggetto autorizzato deve comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi alla Regione, alla Provincia e ai Comuni interessati, con le modalità di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/92;

2.2.3 per l'utilizzo in agricoltura devono essere impiegati fanghi che risultino, dopo eventuale trattamento, stabilizzati ed igienizzati. Nel caso in cui non risulti necessaria l'igienizzazione e/o stabilizzazione, deve essere tenuta agli atti specifica documentazione analitica; per quelli da stabilizzare ed igienizzare sono necessari lo stoccaggio ed il trattamento nell'area individuata prima del loro utilizzo;

2.2.4 i fanghi, al momento dell'utilizzo agricolo, non devono comunque contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. Tali caratteristiche devono essere convalidate da idonei test di fitotossicità, di germinazione o di vegetazione, che verranno eseguiti sia per la prima certificazione, che per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei rifiuti;

2.2.5 è in ogni caso vietato:

a) l'utilizzo dei fanghi che superino per le sostanze tossiche e bioaccumulabili i valori della Tab. 3 dell'allegato n. 5 del d.lgs. 152/99, determinati con la prova di eluizione di cui all'allegato 3 del r.r. 3/82:

- idrocarburi totali: mg/l 10,
- solventi organici aromatici: mg/l 0,4,
- solventi organici azotati: mg/l 0,2,
- solventi clorurati: mg/l 2,
- tensioattivi: mg/l 4,
- pesticidi (totali): mg/l 0,05,
- pesticidi fosforati: mg/l 0,1;

b) l'impiego di fanghi le cui caratteristiche superino i sottoindicati valori limite della concentrazione di elementi in tracce espressi in mg/kg di sostanza secca:

- Cadmio (Cd): 20,
- Rame (Cu): 1.000,
- Nichel (Ni): 300,
- Piombo (Pb): 750,
- Zinco (Zn): 2.500,
- Cromo (CrVI): 10,
- Cromo (CrIII): 750,
- Mercurio (Hg): 10,
- Arsenico (As): 10;

c) l'impiego di fanghi che non raggiungano le seguenti caratteristiche agronomiche:

		<i>Valore limite</i>
- Carbonio organico	% SS (min)	20
- Fosforo totale	% SS (min)	0,4
- Azoto totale	% SS (min)	1,5

è ammessa l'utilizzazione in deroga alle caratteristiche agronomiche di cui sopra per tutti i rifiuti provenienti dall'industria agroalimentare e per i rifiuti aventi composizione analoga a quella dei fertilizzanti, ammendanti e correttivi di cui alla l. 748/1984;

d) l'impiego di fanghi le cui caratteristiche non rispettino i seguenti valori microbiologici:

	<i>Valore limite</i>
- coliformi fecali MPN/gr SS	< 10.000
- uova di elminti vitali	assenti
- salmonelle MPN/gr SS	< 100

2.2.6 l'impiego per uso agronomico dei rifiuti è autorizzato nelle zone di fatto destinate all'uso agricolo;

2.2.7 è fatto divieto di utilizzare rifiuti sui terreni:

- nei giorni di pioggia;
- allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
- con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
- con pH minore di 5;
- con C.S.C. minore di 8 meq/100 gr;
- destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
- destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
- soggetti a vincolo idrogeologico;
- ricoperti di neve oppure gelati;
- situati in località aride non recuperabili ai fini agronomici;
- destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico;
- situati in prossimità dei centri abitati (esclusa la presenza di case coloniche ed insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 m;

- situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna per una fascia a semicerchio con raggio 500 m a monte;

- situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti ed entro una fascia di almeno 200 m dalla zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile, così come definita dalla normativa vigente;

- situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, interessati da sentieri e strade interpoderali;

- situati nelle serre e nei tunnels, salvo che nel caso di floricoltura e vivaistica;

2.2.8 i fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agricole; durante od immediatamente dopo l'applicazione va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno;

2.2.9 l'impiego dei fanghi per uso agronomico dovrà sottostare altresì alle seguenti limitazioni e modalità d'uso:

- nelle risaie lo spandimento dovrà cessare almeno 45 gg. prima delle inondazioni;

- lo spargimento nelle colture foraggiere artificiali (prati permanenti, erbai, pascoli artificiali) potrà essere eseguito solo fino a cinque settimane precedenti la raccolta del prodotto, con lavorazione del terreno ed interrimento;

- è vietata l'applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia;

- lo spargimento dei rifiuti pompabili potrà avvenire solamente prima della semina, attraverso immissione diretta nel terreno;

– lo spargimento dei rifiuti non potrà avvenire durante il periodo di irrigazione, né sulle colture in vegetazione;

– lo spargimento potrà essere eseguito nelle colture a destinazione forestale produttiva con lavorazione del terreno ed interrimento;

2.2.10 la quantità massima annua di fanghi utilizzabili in agricoltura deve essere pari a:

– 5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. (capacità scambio cationico) superiore a 15 meq/100 gr e pH compreso tra 6 e 7,5;

– 2,5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. inferiore a 15 meq/100 gr e un pH inferiore a 6, considerata l'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del maggior assorbimento da parte delle piante;

– 3,7 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. superiore a 15 meq/100 gr e il pH compreso tra 5 e 6 o con una C.S.C. inferiore a 15 meq/100 gr e il pH compreso tra 6 e 7,5;

– 7,5 t/ha di sostanza secca per terreni il cui pH sia superiore a 7,5.

I fanghi provenienti da industrie agroalimentari possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le suddette quantità. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare i valori pari ad un quinto di quelli di cui al precedente punto 6.b);

2.2.11 i terreni che, prima dello spandimento di fanghi, sono caratterizzati da concentrazioni di metalli pesanti superiori a quelle previste nell'allegato IA del d.lgs. 99/92, anche per un solo elemento, non possono essere utilizzati per ricevere rifiuti;

2.2.12 le analisi relative alla determinazione del pH, del C.S.C. e dei nei terreni devono essere effettuate ogni due anni e conservate presso la sede del soggetto autorizzato, nonché trasmesse alla Provincia competente;

2.2.13 i campionamenti del suolo, dei fanghi e le relative analisi devono essere effettuati secondo quanto indicato nel d.lgs. 99/92;

2.2.14 i terreni possono essere utilizzati da un solo soggetto autorizzato;

2.2.15 il soggetto autorizzato deve provvedere alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall'art. 14 del d.lgs. 99/92 e dall'art. 12 del d.lgs. 22/97.

### 3. Piani

#### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nullaosta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia.

Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

#### 3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco.

[BUR20020111]

[5.3.5]

D.G.R. 6 AGOSTO 2002 – N. 7/10164

**Ditta Ilva Polimeri s.p.a., con sede legale in Milano (MI), via T. Tasso, 10. Autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento (D10) di rifiuti speciali pericolosi, derivanti dal proprio insediamento produttivo, svolte presso l'impianto sito in Senago (MI), via A. Costa, 2. Impianto già autorizzato con d.g.r n. 6/30106 del 18 luglio 1997. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come successivamente modificato;

– la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;

– il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;

– la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

– il d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203;

– il decreto del Ministero dell'Ambiente 25 febbraio 2000, n. 124;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che la Ditta Ilva Polimeri s.p.a., con sede legale in Milano (MI), via T. Tasso, 10, ha inoltrato istanza, in atti regionali n. 12115 del 29 marzo 2002, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, per l'esercizio delle operazioni di smaltimento (D10) di rifiuti speciali pericolosi, derivanti dal proprio insediamento produttivo, svolte presso l'impianto sito in Senago (MI), via A. Costa, 2;

Richiamate le dd.g.r. n.:

– 6/45274 del 24 settembre 1999, con la quale sono state dettate, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 94/80 e successive modifiche ed integrazioni, disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti;

– 6/30106 del 18 luglio 1997, avente per oggetto: «Ditta Ilva Polimeri. Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento di rifiuti speciali pericolosi nell'impianto sito in Senago (MI), via A. Costa, 2. Impianto già autorizzato con d.g.r n. 5/25715 del 14 luglio 1992. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dalla Struttura e vagliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti che, in proposito, precisa che:

a) la ditta, con l'istanza sopra citata, dichiara che l'impianto è conforme ai disposti contenuti nel d.m. n. 124 del 25 febbraio 2000;

b) le operazioni effettuate nell'impianto suddetto, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

c) l'istruttoria tecnica amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, e proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato A sopra richiamato;

d) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è determinato in € 154.936,06 ed è relativo all'impianto di termodistruzione avente una potenzialità di 500 Kg/h;

e) la ditta è iscritta alla CCIAA di Milano con n. 00858220155 del 19 febbraio 1996, avente per oggetto: «... prodotti chimici ...»;

e) con certificato della CCIAA di Milano prot. n. CER/19130/2002/EMI1061 del 19 febbraio 2002 è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 10 della legge 3 maggio 1965, n. 575;

f) non è pervenuta alcuna osservazione da parte della Provincia di Milano, pertanto ai sensi del 2° comma dell'art. 13 del r.r. 3/82, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'inoltro dell'istanza, il parere si intende espresso favorevolmente;

Visto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione dell'atto autorizzatorio ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. autorizzare, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, la Ditta Ilva Polimeri s.p.a., con sede legale in Milano (MI), via T. Tasso, 10, all'esercizio delle operazioni di termodistruzione (D10) di rifiuti speciali pericolosi, derivanti dal proprio ciclo produttivo, effettuate presso l'impianto sito in Senago (MI), via A. Costa, 2. Impianto già autorizzato con d.g.r n. 6/30106 del 18 luglio 1997, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Milano, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di dare atto che l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, nonché del rispetto dei valori limite, ai sensi del 3° comma dell'art. 8, c. 1 e in applicazione della d.g.r. 6 aprile 2001, n. 4178, è di competenza dell'ARPA;

6. di disporre che l'ARPA competente per territorio deve verificare che la conduzione dell'impianto di termodistruzione sia conforme ai disposti definiti dal d.m. 25 febbraio 2000, n. 124;

7. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il Comune dove ha sede l'impianto;

8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta Regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

9. di determinare in € 154.936,06 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta Ilva Polimeri s.p.a. deve prestare a favore della Regione Lombardia ed è relativo all'impianto di termodistruzione avente una potenzialità di 500 Kg/h; la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999. Contestualmente all'accettazione della garanzia di cui sopra verrà svincolata quella accettata con nota n. 374315 del 1° dicembre 1997;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999;

11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Ilva Polimeri s.p.a., trasmettendone copia alla Provincia di Milano, al Comune di Senago (MI) e all'ARPA;

12. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

#### ALLEGATO A

Ditta: Ilva Polimeri s.p.a.

Sede legale: Milano (MI), via T. Tasso, 10. Profarmaco s.r.l.

Ubicazione impianto: Senago (MI), via A. Costa, 2

#### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto è autorizzato alla termodistruzione (D10) di rifiuti speciali pericolosi derivanti dal proprio ciclo produttivo così catalogati come da C.E.R. 070101;

1.2 il quantitativo massimo di rifiuti trattati presso l'impianto di termodistruzione è pari a 500 Kg/h.

#### 2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di deposito temporaneo devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 il volume di riserva del deposito dei rifiuti liquidi in serbatoio deve essere pari al 10% della capacità complessiva del deposito;

2.3 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente competenti per territorio;

2.4 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dall'autorità competente. Qualora l'impianto non fosse collegato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

2.5 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

2.6 i reflui alimentati all'impianto di incenerimento devono costituire una miscela il più possibile omogenea e di tale miscela devono essere conosciute le caratteristiche chimico fisiche, da conservare agli atti per le autorità di controllo;

2.7 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta. La stazione di ricevimento dovrà essere attrezzata per la prevenzione ed il contenimento di fenomeni di esalazioni maleodoranti;

2.8 per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte del VV.FF. territorialmente competenti;

2.9 le scorie decadenti dalla camera di combustione devono essere tenute separate dai residui decadenti dall'impianto di depurazione fumi;

2.10 la camera di combustione deve essere gestita nel rispetto di quanto contenuto alla lettera G dell'allegato 1 del d.m. 124 del 25 febbraio 2000;

2.11 le fermate dell'impianto, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o causate da emergenze, guasti o malfunzionamenti, devono essere immediatamente comunicate agli enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia del riavvio dell'impianto stesso;

2.12 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82.

#### 3. Piani

##### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

##### 3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR20020112]

D.G.R. 6 AGOSTO 2002 - N. 7/10170

**Ditta Nord Recupero s.r.l. con sede legale in Capriolo (BS) via Cerese n. 65. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile tipo «GV 1023 matricola n. 99903200T» modello «Gruppo di vagliatura di frantumazione OM-TRACK ULISSE» per lo svolgimento di campagne di atti-**

[5.3.5]



**attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22**

## LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare la ditta Nord Recuperi s.r.l. con sede legale in Capriolo (BS) via Cerese n. 65, all'esercizio di un impianto mobile tipo «GV 1023 matricola n. 99903200T» modello «Gruppo di vagliatura di frantumazione OMTRACK ULISSE» per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia sul cui territorio viene utilizzato l'impianto, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

5. di far presente l'obbligatorietà del rispetto degli ulteriori adempimenti a carico del titolare del presente provvedimento stabiliti al 7 comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

6. di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne in Regione Lombardia, il titolare del presente provvedimento, dovrà rispettare gli ulteriori adempimenti presenti nella circolare di cui al d.d.g. n. 25381 del 23 ottobre 2001;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

8. di determinare in € 98.126,81 l'ammontare della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia relativa al trattamento di 180.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi. La fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 45274/99 come integrata dalla d.g.r. 48055/00;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 24 settembre 1999, n. 6/45274;

10. di disporre che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data della sua notifica, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8;

11. di disporre che, il presente provvedimento venga comunicato a mezzo raccomandata al soggetto interessato per gli adempimenti di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

## ALLEGATO A

Ditta: Nord Recuperi s.r.l.

Sede legale: Capriolo (BS) - via Cerese n. 65.

Impianto mobile tipo GV 1023 Matricola n. 99903200T - modello Gruppo di vagliatura di frantumazione OMTRACK ULISSE

## 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Viene effettuato il trattamento ed il recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzioni catalogati e individuati dal C.E.R.:

010408 010410 010412 010413 100201 100202 100903 101206 101311 101314 170101 170102 170103 170107 170302 170802 170904;

1.2 il quantitativo massimo trattato è pari a 180.000 t/anno;

1.3 il gruppo GV 1023 è un vaglio montato su slittoni completo di trasportatori a nastro che lavora abbinato ad una macchina mobile di frantumazione OMTRACK ULISSE e da questo va alimentato idraulicamente, elettricamente, nonché con il materiale da trattare. Il vaglio vibrante è costituito da:

- una cassa vibrante completamente smontabile, perfettamente bilanciata e sopportata da grosse molle elicoidali, che consentono una regolare vibrazione in tutti i sensi;
- un'albero montato su due cuscinetti del tipo per macchine vibranti;
- una trasmissione con cinghie trapezoidali;
- un basamento con slittoni che permette spostamenti veloci.

Sono previsti due (o tre) trasportatori a nastro che raccolgono e scaricano a cumulo il materiale vagliato e quello di supero;

1.4 il gruppo GV 1023 ha le seguenti caratteristiche:

- potenza installata motore endotermico pari a KW 156;
- dimensioni bocca frantoio di mm. 900 x 600;
- pezzatura max alimentazione di mm. 500;
- apertura minima di scartamento mascelle di mm. 158;
- Peso del gruppo pari a Kg. 39.000.

## 2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

• deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;

• deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante dai rumori ed odori;

• devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.2 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione;

2.3 i materiali recuperati ed i rifiuti sovralli derivanti dall'attività dell'impianto devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;

2.4 la gestione dei rifiuti sovralli deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.5 i rifiuti sovralli in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento. Qualora i materiali ottenuti risultino conformi a quanto previsto dal punto 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al d.m. 5 febbraio 1998, l'attività di recupero degli stessi è disciplinata dall'art. 33 del d.lgs. 22/97;

2.6 il produttore e/o detentore dei rifiuti sovralli è tenuto, per quanto applicabile, alla tenuta dei registri di carico e scarico in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/97, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore catasto.

[BUR20020113]

[5.3.5]

D.G.R. 16 SETTEMBRE 2002 - N. 7/10310

**Ditta Lepori di Lepori Giosuè & Carla s.n.c., con sede legale in Cairate (VA), via Lonate Ceppino, 12 - Rinnovo, con contestuale ampliamento quali quantitativo, dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15) e recupero (R3, R9, R13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi effettuate presso l'impianto sito in Cairate (VA), via per Lonate, 12 - Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come successivamente modificato;
- la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;
- il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 19 novembre 1997, n. 503;
- il d.P.R. 12 aprile 1996, e successive modifiche e integrazioni;
- la decisione della C.E. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001;
- la legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1 comma 15;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che la Ditta Lepori di Lepori Giosuè & Carla s.n.c., con sede legale in Cairate (VA), via Lonate Ceppino, 12, ha inoltrato:

- istanza, in atti regionali n. 12529 del 3 aprile 2002, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, per l'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15) e recupero (R3, R9, R13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, effettuate presso l'impianto sito in Cairate (VA), via per Lonate, 12, e di autorizzazione all'ampliamento quali quantitativo dei rifiuti ritirati e trattati;
- istanza di autorizzazione al proseguimento dell'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti che sono stati classificati come pericolosi, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 1 della legge 443/2001, svolte presso l'impianto già autorizzato alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi con d.g.r. n. 6/32293 del 29 settembre 1997 e successive integrazioni;

Richiamate le

- d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99»;
- d.g.r. n. 6/31293 del 29 settembre 1997, avente per oggetto: «Ditta Oleificio Lepori Giosuè e C. s.n.c. - Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, sito nel comune di Cairate (VA), via Per Lonate 12, e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento mediante stoccaggio e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Impianto già autorizzato con d.g.r. nn. 29414 del 13 novembre 1992, 42879 del 2 novembre 1993 e 11015 del 29 marzo 1996. Art. 28 del d.lgs. 22/97»;
- d.g.r. n. 6/34399 del 30 gennaio 1998, avente per oggetto: «Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della g.r. n. 6/31293 del 29 settembre 1997 di autorizzazione alla Ditta Lepori di Lepori Giosuè e Carla e C. s.n.c. di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, sito in Cairate (VA) - e all'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante stoccaggio e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 22/97»;
- d.g.r. n. 6/44901 del 5 agosto 1999, avente per oggetto: «Ditta Lepori di Lepori Giosuè e Carla s.n.c. Modifiche ed integrazioni delle dd.g.r. n. 6/31293 del 29 settembre 1997 e n. 6/34399 del 30 gennaio 1998, di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, sito in Comune di Cairate (VA), via per Lonate n. 12, ed all'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante stoccaggio e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;
- d.g.r. n. 6/47279 del 22 dicembre 1999, avente per oggetto: «Rettifica della d.g.r. n. 44901 del 5 agosto 1999 avente per oggetto: «Modifiche ed integrazioni delle dd.g.r. n. 6/31293 del 29 settembre 1997 e n. 6/34399 del 30 gennaio 1998, di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, sito in comune di Cairate (VA), via per Lonate n. 12, ed all'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante stoccaggio e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;
- la d.g.r. n. 6/49226 del 24 marzo 2000, avente per oggetto: «determinazione in merito all'applicazione dell'art. 5 del d.p.c.m. 3 settembre 1999 relativamente alle modifiche e/o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di

realizzazione o di esercizio, di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

- il d.d.g. della tutela ambientale n. 7658 del 27 marzo 2000, avente per oggetto: «Approvazione del sistema di valutazione tecnica di cui alla d.g.r. n. 19226 del 24 marzo 2000 per stabilire le ripercussioni sull'ambiente ai fini dell'assoggettabilità alla procedura di via regionale»;
- d.g.r. n. 7/9497 del 21 giugno 2002, avente per oggetto: «Delega alle provincie delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche e integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e di rifiuti speciali pericolosi, ad esclusione di quelle relative al compostaggio (R13) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) - Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6».

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dalla Struttura e vagliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti che, in proposito, precisa che:

a) L'ampliamento qualitativo consistente nell'inserimento di nuove tipologie di rifiuti costituiti da:

CER	Tipologia	Class.
020301	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazioni di componenti	NP
070708*	Altri fondi e residui di reazione	P

b) ampliamento quantitativo consistente in:

- aumento della messa in riserva di rifiuti (intesi come pericolosi) da 1.000 m<sup>3</sup> a 1.200 m<sup>3</sup>;

- aumento della potenzialità dell'impianto di recupero di rifiuti (intesi come pericolosi) costituiti da terre decoloranti e di filtrazione di oli minerali da 30.000 a 36.000 t/anno;

- aumento della potenzialità dell'impianto di condizionamento e recupero di rifiuti costituiti da oli, grassi ed emulsioni vegetali e/o animali da 10.000 t/anno a 12.000 ton/anno;

c) le operazioni effettuate nell'impianto suddetto, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

d) l'istruttoria tecnica amministrativa relativa all'istanza di autorizzazione, inoltrata ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, per il proseguimento dell'attività per i rifiuti che, ai sensi della decisione della C.E. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, sono stati classificati come pericolosi si è conclusa con valutazione favorevole, e proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato A ed escludendo l'impianto in oggetto dalla procedura di V.I.A., così come disposto dall'art. 1, comma 15, della legge 443/2001 in quanto attività già in essere;

e) è stata espletata la procedura di valutazione secondo quanto disposto dal d.d.g. n. 7658 del 27 marzo 2000, per stabilire le ripercussioni sull'ambiente ai fini dell'assoggettabilità dell'ampliamento alle procedure di V.I.A. La struttura ha espletato il sistema di valutazione tecnica, i cui risultati escludono l'ampliamento in questione dalla procedura di V.I.A. regionale;

f) l'istruttoria tecnica amministrativa relativa al rinnovo dell'autorizzazione si è conclusa con valutazione favorevole, e proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato A sopra richiamato;

g) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Varese è determinato in € 123.948,7 ed è relativo a:

- messa in riserva di 1.200 mc di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a € 37.184,44;

- deposito preliminare di 120 mc di rifiuti speciali pericolosi e speciali pericolosi derivanti dal processo di trattamento, pari a € 37.184,4;

- recupero di un quantitativo massima di 48.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a € 49.579,86;

h) la ditta è iscritta alla CCIAA di Varese con n. 00182830125 del 19 febbraio 1996, avente per oggetto: «...oli di qualsiasi genere...»;

i) con certificato della CCIAA di Varese prot. n. CER/5283/2002/EVA0900 del 25 marzo 2002 è stata acqui-

sita la certificazione di cui all'art. 10 della legge 3 maggio 1965, n. 575;

j) la Provincia di Varese, con atto dirigenziale n. 2933 del 5 luglio 2002, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione ed all'ampliamento quali quantitativo richiesto dalla ditta, con le limitazioni riportate al punto 1 lett. b) dell'allegato A;

Visto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione dell'atto autorizzatorio ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1. Di rinnovare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 29/97, alla ditta Lepori di Lepori Giosuè & Carla s.n.c., con sede legale in Cairate (VA), via Lonate Ceppino, 12, per l'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15) e/o recupero (R3 R9, R13) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, effettuate presso l'impianto sito in Cairate (VA), via per Lonate, 12, con contestuale ampliamento quali quantitativo dei rifiuti ritirati, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 dei d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Varese, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28. del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di dare atto che l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, nonché del rispetto dei valori limite, ai sensi del 3° comma dell'art. 8, c. 1 e in applicazione della d.g.r. 6 aprile 2001, n. 4178, è di competenza dell'ARPA;

6. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Varese, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta Regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di determinare in € 123.948,7 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve della Provincia di Varese ed è relativo a:

– messa in riserva di 1.200 mc di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a € 37.184,44;

– deposito preliminare di 120 mc di rifiuti speciali pericolosi e speciali pericolosi derivanti dal processo di trattamento, pari a € 37.184,4;

– recupero di un quantitativo massimo di 48.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, pari a € 49.579,86;

la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999. Contestualmente all'accettazione della garanzia di cui sopra verrà svincolata quella accettata con nota n. 317579 del 10 ottobre 1997;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidei-

sione di cui al punto 8, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 46274 del 24 settembre 1999;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Lepori di Lepori Giosuè & Carla s.n.c., trasmettendone copia alla Provincia di Varese, al comune di Cairate (VA) e all'ARPA;

11. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

#### ALLEGATO A

Ditta: Lepori di Lepori Giosuè & Carla s.n.c.  
Sede legale: Cairate (VA), via Lonate Ceppino, 12, Bitolea s.p.a. Chimica Ecologica

Ubicazione impianto: Cairate (VA), via Per Lonate, 12

#### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

a) L'Azienda svolge la propria attività attraverso due distinti impianti e precisamente:

– impianto di messa in riserva e trattamento di recupero delle terre decoloranti e di filtrazione esauste di origine vegetale e/o animale, nonché di quelle di origine minerale;

– impianto di trattamento di recupero oli e grassi vegetali e/o animali, delle relative emulsioni e delle paste saponose.

Nel primo impianto vengono inoltre recuperati, di norma, gli scarti di lavorazione decadenti dall'impianto di trattamento degli oli e grassi vegetali e/o animali, delle relative emulsioni e delle paste saponose.

Le due linee di recupero rifiuti sono così strutturate:

Impianto di messa in riserva e trattamento di recupero delle terre decoloranti e di filtrazione esauste degli oli e/o grassi di origine vegetale e/o animale, nonché di quelle degli oli di origine minerale.

L'impianto funziona per campagne di lavoro e pertanto la linea di recupero rifiuti delle terre sarà destinata, a seconda delle esigenze dei produttori, dei quantitativi in messa in riserva e di mercato per quanto riguarda le materie prime secondarie ottenute dal ciclo di recupero, ad operare secondo un programma di lavorazione predefinito, alternando quelle contaminate da oli e/o grassi vegetali e/o animali a quelle contenenti oli minerali.

Per la precisione, quando sulla linea si stanno trattando le terre di filtrazione e/o decolorazione esauste contenenti oli minerali, fino ad effettuazione dell'intervento di bonifica della stessa, non avverrà alcun carico di rifiuti costituiti da terre di filtrazione e/o decolorazione esauste contenenti oli e/o grassi vegetali e/o animali.

#### Stoccaggio rifiuti da trattare.

Le terre decoloranti e di filtrazione esauste (oli e/o grassi vegetali e/o animali e oli minerali) provenienti dai vari produttori, in attesa di essere inviate all'impianto di recupero, vengono depositate in messa in riserva in cumuli separati, in due apposite zone, entrambe situate all'interno di capannoni aventi muri perimetrali nell'area di accumulo e pavimentazione in cemento su tutta la loro superficie.

Nelle due aree non vi sono pozzetti di raccolta reflui.

Le terre esauste, contenendo circa il 20% in media di oli e/o grassi per i soli vegetali e/o animali o di oli per i minerali, si presentano allo stato solido agglomerato e, pertanto non danno origine a formazione di polveri, ne rilasciano liquidi.

La movimentazione (deposito – impianto inteso tramogge di carico) delle suddette tipologie di rifiuti viene effettuata con pala meccanica.

#### Descrizione impianto trattamento terre

Mediante pala meccanica le terre vengono prelevate dalle zone di stoccaggio e scaricate nelle tre tramogge di carico-dosatrici e tramite nastro trasportatore inviate nei due miscelatori che costituiscono la prima sezione dell'impianto di trattamento.

In testa all'impianto vengono inoltre inviati, se in possesso di caratteristiche idonee al recupero nello stesso, i fanghi e residui oleosi provenienti dai vibrosetacci e dalla centrifuga-decanter dall'impianto di filtrazione e condizionamento oli e grassi, emulsioni e paste saponose, i quali contengono ancora un 40/50% di sostanze grasse recuperabili.

La movimentazione di detti scarti di lavorazione tra i due impianti viene effettuato tramite cisterna scarrabile da 10 m<sup>3</sup>.

Nei due reattori di miscelazione (volume circa 10 m<sup>3</sup> cad.) viene dapprima immerso l'esano (5 m<sup>3</sup> per ogni reattore), utilizzato in precedenza nella fase di lavaggio delle filtro-presse e successivamente la terra da trattare (1,5 m<sup>3</sup> per singolo reattore) e, se presenti, gli scarti provenienti dall'impianto oli e grassi che vengono sciolti dal solvente.

La miscelazione (meccanica con agitatore a pale) ha una durata di 40 min. e la sospensione ottenuta (terra - olio e/o grassi - esano) viene pompata nella rispettiva filtro-prensa (n. 4).

La miscela olio-esano in uscita dalla filtro-prensa viene inviata ai serbatoi di testa della distillazione avente capacità di 8 m<sup>3</sup>.

Successivamente viene effettuato un lavaggio dei due sistemi filtranti, per un identico periodo, con esano pulito prelevato dai serbatoi di servizio, dopodiché l'esano-olio contenuto nelle filtro-presse viene sgrondato dai filtri e ricircolato nei rispettivi miscelatori. Il fango viene scaricato a cicli alterni dalle due filtro-presse per caduta, raccolto in un unico mescolatore e tramite pompa e tubazione avviato in continuo alla fase di evaporazione del solvente dalle terre.

La sospensione (esano-terre) proveniente dal mescolatore viene immessa dall'alto in un desolventizzatore a quattordici piani (riscaldati con vapore indiretto), avente una capacità totale di circa 7 m<sup>3</sup>, nel quale si invia in controcorrente anche vapore diretto necessario ad estrarre l'esano. Il solvente, che vaporizza a circa 70 °C, esce dall'alto e dopo il passaggio in un lavatore di gas viene inviato negli scambiatori di calore a fascio tubiero dove si condensa in fase liquida e poi da questi ai quattro serbatoi di servizio di capacità 2 m<sup>3</sup> cadauno.

Detti serbatoi, in acciaio inox, sono interrati, posizionati in orizzontale, in un'unica vasca di contenimento in cemento armato completamente chiusa, ispezionabile dall'alto. Dai serbatoi l'esano viene ripreso e ricircolato nuovamente alle due filtro-presse.

Le terre inerti che al termine della fase di estrazione del solvente giungono nella sottostante camera di accumulo, vengono scaricate in continuo e tramite nastri trasportatori (n. 8) completamente chiusi, inviate a una tramoggia-dosatrice (n. 9) dalla quale per mezzo di una coclea (n. 10) sono alimentate all'impianto di calcinazione (n. 11) costituito da un forno rotativo, nel quale in equicorrente viene alimentato calore diretto ottenuto da un bruciatore a gas metano.

Tale impianto è da considerarsi come sezione di affinazione del materiale (terre inerti) ottenuto dal ciclo di recupero e il suo scopo è unicamente finalizzato all'ulteriore miglioramento delle proprietà fisiche del suddetto prodotto finito, nonché di eliminare completamente, qualora ancora presenti, le S.O.V., e quindi ottenere una materia prima con una precisa specifica commerciale.

L'impianto di calcinazione è in grado di affinare 3.000 Kg/h di terre come indicato nei documenti tecnici progettuali.

Le terre inerti in uscita dal calcinatore, unitamente alle polveri abbattute nel filtro a maniche dell'impianto (terre di granulometria più fine), vengono scaricate in un trasportatore pneumatico completamente chiuso ed inviate ai silos di stoccaggio aventi rispettivamente una capacità di 60 m<sup>3</sup>.

Il suddetto prodotto, a seconda delle richieste delle aziende utilizzatrici, viene fornito sfuso in cisterne oppure nodulato (pellettizzato) in cassone container.

Qualora le terre vengono cedute sfuse, la cisterna da riempire viene posizionata sotto il silos ed il loro collegamento è permesso da un condotto telescopico completamente a tenuta.

Nel caso in cui il prodotto venga richiesto in cassone, le terre dai silos di stoccaggio tramite una coclea vengono inviate all'impianto di nodulazione dove dopo essere state umidificate con acqua si agglomerano in palline e mediante un nastro trasportatore vengono scaricate nei cassoni container, posizionati in apposita area, munita di tettoia e con pavimentazione in cemento armato.

Per separare l'olio dal solvente (esano), la miscela proveniente dalle due filtro-presse è sottoposta a distillazione.

Tuttavia al fine di eliminare tracce di terre, la miscela dapprima viene sottoposta a centrifugazione, i fanghi che si separano sono raccolti in un mescolatore e rinviati al mescolatore iniziale. La miscela pulita, raccolta in un serbatoio (polmone di testa distillazione) viene immessa in continuo dal basso del 1° distillatore e riscaldata lentamente per mezzo di un fascio tubiero alimentato con vapore indiretto.

L'esano vaporizzato (40% circa di quello presente nella miscela) in questo 1° evaporatore, esce dall'alto del distillatore e unitamente a quello recuperato nel 2° evaporatore, condensato mediante scambiatori a fascio tubiero ed inviato in fase liquida ai serbatoi di servizio. Il solvente viene reimpiegato nella sezione iniziale dell'impianto (miscelatori).

La miscela olio-esano non separata, esce dal fondo del distillatore e previo passaggio in un riscaldatore viene immessa nel 2° evaporatore costituito da testa di flash, una colonna ad anelli raschig ed una boule di fondo, dove in controcorrente viene inviato vapore diretto.

La miscela scendendo verso il basso subisce un'estrazione primaria, mentre quella finale avviene quando l'olio-esano giunge sul fondo dove è situata la boule termica (T costante di 120 °C, alimentata con immissione diretta di vapore e da una serpentina).

L'esano vaporizzato esce dall'alto della colonna, si unisce con quella proveniente dal 1° distillatore e viene inviato a condensazione, con le modalità indicate in precedenza.

L'olio, scaricato a cicli discontinui (ogni ora/ora e mezza), attraversa una filtro-prensa di sicurezza viene raccolto in un serbatoio di servizio da 3 m<sup>3</sup> e successivamente inviato allo stoccaggio finale nei quattro serbatoi verticali in acciaio da 60 m<sup>3</sup> ciascuno, fuori terra, aventi indicatori di livello e con i troppo pieno collegati con il serbatoio di servizio.

I quattro serbatoi sono tutti posizionati in un unico bacino di contenimento con pareti e fondo in cemento armato, avente una capacità di 100 m<sup>3</sup>.

Per quanto riguarda le terre di filtrazione e decolorazione degli oli minerali, il ciclo lavorativo e le modalità operative impiegate per il loro trattamento risultano uguali a quelle sopradescritte per la lavorazione delle terre esauste per oli e grassi animali e/o vegetali.

Unica differenza è da individuarsi nello stoccaggio finale degli oli minerali (basi lubrificanti) estratti dalle terre, che all'uscita del serbatoio di servizio vengono pompati tramite linea separata in tre serbatoi verticali in acciaio, da 100 m<sup>3</sup> cadauno, fuori terra, aventi indicatori di livello e con i troppo pieno collegati con il serbatoio di servizio.

I tre serbatoi sono posizionati in un unico bacino di contenimento con pareti e fondo in armato, avente una capacità di 100 m<sup>3</sup>.

Le acque meteo raccolte nel bacino di contenimento vengono scaricate nell'impianto di depurazione tramite apposita tubazione.

Gli oli minerali (basi lubrificanti) vengono ceduti in cisterne alla medesima azienda che ha fornito le terre esauste per oli minerali da sottoporre al trattamento.

Il caricamento degli oli vegetali e/o animali nelle cisterne (n. 32) viene effettuato con pompa in apposita area di carico, così come il caricamento delle cisterne degli oli minerali.

Essendo impiegato nell'impianto un solvente (esano), tutte le sezioni costituenti lo stesso, sono collegate fra loro a ciclo chiuso.

Impianto di trattamento di recupero degli oli e grassi vegetali e/o animali, delle relative emulsioni e delle paste saponose.

#### *Stoccaggio rifiuti da trattare*

A monte dell'impianto non vengono effettuate operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi conferiti da terzi. Ciò è stato reso possibile a seguito di miglioramenti del ciclo di lavorazione dell'impianto di trattamento per cui i contenitori con i rifiuti, fatto salvo per il tempo tecnico necessario per il loro scarico dagli automezzi e della temporanea posa a terra, su area impermeabile, sono immediatamente portati alle vasche di testa dell'impianto per la loro immediata lavorazione.

La movimentazione dei vari contenitori dall'area di scarico all'impianto viene effettuata con carrello elevatore o con automezzo dotato di sistema di sollevamento.

La sosta tecnica per il travaso è relativa a 10 cisternette da 1000 litri (10 mc) ed un quantitativo di fusti, fustini, barattoli per un volume di 5 mc; per un totale complessivo di 15 mc.

I rifiuti conferiti in autocisterna vengono scaricati direttamente nella sezione primaria dell'impianto di trattamento.

*Descrizione impianto di trattamento di recupero degli oli e grassi vegetali e/o animali e delle relative emulsioni e paste saponose.*

L'impianto è localizzato in un capannone e all'interno dello stesso è presente una canalina per la raccolta acque di lavaggio pavimenti e di reflui accidentalmente sversati, collegata all'impianto di trattamento biologico dell'azienda, munito di desoleatore.

I rifiuti (oli e/o grassi animali e/o vegetali, relative emulsioni e paste saponose) provenienti direttamente dai vari conferitori vengono scaricati nella sezione iniziale dell'impianto, suddivisa in due settori ben distinti e precisamente:

– zona ricevimento oli vegetali e/o animali e relative emulsioni, costituita da una buca in cemento armato completamente rivestita in lamiera di acciaio saldata, con capacità di 10 m<sup>3</sup>, munita di grigliato sul quale vengono depositati i vari contenitori (cisterne, cisternette, fusti, ecc.). I rifiuti scaricati nella buca sono avviati alla fase iniziale di trattamento.

I recipienti contenenti oli, qualora contengano sul fondo e sulle pareti anche dei residui grassi solidificati, vengono trasferiti alla seconda zona di ricevimento costituita da una «camera calda»;

– zona ricevimento grassi animali e/o vegetali e paste saponose, costituita da una camera (parzialmente interrata) riscaldata (40/50 °C), nella quale vengono sciolti i grassi contenuti nei vari recipienti.

La «camera calda», che nella parte interrata è formata da una buca in cemento armato rivestita con lamiera in acciaio, saldato, avente volume totale di 40 m<sup>3</sup>, è completamente chiusa e munita di grigliato sul quale vengono depositati i vari contenitori. Il riscaldamento avverrà con aria calda la quale sarà ricircolata.

Gli oli, i grassi (allo stato liquido) e le emulsioni, vengono pompate nelle rispettive sezioni di grigliatura fine costituiti da vibrosetacci aventi griglia autopulente, ed i residui asportati sono raccolti in contenitori a tenuta e se in possesso di caratteristiche chimico/fisiche idonee al recupero inviati all'impianto di trattamento terre, mentre se non idonei vengono smaltiti/recuperati come rifiuti in impianti di terzi regolarmente autorizzati.

I rifiuti allo stato liquido in uscita dalla sezione di grigliatura sono inviati a quattro serbatoi in acciaio, ad asse verticale, posti all'interno del capannone, avente capacità di circa 25 m<sup>3</sup> cadauno dove, mediante riscaldamento indiretto per mezzo di serpentine interne riscaldate a vapore, avviene ad una temperatura di 50 °C, la 1<sup>a</sup> separazione di tipo esclusivamente fisica. Dopo un tempo di permanenza all'interno dei serbatoi, si formano tre distinte fasi e precisamente:

1<sup>a</sup> fase (di fondo), costituita da acqua carica di sostanze organiche (C.O.D. elevato) che vengono inviate in un serbatoio da 50 m<sup>3</sup> in acciaio ad asse verticale e da questo attraverso una pompa volumetrica inviate al depuratore della ditta;

2<sup>a</sup> fase (centrale), costituita da acqua, grassi e residui solidi in sospensione la quale viene avviata ad un serbatoio;

3<sup>a</sup> fase (superficiale), costituita da oli e grassi contenuti piccole quantità di acqua.

Gli oli e grassi provenienti dalla 3<sup>a</sup> fase, vengono inviati ad un serbatoio.

Dai serbatoi i rifiuti vengono inviati in continuo nell'evaporatore mantenuto sottovuoto, dove una prima fase basso-bolente esce di testa e viene condensata nello scambiatore di testa.

L'acqua condensata nello scambiatore di testa, viene raccolta nel serbatoio di servizio e successivamente scaricata (in fase discontinua) in un serbatoio di accumulo temporaneo sito in testa all'impianto di depurazione della ditta, per essere poi avviata al trattamento finale nello stesso, oppure in caso di fermata del depuratore in impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali conto terzi, regolarmente autorizzati, mentre gli oli e grassi contenenti anche le impurità vengono scaricati dal fondo in continuo in un serbatoio e da questo pompate in un serbatoio di accumulo e successivamente inviate alla centrifuga-decanter. Dopo il trattamento, previa verifica analitica, se gli oli e grassi lavorati rientrano nelle specifiche, vengono inviati ai serbatoi di stoccaggio finale.

I residui trattenuti nella centrifuga-decanter, costituiti da fanghi contenenti solidi, acqua e oli e grassi (in piccola concentrazione), vengono raccolti in contenitori e trasferiti per il recupero all'impianto di trattamento terre.

Tale reimpiego viene attuato solamente quando vengono lavorate le terre di filtrazione e decolorazione degli oli e grassi vegetali e/o animali.

*Riepilogo delle modifiche migliorative non sostanziali richieste per l'impianto di trattamento di recupero degli oli e grassi vegetali e/o animali, delle relative emulsioni e paste saponose.*

Per l'impianto di filtrazione e condizionamento le modifiche migliorative non sostanziali apportate al ciclo, riguardano:

1. eliminazione della sezione di stoccaggio rifiuti provenienti da terzi al servizio dell'impianto;

2. riduzione delle linee di ricevimento reflui da tre a due, in quanto a seguito delle modifiche apportate al ciclo lavorativo e delle procedure operative, la terza vasca (emulsioni oleose vegetali e/o animali) non è stata realizzata in quanto non più necessaria;

3. recupero, qualora in possesso di idonee caratteristiche chimico-fisiche, dei fanghi e residui oleosi provenienti dai vibrosetacci e dalla centrifuga-decanter nell'impianto di trattamento terre, solamente durante la lavorazione delle terre di filtrazione e decolorazione degli oli e/o grassi vegetali e/o animali e non durante la lavorazione delle terre con oli minerali.

b) L'impianto è autorizzato a ritirare, e stoccare trattare e/o recuperare i seguenti rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi provenienti da attività artigianali, commerciali, insediamenti produttivi, di servizio e da raccolte differenziate così catalogati come da C.E.R. e così ricatalogati secondo la Decisione della Comunità Europea n. C.E. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, entrata in vigore in data 1° gennaio 2002, con le limitazioni di cui al parere espresso dalla Provincia di Varese con atto dirigenziale n. 2933 del 5 luglio 2002:

CER: 020203 – 020299 – 020301 – 020304 – 020399 – 040210 – 050115 – 070110 – 070199 – 070210 – 070310 – 070410 – 070508 – 070510 – 070599 – 070601 – 070604 – 070608 – 070610 – 070699 – 070708 – 070710 – 070799 – 190809 – 191101 – 200125.

I suddetti rifiuti dovranno comunque essere costituiti da terre decoloranti e di filtrazione degli oli e grassi vegetali e animali, da terre decoloranti di oli minerali e/o lubrificanti e, da oli, grassi ed emulsioni vegetali ed animali e comunque essere idonei al recupero negli impianti dell'azienda;

c) gli stoccaggio sono così organizzati:

– messa in riserva di 1.200 mc di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi;

– deposito preliminare di 120 mc di rifiuti speciali pericolosi e speciali pericolosi derivanti dal processo di trattamento;

– recupero di un quantitativo massimo di 48.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi;

d) l'impianto viene utilizzato in continuo con una potenza annua pari a 48.000, così suddivisi:

– nell'impianto di recupero di rifiuti (intesi come pericolosi) costituiti da terre decoloranti e di filtrazione di oli minerali da 36.000 tonn/anno;

– nell'impianto di condizionamento e recupero di rifiuti costituiti da oli, grassi ed emulsioni vegetali e/o animali da 10.000 tonn/anno a 12.000 tonn/anno;

## 2. Prescrizioni

a) prima della ricezione dei rifiuti presso l'impianto, deve essere verificata l'accettabilità mediante acquisizione del formulario di identificazione e di eventuali risultanze analitiche a complemento;

b) il deposito preliminare dei rifiuti deve essere effettuato senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

– senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora,

– senza causare inconvenienti da rumori o odori,

– senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

c) le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre

essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

d) le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;

e) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

f) i rifiuti accettati devono essere tenuti distinti per tipologia in funzione del trattamento da applicarsi a ciascuno di essi;

g) possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti, delle medesime tipologie, ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 22/97.

h) le eventuali operazioni di travaso di rifiuti devono avvenire in ambiente provvisto di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento in idoneo impianto di abbattimento;

i) i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione, che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

j) il volume di riserva del deposito dei rifiuti liquidi deve essere pari al 10% della capacità complessiva del deposito;

k) i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto;

l) i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

- accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

m) i fusti utilizzati per il deposito preliminare non devono essere sovrapposti per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione, tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;

n) in deroga all'art. 9 del d.lgs. 22/97, può essere effettuata una miscelazione dei rifiuti ai fini del recupero di cui al precedente punto 1 lett. c), con i limiti previsti dall'art. 2.2 del d.lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997;

o) la capacità del bacino di contenimento del serbatoio fuori terra deve essere pari all'intero volume del serbatoio;

p) la capacità del bacino di contenimento dei serbatoi fuori terra deve essere eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi. In ogni caso il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;

q) i serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento, il cui scarico, qualora siano costituiti da tubazione di troppo pieno, deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;

r) i rifiuti in uscita dall'impianto accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/1997. I materiali selezionati e non direttamente recuperati dovranno essere avviati ad impianti che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie prime. Gli stessi devono avere caratteristiche merceologiche equivalenti o conformi alla normativa tecnica del settore di riutilizzo;

s) deve essere tenuto un registro di impianto sul quale devono essere riportate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria; deve essere altresì tenuto un registro dei guasti delle apparecchiature e delle strumentazioni di controllo e delle fermate parziali e totali dell'impianto;

t) i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e dall'art. 4 della l.r. 21/94, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente Gestore del Catasto;

u) ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

v) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dall'autorità competenti. Qualora l'impianto non fosse collegato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

w) eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

x) lo stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi destinati al recupero e alla fluidificazione è da intendersi al solo servizio degli impianti di recupero e pertanto connesso con l'esercizio degli stessi;

y) le movimentazioni dei rifiuti in alimentazione all'impianto di recupero devono essere fatte a circuito chiuso;

z) i sistemi adottati di collettamento e trattamento di tutti gli sfati continui in atmosfera provenienti dalle unità di processo con la rete di blow-down per eventuali scarichi di sicurezza delle apparecchiature di processo devono essere mantenuti idoneamente funzionanti e frequentemente controllati;

aa) essendo prevista quale forma di abbattimento degli sfati continui la condensazione dei vapori di solventi mediante apparati scambiatori di calore, il fluido refrigerante deve essere mantenuto a bassa temperatura (< -2 °C) o comunque ad una temperatura tale da mantenere la tensione di vapore del solvente stoccato inferiore a 76 mm di Hg; eventualmente anche mediante l'ausilio di gruppi frigoriferi dimensionati per il massimo carico;

bb) la strumentazione di controllo e di sicurezza dell'impianto deve prevedere dispositivi di rilevazione e di registrazione in continuo della temperatura del fluido refrigerante;

cc) mediante un sistema con allarme deve essere inserito un blocco dell'impianto di distillazione qualora dovesse avvenire un'interruzione nell'esercizio ottimale del sistema frigorifero; nel caso di eventuale blocco deve essere data immediata comunicazione agli enti interessati sospendendo l'attività che potrà riprendere solo ad avvenuto e dimostrato ripristino delle condizioni di sicurezza.

### 3. Piani

#### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fideiussoria.

#### 3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri enti pubblici.

[BUR20020114]

[5.3.5]

ALLEGATO A

D.G.R. 20 SETTEMBRE 2002 - N. 7/10393

**Ditta Euroscavi 2000 s.r.l. con sede legale in San Colombano al Lambro (MI) - via Steffenini n. 51. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile tipo «UTS/FTR 1500 Matricola n. 99/2005» modello «Gruppo di frantumazione, selezione e vagliatura» per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22**

## LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare la Euroscavi 2000 s.r.l., con sede legale in San Colombano al Lambro (MI) - via Steffenini n. 51, all'esercizio di un impianto mobile di frantumazione, selezione e vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertare violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia sul cui territorio viene utilizzato l'impianto, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

5. di far presente l'obbligatorietà del rispetto degli ulteriori adempimenti a carico del titolare del presente provvedimento stabiliti al 7° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

6. di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne in Regione Lombardia, il titolare del presente provvedimento, dovrà rispettare gli ulteriori adempimenti previsti nella circolare di cui al d.d.g. n. 25381 del 23 ottobre 2001;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di determinare in € 49.579,86 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia relativo al trattamento di 60.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;

9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a.r., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Ditta: Euroscavi 2000 s.r.l.

Sede legale: San Colombano al Lambro (MI) - via Steffenini n. 51.

Impianto mobile marca UTS/FTR 1500 «Macerie» - matricola 99/2005

## 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Viene effettuato il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione, costruzioni ed estrazioni così catalogati e individuati dal C.E.R.: 010408 - 010410 - 010412 - 010413 - 101311 - 101314 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904;

1.2 il quantitativo massimo annuo trattato è pari a 60.000 t;

1.3 il gruppo UTS/FTR 1500 è costituito da:

- fresa trituratrice;
- trasportatore a nastro;
- deferizzatore magnetico a nastro serie;

ed il trattamento viene così essenzialmente svolto:

il rifiuto da frantumare viene introdotto nella bocca di carico a mezzo di escavatore o con mezzo dotato di braccio meccanico con benna; all'interno della bocca di carico si trovano delle macine il cui senso di rotazione è tale da trasportare il materiale verso il centro; il materiale da frantumare trascinato tra le macine subisce un'azione di taglio che ne riduce le dimensioni in funzione dello spessore delle macine stesse. I denti di ciascuna macina, oltre a favorire la presa e quindi il trascinarsi del materiale, hanno un effetto di penetrazione nel materiale che ne determina la frattura in senso trasversale all'avanzamento. All'interno del corpo macchina vengono separate le eventuali parti ferrose da un magnete permanente e vengono scaricate a mezzo di nastro in gomma in cumuli sottostanti il nastro stesso. Il materiale frantumato e separato viene trascinato dal nastro trasportatore verso l'esterno e lasciato cadere in cumuli;

1.4 il gruppo UTS/FTR 1500 ha le seguenti caratteristiche:

- potenza installata motore pari a Kw 29,70;
- dimensione bocca frantoio pari a mm 1500 x 450;
- pezzatura max alimentazione pari a mm 0,450;
- apertura minima di scartamento mascelle pari a mm 0,70;
- peso del gruppo pari a Kg 13500.

## 2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.2 l'emissione di polveri deve essere limitata mediante la predisposizione di un idoneo impianto di abbattimento che deve essere mantenuto attivo durante l'esercizio delle operazioni di frantumazione dei rifiuti;

2.3 i materiali recuperati ed i rifiuti sovralli derivanti dall'attività dell'impianto devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;

2.4 la gestione dei rifiuti sovralli deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.5 i rifiuti sovralli in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento. Qualora i materiali ottenuti risultino conformi a quanto previsto dal punto 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al d.m. 5 febbraio 1998, l'attività di recupero degli stessi è disciplinata dall'art. 33 del d.lgs. 22/97;

2.6 il produttore e/o detentore dei rifiuti sovralli è tenuto,

per quanto applicabile, alla tenuta dei registri di carico e scarico in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/97, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore catasto.

[BUR20020115]

[5.3.5]

D.G.R. 30 SETTEMBRE 2002 - N. 7/10480

**Ditta D.DB. Ecologia s.r.l. con sede legale in Piacenza - via Colombo n. 25. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Comune di Limbiate (MI) - via Gorky (angolo via XX Settembre n. 11) ed all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) e smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi, già autorizzato con d.g.r. n. 7/8227/02. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 6 del d.P.R. 203/88**

## LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta D.DB. Ecologia s.r.l. con sede legale in Piacenza - via Colombo n. 25 alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Comune di Limbiate (MI) - via Gorky (angolo via XX Settembre n. 11) ed all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4) e smaltimento (D13, D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di modificare la d.g.r. n. 7/8227/02 con conseguente sostituzione integrale dell'allegato A;

3. di far salve, ad esclusione del punto 7 del deliberato che si intende cancellato, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, le condizioni di cui alla d.g.r. n. 7/8227/02;

4. di far presente che l'efficacia del presente atto decorre dalla data della sua approvazione;

5. di stabilire che il presente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione delle varianti sostanziali decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato:

- non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;

- non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali (linee) entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione;

6. di disporre che, relativamente alle varianti approvate con il presente atto, l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento può essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Provincia di Milano, al Comune di Limbiate ed all'ARPA territorialmente competente. Tale termine può essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio previo accertamento degli interventi realizzati;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, ferma restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

8. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

9. di demandare il controllo degli adempimenti prescritti, ai sensi del d.P.R. 203/88, nell'allegato B del presente provvedimento all'ARPA competente per territorio;

10. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97 e che, in particolare, sostituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale *ex lege* 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e che l'approvazione del progetto in esame costituisce variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale, così come definita dalla Circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Re-

gione Lombardia n. 36 - III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

11. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite e da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

12. di far presente che l'efficacia del presente atto decorre dalla data della sua approvazione e di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano ed al Comune di Limbiate.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: D.DB. Ecologia s.r.l.

Sede legale: via Colombo n. 25 - Piacenza

Sede impianto: via Gorky (angolo via XX Settembre n. 11) - Limbiate (MI)

## 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'area interessata dall'impianto occupa una superficie complessiva di circa 5.100 mq, di cui circa 1.600 edificati costituiti dal capannone industriale esistente, è distinta al N.C.T.R. del Comune di Limbiate al foglio 43 mappale n. 29 e risulta in regolare contratto di locazione commerciale alla ditta;

1.2 la suddetta area ricade in zona «industriale ed artigianale» così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel Comune di Limbiate;

1.3 la variante sostanziale consiste nell'installazione, internamente al capannone, di un impianto di preselezione manuale costituito da:

- a) nastro trasportatore al «L»;
- b) vibrovaglio;
- c) n. 10 punti di prelievo manuale dei rifiuti;
- d) deferrizzatore magnetico;
- e) nastro trasportatore per l'indifferenziato;
- f) pressa oleodinamica;
- g) n. 3 box indipendenti da circa 80 mc per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti selezionati;
- h) n. 4 box indipendenti da circa 3 mc per lo stoccaggio dei materiali diversi;
- i) n. 1 box indipendente di piccole dimensioni per lo stoccaggio del materiale ricavato dal deferrizzatore;
- j) n. 1 nastro trasportatore per il trasferimento dei rifiuti selezionati alla pressa;

1.4 nell'impianto vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4), raggruppamento (D13), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi;

1.5 i quantitativi autorizzati sono i seguenti:

a) messa in riserva di 408 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati alla cernita ed al trattamento;

b) recupero di un quantitativo massimo di 26.664 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi;

c) deposito preliminare di 100 mc di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla cernita e destinati allo smaltimento definitivo;

1.6 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R13, R3, R4) e smaltimento (D13, D14, D15) sono i seguenti così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

020103 - 020104 - 020110 - 020203 - 020304 - 020399 - 020501 - 020601 - 030101 - 030105 - 030199 - 030301 - 030399 - 040108 - 040109 - 040199 - 040221 - 040222 - 040299 - 070299 - 080410 - 090107 - 090108 - 090110 - 090199 - 100210 - 120101 - 120102 - 120105 - 120199 - 150101 - 150102 - 150103 - 150104 - 150105 - 150106 - 150107 - 150109 - 150203 - 160103 - 160112 - 160116 - 160117 - 160118 - 160119 - 160120 - 160122 - 160199 -



160214 - 160216 - 160304 - 160306 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170201 - 170202 - 170203 - 170405 - 170411 - 170504 - 170506 - 170508 - 170802 - 170604 - 170904 - 180104 - 191001 - 191002 - 191004 - 191201 - 191203 - 191204 - 191205 - 191207 - 191208 - 191209 - 191212 - 200101 - 200102 - 200108 - 200111 - 200125 - 200138 - 200139 - 200140 - 200307

i rifiuti terminanti con il generico .99 possono essere ritirati solo se sono riconducibili a quelli individuati dal punto 1.1.1. della d.c.i. 27 luglio 1984;

1.7 i rifiuti di cui al C.E.R. 030104\* - 070514 - 120110 - 200110, già indicati nell'allegato A alla d.g.r. 8227/02 vengono revocati in quanto inesistenti o mai autorizzati in precedenza o non derivanti direttamente dalla transcodifica;

1.8 si conferma l'esclusione del rifiuto di cui al C.E.R. 020202, già indicato nell'allegato A alla d.g.r. 36483/98, in quanto potenzialmente rientrante nelle tipologie per cui la legge 49/01 ne consente esclusivamente l'incenerimento.

2. **Prescrizioni**

2.1 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. n. 36 del 7 gennaio 1998;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 gli oli vegetali devono essere stoccati in contenitori ermeticamente chiusi posizionati su un'area esclusivamente dedicati al deposito degli stessi;

2.5 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

2.6 le lampade ed i monitor devono essere stocate e movimentate in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute;

2.7 per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e relative disposizioni applicative;

2.8 devono essere osservate le disposizioni della circolare n. 18135/Ecol. del 1° luglio 1982 relativa a «Smaltimento controllato di rifiuti contenenti PCB o contaminati da PCB»;

2.9 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

2.10 le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

2.11 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.12 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.13 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.14 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle

condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

3. **Piani**

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

ALLEGATO B

1. Identificazione della ditta
2. Prodotti, materie prime
3. Descrizione dell'impianto
4. Emissioni ed impianti di abbattimento
5. Prescrizioni specifiche
6. Prescrizioni di carattere generale

**1. Identificazione della ditta**

Ragione sociale: D.DB. Ecologia s.r.l.  
 Indirizzo: via Gorky nel Comune di Limbiate 20051 (MI)  
 Settore di appartenenza: servizi tecnologici di pubblica utilità  
 Settore produttivo: rifiuti  
 Fasc.: 34233/8627/01

**2. Rifiuti, prodotti**

I rifiuti da trattare sono: vetro, plastica, legno, ferro.  
 I prodotti finali saranno M.P.S. (materie prime secondarie).  
 (Vedi allegato A).

**3. Descrizione dell'impianto**

Informazioni relative alle fasi del ciclo tecnologico da automatizzare:

- deposito preliminare,
  - selezione (manuale),
  - deferrizzazione,
  - adeguamento volumetrico (presse).
- (Vedi allegato A).

**4. Emissioni ed impianti di abbattimento**

**E1**

- provenienza: preselezione manuale,
  - portata (Nm<sup>3</sup>/h): 4.000,
  - tipologia inquinanti: polveri,
  - temperatura (°C): ambiente.
- Impianto di abbattimento: scrubber.

**5. Prescrizioni specifiche**

Sostanze inquinanti:  
 - polveri.

**PRESCRIZIONI**

Valori limite in emissione:  
 - polveri totali 10 (mg/Nm<sup>3</sup>).

**Impianti di abbattimento** (da installarsi qualora i valori limite non siano rispettati)

SCHEDA AU.ST.02 ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE	
Tipo di abbattitore	Scrubber a torre
Impiego	Abbattimento COV solubili nel fluido abbattente, CIV, polveri e nebbie in bassa concentrazione e sostanze odorigene

<i>Provenienza degli inquinanti</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- operazioni di cottura di materiali calcarei</li> <li>- operazioni di fusione di materiali metallici e combustione di materiali solidi e liquidi;</li> <li>- operazioni su materiale plastico flessibile e/o semirigido</li> <li>- operazioni di spalmatura di poliuretani od altri prodotti in DMF</li> <li>- operazioni di trattamento superficiale di natura chimica, elettrochimica e galvanica</li> <li>- operazioni di finissaggio tessile come termofissaggio, gasatura, bruciapelatura, candeggio, stampa su tessuti</li> <li>- operazioni di espansione di materiali plastici</li> <li>- operazioni di miscelazione, dissoluzione, reazioni di liquidi e liquidi/solidi eseguite nell'industria chimica, farmaceutica, vernici, collanti (impianto posto in linea con altri)</li> <li>- operazioni generiche dove sono generate COV solubili e CIV in forma di gas e/o vapori solubili nel fluido abbattente</li> </ul>
<b>INDICAZIONI IMPIANTISTICHE</b>	
<i>1. Temperatura</i>	≤ 40 °C
<i>Tempo di contatto</i>	Almeno 1 s per reazione acido/base Almeno 1,5 s per reazioni di ossidazione o per trasporto di materia solubile nel fluido abbattente
<i>Perdite di carico</i>	≤ 300 mm c.a.
<i>Portata minima</i>	1.2 mc × 1.000 mc di effluente gassoso
<i>5. Tipo di nebulizzazione</i>	Spruzzatori nebulizzatori da 10 micron con raggio di copertura sovrapposto del 30%
<i>6. Altezza di ogni stadio (minimo 1)</i>	≥ 700 mm
<i>7. Tipo di fluido abbattente</i>	Acqua o soluzione specifica
<i>8. Apparecchi di controllo</i>	Indicatore di livello e rotametro per la misura della portata del fluido liquido
<i>9. Ulteriori apparati</i>	Separatore di gocce
<i>10. Caratteristiche aggiuntive della colonna</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) un misuratore di pH e di redox per le eventuali sostanze ossido-riducenti</li> <li>b) almeno uno stadio di riempimento di altezza &gt; 700 mm</li> <li>c) almeno 2 piatti in sostituzione del riempimento o solo 1 se in aggiunta ad uno stadio di riempimento</li> <li>d) vasca di stoccaggio del fluido abbattente atta a poter separare le morchie</li> <li>e) materiale costruttivo idoneo alla corrosione ed alla temperatura</li> <li>f) dosaggio automatico dei reagenti</li> <li>g) reintegro automatico della soluzione fresca abbattente</li> </ul>
<i>11. Manutenzione</i>	Asportazione delle morchie dalla soluzione abbattente e pulizia dei piatti o del riempimento
<i>12. Informazioni aggiuntive</i>	<p>Questa tipologia può essere utilizzata a valle di sistemi meccanici o chimici atti ad abbattere polveri e/o nebbie di granulometria più grossa, CIV acide o basiche e COV solubili.</p> <p>L'impiego di questa tecnologia di depurazione per l'abbattimento degli odori può fornire buoni risultati se il tempo di contatto supera i 3 secondi e sono previsti almeno due stadi di abbattimento di cui uno acido/base ed uno ossidativo la cui altezza minima deve essere &gt; 700 mm. Dovranno essere eventualmente previsti anche sistemi di prefiltrazione del particolato ed un demister - a valle degli stessi impianti. L'ozono, impiegato come ossidante, dovrà essere prodotto in un apparecchio separato. Gli impianti che utilizzano liquidi funzionali particolari per l'assorbimento dell'inquinante prima di essere riutilizzati dovranno essere sottoposti ad operazioni di purificazione/riattivazione.</p>

**Ulteriori prescrizioni**

La ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al contenimento delle emissioni diffuse o localizzate o negli eventuali punti di discontinuità del processo (polveri o molecole olfattive). Ulteriori impianti di abbattimento (adottabili singolarmente e/o in combinazione) si dovranno concordare con l'ufficio competente della Regione.

In alternativa si propone l'abbattente a secco se le polveri non sono umide.

<b>SCHEDA D.MF.01 DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE</b>	
<i>Tipo di abbattente</i>	Filtro a maniche o a tasche di tessuto
<i>Impiego</i>	Abbattimento di polveri
<i>Provenienza degli inquinanti</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- operazioni di stoccaggio, movimentazione, trasporto pneumatico, miscelazione, pesatura e confezionamento di materiali solidi polverulenti</li> <li>- operazioni di levigatura, sabbatura, smerigliatura, carteggiatura, bordatura, taglio di superfici di vario tipo e materiale</li> <li>- operazioni di fusione di materiali metallici vetrosi ed altro tipo</li> <li>- operazioni di combustione di materiale solido e rifiuti</li> <li>- operazioni di verniciatura con prodotti in polvere</li> </ul>
<b>INDICAZIONI IMPIANTISTICHE</b>	
<i>Temperatura</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 100 °C tessuto di idonea grammatura</li> <li>&gt; 100 °C tessuto in PTFE di idonea grammatura</li> </ul>
<i>Velocità di attraversamento</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 2 m/min. per materiale particellare con granulometria ≥ 10 µm</li> <li>≤ 1,6 m/min. per polveri con granulometria &lt; 10 µm</li> <li>- 1 m/min. per polveri da forni fusori, per amianto e per principi attivi</li> </ul>
<i>Grammatura tessuto</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>≥ 450 g/m² per polveri &lt; 0,1 µm</li> <li>≥ 300 g/m² per polveri &gt; 0,1 µm</li> </ul>
<i>Umidità relativa</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 80% (non necessità di coibentazione)</li> <li>&gt; 80% (necessità di coibentazione)</li> </ul>
<i>Sistemi di controllo</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico</li> <li>b) Contatore totalizzatore non tacitabile</li> </ul>
<i>Sistemi di pulizia</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scuotimento meccanico automatico temporizzato per polveri con granulometria ≥ 50 µm</li> <li>Lavaggio in controcorrente con aria compressa</li> </ul>
<i>Manutenzione</i>	Pulizia maniche e sostituzione delle stesse
<i>Informazioni aggiuntive</i>	Sistema di abbattimento preceduto, in caso di necessità, da ciclone e/o camera di calma

**6. Prescrizioni e considerazioni di carattere generale**

La ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (art. 2, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - punto 1, d.p.c.m. 21 luglio 1989 - art. 2, comma 1, punto B, ed art. 3, comma 7, d.m. 12 luglio 1990) devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno.

Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:

- impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, funzionanti a metano o g.p.l.;
- impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, funzionanti a gasolio;
- impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le seguenti caratteristiche:

- zolfo  $\leq 0,3\%$  in peso;
- residuo carbonioso  $\leq 10\%$  in peso;
- nichel e vanadio, come somma  $\leq 230$  ppm.

(D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - d.P.R. 25 luglio 1991 - d.p.c.m. 2 ottobre 1995).

Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:

- art. 3, comma 4, d.P.R. 322/71 «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;

- art. 3, comma 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica»;

- art. 4, comma 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati».

#### CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

- manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;

- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale.

Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria.

Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

#### MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

La ditta, almeno 15 giorni prima della data di messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione al Comune ed all'ARPA - struttura territorialmente competente.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

#### MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la Ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al Comune interessato ed all'ARPA - struttura territorialmente competente, la quale si attiva per l'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia.

L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni regionali dovrà essere comunicato alla Regione dalla stessa ARPA.

Le analisi di controllo degli inquinanti, fatto salvo quanto prescritto negli specifici allegati tecnici, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i referti analitici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

Qualora fosse necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti dovranno essere tenute a disposizio-

ne di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.

La ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione al Comune interessato ed all'ARPA - struttura territorialmente competente.

I referti analitici relativi alle suddette autorizzazioni dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

#### METODOLOGIA ANALITICA

Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 e dagli allegati al d.m. 25 agosto 2000 ovvero utilizzando altri metodi equivalenti ritenuti idonei dall'ente di rilevamento territorialmente competente.

Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.

I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- concentrazione degli inquinanti espressa in  $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ,
- portata di aeriforme espressa in  $\text{Nm}^3/\text{h}$ ,
- temperatura di aeriforme in  $^{\circ}\text{C}$ ,

N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K e 101,323 kPa).

I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

[BUR20020116]

[5.3.5]

D.G.R. 30 SETTEMBRE 2002 - N. 7/10484

**Ditta Merial Italia s.p.a., con sede legale a Milano, via Vittor Pisani, 16. Rinnovo dell'autorizzazione per il proseguimento dell'esercizio delle operazioni di smaltimento, mediante termodistruzione (D10) di rifiuti pericolosi allo stato solido derivanti dal proprio stabilimento ubicato nel Comune di Chignolo Po, Strada Statale 234 per Cremona, Km 28,20. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come successivamente modificato;

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;

- il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;

- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

- il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

- il decreto del Ministero dell'Ambiente n. 503/97;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che la ditta Merial Italia s.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16, ha inoltrato istanza, in atti regionali n. 010792 del 22 marzo 2002, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, per l'esercizio delle operazioni di smaltimento (D10) di rifiuti pericolosi allo stato solido di cui alla d.g.r. 31290 del 29 settembre 1997;

Richiamate le dd.g.r. n.:

- 6/45274 del 24 settembre 1999, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99», come integrata con d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;

- 6/31290 del 29 settembre 1997: «Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento di rifiuti pericolosi nell'impianto sito in Comune di Chignolo Po (PV), Strada Statale n. 234 per Cremona, Km 28,20, art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dalla Struttura e vagliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti che, in proposito, precisa che:

a) con d.d.g. Qualità dell'Ambiente n. 38142 del 16 agosto 1999 la ditta è stata autorizzata per le emissioni in atmosfera;

b) le operazioni effettuate nell'impianto suddetto, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

c) l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato A sopra richiamato;

d) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è determinato in € 61974,82 ed è relativo all'impianto di termodistruzione avente una potenzialità di 320 Kg/giorno;

c) la ditta è iscritta alla CCIAA di Pavia con n. 1453256 del 12 ottobre 1996, avente per oggetto: la fabbricazione, la ricerca, il commercio e la vendita di prodotti farmaceutici, veterinari e igienici; sostanze dietetiche, ecc.;

e) con certificato della CCIAA di Pavia prot. n. CER/3519/2002/CPV0161 del 4 marzo 2002 è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 10 della legge 3 maggio 1965, n. 575;

f) non è pervenuta alcuna osservazione da parte della Provincia di Pavia, pertanto ai sensi del 2° comma dell'art. 13 del r.r. 3/82, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'inoltro dell'istanza, il parere si intende espresso favorevolmente;

Visto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione dell'atto autorizzatorio ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di rinnovare, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione alla ditta Merial Italia s.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16, per l'esercizio delle operazioni di smaltimento (D10) di rifiuti pericolosi derivati dal proprio stabilimento, mediante termodistruzione svolta nella sede operativa in Chignolo Po, Strada Statale 234 per Cremona Km 28,20, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Pavia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di dare atto che l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, nonché del rispetto dei valori limite, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 del d.P.R. 203/88, è di competenza dell'ARPA;

6. di disporre che l'ARPA competente per territorio deve verificare che valori limiti alle emissioni, le metodiche di prelievo e di analisi sono conformi ai disposti definiti dal d.m. n. 503/97;

7. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Pavia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, il Comune dove ha sede l'impianto e il dipartimento dell'ARPA di competenza;

8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

9. di determinare in € 61.974,82 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta Merial Italia s.p.a. deve prestare a favore della Regione Lombardia ed è relativo all'impianto di termodistruzione avente una potenzialità di 320 Kg/giorno;

la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999. Contestualmente all'accettazione della garanzia di cui sopra verrà svincolata quella accettata con nota n. 18691 del 16 marzo 1998;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999;

11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Merial Italia s.p.a., trasmettendone copia alla Provincia di Pavia, al Comune di Chignolo Po e all'ARPA;

12. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Merial Italia s.p.a.

Sede legale: Milano, via Vittor Pisani, 16

Ubicazione impianto: Chignolo Po (PV) Strada Statale n. 234 per Cremona, Km. 28,20

#### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto incenerisce uova di pollo altamente infette provenienti da un processo per la produzione di un virus per uso veterinario, carcasse di animali da ricerca, quali: cavie, topi, polli, conigli, tacchini e suinetti. Tutti i rifiuti, qui menzionati, sono classificati speciali pericolosi e catalogati con C.E.R. n. 18.02.02. Il quantitativo massimo di rifiuti trattati presso l'impianto di termodistruzione è pari a 320 Kg/giorno per un quantitativo annuo massimo di 56.320 Kg;

1.2 le seguenti operazioni vengono svolte previo incenerimento:

– preparazione dei sacchetti e recipienti di plastica con coperchio sterilizzato a tenuta ermetica;

– riempimento dei doppi sacchetti con il materiale da incenerire;

– aggiunta di un disinfettante (cloro e formalina) nel recipiente di plastica;

– chiusura ermetica del sacchetto di plastica e posizionamento nel recipiente, dove, la soluzione disinfettante lambisce tutte le parti esterne del sacchetto;

– chiusura del coperchio del recipiente di plastica;

– decontaminazione esterna dei bidoni confezionati tramite passaggio sterile nel reparto apposito e successivo avvio, mediante carrello, al locale inceneritore (la sosta di tali recipienti in questo reparto si limita al trasporto di tutti i contenitori dal reparto di produzione al locale inceneritore, ed al caricamento nello stesso);

– caricamento manuale del materiale nella bocca di carico dell'inceneritore (entra tutto il sacchetto sigillato);

– lavaggio dei contenitori di plastica e loro sterilizzazione prima di essere riportati nel reparto produzione;

1.3 l'impianto di incenerimento è adatto a distruggere termicamente 450 Kg di materiale in un ciclo di funzionamento di 7 ore giornaliere ottenendo una produzione di riferimento pari a 65 Kg/h medie.

All'impianto sono inviati solo i rifiuti di cui alla autorizzazione con cloro in concentrazione inferiore al 2%;

1.5 la continuazione delle emissioni in atmosfera dell'impianto è stata autorizzata ai sensi del d.m. 503/97 con decreto n. 38142 del 16 agosto 1999 del Dirigente del Servizio Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale Regione Lombardia.

## 2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di deposito temporaneo devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36;

2.2 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto a eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia e al Comune territorialmente competenti per territorio;

2.3 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dall'autorità competenti. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

2.4 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

2.5 i reflui alimentati all'impianto di incenerimento devono costituire una miscela il più possibile omogenea e di tale miscela devono essere conosciute le caratteristiche chimico-fisiche, da conservare agli atti per le autorità di controllo;

2.6 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo staccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta. La stazione di ricevimento dovrà essere attrezzata per la prevenzione ed il contenimento di fenomeni di esalazioni maleodoranti;

2.7 per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei VV.FF. territorialmente competenti;

2.8 le scorie decadenti dalla camera di combustione devono essere tenute separate dai residui decadenti dall'impianto di depurazione fumi;

2.9 l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite dal d.m. n. 503/97 e dal decreto n. 38142 del 16 agosto 1999 del Dirigente del Servizio Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale Regione Lombardia;

2.10 le fermate dell'impianto, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o causate da emergenze, guasti o malfunzionamenti, devono essere immediatamente comunicate agli enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia del riavvio dell'impianto stesso;

2.11 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82.

## 3. Piani

### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

### 3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR20020117]

D.G.R. 30 SETTEMBRE 2002 - N. 7/10486

[5.3.5]

**Ditta Azienda Agricola Menegazzo Teresa - via Diaz n. 73 - Roncoferraro (MN). Revoca dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 44897 del 5 agosto 1999 come modificata dalla d.g.r. n. 6613 del 29 ottobre 2001 all'esercizio delle operazioni di recupero mediante compostaggio di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti a matrice organica provenienti da raccolta differenziata di r.s.u. presso l'impianto in Goito (MN). Art. 28 del d.lgs. 22/97**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, l'autorizzazione rilasciata alla ditta Azienda Agricola Menegazzo Teresa con sede legale in via Diaz n. 73 - Roncoferraro (MN) con d.g.r. 44897/99 come modificata dalla d.g.r. 6613/01 di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Goito (MN) e all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero mediante compostaggio di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti a matrice organica provenienti da raccolta differenziata di r.s.u.;

2. di disporre che la ditta dovrà provvedere al ripristino dell'area da effettuarsi in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria;

3. di fare presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e all'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Mantova a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

4. di stabilire che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Mantova, al Comune di Goito e al dipartimento dell'ARPA di Mantova;

5. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020118]

D.G.R. 4 OTTOBRE 2002 - N. 7/10540

[5.3.5]

**Ditta A.M.A.G.A. Azienda Municipale Acqua e Gas di Abbiategrasso, con sede legale in Abbiategrasso (MI), via C. Cattaneo, 45. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, presso l'impianto sito in Abbiategrasso, località Cascina Fontana, impianto già autorizzato con d.g.r. n. 18901 dell'11 febbraio 1992, n. 46049 del 23 dicembre 1993 e n. 25615 del 28 febbraio 1997. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 l'Azienda Municipale Acqua e Gas di Abbiategrasso, con sede legale in Abbiategrasso (MI) via C. Cattaneo, 45, all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, presso l'impianto sito in Abbiategrasso (MI), località Cascina Fontana, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A, che costituiscono parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

3. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai

sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di stabilire che la ditta dovrà ottemperare entro sei mesi dalla data di approvazione del presente atto alle nuove prescrizioni che comportano l'installazione di strumentazioni;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;

7. di non dover subordinare l'esercizio dell'impianto di cui trattasi alla presentazione della garanzia finanziaria in applicazione dell'art. 7, 4° comma, lett. f) della l.r. 94/80;

8. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a.r.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

#### ALLEGATO A

Ditta: Azienda Municipale Acqua e Gas Abbiategrasso

Sede legale: Abbiategrasso (MI), via C. Cattaneo, 45

Ubicazione impianto: Abbiategrasso (MI), località Cascina Fontana

#### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto occupa una superficie di 17207 mq, censita al NCTR del comune di Abbiategrasso (MI) al foglio 16 map-pali n. 238 parte - n. 255 parte - n. 248 parte - 262 parte, che risulta essere zona «omogenea di tipo B - destinazione funzionale zona per attrezzature e servizi comunali ITC, così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del PRG vigente nel comune di Abbiategrasso;

1.2 l'area è di proprietà del comune di Abbiategrasso;

1.3 l'impianto di trattamento rifiuti risulta così strutturato:

- pretrattamento chimico-fisico;
- trattamento mediante depurazione aerobica;
- trattamento mediante digestione anaerobica;
- sezione bottini.

##### a) Pretrattamento chimico-fisico

Nel caso in cui le caratteristiche del rifiuto da trattare non siano quelle previste dal d.lgs. 152/99 tabella 3, allegato 5 - gli stessi vengono sottoposti a specifico trattamento chimico-fisico prima del dosaggio nell'impianto di depurazione consortile.

##### b) Trattamento mediante depurazione aerobica

I reflui, per gravità, dal serbatoio di stoccaggio, o mediante una pompa, dalla vasca di accumulo, saranno dosati in impianto prima del sedimentatore primario. Il dosaggio sarà effettuato, in proporzione alle caratteristiche dei reflui da trattare, alle successive sezioni dell'impianto.

I reflui subiranno i seguenti trattamenti:

- sedimentazione primaria,
- ossidazione biologica a fanghi attivi,
- sedimentazione secondaria.

I fanghi prodotti subiranno i seguenti trattamenti:

- preispessimento,
- digestione anaerobica,
- postispessimento,
- disidratazione.

##### c) Trattamento mediante digestione anaerobica

I reflui, dal serbatoio di stoccaggio, mediante una pompa sommersa ad alta prevalenza, saranno inviati direttamente

alla linea fanghi e precisamente all'interno del digestore anaerobico.

I fanghi prodotti subiranno poi i seguenti trattamenti:

- postispessimento,
- disidratazione.

##### d) Sezione bottini

L'impianto di trattamento e stoccaggio dei rifiuti speciali in oggetto è composto dalle seguenti fasi di trattamento:

- accettazione bottini,
- doppia grigliatura automatica,
- stoccaggio bottini,
- invio alla linea acqua o alla linea fanghi secondo le caratteristiche di compatibilità con il processo depurativo.

Il recapito dello scarico dell'impianto è costituito da acque superficiali, Cavo Rile;

##### 1.4 deposito preliminare

Lo stoccaggio dei rifiuti da trattare avviene con due sistemi differenti:

- Rifiuto 1 - (Rifiuti provenienti dall'industria agro-alimentare di cui ai codici C.E.R. 020101 - 020199 - 020301 - 020303 - 020305 - 020502 - 020701 - 020201 - 020204 - 020402 - 020599 - 020603 - 020705) viene stoccato in un apposito serbatoio in vetroresina della capacità di 15 mc.

- Rifiuto 2 - (Rifiuti provenienti dall'industria della macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne di cui ai codici C.E.R. 020102 - 020202 - 020299 - 190502) viene stoccato in un apposito serbatoio della capacità di 15 mc.

- Rifiuto 3 - (Rifiuti provenienti da fosse biologiche e pozzi neri, condotti di pubbliche fognature, pozzetti e/o caditoie stradali di cui ai codici C.E.R. 020106 - 190305 - 190603 - 190604 - 190605 - 190606 - 200304 - 200303).

- Rifiuto 4 - (Fanghi biologici da stabilizzare 020204 - 020305 - 020502 - 020603 - 020705 - 030302 - 030311 - 070112 - 190305 - 190501 - 190604 - 190606 - 190812 - 190814 - 190805 - 020101).

- Rifiuto 5 - (Rifiuti provenienti dal lavaggio di cassonetti impiegati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di cui ai codici C.E.R. 160306 - 160799 - 190599).

I rifiuti 3 - 4 - 5 - dopo il pretrattamento (grigliatura, disabbattatura e microgrigliatura) sono stoccati in una vasca a tenuta del volume di 40 mc e successivamente inviati alla linea acqua o alla linea fanghi secondo le caratteristiche di compatibilità con il processo depurativo;

1.5 dati tecnici relativi all'impianto:

##### a) dati di progetto impianto

- portata media in ingresso: mc/d 16.000,
- portata di pioggia: mc/h 1.250,
- abitanti equivalenti: n 40.000,
- tipo di fognatura: mista,
- BOD5 in ingresso: Kg/d 2.400,
- COD: Kg/d 4.800;

##### b) dati di esercizio effettivo impianto

- portata effettiva in ingresso: mc/d 11.000,
- abitanti equivalenti: n 25.000,
- tipo di fognatura: mista,
- BOD5 in ingresso: Kg/d 1.500,
- COD: Kg/d 3.000;

##### c) quantità complessiva rifiuti trattati

- portata effettiva in ingresso: mc/d 105,
- abitanti equivalenti: n 8.000,
- portata annua: mc/anno 38.325,
- BOD5 in ingresso: Kg/d 487,
- COD: Kg/d 924,
- ore di esercizio impianto: h 24;

##### d) potenzialità residua impianto

- portata giornaliera: mc/d 5.000,
- abitanti equivalenti: n 15.000,
- BOD5 in ingresso: Kg/d 900,
- COD Kg/d 1.800;

1.6 la quantità complessiva di rifiuti ammonta a:

- 65 mc/d con carico organico di 485 Kg/d di BOD5 e 920 Kg/d di COD, di reflui allo stato liquido,
- 40 mc/d di fanghi biologici da stabilizzare per un totale di 105 mc/d.

## 2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono accertare almeno i seguenti parametri:

- pH;
- Conducibilità;
- Materiali sedimentabili;
- Materiali in sospensione totali;
- COD;
- BOD5;
- TKN;
- P totale;
- Sostanze ex Tab. 5 dell'All. 5 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 al fine di garantire sempre il trattamento dei reflui urbani in ingresso all'impianto, il carico idraulico ed inquinante da rifiuti addotto all'impianto giornalmente, deve essere tale da garantire sempre una potenzialità residua dell'impianto di depurazione pari al 10% della capacità di progetto;

2.5 predisposizione di un sistema di controllo automatico di sequenza che inibisca l'immissione di rifiuti liquidi in ingresso all'impianto, al raggiungimento della portata massima di reflui urbani in entrata;

2.6 i rifiuti in uscita dal trattamento chimico-fisico e quelli alimentati direttamente al trattamento biologico, devono essere biodegradabili e compatibili con il processo a fanghi attivi; le concentrazioni delle sostanze della Tab. 5 dell'All. 5 del d.lgs. 152/99 devono rispettare i valori-limite della Tab. 3 dell'All. 5 per lo scarico in pubblica fognatura o valori diversi, eventualmente stabiliti dall'ente gestore, per le sostanze consentite di cui alla nota 2 della Tab. 5;

2.7 la quantità dei rifiuti stoccati nei serbatoi non dovrà superare il 90% della capacità geometrica disponibile;

2.8 i rifiuti dovranno essere allo stato liquido o comunque pompabile;

2.9 deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni; dovrà essere riportato anche il dato della quantità di COD relativa al carico di rifiuti accettato;

2.10 sulla linea di alimentazione dei reflui all'impianto, in uscita da ciascun serbatoio e su ciascuna linea di alimentazione alle diverse sezioni dell'impianto, devono essere installati idonei misuratori di portata e/o contatori volumetrici;

2.11 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate nell'apposita sezione attrezzata;

2.12 il ritiro dei rifiuti è subordinato all'ottenimento del nulla-osta provinciale, attestante l'avvenuta ottimizzazione del processo depurativo ed il completamento delle opere;

2.13 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni, e comunque nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'organo di controllo competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ai sensi della predetta legislazione;

2.14 i fanghi prodotti dall'impianto di depurazione devono:

- essere ammassati in bacini aventi le seguenti caratteristiche:

- i sistemi di contenimento e le opere di protezione contro il dilavamento devono essere tali da garantire la salvaguardia delle acque di falda;
  - il percolato prodotto deve essere drenato e convogliato in idoneo pozzetto di raccolta e inviato al trattamento;
- essere smaltiti in conformità alle disposizioni della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;

2.15 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto;

2.16 le acque depurate derivanti dalla fase di depurazione biologica non possono essere utilizzate per diluire i rifiuti;

2.17 settimanalmente dai contenitori volumetrici, e/o misuratori di portata deve essere rilevato e riportato, in allegato al registro di carico-scarico, ex d.lgs. 22/97 e il dato progressivo del volume dei rifiuti avviati al trattamento;

2.18 i controlli periodici sullo scarico finale, dovranno essere effettuati, almeno ogni quattro mesi, secondo quanto disposto dal d.lgs. 152/99. I risultati delle analisi devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo e allegati al registro di carico-scarico ex d.lgs. 22/97;

2.19 il controllo sulla tenuta delle vasche di ricezione rifiuti in testa all'impianto di trattamento deve essere almeno semestrale;

2.20 devono essere comunicate eventuali variazioni della capacità residua dell'impianto biologico principale;

2.21 i rifiuti speciali ritirabili e trattabili non devono avere concentrazioni di solventi clorurati superiori a 20 mg/l;

2.22 i rifiuti speciali ritirabili e trattabili devono avere concentrazioni limite inferiori a quanto previsto da paragrafo 1.2 della deliberazione del C.I. del 27 luglio 1984;

2.23 i rifiuti conferiti ed accettati devono essere tenuti distinti per tipologia in funzione del trattamento loro applicato;

2.24 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione;

2.25 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.26 le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili specificati nel d.p.c.m. 1 marzo 1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30 agosto 1991 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 4° Suppl. Str. al n. 36 del 7 settembre 1991).

## 3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR20020119]

[5.3.5]

D.G.R. 4 OTTOBRE 2002 - N. 7/10542

**Ditta Eli Alpi Service s.r.l., con sede legale in Voghera (PV), via S. Ambrogio, 17 - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3) e riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da terzi presso l'impianto sito in S. Giorgio di Lomellina (PV) - Art. 28 d.lgs. n. 22/97, art. 6 del d.lgs. n. 99/92**

## LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di rinnovare l'autorizzazione Eli Alpi Service s.r.l. con sede legale in Voghera (PV) via S. Ambrogio, 17 all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3) e riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Cascina Ingarone - S. Giorgio di Lomellina (PV) alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione;

3. di stabilire che la prosecuzione dell'attività autorizzata con il presente atto, oltre il 10 novembre 2006, è subordinata alla disponibilità dell'area che dovrà essere certificata dalla ditta e comunicata alla regione Lombardia, alla provincia di Pavia, al comune S. Giorgio di Lomellina e all'ARPA territorialmente competente;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di disporre che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Pavia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di stabilire che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengono la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Pavia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nullaosta alla loro realizzazione, informandone la regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di rideterminare in € 433.630,00 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la deve presentare a favore della regione Lombardia ed è relativo a:

- € 154.930,00 per la messa in riserva di 10.000 mc di fanghi da inviare al riutilizzo in agricoltura;

- € 278.700,00 per lo spandimento in agricoltura di 30.000 t/anno di fanghi;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere presentata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.r.g. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 385869 del 10 dicembre 1997;

9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Pavia, al comune di S. Giorgio di Lomellina e all'ARPA territorialmente competente;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa all'allegato A alla d.r.g. 45274 del 24

settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata a/r, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Eli Alpi Service s.r.l.

Sede legale: Voghera (PV), via S. Ambrogio, 17

Sede impianto: S. Giorgio di Lomellina (PV) - località Cascina Ingarone

**1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto**

1.1 L'impianto occupa una superficie di 15.000 mq, censita al NCTR del comune di S. Giorgio di Lomellina al foglio 4 mappali n. 20/parte e 32/parte e foglio 5 mappali 8 e 9/parte;

1.2 La suddetta area ricade in zona «E1 agricola normale» così come rilevato nel certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di S. Giorgio di Lomellina;

1.3 Viene effettuata la messa in riserva (R13), recupero (R3) nonché il riutilizzo in agricoltura (R10), di rifiuti speciali non pericolosi classificati dai seguenti CER:

020101 - 020103 - 020201 - 020204 - 020301 - 020305 - 020403 - 020502 - 020603 - 020705 - 030309 - 030310 - 030311 - 040220 - 040221 - 040222 - 040210 - 100121 - 101120 - 101213 - 190805 - 190812 - 190814 - 191106.

1.4 Il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi trattati e riutilizzabili in agricoltura è pari a 30.000 t/anno, il quantitativo massimo di messa in riserva è pari a 10.000 mc.

**2. Prescrizioni****2.1 Impianto di messa in riserva**

2.1.1 Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. tutela ambientale 7 gennaio 1998, n. 36;

2.1.2 la permanenza del prodotto in stoccaggio deve essere tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità del fango, liberando sostanze maleodoranti;

2.1.3 il soggetto autorizzato, all'uscita dei fanghi dal centro di stoccaggio, deve certificare, mediante referti rilasciati da laboratori pubblici o privati il rispetto dei valori di cui al successivo punto 2.2.5.; i campioni di tali rifiuti, uno per ogni partita omogenea, devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo, per un periodo di un anno, in modo che possa essere verificato il rispetto dei valori suddetti;

2.1.4 devono essere acquisite dalla ditta analisi dei fanghi nelle quali dovranno essere evidenziati i seguenti parametri;

a) per i fanghi biologici provenienti da impianti di depurazione a servizio di non oltre 5.000 abitanti equivalenti dovranno essere evidenziati i seguenti parametri:

- pH

- carbonio organico in g/kg sostanza secca

- grado di umificazione

- azoto totale

- fosforo totale

- potassio totale in g/kg di sostanza secca

- metalli: Cu, Cr totale e Cr(VI), Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, As, espressi in mg/kg di sostanza secca (forma totale)

- conducibilità dell'estratto acquoso in microsiemens/cm

- residuo secco a 105 °C e 600 °C

- coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle;

b) per gli impianti di depurazione al servizio di oltre 5.000 abitanti equivalenti dovranno essere evidenziati, in aggiunta ai parametri sopra citati:

- grassi e olii animali e vegetali

- olii minerali

- solventi organici clorurati



– pesticidi organo-clorurati;

c) per gli impianti di depurazione biologica industriale in aggiunta a quanto richiesto nei sopraindicati punti a) e b) dovrà essere prodotta relazione circa i cicli di lavorazione e delle materie prime impiegate.

2.1.5 le certificazioni di cui al precedente punto 2.1.4 dovranno essere prodotte e trasmesse alla provincia competente, ogni volta intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità di rifiuti trattati e comunque effettuate con le seguenti scadenze:

– impianti di depurazione biologica con potenzialità fino a 5.000 abitanti equivalenti, ogni 12 mesi;

– impianti di depurazione biologica di reflui civili e/o industriali con potenzialità fino a 100.000 abitanti equivalenti ogni 6 mesi;

– impianti di depurazione biologica di reflui civili e/o industriali con potenzialità fino a 100.000 abitanti equivalenti ogni 3 mesi;

2.1.6 ad avvenuta chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato deve provvedere allo smaltimento degli eventuali rifiuti stoccati, alla eventuale bonifica delle strutture utilizzate, nonché al ripristino dell'area del centro di stoccaggio;

2.1.7 i materiali di risulta della bonifica sono considerati rifiuti e, conseguentemente, da inviare ad impianti di smaltimento autorizzati.

## 2.2 Utilizzo agricolo

2.2.1 le aree agricole di spandimento dei fanghi sono quelle indicate nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione. Sono da intendersi altresì utilizzabili aree agricole diverse, purché ne sia data preventiva comunicazione alla regione e alla provincia di competenza dove risulti che i terreni posseggano i requisiti di cui al successivo punto 11.;

2.2.2 il soggetto autorizzato deve comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi alla regione, alla provincia e ai comuni interessati, con le modalità di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/92;

2.2.3 per l'utilizzo in agricoltura devono essere impiegati fanghi che risultino, dopo eventuale trattamento, stabilizzati ed igienizzati. Nel caso in cui non risulti necessaria l'igienizzazione e/o stabilizzazione, deve essere tenuta agli atti specifica documentazione analitica; per quelli da stabilizzare ed igienizzare sono necessari lo stoccaggio ed il trattamento nell'area individuata prima del loro utilizzo;

2.2.4 i fanghi, al momento dell'utilizzo agricolo, non devono comunque contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. Tali caratteristiche devono essere convalidate da idonei test di fitotossicità, di germinazione o di vegetazione, che verranno eseguiti sia per la prima certificazione, che per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei rifiuti;

2.2.5 è in ogni caso vietato:

a) l'utilizzo dei fanghi che superino per le sostanze tossiche e bioaccumulabili i valori della tab. 3 dell'allegato 5 del d.lgs. 152/99, determinati con la prova di eluizione di cui all'allegato 3 del r.r. 3/82;

- idrocarburi totali: mg/l 10
- solventi organici aromatici: mg/l 0,4
- solventi organici azotati: mg/l 0,2
- solventi clorurati: mg/l 2
- tensioattivi: mg/l 4
- pesticidi (totali): mg/l 0,05
- pesticidi fosforati: mg/l 0,1

b) l'impiego di fanghi le cui caratteristiche superino i sottoindicati valori limite della concentrazione di elementi in tracce espressi in mg/kg di sostanza secca:

- Cadmio (Cd): 20
- Rame (Cu): 1.000
- Nichel (Ni): 300
- Piombo (Pb): 750
- Zinco (Zn): 2.500
- Cromo (CrVI): 10
- Cromo (CrIII): 750
- Mercurio (Hg): 10

– Arsenico (As): 10

c) l'impiego di fanghi che non raggiungano le seguenti caratteristiche agronomiche:

	<i>Valore limite</i>
– Carbonio organico % SS (min)	20
– Fosforo totale % SS (min)	0,4
– Azoto totale % SS (min)	1,5

è ammessa l'utilizzazione in deroga alle caratteristiche agronomiche di cui sopra per tutti i rifiuti provenienti dall'industria agro alimentare e per i rifiuti aventi composizione analoga a quella dei fertilizzanti, ammendanti e correttivi di cui alla l. 748/1984;

d) l'impiego di fanghi le cui caratteristiche non rispettino i seguenti valori microbiologici:

	<i>Valore limite</i>
– coliformi fecali MPN/gr SS	<10.000
– uova di elminti vitali	assenti
– salmonelle MPN/gr SS	<100

2.2.6 l'impiego per uso agronomico dei rifiuti è autorizzato nelle zone di fatto destinate all'uso agricolo;

2.2.7 è fatto divieto di utilizzare rifiuti sui terreni:

– nei giorni di pioggia;

– allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;

– con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;

– con pH minore di 5;

– con C.S.C. minore di 8 meq/100 gr;

– destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiare, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;

– destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;

– quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;

– quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;

– soggetti a vincolo idrogeologico;

– ricoperti di neve oppure gelati;

– situati in località aride non recuperabili ai fini agronomici;

– destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico;

– situati in prossimità dei centri abitati (esclusa la presenza di case coloniche ed insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 m;

– situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna per una fascia a semicerchio con raggio 500 m a monte;

– situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti ed entro una fascia di almeno 200 m dalla zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile, così come definita dalla normativa vigente;

– situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, interessati da sentieri e strade interpoderali;

– situati nelle serre e nei tunnels, salvo che nel caso di floricoltura e vivaistica;

2.2.8 i fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agricole; durante od immediatamente dopo l'applicazione va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno;

2.2.9 l'impiego dei fanghi per uso agronomico dovrà sottostare altresì alle seguenti limitazioni e modalità d'uso:

– nelle risaie lo spandimento dovrà cessare almeno 45 gg. prima delle inondazioni;

– lo spargimento nelle colture foraggiere artificiali (prati permanenti, erbai, pascoli artificiali) potrà essere eseguito solo fino a cinque settimane precedenti la raccolta del prodotto, con lavorazione del terreno ed interramento;

– è vietata l'applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia;

– lo spargimento dei rifiuti pompabili potrà avvenire solamente prima della semina, attraverso immissione diretta nel terreno;

– lo spargimento dei rifiuti non potrà avvenire durante il periodo di irrigazione, né sulle colture in vegetazione;

– lo spargimento potrà essere eseguito nelle colture a destinazione forestale produttiva con lavorazione del terreno ed interrimento;

2.2.10 la quantità massima annua di fanghi utilizzabili in agricoltura deve essere pari a:

– 5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. (capacità scambio cationico) superiore a 15 meq/100 gr e pH compreso tra 6 e 7,5;

– 2,5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. inferiore a 15 meq/100 gr e un pH inferiore a 6, considerata l'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del maggior assorbimento da parte delle piante;

– 3,7 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. superiore a 15 meq/100 gr e il pH compreso tra 5 e 6 o con una C.S.C. inferiore a 15 meq/100 gr e il pH compreso tra 6 e 7,5;

– 7,5 t/ha di sostanza secca per terreni il cui pH sia superiore a 7,5.

I fanghi provenienti da industrie agroalimentari possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le suddette quantità. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare i valori pari ad un quinto di quelli di cui al precedente punto 6.b);

2.2.11 i terreni che, prima dello spandimento di fanghi, sono caratterizzati da concentrazioni di metalli pesanti superiori a quelle previste nell'allegato IA del d.lgs. 99/92, anche per un solo elemento, non possono essere utilizzati per ricevere rifiuti;

2.2.12 le analisi relative alla determinazione del pH, del C.S.C. e dei terreni devono essere effettuate ogni due anni e conservate presso la sede del soggetto autorizzato, nonché trasmesse alla provincia competente;

2.2.13 i campionamenti del suolo, dei fanghi e le relative analisi devono essere effettuati secondo quanto indicato nel d.lgs. 99/92;

2.2.14 i terreni possono essere utilizzati da un solo soggetto autorizzato;

2.2.15 il soggetto autorizzato deve provvedere alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall'art. 14 del d.lgs. 99/92 e dall'art. 12 del d.lgs. 22/97.

### 3. Piani

#### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

#### 3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco.

[BUR20020120]

[5.3.5]

D.G.R. 4 OTTOBRE 2002 – N. 7/10545

**Ditta Tobia Armando con sede legale in Civate Camuno (BS) – via Sicula n. 20 – Integrazione dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in comune di Civate Camuno (BS) – via Sicula n. 20, già autorizzato con d.g.r. n. 7/5963/01 – Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

– la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche ed integrazioni;

– il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;

– il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;

– la deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1;

– la decisione della commissione delle comunità europee n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001;

– la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;

– la legge n. 443 del 21 dicembre 2001;

– la direttiva del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002;

Preso atto che il dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti riferisce che la ditta Tobia Armando con sede legale in Civate Camuno (BS) – via Sicula n. 20, ha presentato:

– istanza in atti regionali prot. n. 25517 del 6 settembre 2001 e successive integrazioni, tendente ad ottenere l'ampliamento dei rifiuti ritirabili e trattabili presso l'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in comune di Civate Camuno (BS) – via Sicula n. 20;

– istanza di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, giusto il disposto dell'art. 1 – comma 15 della l. 443 del 21 dicembre 2001, in atti regionali prot. n. 4923 del 6 febbraio 2002;

Richiamate le dd.g.r.:

– 26 febbraio 2001, n. 7/3594 avente per oggetto: «Ditta Tobia Armando con sede legale in Civate Camuno (BS) – via Sicula n. 20. Rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), ricondizionamento (D14), recupero (R5) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in comune di Civate Camuno (BS) – via Sicula n. 20. Artt. 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

– 25 gennaio 2002, n. 7/7851 avente per oggetto: «Delega alle provincie delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6»;

– 21 giugno 2002, n. 7/9497 avente per oggetto: «Delega alle provincie delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, ad esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10). Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6»;

Preso atto, degli accertamenti compiuti dalla struttura e vagliati dal dirigente dell'unità organizzativa proponente che, al riguardo, dichiara che:

a) le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi e i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di Brescia con n. TBORND50E10G179U del 13 settembre 1996 avente per oggetto: «...rottami e demolizione»;

c) è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, di cui al certificato della C.C.I.A.A. di Brescia n. 26532/2000/CBS0103 del 7 settembre 2000;

d) la fidejussione prestata ed accettata con nota regionale prot. n. 25085 del 3 settembre 2001 non è variata in quanto non vi è ampliamento quantitativo;

e) con provvedimento dirigenziale n. 1006 del 24 maggio 2002, in atti regionali prot. n. 20051 del 5 giugno 2001, la provincia di Brescia ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

f) l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole proponendo le prescrizioni di cui al punto 2 dell'allegato A soprarichiamato;

Visto che il dirigente dell'unità organizzativa proponente, in relazione a quanto sopra, propone l'assunzione dell'atto autorizzatorio, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1. di integrare l'autorizzazione alla ditta Tobia Armando con sede legale in Civate Camuno (BS) - via Sicula n. 20, all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nell'impianto sito in comune di Civate Camuno (BS) - via Sicula n. 20, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di modificare la d.g.r. n. 7/3594/01 con conseguente sostituzione integrale dell'allegato A, riportante l'aggiornamento e l'integrazione dei codici C.E.R.;

3. di far salve, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, le condizioni di cui alla d.g.r. n. 7/3594/01;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data della sua approvazione;

8. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Brescia ed al comune di Civate Camuno.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

#### ALLEGATO A

Ditta: Tobia Armando

Sede legale: via Sicula n. 20 - Civate Camuno (BS)

Sede impianto: via Sicula n. 20 - Civate Camuno (BS)

#### Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 la superficie totale dell'impianto è di circa 2.700 mq di cui 700 edificati, è censita al NCTR del comune di Civate Camuno al mappale n. 1800 ed è di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade parte in zona «D3 artigianali e commerciali esistenti e di completamento e di nuovo impianto già convenzionato» e parte in zona «di rispetto dell'abitato in cui è vietata qualsiasi nuova costruzione ed è imposto il mantenimento dell'ambiente naturale esistente» così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Civate Camuno;

1.3 vengono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13), recupero (R5), ricondizionamento (D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi;

- messa in riserva (R13), recupero (R5), ricondizionamento (D14) di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi costituiti da trasformatori o conduttori contenenti PCB o PCT;

1.4 i quantitativi autorizzati sono i seguenti:

- trattamento di 8.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi;

- messa in riserva di 330 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati alla cernita;

- deposito preliminare di 40 mc di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla cernita e destinati allo smaltimento definitivo;

- trattamento (asportazione dell'olio e ricondizionamento) di 2.000 t/anno di rifiuti speciali pericolosi costituiti da trasformatori o conduttori contenenti PCB o PCT;

- deposito preliminare di 250 mc di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento definitivo;

1.5 i tipi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sottoposti alle operazioni di recupero (R13, R5) e smaltimento (D14, D15) sono i seguenti così catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE:

020110 - 100210 - 120101 - 120102 - 120103 - 120104 - 120105 - 150101 - 150102 - 150103 - 150104 - 150105 - 150106 - 150107 - 150110 - 150111 - 150202 - 150203 - 160106 - 160108 - 160109 - 160112 - 160116 - 160117 - 160118 - 160119 - 160120 - 160121 - 160122 - 160209 - 160210 - 160213 - 160214 - 160215 - 160216 - 161105 - 161106 - 170101 - 170102 - 170103 - 170106 - 170107 - 170201 - 170202 - 170203 - 170204 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170405 - 170406 - 170407 - 170409 - 170410 - 170411 - 170603 - 170604 - 170801 - 170802 - 170901 - 170902 - 170903 - 170904 - 191001 - 191002 - 191203 - 191204 - 191205 - 200102 - 200135 - 200136 - 200139 - 200140 - 200307;

1.6 dai rifiuti richiesti in ampliamento vengono esclusi i seguenti C.E.R.:

100199 - 100120 - 100121 - 100124 - 100125 - 160110 - 160111 - 160212 (ex 160204) - 200141 - 200199 in quanto non sono state indicate le corrette modalità di stoccaggio e smaltimento essendo rifiuti con caratteristiche diverse dalle tipologie conferite e trattate nell'impianto.

#### 2. Prescrizioni

2.1 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

2.5 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.6 per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e relative disposizioni applicative;

2.7 devono essere osservate le disposizioni della circolare n. 18135/ECOL. dell'1 luglio 1982 relativa a «Smaltimento controllato di rifiuti contenenti PCB o contaminati da PCB» e del d.lgs. 209/99 relativo allo smaltimento dei PCB e PCT;

2.8 la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo degli oli usati deve essere inferiore ai 500 litri; analogamente la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo dei filtri olio deve essere inferiore ai 500 litri; tali recipienti devono comunque avere i requisiti di cui all'art. 2 del d.m. 16 maggio 1996, n. 392. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui al-

l'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

2.9 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.10 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.11 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio;

2.12 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

### 3. Piani

#### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

#### 3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco.

[BUR20020121]

[5.3.5]

D.G.R. 4 OTTOBRE 2002 - N. 7/10548

**Ditta Metal Mega s.a.s. di Mauro Rosanna & C. con sede legale in Cologno Monzese (MI) - viale Spagna n. 39 - Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore ubicato in comune di Cologno Monzese (MI) - viale Spagna n. 39, già autorizzato con d.g.r. n. 6/32573/97 con accorpamento delle operazioni (D14, D15, R13, R4) svolte in regime di procedura semplificata ex art. 33 del d.lgs. 22/97 - Artt. 27, 28 e 46 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni**

### LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta Metal Mega s.a.s. di Mauro Rosanna & C., con sede legale in Cologno Monzese (MI) - viale Spagna n. 39 - alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili ubicato in comune di Cologno Monzese (MI) - viale Spagna n. 39 con accorpamento delle operazioni (D14, D15, R13, R4) svolte in regime di procedura semplificata ex art. 33 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di modificare la d.g.r. n. 6/32573/97 con conseguente sostituzione integrale dell'allegato A;

3. di far salve per quanto non modificato e non in contrasto con il presente provvedimento, le condizioni di cui alla d.g.r. n. 6/32573/97;

4. di far presente che l'efficacia del presente atto decorre dalla data della sua approvazione;

5. di stabilire che il presente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione delle varianti sostanziali decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato:

- non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;

- non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali (linee) entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione;

6. di disporre che, relativamente alle varianti approvate con il presente atto, l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento può essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla provincia di Milano, al comune di Cologno Monzese ed all'ARPA territorialmente competente. Tale termine può essere anticipato qualora la provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio previo accertamento degli interventi realizzati;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

8. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dall'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

10. di disporre che la comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 22/97 relativamente alle tipologie di rifiuti contenute nell'allegato A, perde validità dalla data di ottenimento del nulla-osta provinciale di cui al precedente punto 6.;

11. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97 e che, in particolare, sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex lege 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e che l'approvazione del progetto in esame costituisce variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale, così come definita dalla circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

12. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Milano ed al comune di Cologno Monzese.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Metal Mega s.a.s. di Mauro Rosanna & C.

Sede legale: viale Spagna n. 39 - Cologno Monzese (MI)

Sede impianto: viale Spagna n. 39 - Cologno Monzese (MI)

#### 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 la superficie utile dell'impianto è di circa 3.020 mq, è censita al NCTR del comune di Cologno Monzese al foglio 11 mappale n. 414 ed è concessa in regolare contratto di locazione commerciale alla ditta;

1.2 la suddetta area ricade in zona «F2 attrezzature di interesse generale» così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Cologno Monzese;

1.3 la variante sostanziale è costituita dall'accorpamento delle operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi svolte in regime semplificato nel regime ordinario, nella riorganizzazione dei settori interni dell'impianto, nell'edificazione di 2 nuove tettoie e nella manutenzione straordinaria dei locali interni al fabbricato esistente;

1.4 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza,

demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, di cui al codice C.E.R. 160104 (veicoli fuori uso), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse come individuato dalla d.g.r. n. 6/38199/98 come modificata ed integrata con d.g.r. n. 7/5965/01; l'impianto di autodemolizione occupa una superficie utile di circa 531 mq e risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- a. n. 2 settori per il deposito delle carcasse aventi una superficie di 208 mq e 194 mq;
- b. settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza;
- c. settore per il deposito delle parti inutilizzabili;
- d. settore per il deposito delle parti utilizzabili;
- e. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti, batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;
- f. settore per l'adeguamento volumetrico delle carcasse bonificate mediante pressa oleodinamica a freddo;

1.5 nella restante parte dell'impianto vengono svolte operazioni di recupero (R13, R4) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi attualmente svolte in procedura semplificata di cui all'art. 33 del d.lgs. 22/97; le operazioni vengono svolte manualmente e con l'utilizzo di piccoli attrezzi da officina; i rottami vengono ridotti volumetricamente anche a mezzo di cesoia;

1.6 i quantitativi autorizzati sono i seguenti:

- a) messa in riserva dei rifiuti da cernire in ingresso pari a 800 mc;
- b) recupero di un quantitativo massimo annuo pari a 10.000 t di rifiuti speciali non pericolosi;
- c) deposito preliminare di 40 mc di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalla cernita e destinati allo smaltimento definitivo;

1.7 vengono effettuate operazioni di recupero (R13, R4) e smaltimento (D14, D15) ai fini del conferimento ad impianti di smaltimento e/o recupero finale, dei seguenti rifiuti speciali non pericolosi provenienti da insediamenti produttivi, da attività artigianali e commerciali e da raccolte differenziate (ad esclusione delle frazioni plurimateriali secche o delle frazioni umide provenienti da raccolte differenziate r.s.u.), così catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

160106 - 160117 - 160118 - 160122 - 160214 - 160216 - 170411 - 200136 - 200140 - 200307;

## 2. Prescrizioni

2.1 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicare alla provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

2.5 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.6 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.7 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.8 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio;

2.9 i settori di cui al punto 1.4.a possono essere utilizzati indifferentemente per lo stoccaggio dei veicoli da trattare, delle carcasse trattate e per i pacchi di carcasse pressati con le seguenti prescrizioni indicate nella d.g.r. 5965/01:

- siano comunque tenuti separati i tre gruppi di autoveicoli (da trattare, trattati e trattati con successivo adeguamento volumetrico);
- il numero massimo di carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;
- il numero massimo delle carcasse trattate deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse;

- le carcasse trattate sottoposte a successiva riduzione volumetrica a mezzo pressa possono essere depositate con un limite massimo in altezza del cumulo pari a 4 mt;

- i settori di stoccaggio delle carcasse devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza;

2.10 i veicoli, all'arrivo, devono essere collocati in posizione di marcia, non accatastati, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio;

2.11 i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi. Le modalità di deposito temporaneo di tali rifiuti devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 6 - comma 1 - lettera m) del d.lgs. 22/97 salvo diversa specifica autorizzazione;

2.12 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.13 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/1997;

2.14 la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo degli oli usati deve essere inferiore ai 500 litri; analogamente la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo dei filtri olio deve essere inferiore ai 500 litri; tali recipienti devono comunque avere i requisiti di cui all'art. 2 del d.m. 16 maggio 1996, n. 392. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

2.15 gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido dei freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati a recupero, previo deposito temporaneo in idonei contenitori;

2.16 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 122;

2.17 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi.

## 3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con

le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

### 3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.

[BUR20020122]

[5.3.5]

D.G.R. 4 OTTOBRE 2002 - N. 7/10549

**Ditta Marcegaglia s.p.a. con sede legale in Gazoldo degli Ippoliti (MN) via Bresciani n. 16 - Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi (D1) in Gazoldo degli Ippoliti (MN) via dei Bresciani n. 16 - Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22**

## LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare la ditta Marcegaglia s.p.a., con sede legale in Gazoldo degli Ippoliti (MN), via dei Bresciani 16, alla realizzazione ed all'esercizio di una discarica di II categoria tipo B per le operazioni di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi (D1) in Gazoldo degli Ippoliti (MN) via dei Bresciani n. 16, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

3. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di smaltimento previo accertamento da parte della provincia di Mantova degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

4. di dare atto che il presente atto è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di far presente che le attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Mantova, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Mantova, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la regione, il comune e l'ARPA competenti per il territorio dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

8. di determinare in € 959.207,60 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999 relativo a deposito definitivo di rifiuti speciali non pericolosi in settore avente volumetria utile pari a 22.160 mc e superficie totale pari a 10.600 mq;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accet-

tata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Mantova, al comune di Gazoldo degli Ippoliti ed all'ARPA competente per territorio;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata a/r, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Marcegaglia s.p.a.

Sede legale: via dei Bresciani n. 16 - Gazoldo degli Ippoliti (MN)

Sede impianto: via dei Bresciani n. 16 - Gazoldo degli Ippoliti (MN)

### 1. Caratteristiche dell'impianto

1.1 la discarica interessa un'area, di cui ai mappali n. 6 - 7 - 42 del foglio 2, inserita in zona che, per il vigente strumento urbanistico, risulta essere a destinazione d'uso produttiva, e la stessa risulta essere di proprietà della ditta Marcegaglia s.p.a.;

1.2 non risulta l'esistenza di punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, mediante infrastrutture di pubblico interesse nel raggio di 200 m dall'impianto;

1.3 la discarica verrà approntata in un unico settore suddiviso in quattro lotti, con superficie totale di circa 10.600 mq e volume totale di circa 22.160 mc, e con la seguente sequenza stratigrafica espressa in m s.l.m.:

- quota minima di imposta del fondo, pari a 33,10. Il fondo dovrà avere pendenze verso i pozzi di raccolta del percolato almeno pari a 1% e comunque prima della realizzazione di ogni singolo lotto dovrà essere verificata la sussistenza del franco di 1,5 m con il livello di massima escursione della falda;

- strato di 1 m di argilla con coefficiente di permeabilità  $K < 1 \times 10^{-8}$  m/s sino a quota 35,57 che dovrà essere posata e compattata per strati successivi di 25 cm di spessore. Sulle scarpate lo strato di argilla dovrà essere messo in opera per almeno 1 m di altezza con uguale coefficiente di permeabilità;

- un telo di HDPE da 2 mm messo in opera a diretto contatto con l'argilla e rivestito superiormente da geotessile in tessuto non tessuto (1.500 g/m<sup>2</sup>);

- strato di sabbia di 30 cm sino a quota 35,87. In tale strato sarà posizionata la rete di controllo infratelo costituita da tubazioni microfessurate in HDPE, aventi diametro di 200 mm il tronco principale e 100 mm i rami secondari, alloggiati in trincee drenanti realizzate con ghiaia di adeguata granulometria e avvolte in geotessuto;

- un telo bentonitico;

- un telo in HDPE da 22 mm messo in opera a diretto contatto con lo strato di sabbia e rivestito superiormente da geotessile in tessuto non tessuto (1.500 g/m<sup>2</sup>);

- strato di sabbia di 30 cm sino a quota 36,17. In tale strato sarà posizionata la rete di raccolta del percolato con tubazioni microfessurate in HDPE, aventi diametro di 200 mm il tronco principale e 100 mm i rami secondari, alloggiati in trincee drenanti realizzate con ghiaia di adeguata granulometria e avvolte in geotessuto;

- strato di rifiuti sino alla quota massima di 39,87 riferita al colmo centrale (quota al bordo vasca pari a 38,67) onde garantire idonee pendenze per il deflusso delle acque meteoriche influenti sul corpo discarica;

– strato di 0,6 m di argilla con coefficiente di permeabilità  $K < 1 \times 10^{-8}$  m/s sino a quota 40,47 al colmo e 39,27 al bordo vasca (raccordato con il piano campagna);

– strato di terreno vegetale di 40 cm sino a quota 40,87 al colmo e 39,67 al bordo vasca (raccordato con il piano campagna);

1.4 il piano di gestione prevede la saturazione dell'impianto in circa 20 anni;

1.5 nella discarica possono essere conferiti esclusivamente i rifiuti speciali non pericolosi di cui al codice C.E.R. 060503 (fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti) prodotti negli stabilimenti della ditta Marcegaglia s.p.a. di Gazoldo degli Ippoliti (MN) e di Boltiere (BG);

1.6 lo stoccaggio del percolato viene effettuato in un serbatoio fuori terra, per un quantitativo pari a 2,041 mc, posto in bacino di contenimento.

## 2. Prescrizioni

2.1 l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

2.2 nella discarica possono essere messi a dimora esclusivamente i rifiuti speciali sopracitati, di cui al punto 4.2.3.2 della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, le cui caratteristiche rispondono a quanto disposto dalla d.g.r. n. 47636/94 come modificata ed integrata dalla d.g.r. n. 36489/98;

2.3 prima della ricezione dei rifiuti presso l'impianto, il gestore deve verificarne l'accettabilità mediante acquisizione di idonee risultanze analitiche; qualora il rifiuto derivi da un ciclo produttivo costante, può essere conferito in discarica controllata di II categoria, tipo B, con analisi di verifica di accettabilità effettuata con cadenza semestrale;

2.4 i rifiuti conferiti sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/97; il carico e lo scarico dei rifiuti deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/97;

2.5 la messa a dimora dei rifiuti deve avvenire secondo criteri di elevata stabilità;

2.6 il percolato deve essere estratto in continuo onde garantire la condizione di battente zero sul fondo discarica;

2.7 il serbatoio di accumulo del percolato deve mantenere un volume di riserva pari al 10% della capacità totale e la capacità del bacino di contenimento degli stessi deve essere pari alla terza parte di quella effettiva dei serbatoi e, in ogni caso, deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi;

2.8 i controlli periodici, effettuati dalla provincia territorialmente competente, dovranno avere scadenza semestrale prevedendo in particolare:

– 4 campionamenti casuali dei rifiuti conferiti in discarica indicando su mappa, allegata al verbale di controllo, i punti di prelievo;

– analisi di ciascun campione secondo le modalità previste dalla citata d.g.r. n. 47636/1994 ed al punto 4.2.3.2. della deliberazione C.I. 27 luglio 1984 finalizzata a valutazione statistica come da circolare in atti regionali n. 61818 del 27 dicembre 1993;

– stima della volumetria della discarica occupata dai rifiuti speciali e raffronto con i dati ricavati dai registri di carico e scarico;

– analisi delle acque di falda a monte e a valle della discarica;

– il primo controllo deve essere effettuato entro tre mesi dalla prima data di collaudo dell'impianto;

2.9 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.10 è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;

## 3. Piani

### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbani-

stico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo vincolo della garanzia fidejussoria.

### 3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.

[BUR20020123]

[2.1.0]

D.G.R. 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/III71

## Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Affari Generali e Personale - 92° provvedimento

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni di fondi dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che li assegna;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 16 ottobre 2001, n. VII/312 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2002/2004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d'atto della comunicazione del Presidente avente per oggetto: «Seminario di Giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» con l'elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2002 fra i quali in particolare l'obiettivo gestionale 1.6.2.2. «Attuazione dei processi di delega agli Enti Locali in applicazione delle leggi nazionali e regionali»;

Vista la legge regionale del 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 7674 del 27 dicembre 2001, di approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico"»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione»;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della predetta legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 giugno 2002, n. 0074001, con cui si è provveduto ad assegnare e corrispondere in favore delle Regioni a statuto ordinario, gli importi indicati alla col. 5 dell'allegato B), quale prima semestralità 2002, del relativo finanziamento al trattamento economico teorico del personale trasferito in relazione all'esercizio delle funzioni conferite in materia di incentivi alle imprese, opere pubbliche e invalidi civili, ed in particolare a favore della Regione Lombardia un importo pari a € 202.761,00;

Visto il decreto del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 luglio 2002, n. 0083158, con cui si è provveduto ad assegnare e corrispondere in favore delle Regioni a statuto ordinario, gli importi indicati alla col. 7 dell'allegato B), quale terza trimestralità 2002, del relativo finanziamento al trattamento economico teorico del personale trasferito in relazione all'esercizio delle funzioni conferite in materia di incentivi alle imprese, opere pubbliche e invalidi civili, ed in particolare a favore della Regione Lombardia un importo pari a € 124.466,00;

Vista la trasmissione delle copie contabili relative all'«accredito degli importi di cui sopra, emesse dalla Banca d'Italia a favore della Regione Lombardia»;

Vista la richiesta protocollo n. C1.2002.0057882 dell'11 ottobre 2002, della Direzione Generale Affari Generali e Personale, per l'istituzione di un capitolo di entrata e connesso capitolo di spesa per l'iscrizione a bilancio della somma sopracitate per un importo complessivo di € 327.227,00;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato altresì da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 le seguenti variazioni:

#### STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2 categoria 2 «Assegnazioni di parte corrente dello Stato per l'esercizio di funzioni delegate», è istituita l'U.P.B. 2.2.172 «Assegnazioni dello Stato per funzioni delegate»;

- al titolo 2, categoria 2, U.P.B. 2.2.172 «Assegnazioni dello Stato per funzioni delegate», è istituito il capitolo 2.2.172.5988 «Assegnazioni statali per il finanziamento del trattamento economico al personale trasferito per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese, opere pubbliche e invalidi civili», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 327.227,00;

#### STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 5.0.2. «Risorse operative» tipo di spesa corrente di funzionamento U.P.B. 5.0.2.0.1.174 «Risorse umane» è istituito il capitolo 5.0.2.0.1.174.5987 «Spese per il trattamento economico al personale trasferito per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese, opere pubbliche e invalidi civili» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 327.227,00;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20020124]

[2.1.0]

**D.G.R. 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/III72**

**Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte, ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura (Legge 185/92) - 93° provvedimento**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni di fondi dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che li assegna;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 16 ottobre 2001, n. VII/312 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2002/2004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d'atto della comunicazione del Presidente avente per oggetto: «Seminario di Giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità»;

Vista la legge regionale del 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. del 27 dicembre 2001, n. 7674 di approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento al «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»»;

Vista la legge n. 185 del 14 febbraio 1992 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

Vista la d.g.r. n. 43194 del 28 maggio 1999 con la quale è stato iscritto nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 il 2° prelevamento e riparto 1998 per gli interventi calamitosi dichiarati eccezionali e assegnati alla Regione Lombardia con decreto ministeriale dell'1 dicembre 1998 per complessivi € 3.793.375,92 (L. 7.345.000.000);

Considerato che con la predetta d.g.r. n. 43194 non sono state iscritte le due quote in annualità rispettivamente di € 106.908,58 (L. 207.000.000) e di € 241.185,37 (L. 467.000.000) assegnate con d.m. 102454 del 3 dicembre 1998 poiché era in corso un chiarimento tra le Regioni e le Amministrazioni Centrali per l'individuazione del soggetto che deve corrispondere le annualità successive alla prima;

Visti i commi 2 e 6 dell'art. 16 della legge 122/2001 che prevedono la individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle disponibilità finanziarie per l'accertamento anche in via compensativa degli ulteriori crediti regionali fino al 31 dicembre 1999;

Vista la nota della Direzione Generale Agricoltura - Unità Organizzativa Politiche Agroambientali e Sevizzi per le Imprese - prot. n. M1.2002.0020758 del 17 luglio 2002 con la quale si richiede l'iscrizione delle sopracitate assegnazioni in annualità istituendo nuovi capitoli di entrata e di spesa;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato altresì da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 le seguenti variazioni:

#### STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni in capitale dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», U.P.B. 4.3.95. «Assegnazioni Fondo Solidarietà nazionale in agricoltura» è istituito il capitolo 4.3.95.5983 «Assegnazioni del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per prestiti quinquennali con abbuono del 40% complessivo del capitale mutuato, 2° prelevamento e riparto 1998 - decorrenza 2002 - anni 2002/2006», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 106.906,58;

- al titolo 4, categoria 3 «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni in capitale dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», U.P.B. 4.3.95. «Assegnazioni Fondo Solidarietà nazionale in agricoltura» è istituito il capitolo 4.3.95.5984 «Assegnazioni del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per il concorso di durata quinquennale negli interessi sui prestiti per la provvista dei capitali d'esercizio in conseguenza delle calamità naturali determinate da avversità atmosferiche di carattere eccezionale, 2° prelevamento e riparto 1998 - decorrenza 2002 - anni 2002/2006», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 241.185,37;

#### STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura» tipo di spesa in annualità U.P.B. 2.3.4.0.4.183 «Contributi in annualità per l'agricoltura» è istituito il capitolo 2.3.4.0.4.183.5985 «Contributi del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per prestiti quinquennali con abbuono del 40% complessivo del capitale mutuato, 2° prelevamento e riparto 1998 - decorrenza 2002 - anni 2002/2006», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 106.906,58;

- alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura» tipo di spesa in annualità U.P.B. 2.3.4.0.4.183 «Contributi in annualità per l'agricoltura» è istituito il capitolo 2.3.4.0.4.183.5986 «Prestiti



per la provvista dei capitali d'esercizio ed ammortamento quinquennale a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali ed avversità atmosferiche riconosciute eccezionali, 2° prelevamento e riparto 1998 - decorrenza 2002 - anni 2002/2006», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 241.185,37;

2. di apportare al bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2002/2004 le seguenti variazioni:

#### STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 4 categoria 3 «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni in capitale dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», U.P.B. 4.3.95. «Assegnazioni Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 4.3.95.5983 «Assegnazioni del Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura per prestiti quinquennali con abbuono del 40% complessivo del capitale mutuato - 2° prelevamento e riparto 1998 - decorrenza 2002 - anni 2002/2006» è incrementata per l'anno 2003 e 2004 di € 106.906,58;

- al titolo 4 categoria 3 «Entrate derivanti da contributi e assegnazioni in capitale dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti per funzioni proprie», U.P.B. 4.3.95. «Assegnazioni Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura» la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 4.3.95.5984 «Assegnazioni del Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura per il concorso di durata quinquennale negli interessi sui prestiti per la provvista dei capitali d'esercizio in conseguenza delle calamità naturali determinate da avversità atmosferiche di carattere eccezionale - 2° prelevamento e riparto 1998 - decorrenza 2002 - anni 2002/2006» è incrementata per l'anno 2003 e 2004 di € 241.185,37;

#### STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura» tipo di spesa in annualità U.P.B. 2.3.4.0.4.183 «Contributi in annualità per l'agricoltura» la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.4.0.4.183.5985 «Contributi del Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura per prestiti quinquennali con abbuono del 40% complessivo del capitale mutuato - 2° prelevamento e riparto 1998 - decorrenza 2002 - anni 2002/2006», è incrementata per l'anno 2003 e 2004 di € 106.906,58;

- alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura» tipo di spesa in annualità U.P.B. 2.3.4.0.4.183 «Contributi in annualità per l'agricoltura» la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.3.4.0.4.183.5986 «Contributi del Fondo di Solidarietà Nazionale in agricoltura per il concorso negli interessi sui prestiti per la provvista dei capitali d'esercizio ad ammortamento quinquennale a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali ed avversità atmosferiche riconosciute eccezionali - 2° prelevamento e riparto 1998 - decorrenza 2002 - anni 2002/2006», è incrementata per l'anno 2003 e 2004 di € 241.185,37;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20020125]

[2.1.0]

**D.G.R. 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/III73**

**Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Territorio e urbanistica (D.lgs. 112/98) - 94° provvedimento**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni di fondi dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che le assegna;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 16 ottobre

2001 n. VII/312 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2002/2004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d'atto della comunicazione del Presidente avente per oggetto «Seminario di Giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» con l'elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2002 fra i quali in particolare l'obiettivo gestionale 10.3.3.1 «Attuazione della programmazione pluriennale degli interventi di difesa del suolo»;

Vista la l.r. 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 7674 del 27 dicembre 2001 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il d.lgs. 112 del 31 marzo 1998 e successive modifiche «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed EE.LL. in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli artt. 89 e 94;

Visto il d.p.c.m. 22 dicembre 2000 «Conferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali, e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Lombardia ed agli enti locali della Regione» che individua i beni e le risorse finanziarie da trasferire alla Regione ed agli EE.LL.;

Visto il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 44232 del 22 maggio 2001, che al prospetto n. 1 individua per la Regione Lombardia per funzioni conferite in materia di difesa del suolo la somma di L. 29.544.583.000 (€ 15.258.503,72);

Considerato che sull'assegnazione precedente occorre applicare una riduzione dei trasferimenti in relazione alle entrate del demanio idrico di L. 14.772.291.500 pari a € 7.629.251,86 (cioè il totale della compensazione di L. 16.801.791.500 per le opere pubbliche al netto della somma di L. 2.029.500.000 già decurtata dall'assegnazione in materia di edilizia statale) per cui la somma da stanziare diventa di € 7.629.251,86;

Visto il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 31564 del 26 marzo 2002, che al prospetto n. 1 individua le risorse complessive per la regione Lombardia di L. 66.430.111.000 pari a € 34.308.289,13 da trasferire per l'anno finanziario 2002 per il finanziamento in materia di OO.PP. di cui L. 56.972.641.000 (€ 29.423.913,50) per la difesa del suolo ed al prospetto n. 3 individua a fronte della somma complessiva di € 34.308.289,13 l'importo di € 8.820.530,00 da compensare con le entrate dei canoni idrici;

Considerata l'applicazione dell'importo di € 8.820.530,00 a compensazione delle sole risorse per l'edilizia già effettuata per € 1.255.754,31;

Considerato che occorre ridurre l'assegnazione di € 29.423.913,50 per la difesa del suolo del restante importo posto a compensazione di € 7.564.775,69 per cui la somma da stanziare diventa di € 21.859.137,81;

Considerato che il decreto suddetto impegna la prima trimestralità delle risorse complessive dell'anno 2002, ma le risorse sono individuate per l'intero anno finanziario 2002;

Vista la richiesta della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica del 2 ottobre 2002 prot. Z1.2002.43354 e la successiva conferma per la rettifica dello stanziamento inizialmente richiesto per il 2002 per cui l'importo complessivo da stanziare diventa di € 29.488.389,67;

Visti altresì gli stati di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato altresì da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 le seguenti variazioni:

**STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:**

- al titolo 4, categoria 3, U.P.B. 4.3.102 «Assegnazioni per interventi in campo idrogeologico» è istituito il capitolo 4.3.102.5958 «Assegnazioni statali conseguenti al decentramento amministrativo per interventi in materia di opere pubbliche - difesa del suolo», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 29.488.389,67;

**STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:**

- alla funzione obiettivo 4.10.3 «Valorizzazione del territorio e difesa dai rischi idraulico e idrogeologico», tipo spesa in capitale, U.P.B. 4.10.3.3.3.110 «Pianificazione e programmazione pluriennale degli interventi di difesa del suolo (opere idrauliche e consolidamento dei versanti) e riorganizzazione delle modalità operative» è istituito il capitolo 4.10.3.3.3.110.5959 «Spese conseguenti al decentramento amministrativo per interventi in materia di opere pubbliche difesa del suolo» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 29.488.389,67;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20020126]

[2.1.0]

**D.G.R. 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/III74**

**Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Territorio e urbanistica - 95° provvedimento**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che le assegna;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 16 ottobre 2001 n. VII/312 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2002/2004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d'atto della comunicazione del Presidente avente per oggetto «Seminario di Giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» con l'elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2002 fra i quali in particolare l'obiettivo gestionale 10.4.2.1 «Promozione interventi di valorizzazione e riqualificazione paesistica»;

Vista la l.r. 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 7674 del 27 dicembre 2001 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la legge n. 366 del 19 ottobre 1998 recante norme per il finanziamento della mobilità ciclistica ed in particolare l'art. 4 che prevede la ripartizione tra le regioni del Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica sulla base dei criteri di cui al secondo comma dell'articolo stesso;

Vista la d.g.r. 46929 del 3 dicembre 1999 che al punto 1 del dispositivo approva il piano generale degli interventi ed in particolare quelli da realizzare con priorità;

Vista la d.g.r. 14 luglio 2000 n. 7/482 che approva delle integrazioni al programma d'intervento finanziario 1999 di cui alla l.r. 65/89 «Interventi regionali per favorire lo sviluppo del

trasporto ciclistico» ed in particolare definisce un ulteriore elenco d'interventi da finanziare con priorità;

Vista la d.g.r. 28 luglio 2000 n. 710 con cui si individuano ulteriori interventi ancora da finanziare;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 aprile 2001 che approva la ripartizione tra le regioni della quota del Fondo relativa all'anno 2000 di cui L. 1.834.163.000 pari a € 947.266,14 a favore della Regione Lombardia;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 novembre 2001 che approva la ripartizione tra le Regioni della quota del Fondo relativa agli anni 2001/2002 di cui L. 2.986.667.000 pari a € 1.542.484,78 a favore della Regione Lombardia;

Considerato che per gli interventi previsti sulla base delle deliberazioni regionali citate, concorrono anche risorse regionali stanziare al capitolo 4.10.1.2.3.102.2839 «Contributi in capitale a province, comuni e loro consorzi per la realizzazione di piste ciclabili e di parcheggi attrezzati e di punti di noleggio riservati alle biciclette esclusi quelli situati in aree di interscambio» di € 900.000,00 per ciascun anno del triennio 2002, 2003 e 2004, il contributo finanziario degli enti proponenti e finanziamenti statali in annualità già autorizzati tali che il cofinanziamento delle Regioni e degli altri enti e operatori locali non potrà essere in ogni caso inferiore al 50% dell'intervento ammesso al finanziamento;

Vista la richiesta della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica, Attività generali e conoscenza del territorio, del 18 giugno 2002 prot. Z1.2001.0027108 per lo stanziamento di € 1.542.484,78, ripartizione del fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica per il 2001/2002, e la successiva nota integrativa per lo stanziamento di € 947.266,14 ripartizione del fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica per il 2000;

Visti altresì gli stati di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato altresì da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 le seguenti variazioni:

**STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:**

- al titolo 4, categoria 3, U.P.B. 4.3.168 «Assegnazioni per investimenti in campo territoriale e paesistico» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.168.5661 «Assegnazioni statali per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica» è incrementata di € 2.489.750,92;

**STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:**

- alla funzione obiettivo 4.10.4 «Valorizzazione e riqualificazione territoriale», spesa in capitale, U.P.B. 4.10.4.2.3.113 «Promozione di azioni per la riqualificazione e valorizzazione del territorio» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.10.4.2.3.113.5662 «Contributi statali per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica» è incrementata di € 2.489.750,92;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20020127]

[2.1.0]

**D.G.R. 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/III75**

**Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni**

**relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 96° provvedimento****LA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 49 comma 7° della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni di fondi dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 16 ottobre 2001, n. VII/312 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2002/2004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d'atto della comunicazione del Presidente avente per oggetto: «Seminario di Giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» con l'elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2002 e in particolare l'obiettivo «[8.1.2.1] Attuazione dei primi interventi per la sicurezza stradale»;

Vista la legge regionale del 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. del 27 dicembre 2001, n. 7674 di approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico"»;

Visto il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed in particolare l'art. 34 ai sensi del quale l'indennizzo di usura da corrispondersi dai mezzi d'opera viene successivamente dallo Stato assegnato agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 105733, del 16 novembre 2001, che autorizza il pagamento in favore della Regione Lombardia di L. 146.581.890, pari ad € 75.703,23, quale acconto su saldo finanziamento 1999, sui proventi di spetanza 1998, assegnati con decreto n. 203039 del 31 dicembre 1999 per un importo complessivo di L. 1.234.686.977;

Visto il mod. 2-TUN del 26 febbraio 2002 della Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale di Milano di erogazione dell'importo di L. 146.581.890 a favore della Regione Lombardia derivante dai proventi degli indennizzi per la maggior usura delle strade per la circolazione dei mezzi d'opera;

Vista la nota della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità S1.2001.5096 del 18 marzo 2002 con cui viene chiesta la variazione di bilancio per l'iscrizione della citata somma;

Vista la delibera n. 39586 del 20 novembre 1998 con cui sono stati istituiti i capitoli 4829 e 4830;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria sotto il profilo tecnico e di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

**Delibera**

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 le seguenti variazioni:

**STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:**

- al titolo 2 categoria 1 U.P.B. 2.1.116 «Assegnazioni per il settore dei trasporti» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, del capitolo 2.1.116.4829 «Assegnazioni statali derivanti dai proventi degli indennizzi per la maggiore usura delle strade per la circolazione dei mezzi d'opera» è incrementata di € 75.703,23;

**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA:**

- alla funzione obiettivo 4.8.1 «Riorganizzazione complessiva del sistema della mobilità in Lombardia» tipo di spesa «correnti operative» U.P.B. 4.8.1.2.2.294 «Miglioramento della sicurezza della circolazione» la dotazione finanziaria, di

competenza e di cassa del capitolo 4.8.1.2.2.294.4830 «Contributi agli enti proprietari delle strade ad esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture stradali» è incrementata di € 75.703,23»;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20020128]

[2.1.0]

D.G.R. 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/III76

**Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 97° provvedimento****LA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni di bilancio relative ad assegnazioni di fondi dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato dalle leggi statali o regionali;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale, del 16 ottobre 2001, n. VII/312, di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2002/2004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d'atto della comunicazione del Presidente avente per oggetto: «Seminario di Giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» con l'elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2002 fra i quali in particolare l'obiettivo gestionale 8.3.2.3 «Verifica operativa del trasferimento alle Province di strade e risorse finanziarie, patrimoniali e umane inerenti la gestione della rete stradale regionale ed approvazione della ripartizione delle risorse per investimenti»;

Vista la legge regionale del 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 7674 del 27 dicembre 2001, di approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico"»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni a agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione»;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della predetta legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli artt. 161, 162 e 163 in base ai quali sono conferite alle Regioni e agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2000) recante «Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2000 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2001), recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le Regioni e tra enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 (pubblicati nel S.O. alla G.U. n. 43 del 21 febbraio 2001) recanti «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'eserci-

zio delle funzioni conferite dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alla Regione Lombardia ed agli enti locali della Regione»;

Visto l'art. 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2001 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 145 del 25 giugno 2001), recante «Ripartizione e trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie di cui all'art. 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di polizia amministrativa»;

Visti i decreti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 16 novembre 2001, n. 0103922 e n. 0105534, con cui si è provveduto ad assegnare e corrispondere in favore della Regione Lombardia, quale finanziamento per l'anno 2001, per le spese di funzionamento e di personale in materia di polizia amministrativa, l'importo complessivo di € 74.923,95;

Vista la delibera n. 8542, del 27 marzo 2002, con cui è stata istituita, in entrata, l'U.P.B. 2.2.169 «Assegnazioni per interventi di Polizia amministrativa» ed il capitolo 2.2.169.5807 «Assegnazioni statali per lo svolgimento di funzioni di Polizia amministrativa», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 74.923,95 ed, in spesa, all'U.P.B. 1.2.1.1.2.9 «Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di Polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza» il capitolo 1.2.1.1.2.9.5808 «Spese per lo svolgimento delle funzioni della Polizia amministrativa» con la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, di € 74.923,95 assegnati alla Direzione Generale Affari Generali e Personale in base alla richiesta n. prot. C1.2002.0015121 del 26 febbraio 2002;

Vista la nota, n. prot. C1.2002.0049618, del 9 settembre 2002 della Direzione Generale Affari Generali e Personale con cui si chiede l'assegnazione dei suddetti capitoli alla Direzione Infrastrutture e Mobilità;

Visti i decreti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 24 giugno 2002, n. 58873 e n. 58875, con cui si è provveduto ad assegnare in favore della Regione Lombardia, quale finanziamento per l'anno 2002, per le spese di funzionamento e di personale in materia di polizia amministrativa, l'importo complessivo di € 74.923,95;

Viste le note del 30 settembre 2002 e del 16 ottobre 2002, n. prot. S1.2002.0016322, con cui la Direzione Infrastrutture e Mobilità, oltre all'attribuzione dei capitoli suddetti, chiede lo spostamento del capitolo 5807 dall'U.P.B. 2.2.169 «Assegnazioni per interventi di Polizia amministrativa» all'U.P.B. 2.1.116 «Assegnazioni per il settore dei trasporti» e del capitolo di spesa 5808 dall'U.P.B. 1.2.1.1.2.9 «Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di Polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza» all'U.P.B. 5.0.2.1.174 «Risorse umane» e l'incremento della dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, degli stessi per un importo complessivo di € 74.923,95;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato altresì da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ad assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 le seguenti variazioni:

#### STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2, categoria 1, U.P.B. 2.1.116 «Assegnazioni per il settore dei trasporti», la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, del capitolo 2.2.169.5807 «Assegnazioni statali per lo svolgimento di funzioni di Polizia amministrativa», la cui classificazione è modificata in 2.1.116.5807, è incrementata di € 74.923,95;

#### STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 5.0.2. «Risorse operative» tipo di spesa «correnti funzionali» U.P.B. 5.0.2.0.1.174 «Risorse umane» la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, del

capitolo 1.2.1.1.2.9.5808 «Spese per lo svolgimento delle funzioni della Polizia amministrativa», la cui classificazione è modificata in 5.0.2.0.1.174.5808, è incrementata di € 74.923,95;

2. di attribuire i capitoli 2.1.116.5807 «Assegnazioni statali per lo svolgimento di funzioni di Polizia amministrativa» e 5.0.2.0.1.174.5808 «Spese per lo svolgimento delle funzioni della Polizia amministrativa» alla Direzione Infrastrutture e Mobilità;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20020129]

[2.2.1]

D.G.R. 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/III89

### Promozione di un Accordo di Programma per interventi di recupero e valorizzazione delle strutture teatrali della Provincia di Como

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 della legge medesima, riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;

Vista la l.r. 15 maggio 1993, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le procedure per gli accordi di programma di prevalente competenza regionale;

Visto l'Accordo di Programma Quadro in materia di beni culturali tra la Regione Lombardia e il Ministero per i Beni e le Attività culturali, sottoscritto il 26 maggio 1999;

Preso atto che nella seduta dell'11 novembre 2002 della Conferenza preliminare, indetta dall'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia presso il palazzo della Regione, le amministrazioni interessate, ossia Provincia di Como, Comune di Como e Comune di Cantù nonché alla presenza della Società dei Palchettisti di Como, hanno manifestato l'intenzione di avviare un Accordo di Programma per interventi di recupero e valorizzazione delle strutture teatrali della Provincia di Como;

Considerato che l'intervento prevede il recupero di strutture teatrali della Provincia di Como e la piena valorizzazione della loro funzione, con particolare riferimento al recupero del Teatro Sociale, del Teatro Politeama di Como e del Teatro S. Teodoro di Cantù;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo ed il Documento di Programmazione Economico e Finanziaria della VII legislatura, approvati rispettivamente con d.c.r. 10 ottobre 2000, n. 39 e con d.c.r. 16 ottobre 2001, n. VII/312;

Rilevato che, nell'ambito dei documenti di programmazione sopra citati, la Direzione generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia ha previsto il seguente obiettivo specifico: 4.1.2 «Conservazione programmata del patrimonio architettonico e storico e sviluppo di interventi infrastrutturali per dotare il territorio di spazi e strutture per i beni e le attività culturali, nonché l'obiettivo gestionale 4.1.2.1 «Interventi infrastrutturali e di restauro, recupero e valorizzazione di edifici e complessi di interesse artistico e storico; azioni di concorso allo studio, recupero e tutela dei centri storici e forme di conservazione programmata»;

Ritenuto che il perfezionamento dell'Accordo di Programma avvenga entro il termine di 120 giorni, a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

A) di promuovere un Accordo di Programma finalizzato a interventi di recupero e valorizzazione delle strutture teatrali della Provincia di Como;

B) di individuare quali soggetti interessati all'Accordo:

1. la Regione Lombardia;
2. la Provincia di Como;
3. il Comune di Como;
4. il Comune di Cantù;

C) di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Program-

ma, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui alla precedente lettera B);

D) di dare atto, altresì, che il Presidente della Giunta regionale provvederà, con proprio successivo provvedimento, a delegare l'Assessore competente per materia a compiere gli atti successivi e conseguenti la presente deliberazione;

E) di rimettere al Comitato per l'Accordo di Programma, secondo quanto stabilito all'art. 4 della citata l.r. n. 14/93, la proposta di interventi di recupero e valorizzazione delle strutture teatrali della Provincia di Como;

F) di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

G) di trasmettere, in data odierna, copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, così come stabilito all'art. 2, comma 3 della l.r. n. 14/93;

H) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 della l.r. n. 14/93.

Il segretario: Sala

[BUR20020130]

[2.2.1]

**D.G.R. 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/III90**

**Promozione di un Accordo di Programma per il restauro di Palazzo Diotti a Casalmaggiore (CR) da destinare a Museo Diotti e Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l'art. 34 della legge medesima, riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;

Vista la l.r. 15 maggio 1993, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le procedure per gli accordi di programma di prevalente competenza regionale;

Visto l'Accordo di Programma Quadro in materia di beni culturali tra la Regione Lombardia e il Ministero per i Beni e le Attività culturali, sottoscritto il 26 maggio 1999;

Preso atto che nella seduta dell'11 novembre 2002 della Conferenza preliminare, indetta dall'Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia presso il palazzo della Regione, le amministrazioni interessate, ossia Provincia di Cremona e il Comune di Casalmaggiore hanno manifestato l'intenzione di avviare un Accordo di Programma per il restauro di Palazzo Diotti a Casalmaggiore (CR) da destinare a Museo Diotti e Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea;

Considerato che l'intervento prevede il restauro di Palazzo Diotti da destinare a Museo Diotti, Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea e spazio espositivo per mostre temporanee con il conseguente trasferimento dell'Archivio Storico Comunale da Palazzo Diotti al Collegio di Santa Croce;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo ed il Documento di Programmazione Economico e Finanziaria della VII legislatura, approvati rispettivamente con d.c.r. 10 ottobre 2000, n. 39 e con d.c.r. 16 ottobre 2001, n. VII/312;

Rilevato che, nell'ambito dei documenti di programmazione sopra citati, la Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia ha previsto il seguente obiettivo specifico: 4.1.2 «Conservazione programmata del patrimonio architettonico e storico e sviluppo di interventi infrastrutturali per dotare il territorio di spazi e strutture per i beni e le attività culturali, nonché l'obiettivo gestionale 4.1.2.1 «Interventi infrastrutturali e di restauro, recupero e valorizzazione di edifici e complessi di interesse artistico e storico; azioni di concorso allo studio, recupero e tutela dei centri storici e forme di conservazione programmata»;

Ritenuto che il perfezionamento dell'Accordo di Programma avvenga entro il termine di 120 giorni, a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

A) di promuovere un Accordo di Programma finalizzato al restauro di Palazzo Diotti a Casalmaggiore (CR) da destinare a Museo Diotti e Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea;

B) di individuare quali soggetti interessati all'Accordo:

1. la Regione Lombardia;
2. la Provincia di Cremona;
3. il Comune di Casalmaggiore;

C) di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui alla precedente lettera B);

D) di dare atto, altresì, che il Presidente della Giunta regionale provvederà, con proprio successivo provvedimento, a delegare l'Assessore competente per materia a compiere gli atti successivi e conseguenti la presente deliberazione;

E) di rimettere al Comitato per l'Accordo di Programma, secondo quanto stabilito all'art. 4 della citata l.r. n. 14/93, la proposta di restauro di Palazzo Diotti a Casalmaggiore (CR) da destinare a Museo Diotti e Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea;

F) di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento;

G) di trasmettere, in data odierna, copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, così come stabilito all'art. 2, comma 3 della l.r. n. 14/93;

H) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 della l.r. n. 14/93.

Il segretario: Sala

[BUR20020131]

[4.3.0]

**D.G.R. 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II200**

**Approvazione nuovo statuto del consorzio di bonifica Media Pianura Bergamasca, con sede in Bergamo**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 20 comma 3 della legge regionale n. 59 del 26 novembre 1984 e successive modifiche e integrazioni che prevede l'approvazione da parte della giunta regionale degli statuti consortili;

Vista la d.g.r. n. 7/4042 del 30 marzo 2001 che approva lo schema di statuto tipo cui i consorzi di bonifica della regione Lombardia devono adeguarsi;

Vista la deliberazione n. 25 adottata dal commissario regionale il 6 marzo 2002 del consorzio di bonifica Media Pianura Bergamasca con sede in Bergamo recante per oggetto: «Approvazione dello statuto e regolamento elettorale del consorzio e provvedimenti conseguenti»;

Vista la deliberazione n. 85 adottata dal commissario regionale il 19 luglio 2002 recante per oggetto «Statuto consortile - approvazione modifica del testo deliberato con provvedimento n. 25 del 6 marzo 2002», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 14 agosto 2002;

Vista la successiva deliberazione n. 104 adottata dal commissario regionale il 27 settembre 2002 recante per oggetto «Preso atto delle osservazioni ed opposizioni presentate allo statuto consortile e regolamento elettorale di cui all'art. 20 comma 3 della l.r. 59/84 e trasmissione alla regione Lombardia»;

Considerato dal dirigente dell'unità organizzativa proponente, che:

- con la deliberazione n. 85/02 è stato riformulato lo statuto, in quanto quello approvato con deliberazione n. 25/02 non era conforme alle direttive regionali;

- a seguito delle pubblicazioni di legge presso gli albi di tutti i comuni del comprensorio consortile è pervenuta al consorzio opposizione alla deliberazione n. 85/02;

- la suddetta deliberazione n. 104/02 approva le controdeduzioni alle osservazioni di cui sopra e trasmette lo statuto consortile nel testo definitivo di cui all'allegato c) della stessa deliberazione;

Ritenuto opportuno quindi:

- non accogliere le osservazioni pervenute al consorzio a seguito dell'approvazione delle modifiche apportate allo statuto con deliberazione n. 85/02;

- approvare il testo definitivo dello statuto di cui all'allegato c) della deliberazione n. 104/02;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Recepiti le motivazioni di cui alle premesse:

1. di approvare lo statuto del consorzio di bonifica Media Pianura Bergamasca con sede in Bergamo nel testo definitivo di cui all'allegato c) della deliberazione n. 104 adottata dal

commissario regionale il 27 settembre 2002 esposto in allegato composto di pagine di n. 37 che fa parte integrante del presente provvedimento (*omissis*).

2. di non accogliere le osservazioni pervenute al consorzio a seguito delle modifiche apportate allo statuto.

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020132]

D.G.R. 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II206

[5.3.1]

**Approvazione di sei sub-progetti relativi al progetto «Dieci grandi foreste per la pianura» (obiettivo gestionale 3.4.6.4 «Attivazione del programma grandi foreste di pianura»)**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- 28 luglio 2000, n. 566 di costituzione del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 5 della sopracitata legge e sue successive modificazioni ed integrazioni;

- 2 luglio 2001 n. 5325 con la quale, fra l'altro, è stato integrato il suddetto Nucleo;

- 31 ottobre 2001, n. 6670 con la quale è stato approvato il nuovo schema-tipo applicabile a tutte le tipologie di progetti infrastrutturali finanziabili ai sensi della suindicata l.r. n. 31/96 e sono stati individuati i relativi responsabili;

- 28 giugno 2002, n. 9258 con la quale, fra l'altro, è stato rinnovato l'incarico dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) vigente;

Visto il «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» (D.P.E.F.R.) per gli anni 2002/2004, ed in particolare il suo allegato B «Piano straordinario per lo sviluppo delle infrastrutture lombarde 2002/2010»,

Dato atto che con nota prot. M1.2002.17620 del 13 giugno 2002 la Direzione Generale Agricoltura ha presentato il progetto «Dieci grandi foreste per la pianura», al fine di sottoporre al Nucleo di Valutazione, sei sub-progetti dei complessivi dieci, con le relative progettazioni definitive, così denominati:

N.	Denominazione sub-progetto
1	Nuovo Bosco planiziale annesso al Parco ricreativo-Sportivo dell'Usignolo in comune di S. Gervasio Bresciano;
2	Bosco aree golenali nel Casalasco, del Po e del Morbasco nei comuni di Casalmaggiore, Martignana Po, Cremona e Gerre de Caprioli;
3	Bosco Valle Grassa - Coldana - Sant'Antonio in comune di Lodi e Corte Palasio;
4	Bosco della Besozza in comune di Pioltello;
5	Forestazione del fondovalle Valtellinese nei comuni di Sondrio, Caiolo, Cedrasco;
6	Un nuovo bosco per Mantova dopo 500 anni in comune di Gazzo-Bigarello.

Vista la d.g.r. 28 giugno 2002, n. 9554 di approvazione delle summenzionate proposte progettuali;

Visti i sei sub-progetti costituiti complessivamente da n. 138 allegati contrassegnati C1), C2), C3), C4), C5) e C6);

Visto il verbale della seduta del 25 settembre 2002, del predetto Nucleo di Valutazione, ove risulta che lo stesso ha esaminato e fatto proprio il summenzionato parere favorevole del relatore riguardante il predetto progetto ed i relativi sub-progetti;

Considerato che nel summenzionato verbale il Nucleo di Valutazione ha proposto di subordinare, relativamente al sub-progetto «Nuovo Bosco planiziale annesso al Parco Ricreativo-Sportivo dell'Usignolo in comune di S. Gervasio Bresciano», l'erogazione dei fondi regionali e statali alla dimostrazione da parte del comune di S. Gervasio Bresciano di aver inserito nel bilancio annuale 2003 la quota di spesa finanziata con mezzi propri e con il contributo della Provincia ed all'acquisizione almeno della lettera di affidamento della Cassa DD.PP. alla concessione del mutuo di € 350.000,00 previsto nel 2003 e dell'inserimento nel bilancio pluriennale

2003/2005 degli stanziamenti rispettivamente di € 600.000,00 nel 2004 ed € 662.587,23 nel 2005;

Viste le schede previste dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96, contrassegnate A1), A2), A3), A4), A5) e A6) relative ai sei sub-progetti e la relazione descrittiva contrassegnata B), facenti parte del progetto «Dieci grandi foreste per la pianura»;

Atteso che:

- per la copertura finanziaria, riguardante la realizzazione dei suindicati subprogetti infrastrutturali, si provvederà mediante impiego di quota parte dello stanziamento, pari rispettivamente a € 1.929.027,35 per il 2003, a € 3.797.207,12 per il 2004, previsto nell'U.P.B. 5.0.4.0.3.254 cap. 4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale del «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004»;

- agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all'approvazione dei precitati sub-progetti infrastrutturali, si farà fronte con gli stanziamenti previsti nel predetto bilancio regionale, che verranno iscritti in appositi capitoli per ciascuno dei sub-progetti menzionati, con deliberazione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 31/96, secondo quanto previsto dai rispettivi allegati contrassegnati A1), A2), A3), A4), A5) e A6);

Dato atto che l'art. 3, comma 4, della l.r. 31/96 prevede l'approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente;

Atteso che i sopracitati documenti contrassegnati rispettivamente A1), A2), A3), A4), A5), A6), B), C1), C2), C3), C4), C5) e C6) vengono, allegati al presente atto e costituiscono sue parti integranti;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare competente per materia nella seduta del 14 novembre 2002;

Verificata, da parte del Dirigente della Unità Organizzativa Strumenti Finanziari Integrati, la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Viste le ll.rr., con successive modificazioni ed integrazioni, del 23 luglio 1996, n. 16 e del 31 marzo 1978, n. 34;

Su proposta dell'Assessore alle Risorse Finanziarie e Bilancio, Rapporti con il Consiglio regionale e Affari Istituzionali;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare i seguenti sei sub-progetti relativi al progetto «Dieci grandi foreste per la pianura» ai sensi della l.r. 31/96 (obiettivo gestionale 3.4.6.4 «Attivazione del programma grandi foreste di pianura»):

N.	Denominazione sub-progetto
1	Nuovo Bosco planiziale annesso al Parco ricreativo Sportivo dell'Usignolo in comune di S. Gervasio Bresciano;
2	Bosco aree golenali nel Casalasco, del Po e del Morbasco nei comuni di Casalmaggiore, Martignana Po, Cremona e Gerre de Caprioli;
3	Bosco Valle Grassa - Coldana - Sant'Antonio in comune di Lodi e Corte Palasio;
4	Bosco della Besozza in comune di Pioltello;
5	Forestazione del fondovalle Valtellinese nei comuni di Sondrio, Caiolo, Cedrasco;
6	Un nuovo bosco per Mantova dopo 500 anni in comune di Gazzo-Bigarello.

con i relativi allegati contrassegnati A1), A2), A3), A4), A5), A6), B), C1), C2), C3), C4), C5) e C6) che costituiscono parti integranti del presente atto (*parzialmente omissis*) (1);

2. per la copertura finanziaria, riguardante la realizzazione dei suindicati sub-progetti infrastrutturali, si provvederà mediante impiego di quota parte dello stanziamento, pari rispettivamente a € 1.929.027,35 per il 2003, a € 3.797.207,12 per il 2004, previsto nell'U.P.B. 5.0.4.0.3.254 cap. 4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale del «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004»;

3. agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all'approvazione dei precitati sub-progetti infrastrutturali, si farà fronte con gli stanziamenti previsti nel predetto bilancio regionale, che verranno iscritti in appositi capitoli per ciascuno dei sub-progetti menzionati, con delibera-

zione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 31/96, secondo quanto previsto dai rispettivi allegati contrassegnati A1), A2), A3), A4), A5) e A6);

4. di subordinare l'erogazione dei contributi di cui al sub-progetto «Nuovo Bosco pianiziale annesso al Parco ricreativo-Sportivo dell'Usignolo in comune di S. Gervasio Bresciano» al rispetto delle prescrizioni del Nucleo di valutazione contenute nel verbale della seduta del 25 settembre 2002 citato in premessa;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio U.O. Strumenti Finanziari Integrati.

ALLEGATI che costituiscono parte integrante alla d.g.r. n. 11206 del 25 novembre 2002

**Approvazione di sei sub-progetti relativi al progetto «Dieci grandi foreste per la pianura» (obiettivo gestionale 3.4.6.4 «Attivazione del programma grandi foreste di pianura») ai sensi della l.r. 31/96**

A seguito parere espresso dalla Commissione consiliare.

- |       |   |       |  |
|-------|---|-------|--|
| A1    | Scheda art. 3 – comma IV relativa al Sub progetto 1) «Nuovo bosco pianiziale annesso al Parco ricreativo sportivo dell'Usignolo»        | C2.5  | Elaborato E – Scheda descrittiva fabbricati presenti   |
| A2    | Scheda art. 3 – comma IV relativa al Sub progetto 2) «Bosco aree golenali nel Casalasco, del Po e del Morbasco»                         | C2.6  | Elaborato F – Quadro economico riassuntivo con indicazioni di cofinanziamenti                                |
| A3    | Scheda art. 3 – comma IV relativa al Sub progetto 3) «Bosco Valle Grassa – Coldana – Sant'Antonio»                                      | C2.7  | Elaborato G – Scheda di sintesi  |
| A4    | Scheda art. 3 – comma IV relativa al Sub progetto 4) «Bosco della Besozza»  | C2.8  | Corografia – Tav. 1  |
| A5    | Scheda art. 3 – comma IV relativa al Sub progetto 5) «Forestazione del fondovalle Valtellinese nei comuni di Sondrio, Caiolo, Cedrasco» | C2.9  | Reti ecologiche e percorsi ciclabili provinciali – Tav. 2  |
| A6    | Scheda art. 3 – comma IV relativa al Sub progetto 6) «Un nuovo bosco per Mantova dopo 500 anni»   | C2.10 | Ortofoto comuni di Cremona e Gerre de' Caprioli – Tav. 3a  |
| B     | Relazione descrittiva del progetto «Dieci grandi foreste per la pianura» (omissis) (1)  | C2.11 | Ortofoto comune di Casalmaggiore – Tav. 3b   |
| C     | Sei sub-progetti definitivi così composti: (omissis)  | C2.12 | Stato di fatto e inquadramento area comuni di Cremona e Gerre de' Caprioli – Tav. 4a                         |
| C1    | Sub progetto 1) «Nuovo bosco pianiziale annesso al Parco ricreativo sportivo dell'Usignolo» (omissis)                                   | C2.13 | Stato di fatto e inquadramento area comune di Casalmaggiore – Tav. 4b  |
| C1.1  | Carte telematiche territoriali  | C2.14 | Pianificazione esistente comuni di Cremona e Gerre de' Caprioli – Tav. 5a                                    |
| C1.2  | Situazione attuale destinazione dei terreni   | C2.15 | Pianificazione esistente comune di Casalmaggiore – Tav. 5b   |
| C1.3  | Piano particellare dei terreni  | C2.16 | Planimetria generale area di intervento comune di Cremona – Tav. 6a  |
| C1.4  | Planimetria pianificazione esistente  | C2.17 | Planimetria generale area di intervento comune di Gerre de' Caprioli – Tav. 6b                               |
| C1.5  | Planimetria e scenario strategico riassuntivo   | C2.18 | Planimetria generale area di impianto comune di Casalmaggiore – Tav. 6c                                      |
| C1.6  | Portale d'ingresso Ovest – tavola di ambientazione – Tav. A1  | C2.19 | Planimetria generale aree di intervento a valle comune di Casalmaggiore – Tav. 6d                            |
| C1.7  | Portale d'ingresso Ovest – Planimetria di rilievo e di progetto – Tav. A2   | C2.20 | Impianti forestali comuni di Cremona – Tav. 7a   |
| C1.8  | Portale d'ingresso Ovest – Planimetria di progetto – Tav. A3  | C2.21 | Impianti forestali comune di Gerre de' Caprioli – Tav. 7b  |
| C1.9  | Portale d'ingresso Ovest – Prospetto frontale particolari costruttivi – Tav. A4   | C2.22 | Impianti forestali Roncadello comune di Casalmaggiore – Tav. 7d  |
| C1.10 | Portale d'ingresso Sud – Planimetria & piante di progetto – Tav. A5   | C2.23 | Impianti forestali Roncadello comune di Casalmaggiore – Tav. 7d  |
| C1.11 | Planimetria generale di progetto infrastrutture – Tav. B1   | C2.24 | Parcheggio – Particolari esecutivi – Tav. 8  |
| C1.12 | Planimetria generale di progetto opere a verde – Tav. B2  | C2.25 | Ponte ciclo-pedonale particolari esecutivi – Tav. 9  |
| C1.13 | Planimetria e sezioni tipo stagno – Tav. B3   | C2.26 | Torretta – particolari esecutivi – Tav. 10   |
| C1.14 | Ponte pedonale tavola di ambientazione – Tav. C1  | C2.27 | Struttura ricettiva comune di Gerre de' Caprioli – Tav. 11   |
| C1.15 | Ponte pedonale planimetria di rilievo – Tav. C2   | C2.28 | Campeggio – Particolari esecutivi – Tav. 12  |
| C1.16 | Ponte pedonale planimetria di progetto – Tav. C3  | C2.29 | Computo metrico aggiornamento al 9 settembre 2002  |
| C1.17 | Ponte pedonale – Sky-line & sezioni S2-S3 – Tav. C4   | C2.30 | Protocollo d'intesa per il progetto «Dieci grandi Foreste di Pianura»  |
| C1.18 | Ponte pedonale – sezioni S4-S5-S6-S7-S8 – Tav. C5   | C2.31 | Ponibilità delle aree  |
| C1.19 | Ponte pedonale – Particolari costruttivi – Tav. C6  | C2.32 | Gestione e attività previste   |
| C1.20 | Tavola d'ambientazione – Tav. D1  | C2.33 | Attività divulgative e comunicazione   |
| C1.21 | Padiglioni informativi – pianta di progetto – Tav. D2   | C3    | Sub progetto 3) «Bosco Valle Grassa – Coldana – Sant'Antonio» (omissis)                                      |
| C1.22 | Prospetti di progetto – Tav. D3   | C3.1  | Elaborato progettuale  |
| C1.23 | Relazione d'inquadramento generale  | C3.2  | Corografia CTR – Tav. 2.1  |
| C1.24 | Relazioni tecniche di progetto  | C3.3  | Ortofotopiano – Tav. 2.2   |
| C1.25 | Computo metrico estimativo – quadro economico   | C3.4  | Inquadramento generale – Tav. 2.3  |
| C1.26 | Relazione di fattibilità ambientale   | C3.5  | Stato di fatto – Tav. 2.4ovest   |
| C1.27 | Relazione geologica   | C3.6  | Stato di fatto – Tav. 2.4est   |
| C1.28 | Dati catastali di progetto  | C3.7  | Ovest Planimetria generale – Tav. 3.3ovest   |
| C1.29 | Impianto illuminazione tipo   | C3.8  | Est Planimetria generale – Tav. 3.3est   |
| C1.30 | Modalità di esecuzione ed organizzazione cantiere   | C3.9  | Ovest Planimetria generale – Tav. 3.4ovest   |
| C1.31 | Attività socio-economiche ed ambientali di gestione   | C3.10 | Est Planimetria generale – Tav. 3.4est   |
| C1.32 | Allegati relazione tecnica riassuntiva  | C3.11 | Verbale di deliberazione della Giunta provinciale di Lodi n. 185 dell'11 settembre 2002                      |
| C2    | Sub progetto 2) «Bosco aree golenali nel Casalasco, del Po e del Morbasco» (omissis)  | C4    | Sub progetto 4) «Bosco della Besozza» (omissis)  |
| C2.1  | Elaborato A – Relazione   | C4.1  | Corografia – Tav. 2.1  |
| C2.2  | Elaborato B – Piano particellare  | C4.2  | Ortofoto – Tav. 2.2  |
| C2.3  | Elaborato C – Computo metrico   | C4.3  | Inquadramento generale – Tav. 2.3.1  |
| C2.4  | Elaborato D – Cronoprogramma  | C4.4  | Inquadramento generale reti ecologiche – Tav. 2.3.2  |
|       |   | C4.5  | Quadro di riferimento degli indirizzi di tutela e di operatività immediata – Tav. 2.3.3                      |
|       |   | C4.6  | Istituzioni per la tutela della natura – Tav. 2.3.4  |
|       |   | C4.7  | Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio – Tav. 2.3.5  |
|       |   | C4.8  | Planimetria dello stato di fatto – Tav. 2.4  |
|       |   | C4.9  | Piano Particellare – Tav. 2.5  |
|       |   | C4.10 | Connessioni pianificazione vincoli – Tav. 2.6  |
|       |   | C4.11 | Scheda descrittiva fabbricati esistenti – Tav. 2.7   |
|       |   | C4.12 | Nuove connessioni energetiche – Tav. 3.1   |
|       |   | C4.13 | Grafo della metastabilità e dei flussi energetici – Tav. 3.1.2   |
|       |   | C4.14 | Controllo ecologico – Tav. 3.1.3   |
|       |   | C4.15 | Carta storica Catasto Teresiano 1720 – Tav. 3.2  |
|       |   | C4.16 | Planimetria di progetto – Tav. 3.3   |
|       |   | C4.17 | Planimetria generale – Tav. 3.4  |
|       |   | C4.19 | Moduli progettuali degli interventi previsti – Tav. 3.6  |
|       |   | C4.20 | Progetto 10 foreste di pianura Parco della Besozza   |
|       |   | C4.21 | Dichiarazione del sindaco e relazione del progetto «Bosco della Besozza»                                     |
|       |   | C5    | Sub progetto 5) «Forestazione del fondovalle Valtellinese nei comuni di Sondrio, Caiolo, Cedrasco» (omissis) |
|       |   | C5.1  | Relazione Tecnico-illustrativa   |
|       |   | C5.2  | Computo metrico estimativo e Quadro economico  |
|       |   | C5.3  | Inquadramento paesaggistico generale – Tav. 1  |
|       |   | C5.4  | Inquadramento idrogeologico (tra Berbenno e Sondrio) – Tav. 1.1  |
|       |   | C5.5  | Carta dei suoli del fondovalle valtellinese (tra Berbenno e Sondrio) – Tav. 1.2                              |
|       |   | C5.6  | Carta della vegetazione – Tav. 1.3   |
|       |   | C5.7  | Elementi condizionanti il progetto – Tav. 2  |
|       |   | C5.8  | Stato di fatto aree nei comuni di Cedrasco-Caiolo – Tav. 3a  |
|       |   | C6.9  | Stato di fatto aree nel comune di Sondrio – Tav. 3b  |
|       |   | C5.10 | Tavola particellare – Tav. 4   |

- C5.11 Masterplan – Tav. 5  
 C5.12 La nuova foresta – Planimetria generale – Tav. 6  
 C5.13 Primo lotto di intervento – area A – Cedrasco – Caiolo – Tav. 7a  
 C5.14 Primo lotto di intervento – Comune di Sondrio – Tav. 7b  
 C5.15 Dettagli tipologici – Tav. 8  
 C5.16 Relazione di sintesi – Album formato A3  
 C5.17 Elenco piano particellare comune di Sondrio e Caiolo  
 C6 Sub progetto 6) «Un nuovo bosco per Mantova dopo 500 anni» (omissis)  
 C6.1 Parco di Arlecchino – Foresta della Carpaneta. Relazione descrittiva e relazioni tecniche specialistiche  
 C6.2 Foresta della Carpaneta. Corografia – Tav. 2.1  
 C6.3 Foresta della Carpaneta. Ortofoto – Tav. 2.2  
 C6.4 Foresta della Carpaneta. Inquadramento generale dell'area. Quadro delle informazioni territoriali. Valutazione delle compatibilità delle previsioni di intervento – Tav. 2.3.1  
 C6.5 Foresta della Carpaneta. Inquadramento generale dell'area. Carta delle attenzioni e delle indicazioni di Piano Sistema fisico-naturale e valorizzazione ambientale – Tav. 2.3.2  
 C6.6 Foresta della Carpaneta. Inquadramento generale dell'area. Carta delle attenzioni e delle indicazioni di Piano Sistema paesistico e storico-culturale – Tav. 2.3.3  
 C6.7 Foresta della Carpaneta. Inquadramento generale dell'area. Carta delle attenzioni di Piano Sistema insediativi urbano ed infrastrutturale – Tav. 2.3.4  
 C6.8 Foresta della Carpaneta. Planimetria dello stato di fatto – Tav. 2.4  
 C6.9 Piano particellare dei terreni oggetto dell'intervento – Tav. 2.5  
 C6.10 Foresta della Carpaneta. Planimetria vincoli – Tav. 2.6  
 C6.11 Foresta della Carpaneta. Grafo della metastabilità e dei flussi energetici – Tav. 3.1.1  
 C6.12 Foresta della Carpaneta. Planimetria di scenario strategico – Tav. 3.1.2  
 C6.13 Foresta della Carpaneta. Controllo ecologico – Tav. 3.1.3  
 C6.14 Foresta della Carpaneta. Ricostruzione del territorio al 1721 – Tav. 3.2  
 C6.15 Foresta della Carpaneta. Connessione tra riserva biogenetica (Parco di Arlecchino) e Azienda Carpaneta – Tav. 3.3.1  
 C6.16 Foresta della Carpaneta. Planimetria generale – Tav. 3.3.2  
 C6.17 Foresta della Carpaneta. Planimetria generale. Progetto planovolumetrico – Tav. 3.4  
 C6.18 Foresta della Carpaneta. Tipologie e categorie naturali ed artificiali di progetto – Tav. 3.5  
 C6.19 Foresta della Carpaneta. Quaderno delle opere tipo – Tav. 3.6  
 C6.20 Parco di Arlecchino – Foresta della Carpaneta. Sintesi del progetto  
 C6.21 Parco di Arlecchino – Foresta della Carpaneta. Computo metrico estimativo  
 C6.22 Computo metrico estimativo: integrazione settembre 2002  
 C6.23 Relazione descrittiva: integrazione settembre 2002  
 C6.24 Tipologia degli interventi: integrazione settembre 2002

ALL. A1

**SCHEDA ART. 3, COMMA QUARTO, L.R. N. 31/96**

*Denominazione progetto:* Nuovo Bosco pianiziale annesso al Parco Ricreativo-Sportivo dell'Usignolo in comune di S. Gervasio Bresciano (BS).

*Obiettivo specifico:* 3.4.6 protezione, sviluppo gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali.

*Obiettivo gestionale:* 3.4.6.4 attivazione del programma grandi foreste di pianura

*Obiettivi e risultati:* obiettivo finale del progetto è quello di riqualificare, dal punto di vista ambientale, il paesaggio rurale di un'area di 41.52.30 ha in cui si inserisce una zona protetta e nello stesso tempo migliorare la qualità della vita dei cittadini che possono così fruire di un nuovo patrimonio collettivo a carattere ricreativo sociale ed educativo.

I risultati o traguardi del presente progetto sono:

- aumento progressivo della bio-diversità;
- riduzione progressiva della frammentazione del territorio;
- formazione di zone-ecosistemiche di contenimento (Buffer Zones) a protezione delle Aree Nucleo (Core Areas) da potenziali esternalità negative (eccessi di nutrienti, eventuale, peggioramento della qualità delle acque a monte del parco, aumento inquinamento ecc.);
- sviluppo di corridoi ecologici o strutture del paesaggio che contribuiscono a costruire o migliorare la possibilità di migrazione delle specie tra le varie aree nucleo. In questo modo vengono meno le discontinuità e le barriere tra i vari habitat;

– sviluppo aree riposo e o di «transizione» (Stepping stones) tra le reti ecologiche e le reti di fruizione e valorizzazione a carattere sociale e culturale.

*Costo complessivo:* € 3.843.863,34.

*Risorse impiegate:*

- quota a carico Regione: € 1.000.000,00;
- quota a carico di altri (finanziamenti statali): € 1.000.000,00;
- quota a carico dell'amministrazione comunale: € 1.843.863,34.

*Soggetti beneficiari dei contributi:* provincia di Brescia.

*Soggetto responsabile dell'attuazione:* comune di S. Gervasio Bresciano.

*Localizzazione territoriale:* loc. Casacce, comune di S. Gervasio Bresciano, provincia di Brescia.

*Durata del progetto, modi e tempi di attuazione:* il progetto verrà realizzato in quattro stralci:

- 1° stralcio primavera-autunno 2003;
- 2° stralcio primavera-autunno 2004;
- 3° stralcio primavera-autunno 2005;
- 4° stralcio primavera-autunno 2006.

*Previsione di spesa relative ai singoli esercizi:*

- anno 2002: € 60.000,00;
- anno 2003: € 1.381.276,21;
- anno 2004: € 1.131.288,77;
- anno 2005: € 1.197.999,36;
- anno 2006: € 73.299,00.

*Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi:* la D.G. Agricoltura ha in atto una Convenzione con l'Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti terrestri per predisporre un progetto di monitoraggio comune a tutti i sei progetti oggetto di finanziamento per valutare gli obiettivi conseguiti nell'arco di un decennio.

ALL. A2

**SCHEDA ART. 3, COMMA QUARTO, L.R. N. 31/96**

*Denominazione progetto:* Bosco aree golenali nel Casalasco, del Po e del Morbasco nei comuni di Casalmaggiore, Martignana Po, Cremona e Gerre de' Caprioli (CR).

*Obiettivo specifico:* 3.4.6 protezione, sviluppo gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali.

*Obiettivo gestionale:* 3.4.6.4 attivazione del programma grandi foreste di pianura.

*Obiettivi e risultati:*

- creazione di un modello di foresta, ripetibile in altre zone lungo l'asta del fiume Po;
- creazione di una tipologia di bosco fruibile, caratterizzata da nuclei a valenza più prettamente naturalistico-ecologica e da fasce di vegetazione a destinazione diversificata, caratterizzate dall'unità ideale costituita dalla rete ecologica provinciale, dalle piste ciclabili e dal turismo fluviale e dalla valorizzazione del tessuto produttivo circostante;
- promozione di un nuovo stile di conduzione dei terreni demaniali, che favorisca, nel rispetto delle proprie caratteristiche e specificità, la sinergia tra pubblico e privato;
- valorizzazione delle iniziative a favore dello sviluppo economico dell'area ed integrazione del mondo agricolo nelle iniziative in atto.

*Costo complessivo:* € 2.500.000,00.

*Risorse impiegate:*

- quota a carico Regione: € 1.152.077,19;
- quota a carico di altri (finanziamenti statali): € 1.131.465,91;
- privati Fondazione CA.RI.P.LO: € 216.456,90.

*Soggetti beneficiari dei contributi:* provincia di Cremona.

*Soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle singole fasi:* provincia di Cremona (soggetto coordinatore, responsabile della ripartizione dei contributi assegnati dalla Regione Lombardia, responsabile attuazione monitoraggio e realizzazione iniziative promozionali e divulgative), amministrazioni comunali di Cremona, Gerre de' Caprioli e Casalmaggiore (progettazione, realizzazione impianti e infrastrutture, gestione sorveglianza e manutenzione).



*Localizzazione territoriale:* Golena del Po su terreni demaniali in concessione ai comuni.

*Durata progetto, modi e tempi di attuazione:* il progetto verrà realizzato entro 3 anni dalla data di approvazione (2002/2004); le manutenzioni agli impianti verranno realizzate nei primi 3 anni (2004/2006) il monitoraggio avrà durata decennale.

Previsione di spesa relative ai singoli esercizi:

- anno 2002: € 85.630,80;
- anno 2003: € 864.180,94;
- anno 2004: € 518.714,21;
- anno 2005: € 623.594,17;
- anno 2006: € 407.879,88.

*Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi:* la D.G. Agricoltura ha in atto una Convenzione con l'Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti terrestri per predisporre un progetto di monitoraggio comune a tutti i sei progetti oggetto di finanziamento per valutare gli obiettivi conseguiti nell'arco di un decennio.

ALL. A3

### SCHEDA ART. 3, COMMA QUARTO, L.R. N. 31/96

*Denominazione progetto:* Bosco Valle Grassa - Coldana - Sant'Antonio nei comuni di Lodi e Corte Palasio (LO).

*Obiettivo specifico:* 3.4.6 protezione, sviluppo gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali.

*Obiettivo gestionale:* 3.4.6.4 attivazione del programma grandi foreste di pianura.

*Obiettivi e risultati:* realizzazione, nell'area agricola della Valle Grassa, Coldana e Sant'Antonio di:

- una grande foresta urbana con un grande intervento di riqualificazione ambientale e paesistica per il riequilibrio ecologico del territorio lodigiano;
- un parco non solo di fruizione pubblica, ma di intrattenimento-educazione per il pubblico alla riscoperta della natura e dell'agricoltura tradizionale;
- un intervento agricolo emblematico nel settore dell'agricoltura ambientale compatibile, di forte impatto promozionale per tutta l'agricoltura lodigiana.

La promozione della fruizione pubblica del Parco di interesse sovramunicipale della Valle Grassa dovrà integrarsi con la promozione turistica sia della città di Lodi sia del Lodigiano: della sua storia di paesaggio costruito dall'agricoltura, dell'immagine della sua economia agricola, della storia, arte e cultura della città di Lodi e del suo territorio.

*Costo complessivo:* € 1.500.000.

*Risorse impiegate:*

- quota a carico Regione: € 724.225,00;
- quota a carico di altri (finanziamenti statali): € 775.775,00.

*Soggetti beneficiari dei contributi:* provincia di Lodi.

*Soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle singole fasi:* provincia di Lodi.

*Localizzazione territoriale:* Lodi - Corte Palasio.

*Durata progetto, modi e tempi di attuazione:*

- 1° stralcio attuativo anno 2003 su 14 ha;
- 2° stralcio attuativo anno 2004 7 ha;
- 3° stralcio attuativo anno 2005 17 ha;
- 4° stralcio attuativo anno 2006 (manutenzioni).

*Previsione di spese relative ai singoli esercizi:*

- anno 2002: € 50.000,00;
- anno 2003: € 612.000,00;
- anno 2004: € 217.000,00;
- anno 2005: € 561.000,00;
- anno 2006: € 60.000,00.

*Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi:* la D.G. Agricoltura ha in atto una Convenzione con l'Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti terrestri per predisporre un progetto di monitoraggio comune a tutti i sei progetti oggetto di finanziamento per valutare gli obiettivi conseguiti nell'arco di un decennio. Possibile armonizzazione con la metodologia di monitorag-

gio della biodiversità contenuta nel progetto INTERREG III B- MEDOCC attuato in aree limitrofe.

ALL. A4

### SCHEDA ART. 3, COMMA QUARTO, L.R. N. 31/96

*Denominazione progetto:* Bosco della Besozza in Comune di Pioltello (MI).

*Obiettivo specifico:* 3.4.6 protezione, sviluppo gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali.

*Obiettivo gestionale:* 3.4.6.4 attivazione del programma grandi foreste di pianura.

*Obiettivi e risultati:*

1. incrementare il valore di biodiversità paesaggistica dell'area della pianura milanese;
2. incremento della superficie forestale dell'area della pianura, con la realizzazione di un nucleo boscato di oltre 26 ettari, per avviare la ricostituzione di livelli adeguati di superfici forestali minime su ampie territorialità, che siano idonee a sostenere adeguatamente popolazioni vegetali ed animali di elevata complessità (anche in forma di «metapopolazioni») e di svolgere efficacemente le funzioni ecologiche di conservazione e miglioramento della qualità dell'aria e dei corpi idrici;
3. costituzione di un «ganglio primario» della rete ecologica provinciale, che possieda tutte le specifiche caratteristiche di «area sorgente»;
4. implementazione del sistema paesistico ed ecologico della pianura milanese, attraverso la realizzazione di siepi agricole, filari campestri e macchie di vegetazione, che possa fungere da supporto alla presenza sul territorio delle popolazioni animali e vegetali;
5. realizzazione di un bosco di tipo naturaliforme che si avvicini il più possibile alla foresta pianiziale che caratterizzava la pianura padana;
6. realizzazione di un percorso didattico attraverso i differenti ecosistemi realizzati in modo da consentire lo svolgimento di laboratori all'aperto e visite guidate.

*Costo complessivo:* l'importo complessivo delle opere progettate, inclusi i costi di progettazione e Direzione Lavori, gli oneri per la sicurezza e il costo del programma triennale di manutenzione, ammonta a € 1.900.000,00.

*Risorse impiegate:*

- quota a carico Regione: € 923.795,25;
- quota a carico di altri (finanziamenti statali): € 826.204,75;
- privati Fondazione CA.RI.P.LO: € 150.000,00.

*Soggetti beneficiari dei contributi:* gli interventi verranno realizzati su aree messe a disposizione dall'amministrazione comunale di Pioltello, che con delibera di Giunta n. 184 del 4 ottobre 2001 ha sottoscritto un protocollo di Intenti di Collaborazione con l'Azienda Regionale delle Foreste (E.R.S.A.F.) per l'assistenza tecnica, la progettazione e l'esecuzione degli interventi in materia ecologico forestale. Il soggetto beneficiario del contributo è stato individuato dalla D.G. Agricoltura nella provincia di Milano, che provvederà con successivi atti deliberativi a rendere disponibili le risorse finanziarie all'attuatore degli interventi individuato nell'E.R.S.A.F. (ex Azienda Regionale delle Foreste).

*Soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle singole fasi:* l'E.R.S.A.F. avrà in carico la responsabilità dell'attuazione del progetto. La provincia di Milano e il comune di Pioltello, secondo le rispettive competenze, garantiranno il coordinamento.

*Localizzazione territoriale:* l'area di intervento si colloca interamente nel territorio del comune di Pioltello (MI) frazione di Limoto loc.tà Cascina Besozza e confina:

- ad Est con il Parco Agricolo Sud Milano;
- a Sud con un complesso estrattivo in fase di esaurimento;
- a Nord con la sp n. 40 (Rivoltana) ed il centro abitato di Limoto (frazione di Pioltello);
- a Ovest con un complesso residenziale e commerciale di prossima realizzazione.

*Durata progetto, modi e tempi di attuazione:* i lavori verranno realizzati dall'E.R.S.A.F. mediante convenzione stipulata direttamente con il comune di Pioltello.

La realizzazione dell'intervento, incluso il programma di manutenzione, si svilupperà nel corso del triennio 2002/2004, fatto salvo che le risorse economiche siano effettivamente disponibili per l'E.R.S.A.F. in tempi tali da consentire la formalizzazione degli adempimenti tecnico-amministrativi indispensabili e la possibilità di realizzare gli interventi programmati nel 2002.

I lavori di carattere prettamente forestale verranno realizzati in amministrazione diretta da parte dell'E.R.S.A.F.; per quanto attiene le opere strutturali e infrastrutturali l'E.R.S.A.F. farà ricorso all'appalto secondo le necessità, nel rispetto della normativa vigente in materia di forniture di beni e servizi e di realizzazione di opere compiute.

*Previsione di spesa relative ai singoli esercizi:*

- anno 2002: € 57.000,00;
- anno 2003: € 490.101,60;
- anno 2004: € 482.599,80;
- anno 2005: € 670.298,60;
- anno 2006: € 200.000,00.

*Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi:* la D.G. Agricoltura ha in atto una Convenzione con l'Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti terrestri per predisporre un progetto di monitoraggio comune a tutti i sei progetti oggetto di finanziamento per valutare gli obiettivi conseguiti nell'arco di un decennio.

ALL. A5

### **SCHEDA ART. 3, COMMA QUARTO, L.R. N. 31/96**

*Denominazione progetto:* forestazione fondovalle valtellinese nei comuni di Sondrio, Caiolo e Cedrasco (SO).

*Obiettivo specifico:* 3.4.6 protezione, sviluppo gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali.

*Obiettivo gestionale:* 3.4.6.4 attivazione del programma grandi foreste di pianura.

*Obiettivi e risultati:* realizzare un intervento di riqualificazione per una superficie di 40.50,30 ha comprendente la realizzazione di rimboschimenti, rinaturalizzazione campo da Golf a Caiolo, mitigazione impatti aviosuperficie di Caiolo, aumento presenza specie vegetali autoctone, potenziamento e valorizzazione della capacità ricettiva del sentiero Valtellina.

*Costo complessivo:* € 2.040.500.

*Risorse impiegate:*

- quota a carico Regione: € 961.810,52;
- quota a carico di altri: € 1.038.189,47;
- quota a carico della società Stelline Servizi Immobiliari s.p.a. (del Gruppo Credito Valtellinese): € 40.500.

*Soggetti beneficiari dei contributi:* amministrazione provinciale di Sondrio.

*Soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle singole fasi:* amministrazione provinciale di Sondrio.

*Localizzazione territoriale:* provincia di Sondrio, comuni di Sondrio, Caiolo, Cedrasco.

*Durata progetto, modi e tempi di attuazione:* l'intervento verrà realizzato in appalto e distribuito su tre annualità 2003/2005.

*Previsione di spesa relative ai singoli esercizi:*

- anno 2002: € 40.500,00;
- anno 2003: € 782.592,70;
- anno 2004: € 764.935,99;
- anno 2005: € 452.471,31.

*Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi:* la D.G. Agricoltura ha in atto una Convenzione con l'Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti terrestri per predisporre un progetto di monitoraggio comune a tutti i sei progetti oggetto di finanziamento per valutare gli obiettivi conseguiti nell'arco di un decennio.

ALL. A6

### **SCHEDA ART. 3, COMMA QUARTO, L.R. N. 31/96**

*Denominazione progetto:* un nuovo bosco per Mantova dopo 500 anni in comune di Gazzo-Bigarello (MN).

*Obiettivo specifico:* 3.4.6 protezione, sviluppo gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali.

*Obiettivo gestionale:* 3.4.6.4 attivazione del programma grandi foreste di pianura.

*Obiettivi e risultati:*

1. realizzazione di bosco naturaliforme su ha. 40;
2. realizzazione del «Bosco di Virgilio», bosco a finalità ricreativa su ha 6,2;
3. realizzazione di impianto di collezione di querce su ha 3,8;
4. realizzazione del Parco di Arlecchino su circa ha 8,6;
5. realizzazione di filari e siepi campestri per ml 3.460.

*Costo complessivo:* € 2.000.000,00.

*Risorse impiegate:*

- quota a carico Regione: € 964.326,50;
- quota a carico di altri (finanziamenti statali): € 885.673,50;
- privati Fondazione CA.RI.P.LO: € 150.000,00.

*Soggetti beneficiari dei contributi:* E.R.S.A.F. (ex Azienda Regionale delle Foreste).

*Soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle singole fasi:* E.R.S.A.F. (ex Azienda Regionale delle Foreste).

*Localizzazione territoriale:* comune di Bigarello.

*Durata progetto, modi e tempi di attuazione:* il progetto avrà inizio nell'autunno 2002, compatibilmente con l'assegnazione delle risorse finanziarie. La fase realizzativa è prevista tra il 2003 ed il 2005, mentre nel 2006 rimarrà la coda degli interventi manutentivi.

*Previsione di spesa relative ai singoli esercizi:*

- anno 2002: € 42.231,00;
- anno 2003: € 750.252,39;
- anno 2004: € 482.442,66;
- anno 2005: € 430.298,33;
- anno 2006: € 294.775,64.

*Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi:* la D.G. Agricoltura ha in atto una Convenzione con l'Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti terrestri per predisporre un progetto di monitoraggio comune a tutti i sei progetti oggetto di finanziamento per valutare gli obiettivi conseguiti nell'arco di un decennio.

[BUR20020133]

[3.5.0]

D.G.R. 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II25

**Assegnazione di contributi ad Enti ed Associazioni per le attribuzioni generali e gli interventi complementari, per l'attuazione degli interventi per la qualità dell'offerta formativa e per l'orientamento musicale. D.c.r. 4 giugno 2002, n. VII/522 - L.r. 20 marzo 1980 n. 31 - Piano Diritto allo Studio 2002**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 20 marzo 1980, n. 31 «Diritto allo studio - Norme di attuazione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 4 giugno 2002, n. VII/522, avente per oggetto: «Piano annuale degli interventi regionali per il diritto allo studio relativo all'anno finanziario 2002 - anno scolastico 2002/2003»;

Visto l'Allegato «A» della predetta deliberazione che prevede di destinare, nell'ambito della dotazione finanziaria della U.P.B. 2.5.2.3.2.77 cap. 1046, del bilancio regionale approvato con l.r. 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004», € 258.228,50 per gli interventi per la qualità dell'istruzione, per la concreta attuazione degli interventi regionali e per le attività di orientamento musicale;

Preso atto che il dirigente della Unità Organizzativa proponente riferisce essere pervenute da parte delle Associazioni musicali elencate nell'allegato «A», facente parte integrante della presente deliberazione, n. 325 richieste di contributo per corsi di orientamento musicale, delle quali n. 317 complete di documentazione attestante che i corsi sono rivolti ad allievi in età scolare ed in considerazione del fatto che tali corsi costituiscono un arricchimento dell'offerta formativa nel campo dell'educazione musicale di base;

Considerato che, nell'ambito del «Piano annuale degli interventi regionali per il diritto allo studio relativo all'anno finanziario 2002 - anno scolastico 2002/2003» di cui alla sopracitata d.c.r. del 4 giugno 2002, n. VII/522 - Allegato «A», al punto B 2 sono previste azioni realizzate direttamente dalla

Regione, oppure in collaborazione con altri Enti, per la sperimentazione di interventi per la qualità dell'offerta formativa.

Ritenuto opportuno in un contesto di autonomia delle scuole e in presenza di una costante propositività da parte di associazioni ed enti attivi su questi temi, sostenere con contributi finanziari a parziale copertura dei costi, i progetti più significativi fra quelli per cui è stato richiesto un contributo;

Preso atto che il dirigente della Unità Organizzativa propone riferisce essere pervenute da parte di Enti ed Associazioni n. 11 richieste di contributo per progetti relativi alla sperimentazione di interventi per la qualità dell'offerta formativa, come da allegato «B» facente parte integrante della presente deliberazione;

Vagliate e fatte proprie le suddette valutazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

Delibera

1. di assegnare a favore di n. 317 Associazioni musicali, bandistiche e corali che hanno documentato la propria attività di orientamento musicale rivolta ad allievi in età scolare un contributo di € 260,00 per un ammontare complessivo di € 82.420,00, come indicato nell'allegato «A», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di assegnare contributi regionali per un ammontare complessivo di € 111.055,48 a favore di Enti ed Associazioni,

per progetti relativi alla sperimentazione di interventi per la qualità dell'offerta formativa ritenuti di particolare interesse, nei limiti delle risorse disponibili, per i seguenti aspetti:

- contenuti riferiti a temi di particolare attualità e rilevanza etica e sociale, quali la sensibilizzazione alla povertà e l'educazione alla solidarietà,

- la scoperta e l'approfondimento delle specificità e delle identità locali,

- l'innovazione didattica, attraverso l'approfondimento delle forme di comunicazione artistica, musicale e cinematografica,

- il sostegno alla autonomia delle scuole che si esprime nella costituzione di reti e nell'apertura alla partecipazione delle associazioni dei genitori e del sociale;

3. di richiedere la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di disporre per la consultazione in via informatica sul sito internet della Regione Lombardia;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione, per opportuna informazione, alla competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 14, IV comma della l.r. 31/1980.

Il Segretario: Sala

— • —

ALLEGATO «A»

**RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE AMMISSIBILI  
IN QUANTO RISULTA DOCUMENTATA L'UTENZA IN ETÀ SCOLARE (n. 317)**

**Totale contributi assegnati € 82.420,00**

Associazione	Prov.	Comune	Codice fiscale	Assegnati €
1. Complesso Bandistico Albino	BG	ALBINO	80040070163	260,00
2. Corpo Musicale Almenno San Salvatore	BG	ALMENNO SAN SALVATORE	80029110162	260,00
3. Corpo Musicale Elia Astori	BG	ALZANO LOMBARDO	95102330164	260,00
4. Corpo Musicale «Luciano Manara»	BG	ANTEGNATE	92010870167	260,00
5. Corpo Musicale di Arcene	BG	ARCENE	93008790169	260,00
6. Banda Musicale di Ardesio	BG	ARDESIO	90003080166	260,00
7. Corpo Musicale G.Donizetti	BG	BAGNATICA	95012230165	260,00
8. Corpo Civico Musicale	BG	BARIANO	92002240163	260,00
9. Corale «S. Cecilia»	BG	BARIANO	83000350161	260,00
10. Corpo Bandistico Santa Cecilia	BG	BERBENNO	95053660163	260,00
11. Corpo Musicale Papa Giovanni XXIII	BG	BOLGARE	95005540166	260,00
12. Corpo Musicale San Giorgio	BG	BOLTIERE	93000120167	260,00
13. Corpo Bandistico San Gottardo	BG	CALCIO	92000870169	260,00
14. Corpo Musicale di Calvenzano	BG	CALVENZANO	00973660160	260,00
15. Corpo Bandistico Valle San Martino	BG	CAPRINO BERGAMASCO	82006790164	260,00
16. Corpo Bandistico Caravaggio	BG	CARAVAGGIO	93021000166	260,00
17. Corpo Musicale A.Guerini di Casnigo	BG	CASNIGO	90000110164	260,00
18. Corpo Musicale	BG	CASTEL ROZZONE	93018450168	260,00
19. Corpo Musicale Cittadino Marino Modina	BG	CASTELLI CALEPIO	95022220164	260,00
20. Complesso Bandistico Presolana	BG	CASTIONE DELLA PRESOLANA	90001370163	260,00
21. Corpo Musicale «S. Pio X»	BG	CENE	90000780164	260,00
22. Corpo Musicale Parrocchiale S. Eurosia	BG	CHIGNOLO D'ISOLA	82000830164	260,00
23. Complesso Banda e Majorettes	BG	CHIUDUNO	95000460162	260,00
24. Corpo Bandistico Cisanese con Majorettes	BG	CISANO BERGAMASCO	82006620163	260,00
25. Banda Cittadina G. Legrenzi	BG	CLUSONE	90001040162	260,00
26. Corpo Musicale Colognese	BG	COLOGNO AL SERIO	93002610165	260,00
27. Corpo Musicale di Colzate	BG	COLZATE	90001200162	260,00
28. Corpo Musicale di Volpino	BG	COSTA VOLPINO	02804070163	260,00
29. Complesso Musicale I Giovani	BG	CREDARO	00827610163	260,00
30. Corpo Musicale di Sforzatica	BG	DALMINE	80039770161	260,00
31. Corpo Musicale San Lorenzo Martire	BG	DALMINE	80004070167	260,00
32. Corpo Musicale di Dossena	BG	DOSSENA	94011470161	260,00
33. Corpo Musicale Santa Cecilia	BG	FARA OLIVANA CON SOLA	92000670163	260,00
34. Corpo Musicale Fiorano Al Serio	BG	FIORANO AL SERIO	90000980160	260,00
35. Corpo Musicale Don Luca Patelli	BG	FORESTO SPARSO	95013550165	260,00
36. Civico Corpo Musicale di Gandino	BG	GANDINO	90000970161	260,00
37. Corpo Musicale San Vittore	BG	GAVERINA TERME	95052200169	260,00

<i>Associazione</i>	<i>Prov.</i>	<i>Comune</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Assegnati €</i>
38. Banda Cittadina di Gazzaniga	BG	GAZZANIGA	90000410168	260,00
39. Corpo Musicale Canonico Cossali	BG	GHISALBA	92004290166	260,00
40. Corpo Bandistico di Gorlago	BG	GORLAGO	02061050163	260,00
41. Corpo Musicale di Gromo	BG	GROMO	90000630161	260,00
42. Corpo Musicale Grumello del Monte	BG	GRUMELLO DEL MONTE	95006070163	260,00
43. Complesso Musicale «La Mandolinistica»	BG	LEFFE	90003130169	260,00
44. Corpo Musicale di Leffe	BG	LEFFE	90001010165	260,00
45. Complesso Musicale Loverese	BG	LOVERE	96000870160	260,00
46. Corpo Musicale San Michele Arcangelo	BG	MAPELLO	02793280161	260,00
47. Corpo Musicale di Prezzate	BG	MAPELLO	02798240160	260,00
48. Centro culturale per la musica Diapason	BG	MARTINENGO	92010820162	260,00
49. Corpo Musicale S. Maria Assunta	BG	MEDOLAGO	91017170167	260,00
50. Corpo Bandistico Don G. Paltenghi	BG	MOZZANICA	02415040167	260,00
51. Banda Musicale di Nembro	BG	NEMBRO	95010140168	260,00
52. Corpo Musicale San Donato	BG	OSIO SOTTO	00713530160	260,00
53. Corpo Musicale G. Rossini	BG	PALAZZAGO	80024950166	260,00
54. Corpo Musicale di Parre	BG	PARRE	90001400168	260,00
55. Corpo Musicale San Martino	BG	PIAZZA BREMBANA	94011480160	260,00
56. Corpo Musicale di Ponteranica	BG	PONTERANICA	80039150166	260,00
57. Banda Musicale Ramera	BG	PONTERANICA	80039270162	260,00
58. Corpo Bandistico Pradalunga	BG	PRADALUNGA	80040040166	260,00
59. Corpo Musicale di Cornale	BG	PRADALUNGA	80007250162	260,00
60. Corpo Musicale P. Pelliccioli	BG	RANICA	95017240169	260,00
61. Corpo Musicale Castelfranco di Rogno	BG	ROGNO	96004670160	260,00
62. Corpo Musicale «Cav. G.B. Rubini»	BG	ROMANO DI LOMBARDIA	83002530166	260,00
63. Corpo Bandistico «G. Cav. Ghilardi»	BG	SAN GIOVANNI BIANCO	94000450166	260,00
64. Corpo Musicale Comunale	BG	SAN PAOLO D'ARGON	95030040166	260,00
65. Corpo Bandistico G. Verdi	BG	SANT'OMOBONO IMAGNA	80040300164	260,00
66. Coro «Celestial Harmonies»	BG	SANT'OMOBONO IMAGNA	95101810166	260,00
67. Corpo Bandistico Santa Brigida	BG	SANTA BRIGIDA	01545230169	260,00
68. Corpo Musicale La Montanara	BG	SELVINO	95000390161	260,00
69. Banda Musicale Città di Seriate	BG	SERIATE	02323330163	260,00
70. Corpo Musicale Serina	BG	SERINA	94005760163	260,00
71. Corpo Musicale di Sorisole	BG	SORISOLE	95024830168	260,00
72. Corpo Bandistico Oratorio G. Valsecchi	BG	SOVERE	90000750167	260,00
73. Comune di Spirano	BG	SPIRANO	00711080168	260,00
74. Complesso Bandistico San Giovanni Battista	BG	STEZZANO	80006910162	260,00
75. Corpo Musicale Religio et Patria	BG	TAVERNOLA BERGAMASCA	96000610160	260,00
76. Corpo Musicale «Telgate 90»	BG	TELGATE	95022820161	260,00
77. Corpo Musicale La Garibaldina	BG	TERNO D'ISOLA	82006930166	260,00
78. Banda Alpina di Trescore Balneario	BG	TRESCORE BALNEARIO	95000910166	260,00
79. Corpo Musicale Città di Treviglio	BG	TREVIGLIO	02286160169	260,00
80. Corpo Musicale Luigi Bordogna – Albegno	BG	TREVILOLO	95079530168	260,00
81. Corpo Musicale Bandistico San Zenone	BG	TREVILOLO	95096680160	260,00
82. Corpo Musicale Parrocchiale	BG	URGNANO	95013110168	260,00
83. Scuola Musicale Alta Valle Brembana	BG	VALNEGRA	02251740169	260,00
84. Corpo Musicale Mons. Luigi Chiodi	BG	VERDELLO	93001950166	260,00
85. M.D.B. Complesso Bandistico Percussionistico Happy Hubbub	BG	VERDELLO	02197970169	260,00
86. Corpo Musicale di Vertova	BG	VERTOVA	90000930165	260,00
87. Corpo Musicale Pio XI	BG	VILLA D'ALMÈ	95065090169	260,00
88. Corpo Musicale C. Cremonesi	BG	VILLA D'OGNA	90000990169	260,00
89. Corpo Musicale di Villongo	BG	VILLONGO	95020990164	260,00
90. Banda Musicale di Zogno	BG	ZOGNO	85004520160	260,00
91. The Crazy Band	BS	ACQUAFREDDA	94000570179	260,00
92. Corpo Musicale di Adro	BS	ADRO	91000140177	260,00
93. Complesso Bandistico G. Puccini	BS	ADRO	91003940177	260,00
94. Corpo Musicale Filarmonica Conca d'Oro	BS	AGNOSINE	96006960171	260,00
95. Corpo Musicale Santa Cecilia	BS	ANGOLO TERME	90000370172	260,00
96. Banda Musicale San Gottardo	BS	BARGHE	96009070176	260,00
97. Banda Musicale di Demo	BS	BERZO DEMO	90000060179	260,00

Associazione	Prov.	Comune	Codice fiscale	Assegnati €
98. Corpo Musicale Santa Cecilia	BS	BORNO	9000900176	260,00
99. Civica Banda Musicale	BS	BRENO	90007920177	260,00
100. Corpo Bandistico di Urigo Mella	BS	BRESCIA	03558300178	260,00
101. Corpo Bandistico Comunale	BS	CALVISANO	01258420171	260,00
102. Banda Musicale Capontina «Cav. B. Ghetti»	BS	CAPO DI PONTE	90008470172	260,00
103. Corpo Musicale Santa Cecilia di Capriolo	BS	CAPRIOLO	98017960174	260,00
104. Corpo Musicale di Castegnato	BS	CASTEGNATO	98002220170	260,00
105. Corpo Bandistico di Castelcovati	BS	CASTELCOVATI	02095050171	260,00
106. Scuola di Musica Corpo Band. S. Zanardini	BS	CASTENEDOLO	98026930176	260,00
107. Corpo Musicale Autonomo di Casto	BS	CASTO	96014380172	260,00
108. Corpo Musicale Pietro Orizio	BS	CAZZAGO SAN MARTINO	91000930171	260,00
109. Corpo Musicale Comunale	BS	CEVO	99004760171	260,00
110. Civico Corpo Bandistico	BS	COCCAGLIO	91001760171	260,00
111. Corpo Musicale di Cologne	BS	COLOGNE	91001270171	260,00
112. Banda Musicale di Concesio	BS	CONCESIO	98008730172	260,00
113. Gruppo Musicale di Corte Franca	BS	CORTE FRANCA	98015470176	260,00
114. Banda Cittadina di Darfo	BS	DARFO BOARIO TERME	90002850171	260,00
115. Corpo Musicale di Zocco e Spina	BS	ERBUSCO	02888740178	260,00
116. Corpo Musicale Dino Magri	BS	ERBUSCO	02036040984	260,00
117. Corpo Bandistico AVIS	BS	ESINE	02096390980	260,00
118. Civico Corpo Bandistico G. Verdi	BS	GAMBARA	97000310173	260,00
119. Corpo Bandistico Gardonese «C. Gottardi»	BS	GARDONE VAL TROMPIA	02134510987	260,00
120. Orchestra Il Plettro	BS	GARDONE VAL TROMPIA	92003310171	260,00
121. Corpo Bandistico di Sopraponte	BS	GAVARDO	96001720174	260,00
122. Corpo Musicale Viribus Unitis	BS	GAVARDO	96000390177	260,00
123. Corpo Bandistico Mus. Gottolenghese	BS	GOTTOLENGO	97002660179	260,00
124. Corpo Musicale S. Maria Assunta	BS	GUSSAGO	98016900171	260,00
125. Banda Cittadina di Iseo	BS	ISEO	98018080170	260,00
126. Corpo Musicale Lenese V. Capirola	BS	LENO	97000200176	260,00
127. Banda Musicale Santa Cecilia	BS	LODRINO	92000570173	260,00
128. Corpo Musicale di Lonato	BS	LONATO	93000860176	260,00
129. Banda Cittadina con Majorettes	BS	LUMEZZANE	80064010178	260,00
130. Corpo Bandistico S. Cecilia	BS	MAIRANO	98064530177	260,00
131. Corpo Musicale P. Lonati	BS	MAZZANO	98009260179	260,00
132. Corpo Bandistico S. Cecilia	BS	MONTICELLI BRUSATI	98018120174	260,00
133. Banda Musicale don A. Bersanini	BS	MUSCOLINE	96000430171	260,00
134. Gruppo di Canto San Zenone	BS	ODOLO	96008330175	260,00
135. Corpo Musicale G.S. Twirling	BS	PALAZZOLO SULL'OGGIO	82040890178	260,00
136. Associazione Filarmonica don Pietta	BS	PASSIRANO	98071850170	260,00
137. Corpo Musicale G. Verdi	BS	PIAN CAMUNO	90008030174	260,00
138. Banda Musicale Cittadina	BS	PISOGNE	98016960175	260,00
139. Corpo Bandistico San Giovanni di Polaveno	BS	POLAVENO	92001460176	260,00
140. Banda Musicale F. Marchiori	BS	POLPENAZZE DEL GARDA	96001980174	260,00
141. Corpo Musicale di Pezzo	BS	PONTE DI LEGNO	90001640177	260,00
142. Banda Comunale	BS	PRALBOINO	97003060171	260,00
143. Corpo Musicale Prevalle	BS	PREVALLE	96001910171	260,00
144. I Musicanti di Provaglio	BS	PROVAGLIO D'ISEO	98052410176	260,00
145. Corpo Musicale Quinzanese	BS	QUINZANO D'OGGIO	97000890174	260,00
146. Corpo Musicale SS. Gervasio e Protasio	BS	ROCCAFRANCA	86000640176	260,00
147. Fanfara Bersaglieri Col. Pontieri	BS	ROCCAFRANCA	95000180174	260,00
148. Corpo Bandistico Comunale	BS	ROÈ VOLCIANO	87001610176	260,00
149. Corpo Musicale L. Pezzana	BS	ROVATO	91001920171	260,00
150. Banda Cittadina G. Bartolotti	BS	SALÒ	96001480175	260,00
151. Corpo Bandistico Sinus Felix	BS	SAN FELICE DEL BENACO	96001040177	260,00
152. Gruppo Musicale San Lorenzo	BS	SONICO	99001500174	260,00
153. Corpo Musicale Cittadino	BS	SULZANO	98071940179	260,00
154. Corpo Bandistico O. Respighi	BS	TAVERNOLE SUL MELLA	92000580172	260,00
155. Banda Cittadina «G. Verdi»	BS	TOSCOLANO-MADERNO	96007540170	260,00
156. Corpo Bandistico Vallio Terme	BS	VALLIO TERME	96000130177	260,00
157. Corpo Musicale Comunale	BS	VEZZA D'OGGIO	99004740173	260,00

<i>Associazione</i>	<i>Prov.</i>	<i>Comune</i>	<i>Codice fiscale</i>	<i>Assegnati €</i>
158. Associazione «Paideia»	BS	VILLA CARCINA	00722590981	260,00
159. Corpo Bandistico Sociale	BS	VOBARNO	96001490174	260,00
160. Corpo Filarmonico di Gravedona	CO	GRAVEDONA	93000170139	260,00
161. Corpo Musicale Lanzo	CO	LANZO D'INTELVI	95001990134	260,00
162. Corpo Musicale Moltrasio	CO	MOLTRASIO	95005760137	260,00
163. Corpo Musicale Santa Cecilia	CO	MOZZATE	95001080134	260,00
164. Corpo Musicale Olgiatese	CO	OLGIATE COMASCO	95007660137	260,00
165. Gruppo Folcloristico Val Cavargna	CO	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	93005880138	260,00
166. Corpo Musicale «S. Cecilia»	CO	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA	84004650135	260,00
167. Corpo Musicale San Fedele Intelvi	CO	SAN FEDELE INTELVI	95006020135	260,00
168. Corpo Musicale Vittorio Veneto	CO	TREMEZZO	84004720136	260,00
169. Corpo Musicale Santa Cecilia	CO	TURATE	95007480130	260,00
170. Gruppo Filarmonico di Vercana	CO	VERCANA	93002800139	260,00
171. Banda A. Bodini	CR	CASALBUTTANO ED UNITI	92000540192	260,00
172. Corpo Bandistico G. Verdi	CR	CASALETTO CEREDANO	82011280193	260,00
173. Società Musicale Estudiantina	CR	CASALMAGGIORE	01134310190	260,00
174. Corpo Bandistico L. Vecchi	CR	ISOLA DOVARESE	93028630197	260,00
175. Corpo Bandistico di Pandino	CR	PANDINO	00405680190	260,00
176. Corpo Bandistico Pizzighettone	CR	PIZZIGHETTONE	93013710194	260,00
177. Banda Cittadina S. Alberto	CR	RIVOLTA D'ADDA	91000130194	260,00
178. Corpo Bandistico San Bassano	CR	SAN BASSANO	92000420197	260,00
179. Corpo Bandistico G. Anelli	CR	TRIGOLO	92006610197	260,00
180. Corpo Musicale Santa Cecilia	LC	BARZIO	83011830136	260,00
181. Associazione Corpo Musicale G. Recli	LC	BRIVIO	94003120139	260,00
182. Corpo Musicale G. Donizetti	LC	CALOLZIOCORTE	82006260168	260,00
183. Corpo Musicale G. Verdi	LC	CALOLZIOCORTE	82006070161	260,00
184. Corpo Musicale A. Pirovano	LC	CERNUSCO LOMBARDONE	94000530132	260,00
185. Corpo Musicale di Civate	LC	CIVATE	92006120130	260,00
186. Corale San Pietro al Monte	LC	CIVATE	92000640133	260,00
187. Corpo Musicale Doriese	LC	DORIO	83012690133	260,00
188. Corpo Musicale di Galbiate	LC	GALBIATE	83013620139	260,00
189. Corpo Musicale G. Verdi	LC	LECCO	83002570139	260,00
190. Banda Sociale Meratese	LC	MERATE	85005500138	260,00
191. Centro Studi R. Goitre	LC	OGGIONO	92005730137	260,00
192. Associazione Corale «Vocis Musicae Studium»	LC	OGGIONO	01725510133	260,00
193. Corpo Musicale Osnago	LC	OSNAGO	94000220130	260,00
194. Amici della Musica	LC	PADERNO D'ADDA	01950950137	260,00
195. Corpo Musicale San Dionigi	LC	PREMANA	83010860134	260,00
196. Corpo Musicale F. Cilea	LO	BREMBIO	90500740155	260,00
197. Corpo Bandistico G. Orsomando	LO	CASALPUSTERLENGO	98500130152	260,00
198. Filarmonica Castiglione	LO	CASTIGLIONE D'ADDA	90500950150	260,00
199. Gruppo Bandistico San Giovanni Bosco	LO	GRAFFIGNANA	92505240157	260,00
200. Corpo Bandistico Santa Cecilia	LO	SENA LODIGIANA	90500820155	260,00
201. Complesso Bandistico La Filarmonica	MI	ABBIATEGRASSO	82004210157	260,00
202. Corpo Musicale Albairatese	MI	ALBAIRATE	9000060153	260,00
203. Corpo Musicale Città di Arcore	MI	ARCORE	94010550153	260,00
204. Filarmonica G. Verdi	MI	ARESE	93524630154	260,00
205. Scuola Civica di Musica di Assago	MI	ASSAGO	10697330156	260,00
206. Corpo Musicale P.L. da Palestrina	MI	BERNAREGGIO	94001840159	260,00
207. Corpo Musicale Santa Cecilia	MI	BESANA IN BRIANZA	05042870153	260,00
208. Corpo Bandistico di Burago Molgora	MI	BURAGO DI MOLGORA	94017080154	260,00
209. Corpo Bandistico Oratorio San Luigi	MI	BUSNAGO	87012080153	260,00
210. Corpo Musicale SS. Ambrogio e Simpliciano	MI	CARATE BRIANZA	91004750153	260,00
211. Banda Musicale di Cassano d'Adda	MI	CASSANO D'ADDA	83510020155	260,00
212. Corpo Musicale San Carlo	MI	CASSINETTA DI LUGAGNANO	90001290155	260,00
213. Corpo Musicale «S. Cecilia»	MI	CASTANO PRIMO	93002130156	260,00
214. Corpo Musicale «Giuseppe Verdi»	MI	CERRO AL LAMBRO	92529010156	260,00
215. Civica Scuola di Musica	MI	CESANO BOSCONI	80098810155	260,00
216. Corpo Musicale V. Bellini	MI	CESATE	97289660157	260,00
217. Corpo Musicale G. Verdi	MI	COGLIATE	91009170159	260,00

Associazione	Prov.	Comune	Codice fiscale	Assegnati €
218. Banda Musicale Città di Cologno Monzese	MI	COLOGNO MONZESE	94571280158	260,00
219. Corpo Musicale Parrocchiale S. Cecilia	MI	CONCOREZZO	94000400153	260,00
220. Corpo Filarmonico G. Donizzetti	MI	CORBETTA	82007430158	260,00
221. Corpo Musicale Civico	MI	CORNAREDO	86505570159	260,00
222. Corpo Musicale Santa Cecilia	MI	CUGGIONO	93004890153	260,00
223. Corpo Bandistico G. Verdi	MI	DAIRAGO	93002970155	260,00
224. Corpo Musicale Santa Cecilia	MI	GARBAGNATE MILANESE	97262790153	260,00
225. Corpo Musicale Santa Margherita	MI	GIUSSANO	91004730155	260,00
226. Corpo Musicale G. Verdi	MI	LAINATE	93500250159	260,00
227. Corpo Musicale Santa Cecilia	MI	LAZZATE	83049920156	260,00
228. Comune di Lesmo	MI	LESMO	03340310154	260,00
229. Corpo Bandistico Santa Cecilia	MI	LISSONE	94526190155	260,00
230. Corpo Musicale Santa Cecilia di Bareggia	MI	LISSONE	94533970151	260,00
231. Banda Civica Ordine e Progresso	MI	MAGENTA	00694270158	260,00
232. Corpo Musicale San Giuseppe	MI	MELEGNANO	84503390159	260,00
233. Fanfara dei Bersaglieri	MI	MELZO	91505650159	260,00
234. Scuola di Musica Vialba Resurrezione	MI	MILANO	97110140155	260,00
235. Associazione Musicale R. Franceschi	MI	MILANO	10163590150	260,00
236. Musica XXI	MI	MILANO	12571370159	260,00
237. Corpo Musicale Cittadino	MI	NERVIANO	86501550155	260,00
238. Corpo Musicale San Lorenzo	MI	PARABIAGO	84005370154	260,00
239. Corpo Bandistico «S. Cecilia»	MI	PAULLO	06401730152	260,00
240. Corpo Musicale Santa Cecilia	MI	RHO	93502520153	260,00
241. Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale	MI	RHO	86504510156	260,00
242. Corpo Musicale G. Verdi	MI	RONCO BRIANTINO	09031940159	260,00
243. Complesso Bandistico di Rosate	MI	ROSATE	90000050154	260,00
244. Corpo Musicale di Rozzano	MI	ROZZANO	97069890156	260,00
245. Corpo Musicale Sangiorgese	MI	SAN GIORGIO SU LEGNANO	92003280150	260,00
246. Corpo Musicale della Libertà	MI	SAN GIULIANO MILANESE	97108610151	260,00
247. Complesso Bandistico Sanvittorese e Twirling Stars	MI	SAN VITTORE OLONA	92000880150	260,00
248. SIM	MI	SEREGNO	0246220966	260,00
249. Corpo Musicale Santa Cecilia	MI	SEVESO	91004680152	260,00
250. Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale	MI	TREZZO SULL'ADDA	91502030157	260,00
251. Complesso Bandistico Vanzaghellese	MI	VANZAGHELLO	86008770157	260,00
252. Corpo Bandistico Santa Cecilia	MI	VIGNATE	91501570153	260,00
253. Corpo Musicale San Filippo Neri	MI	VILLA CORTESE	92018480159	260,00
254. Complesso Bandistico Cannetese	MN	CANNETO SULL'OGGIO	90000390204	260,00
255. Banda Cittadina di Castel Goffredo	MN	CASTEL GOFFREDO	81005370200	260,00
256. Corpo Filarmonico G. Verdi	MN	DOSOLO	83002080204	260,00
257. Corpo Musicale M.O. Luigi Bergamaschi	MN	GAZZUOLO	93004200205	260,00
258. Corpo Bandistico Guidizzolo	MN	GUIDIZZOLO	90000990201	260,00
259. Banda Città di Mantova	MN	MANTOVA	93012520206	260,00
260. Corpo Bandistico Musicale G. Verdi	MN	MOTTEGGIANA	82003240205	260,00
261. Complesso Bandistico Bronese	PV	BRONI	93001460182	260,00
262. Banda Musicale di Confienza	PV	CONFIENZA	92000600186	260,00
263. Corpo Bandistico Città di Mede	PV	MEDE	91002270188	260,00
264. Corpo Bandistico Musicale di Palestro	PV	PALESTRO	92001070181	260,00
265. Corale Polifonica San Colombano	PV	SANTA GIULETTA	01886390184	260,00
266. Corpo Musicale Città di Voghera	PV	VOGHERA	95008760183	260,00
267. Gruppo Amici della Musica	SO	ALBOSAGGIA	93007720142	260,00
268. Corpo Musicale di Ardenno	SO	ARDENNO	82003190145	260,00
269. Filarmonica Bormiese	SO	BORMIO	92000320140	260,00
270. Corpo Musicale di Dubino	SO	DUBINO	82002010146	260,00
271. Corpo Bandistico di Grosio	SO	GROSIO	83004810145	260,00
272. Corpo Bandistico Giovanile di Poggiridenti	SO	POGGIRIDENTI	93003760142	260,00
273. Banda Cittadina C. Pedretti	SO	SONDRIO	93000820147	260,00
274. Banda Musicale di Villa di Tirano	SO	TIRANO	92004520141	260,00
275. Banda Musicale Santa Cecilia	SO	VALDIDENTRO	92000750148	260,00
276. Corpo Musicale Arcisate	VA	ARCISATE	95000920124	260,00
277. Corpo Musicale	VA	ARSAGO SEPRIO	91003210126	260,00

Associazione	Prov.	Comune	Codice fiscale	Assegnati €
278. Comune di Azzio	VA	AZZIO	00605220128	260,00
279. Corpo Musicale La Concordia	VA	BESANO	95005310123	260,00
280. Società Filarmonica G. Verdi	VA	BIANDRONNO	92001700126	260,00
281. Corpo Musicale Valceresio	VA	BISUSCHIO	95003030129	260,00
282. Corpo Musicale Santa Cecilia	VA	BUSTO ARSIZIO	00181240128	260,00
283. Filarmonica Caravatese	VA	CARAVATE	92000300126	260,00
284. Corpo Musicale Concordia Santa Cecilia	VA	CARONNO PERTUSELLA	85030170121	260,00
285. Corpo Musicale La Casoratese	VA	CASORATE SEMPIONE	91000530120	260,00
286. Corpo Musicale Cassanese	VA	CASSANO MAGNAGO	91000040120	260,00
287. Nuova Filarmonica Giovanile Cassanese	VA	CASSANO VALCUVIA	92002130125	260,00
288. Corpo Musicale Santa Cecilia	VA	CASTELLANZA	90003480127	260,00
289. Corpo Musicale Santa Cecilia	VA	CASTIGLIONE OLONA	80100600123	260,00
290. Corpo Musicale Santa Cecilia	VA	CISLAGO	94000250129	260,00
291. Corpo Musicale Amici della Musica	VA	CITTIGLIO	83009120128	260,00
292. Associazione Filarmonica di Comerio	VA	COMERIO	83009080124	260,00
293. Corpo Musicale San Giuseppe	VA	CUASSO AL MONTE	95025490129	260,00
294. Corpo Musicale di Cugliate	VA	CUGLIATE-FABIASCO	93000690128	260,00
295. Filarmonica Cuviese	VA	CUVIO	92000020120	260,00
296. Filarmonica Valdumentina	VA	DUMENZA	93000640123	260,00
297. Corpo Musicale di Ferno	VA	FERNO	91021370126	260,00
298. Corale Arnatese	VA	GALLARATE	91000470129	260,00
299. Corpo Musicale Gemoniese	VA	GEMONIO	92000370129	260,00
300. Corpo Musicale Santa Cecilia	VA	GERMIGNAGA	84004560128	260,00
301. Corpo Musicale Grantola	VA	GRANTOLA	93000630124	260,00
302. Associazione culturale comunale C. Monteverdi	VA	INDUNO OLONA	02640080129	260,00
303. Corpo Musicale Isprese	VA	ISPRA	92001350120	260,00
304. Banda Musicale «G. Puccini»	VA	LAVENA PONTE TRESA	93002350127	260,00
305. Filarmonica Giuseppe Verdi	VA	LAVENO-MOMBELLO	92015250126	260,00
306. Filarmonica Concordia	VA	LEGGIUNO	92008410125	260,00
307. Musica Cittadina	VA	LUINO	84004100123	260,00
308. Corpo Filarmonico di Malnate	VA	MALNATE	80100340126	260,00
309. Banda Musicale Comunale	VA	MARCHIROLO	93005410126	260,00
310. Corpo Musicale Mornaghese	VA	MORNAGO	91027790129	260,00
311. Corpo Musicale San Marco	VA	ORIGGIO	94001000127	260,00
312. Corpo Musicale La Filarmonica	VA	SAMARATE	91000580125	260,00
313. Società Filarmonica Samaratese	VA	SAMARATE	91003300125	260,00
314. Corpo Musicale Cittadino	VA	SARONNO	94000120124	260,00
315. Corpo Musicale Santa Cecilia	VA	UBOLDO	94000310121	260,00
316. Corpo Musicale Edelweiss	VA	VARESE	80100170127	260,00
317. Società Filarmonica A. Ponchielli	VA	VEDANO OLONA	80101030122	260,00

**RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE NON AMMISSIBILI  
IN QUANTO NON RISULTA DOCUMENTATA L'UTENZA IN ETÀ SCOLARE (n. 8)**

Associazione	Prov.	Comune
1. Gruppo Musicale «I Sifoi»	BG	BOTTANUCO
2. Corpo Bandistico Rovettese	BG	ROVETTA
3. Fanfara Bersaglieri Bedizzole	BS	BEDIZZOLE
4. Corpo Bandistico di Bedizzole	BS	BEDIZZOLE
5. Banda Musicale di Collebeato	BS	COLLEBEATO
6. Corpo Musicale «S. Apollonio»	BS	LUMIZZANE
7. Corpo Bandistico G. Verdi	CR	CASTELLEONE
8. Corpo Musicale Mandellese	LC	MANDELLO DEL LARIO

ALLEGATO «B»

**RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER PROGETTI RELATIVI ALLA SPERIMENTAZIONE  
DI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL'OFFERTA FORMATIVA**

**Totale progetti n. 11 – Progetti finanziati n. 5 – Totale contributi assegnati €. 111.055,48**

Richiedente	Codice fiscale	Progetto	Costo progetto	Contributo assegnato
1. Associazione Banco Alimentare della Lombardia ONLUS	97190140158	Scuola & Povertà	70.000,00 (+ IVA)	15.456,18



Richiedente	Codice fiscale	Progetto	Costo progetto	Contributo assegnato
2. Associazione Generale Italiana dello Spettacolo – Unione Regionale della Lombardia	7674930156	La scuola e la magia del cinema	116.162,00	28.622,55
3. EOS Eventi-Organizzazione-Socialità Cooperativa Sociale ONLUS	03501440964	«BRIANZAINFANZIA»	137.898,00	38.354,21
4. Associazione MUS-E Italia	97246090159	MUS-E	227.200,00	14.311,27
5. Associazione nazionale genitori soggetti autistici – ANGSA Lombardia ONLUS	97275790158	Rete di scuole per l'autismo	186.620,00	14.311,27
6. Associazione nazionale volontari lotta contro i tumori	07549830151	Lotta al tabagismo in rete transnazionale	Non precisato	Non finanziato
7. Salute Donna Onlus	97160150153	Protagonisti della salute	150.206,64	Non finanziato
8. Amatori Rugby Milano	12752760152	Rugby educativo un gioco da giocare	51.000,00	Non finanziato
9. Comune di Muggiò	02965420157	Diversi come noi	27.277,00	Non finanziato
10. Comune di Concesio	00350520177	Maestra guardami!	18.361,35	Non finanziato
11. Comune di Belgiojoso	00397220187	Fare Musica	7.437,00	Non finanziato
<b>TOTALE</b>				<b>111.055,48</b>

[BUR20020134]

[3.1.0]

D.G.R. 25 NOVEMBRE 2002 – N. 7/II220

**Proseguimento della sperimentazione coordinata a livello regionale, di cui alla d.g.r. n. 7/7000 del 23 novembre 2001, per la realizzazione di interventi di Housing Sociale rivolti a persone detenute, ex detenute e/o in beneficio di legge**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230: «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà» ed in particolare gli artt. 96 e 97 concernenti le istanze di affidamento in prova al servizio sociale nonché il regime di semilibertà;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2000: «Approvazione del progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario», in particolare per quanto riferito al complesso della attività di riabilitazione avendo come riferimento l'unità della persona e l'integrazione degli interventi;

Visto il d.p.g.r. 28 giugno 1999, n. 33438 ad oggetto «Esecuzione del protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e regione Lombardia – 22 febbraio 1999 – in materia di trattamento penitenziario», in particolare per quanto concerne l'edilizia penitenziaria che prevede, tramite specifiche intese, il contributo operativo degli enti locali sedi di istituti penitenziari e come interlocutore privilegiato la cooperazione, nell'ambito degli interventi regionali di edilizia sovvenzionata e agevolata convenzionata, nonché l'impegno a favorire il reperimento di nuove risorse residenziali che rispondano in modo particolare alle esigenze dei minori dell'area penale, sia italiani che stranieri;

Visto il documento di programmazione economica e finanziaria 2002/2004, approvato con d.g.r. 7/312 il 16 ottobre 2001, in particolare, nell'area dei servizi alla persona, dove viene posta l'attenzione ad attuare interventi di contrasto alla povertà con particolare attenzione alle politiche del lavoro e della casa finalizzati alla salvaguardia e tutela del benessere individuale e collettivo;

Vista la d.g.r. n. 7/7000 del 23 novembre 2001, «Avvio della sperimentazione coordinata a livello regionale per la realizzazione di interventi di housing sociale rivolti a persone sottoposte a benefici di legge in forma alternativa alla carcerazione e/o dimessi dagli istituti penitenziari lombardi;

Considerato che nel medesimo provvedimento si precisa l'intento di incentivare la creazione di micro-strutture sul territorio lombardo, caratterizzate da una relativa autonomia e in grado di rispondere ai bisogni prevalenti collegati all'alloggio e al lavoro e, in linea generale, promuovere iniziative intese a supportare lo sforzo riabilitativo e di reinserimento dei soggetti in esecuzione di penale all'esterno;

Preso atto che con la succitata d.g.r. 7/7000, sono state ripartite complessivamente risorse ammontanti a € 1.032.913,80, con la seguente articolazione:

- Comune di Brescia: € 294.380,43
- Comune di Bergamo: € 85.215,39
- Comune di Mantova: € 279.544,69
- Comune di Milano: € 260.152,77
- Comune di Pavia: € 41.316,55

- Comune di Monza: € 72.303,97

Rilevate le determinazioni con cui i comuni destinatari delle risorse di cui alla d.g.r. n. 7/7000 del 23 novembre 2001, hanno consentito l'avvio dei progetti di Housing Sociale in ordine ai vari interventi di ristrutturazione per le n. 44 unità abitative distribuite sul territorio di competenza degli istituti penitenziari di Brescia, Bergamo, Mantova, Milano, Pavia e Monza;

Considerato necessario sotto il profilo operativo tutelare e sviluppare l'investimento già realizzato in un campo relativamente sperimentale come quello degli interventi di supporto sia di carattere riabilitativo che di reinserimento dei soggetti in esecuzione penale esterna, ovvero dimessi, così come previsto dal già citato protocollo d'intesa tra Ministero della Giustizia e regione Lombardia;

Ritenuto necessario proseguire tali interventi sul territorio lombardo, sia al fine di favorire una stabilizzazione del raggiungimento dell'autonomia personale da parte dei soggetti che usufruiscono di benefici di legge, nonché per i dimessi dal circuito penitenziario/penale, per concorrere alla diminuzione del numero delle recidive e quindi dei reingressi in istituto penitenziario;

Vista la d.g.r. n. 7/10099 del 6 agosto 2002 avente oggetto «Riorganizzazione del sistema di assistenza al detenuto con problematiche di dipendenza: disposizioni inerenti le procedure per la stesura delle relazioni di accompagnamento delle istanze volte all'ottenimento delle misure alternative alla detenzione»;

Vista altresì la d.g.r. n. 7/10054 del 6 agosto 2002 avente oggetto «Proposta di accordo quadro tra la regione Lombardia e il Ministero della Giustizia in ordine all'individuazione di priorità in materia penale adulti e minori», in particolare al cap. 1 del medesimo documento ove si prevede la definizione della commissione regionale prevista dal protocollo d'intesa sottoscritto nel 1999;

Considerato che, la medesima commissione nella seduta del 26 settembre 2002, si è espressa positivamente nei confronti della prosecuzione degli interventi di Housing Sociale, sui territori, dei comuni di Como, Pavia e Vigevano, date le risorse disponibili corrispondenti a n. 15 unità abitative così distribuite:

- comune di Como: n. 3 unità abitative per un'accoglienza di n. 18 detenuti ed ex detenuti (n. 10 in fase di avvio) per annualità, di cui n. 2 di proprietà dell'ALER, ubicati entrambi in via Anzani a Como e n. 1 di proprietà della società di San Vincenzo de' Paoli e Padri Vincenziani, situato a Como, in via Lambertenghi per complessivi mq 175;
- comune di Pavia: n. 4 unità abitative ubicate presso l'immobile di via Fossarmato n. 98 a Pavia, per un'accoglienza di n. 10-12 detenuti ed ex detenuti per un'annualità, di proprietà del comune di Pavia e in comodato d'uso alla cooperativa sociale «Il Convoglio» con sede in via Mazzini n. 13 a Landriano (PV) per complessivi mq. 200;
- Comune di Vigevano: n. 8 micro unità abitative, ubicate presso una casa rurale collocata nel comune di Casoni Sant'Albino (PV), di proprietà dell'associazione Caritas Diocesana di Vigevano-Onlus, via Don Ceriotti, n. 19 – Vigevano (PV), per un'accoglienza di n. 15 detenuti ed ex detenuti;

Rilevato, a riguardo, che le 15 unità abitative necessitano di interventi di ristrutturazione per una spesa complessiva valutabile in € 617.374,13 di cui € 410.791,38 corrispondente alla prima annualità, a valere sul bilancio 2002, così articolata:

- n. 3 unità abitative ubicate sul territorio del comune di Como per una spesa pari € 200.000,00;
  - n. 4 unità abitative ubicate sul territorio del comune di Pavia e provincia per una spesa pari a € 107.500,00;
  - n. 8 micro unità abitative ubicate sul territorio del comune di Vigevano per una spesa pari a € 103.291,38;
- riservando per la seconda annualità la quota corrispondente a € 206.582,75 a valere sul bilancio 2003;

Ritenuto di confermare i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione degli interventi di Housing Sociale a livello territoriale così come indicato dal decreto direttore generale alla famiglia e solidarietà sociale n. 29930 del 30 novembre 2001, avente oggetto: «Impegno e contestuale liquidazione al comune di Brescia, al comune di Bergamo, al comune di Mantova, al comune di Monza, al comune di Milano, al comune di Pavia della somma complessiva di € 1.032.913,80 per interventi di Housing Sociale ex d.g.r. n. 7/7000 del 23 novembre 2001»;

Dato atto che l'entità complessiva del contributo regionale, per l'esercizio 2002, ammonta a € 410.791,38 che verrà ripartito, a valere sull'unità previsionale di base n. 3.6.4.2.3.96 cap. 5306 del bilancio del corrente anno, come segue:

- Comune di Como: € 200.000,00
- Comune di Pavia: € 107.500,00
- Comune di Vigevano: € 103.291,38

Visto il d.p.g.r. del 24 maggio 2000 di affidamento n. 13371 con il quale il presidente della giunta regionale ha conferito al dr. Gian Carlo Abelli l'incarico di assessore alla famiglia e solidarietà sociale;

Vista la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001, con il quale è stato determinato il nuovo assetto organizzativo della giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Ritenuto altresì di procedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### Delibera

1. Di autorizzare il proseguimento degli interventi di Housing Sociale nei territori di Como, Pavia e Vigevano per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate secondo il dettato della d.g.r. n. 7/7000 del 23 novembre 2001;

2. Di ripartire le risorse ammontanti a complessivi € 410.791,38 corrispondenti al primo anno di attività e che trovano allocazione all'unità previsionale di base n. 3.6.4.2.3.96.5306 del bilancio del corrente anno, come segue:

- Comune di Como: € 200.000,00
- Comune di Pavia: € 107.500,00
- Comune di Vigevano: € 103.291,38

3. Di stabilire che l'impegno e la relativa liquidazione delle risorse di cui al precedente punto 2), avverrà con successivo decreto del direttore generale alla famiglia e solidarietà sociale secondo le modalità e le condizioni previste dal precedente decreto direttore generale n. 29930 del 30 novembre 2001, avente oggetto: «Impegno e contestuale liquidazione al comune di Brescia, al comune di Bergamo, al comune di Mantova, al comune di Milano, al comune di Pavia, al comune di Monza della somma complessiva di € 1.032.913,80 per interventi di Housing Sociale ex d.g.r. n. 7/7000 del 23 novembre 2001»;

4. Di incaricare la direzione generale famiglia e solidarietà sociale per il tramite dei competenti organismi regionali e territoriali, nonché in sinergia con gli uffici competenti dell'amministrazione penitenziaria lombarda a procedere per il monitoraggio ed alla verifica degli interventi autorizzati;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020135]

[3.1.0]

D.G.R. 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II222

**Riorganizzazione del sistema di assistenza al detenuto con problematiche di dipendenza: assegnazione di contri-**

## buti alle A.S.L. per lo sviluppo delle attività e dei progetti intra ed extra muraria - Esercizio 2002-2003

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche ed integrazioni, «Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;

Visto il d.m. 444/90 concernente la determinazione dell'organico e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso le A.S.L., che prevede tra l'altro l'integrazione degli organici dei Sert in relazione alla popolazione carceraria tossicodipendente degli Istituti presenti sul territorio di competenza del servizio;

Vista la legge 45 del 18 febbraio 1999, avente oggetto: «Disposizioni per il fondo Nazionale di intervento per la lotta alla droga in materia di personale dei Servizi per le Tossicodipendenze»;

Vista la legge n. 231 del 12 luglio 1999, recante «Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misura di sicurezza e di misura cautelare nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave»;

Visto altresì il d.lgs. 22 giugno-1999, n. 230 «Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419» laddove (art. 8) si prevede il trasferimento delle funzioni sanitarie relative al settore della prevenzione ed al settore dell'assistenza ai detenuti ed agli internati tossicodipendenti;

Visto l'Atto di Indirizzo e Coordinamento alle Regioni sui criteri generali per la valutazione e il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze (d.p.c.m. 10 settembre 1999);

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2000 «Approvazione del progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario», in particolare al punto 3.2.4.: «Tra gli obiettivi di assistenza da garantire primariamente vanno ricordati: "L'immediata presa in carico dei detenuti da parte del Ser.T competente per Istituto Penitenziario"; "La predisposizione di programmi terapeutici personalizzati"; "Un coordinamento degli interventi al fine di assicurare una comunicazione rapida ed efficace tra servizi intramurari ed extramurari - territoriali"»;

Richiamata la legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, n. 328/2000, in particolare per quanto concerne le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con riferimento specifico alle amministrazioni penitenziarie e della giustizia;

Considerata la d.c.r. n. VII/462 del 13 marzo 2002, «Piano Socio-Sanitario regionale 2002-2004», in particolare nella parte degli obiettivi specifici in Area Penale che esprimono, tra le altre, la necessità di «potenziare la rete di intervento a favore di detenuti nella fase intramuraria con particolare attenzione all'assistenza ai detenuti tossicodipendenti ed alcoldipendenti siano essi adulti che minori»;

Vista la d.g.r. n. 7/39889 del 7 novembre 1998, avente per oggetto: «Riparto a favore delle Aziende Sanitarie Locali di contributi per il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti per un importo complessivo di L. 9.300.000.000»;

Richiamato il protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e il Ministero della Giustizia, in materia di trattamento penitenziario, sottoscritto in data 22 febbraio 1999, in particolare al punto 1.4 «Cura e riabilitazione delle persone tossicodipendenti ed alcoldipendenti»;

Vista la d.g.r. n. 7/3823 del 16 marzo 2001, avente oggetto «Proroga dei termini per l'utilizzo di fondi assegnati alle ASL con d.g.r. n. 6/39889 del 7 novembre 1998 e nuova assegnazione di fondi per l'assistenza ai detenuti tossicodipendenti ed alcoldipendenti», per un importo complessivo di 1.549.371,00 euro;

Vista la d.g.r. n. 7/4768 del 24 maggio 2001, avente oggetto «Linee guida per la valutazione ed il finanziamento di progetti ed interventi nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione dei soggetti con problematiche di dipendenza da sostanze lecite ed illecite»;

Vista la d.g.r. n. 7/6471 del 19 ottobre 2001 «Riorganizzazione dell'assistenza territoriale dei malati di AIDS e presa in carico dei malati di AIDS nell'area penale»;

Vista la d.g.r. n. 7/10099 del 6 agosto 2002, avente oggetto «Riorganizzazione del sistema di assistenza al detenuto con problematiche di dipendenza: disposizioni inerenti le procedure per la stesura delle relazioni di accompagnamento delle istanze volte all'ottenimento delle misure alternative»;

Vista altresì la d.g.r. n. 7/10054 del 6 agosto 2002 «Proposta di accordo quadro tra la Regione Lombardia e il Ministero della Giustizia in ordine all'individuazione di priorità in materia penale adulti e minori»;

Considerato che, alla data del 30 giugno 2002, risultavano ristretti presso gli Istituti Penitenziari lombardi, compreso quello di Sondrio, la cui A.S.L. competente è stata esclusa dalla ripartizione in quanto risulta avere ancora residui ex d.g.r. 6/39889 del 1998, n. 2.338 soggetti tossico-alcolodipendenti, tra cui n. 369 in trattamento metadonico, n. 670 stranieri, pari a circa il 29% dell'intera popolazione tossicodipendente carceraria e n. 361 affetti da HIV, pari a circa il 15% sempre dell'intera popolazione tossicodipendente ristretta, così come da rilevazione del Ministero della Giustizia - Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, Regione Lombardia;

Considerato altresì che, a seguito della rilevazione effettuata, in ciascuna delle 11 A.S.L. assegnatarie del contributo ex d.g.r. n. 7/3823 del 16 marzo 2002, risultavano mediamente impegnati n. 11,15 operatori in convenzione per un tot. ore di presenza settimanali pari a h. 1.580, da parte dei convenzionati, cui si devono aggiungere n. 1.426 h. effettuate da parte del personale dipendente della A.S.L., per un monte ore complessivo settimanale, distribuito nei 16 Istituti Penitenziari considerati, pari a h. 3.006;

Ritenuto opportuno tutelare e proseguire, sotto il profilo tecnico e organizzativo, l'investimento già realizzato sul territorio lombardo;

Stabilito di assegnare alle Aziende Sanitarie Locali, sui cui territori insistono strutture carcerarie, contributi per un ammontare complessivo di 1.549.371,70 euro, per consentire e rafforzare il numero del personale in soluzione di continuità della citata d.g.r. n. 7/3823 del 16 marzo 2001, tenuto conto altresì dell'effettivo utilizzo delle somme erogate con d.g.r. n. 7/3823 del 16 marzo 2001;

Ritenuto di procedere per la ripartizione del suddetto contributo sulla base dei parametri e dei pesi ad essi assegnati, come da allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e con la seguente articolazione:

- Popolazione detenuta tossicodipendente peso: 25%
- Popolazione detenuta tossicodipendente in trattamento metadonico peso: 5%
- Popolazione detenuta alcolodipendente peso: 25%
- Popolazione detenuta tossicodipendente con problematiche HIV peso: 25%
- Popolazione detenuta tossicodipendente straniera peso: 20%

Tot.: 100

Ritenuto di procedere all'erogazione della quota per singola A.S.L., verificando obiettivi, azioni e risultati sulla base di un'apposita relazione redatta dall'A.S.L. e trasmessa alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Viste le risorse relative all'Unità previsionale di Base n. 3.6.8.1.2.286 del Bilancio 2002 che presenta la necessaria disponibilità per l'importo complessivo di 1.549.370,70 euro, con la seguente articolazione:

- Cap. 2096 «Impiego di assegnazione statali in materia sanitaria per gli interventi di carattere socio-sanitario per la lotta contro le tossicodipendenze - Quote anni precedenti per € 98,13
- Cap. 3197 «Impiego della quota corrente del FSN, parte a destinazione vincolata, per il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti, per € 71.012,85
- Cap. 3374 «Impiego delle assegnazioni statali per potenziamento servizi pubblici per le tossicodipendenze» per € 1.149,59
- Cap. 4342 «Impiego del Fondo nazionale d'Intervento per la Lotta alla Droga» per € 1.139.139,74
- Cap. 3289 «Impiego delle assegnazioni statali per poten-

ziamento servizi di assistenza ai tossicodipendenze» per € 337.970,40;

Vista la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 recante norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale;

Visto il d.p.g.r. del 24 maggio 2000 di affidamento n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito al dr. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001, con il quale è stato determinato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Ritenuto altresì di procedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### Delibera

1. Di definire quale budget aggiuntivo complessivo da ridistribuire nelle Aziende Sanitarie Locali aventi sede di Istituti Penitenziari, tenuto conto altresì dell'effettivo utilizzo delle somme assegnate con d.g.r. n. 7/3823 del 16 marzo 2001, la somma di 1.549.370,70 euro, così come da allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la seguente articolazione:

- Cap. 2096 «Impiego di assegnazione statali in materia sanitaria per gli interventi di carattere socio-sanitario per la lotta contro le tossicodipendenze - Quote anni precedenti» per € 98,13
- Cap. 3197 «Impiego della quota corrente del FSN, parte a destinazione vincolata, per il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti, per € 71.012,85
- Cap. 3374 «Impiego delle assegnazioni statali per potenziamento servizi pubblici per le tossicodipendenze» per € 1.149,59
- Cap. 4342 «Impiego del Fondo nazionale d'Intervento per la Lotta alla Droga», per € 1.139.139,74
- Cap. 3289 «Impiego delle assegnazioni statali per potenziamento servizi di assistenza ai tossicodipendenti» per € 337.970,40;

2. Di prevedere quali parametri per l'erogazione del suddetto contributo:

- Popolazione detenuta tossicodipendente peso: 25%
- Popolazione detenuta tossicodipendente in trattamento metadonico peso: 5%
- Popolazione detenuta alcolodipendente peso: 25%
- Popolazione detenuta tossicodipendente con problematiche HIV peso: 25%
- Popolazione detenuta tossicodipendente straniera peso: 20%

3. Di procedere all'erogazione della quota per singola A.S.L. in un'unica soluzione verificando gli obiettivi, le azioni e i risultati previsti per la predisposizione di programmi terapeutici personalizzati, e contenenti un'apposita relazione redatta dall'A.S.L. e trasmessa alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

4. Di stabilire che ciascuna A.S.L. alla conclusione degli interventi previsti trasmetta alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale una relazione sull'articolazione degli interventi e relativa rendicontazione finanziaria;

5. Di disporre che le A.S.L. garantisca la continuità degli interventi avviati dopo l'esaurimento delle risorse straordinarie regionali, nell'ambito delle risorse disponibili sul Fondo Sanitario e derivate altresì da forme di concertazione possibili nel campo degli interventi e servizi sociali;

6. Di provvedere mediante successivi atti del Direttore Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, ad impegnare e a liquidare la somma complessiva di 1.549.370,70 euro a valere sulle risorse relative all'Unità Previsionale di Base n. 3.6.8.1.2.286 del bilancio 2002;

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

TABELLA RIPARTO CONTRIBUTI ASL PER ASSISTENZA AI DETENUTI

ASL	pesi PROV	25		5		25		25		20		% PESATA	RIPARTIZIONE
		detenuti td	%	detenuti in metadone	%	detenuti alcol	%	detenuti hiv	%	detenuti stranieri tossic.ti	%		
1	BERGAMO	134	16,16	26	7,22	3	2,83	23	6,44	97	14,48	9,62	148.984,98
2	BRESCIA	108	13,03	15	4,17	1	0,94	27	7,56	59	8,81	7,35	113.926,29
3	COMO	24	2,90	26	7,22	1	0,94	15	4,20	9	1,34	2,64	40.900,30
4	CREMONA	27	3,26	25	6,94	4	3,77	16	4,48	34	5,07	4,24	65.696,82
5	LODI	9	1,09	11	3,06	1	0,94	1	0,28	8	1,19	0,97	15.011,42
6	MANTOVA	24	2,90	6	1,67	4	3,77	6	1,68	22	3,28	2,83	43.806,56
7	MI CITTÀ	99	11,94	168	46,67	57	53,77	63	17,65	242	36,12	30,40	470.976,15
8	MI2	199	24,00	29	8,06	0	0,00	122	34,17	76	11,34	17,22	266.740,56
9	MI3	84	10,13	15	4,17	14	13,21	22	6,16	49	7,31	9,05	140.166,85
10	PAVIA	75	9,05	34	9,44	14	13,21	36	10,08	51	7,61	10,08	156.165,20
11	VARESE	46	5,55	5	1,39	7	6,60	26	7,28	23	3,43	5,61	86.995,57
	REGIONE	829	100,00	360	100,00	106	100,00	357	100,00	670	100,00	100,00	1.549.370,70

i dati sono riferiti alla rilevazione «Scheda 1/Tossicodipendenti, al 30/06/02. Fonte: Ministero della Giustizia, Provveditorato Regionale Lombardia».

## CRITERIO:

la definizione del budget da assegnare ad ogni A.S.L. sede di carcere è stata effettuata tenendo conto dei seguenti parametri:

1. Popolazione detenuta tossicodipendente aggiornata al 30/6/2002
2. Popolazione detenuta tossicodipendente in trattamento metadonico
3. Popolazione detenuta alcolodipendente
4. Popolazione detenuta tossicodipendente con problematiche HIV
5. Popolazione detenuta tossicodipendente straniera

a ciascun parametro è stato assegnato il seguente peso:

1. Popolazione detenuta tossicodipendente: 25%
2. Popolazione detenuta tossicodipendente in trattamento metadonico: 5%
3. Popolazione detenuta alcolodipendente: 25%
4. Popolazione detenuta tossicodipendente con problematiche HIV: 25%
5. Popolazione detenuta tossicodipendente straniera: 20%

Le assegnazioni del budget per ogni singola ASL stabiliscono le risorse economiche alla stessa garantite per l'arco temporale di 1 anno

La ASL di Sondrio, è esclusa dalla ripartizione, in quanto risulta avere ancora residui ex d.g.r. 6/39889 del 1998; l'ASL di Lecco esclusa, per la chiusura del carcere

[BUR20020136]

D.G.R. 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II223

**Proseguimento della sperimentazione coordinata a livello regionale di cui alla d.g.r. n. 7/6999 del 23 novembre 2001, per la realizzazione di training lavorativi e formativi nell'area Carcere di Bollate**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230: «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà», che agli artt. 42 e 47 prevede lo sviluppo del lavoro penitenziario e della formazione ad esso riferita;

Richiamato in particolare il comma 1 dell'art. 27 del medesimo provvedimento, indicante le modalità con le quali possono essere organizzate e gestite le lavorazioni penitenziarie stesse, prevedendo nello specifico l'utilizzo di imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle Direzioni degli Istituti Penitenziari;

Visto il decreto 21 aprile 2000: «Approvazione del Progetto Obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario», in particolare per quanto riferito al complesso delle attività di riabilitazione, avendo come riferimento l'unitarietà della persona e l'integrazione degli interventi;

Visto il d.p.g.r. 28 giugno 1999 n. 33438 ad oggetto «Esecuzione del Protocollo d'Intesa tra il Ministero della Giustizia e Regione Lombardia - 22 febbraio 1999 - in materia di trattamento penitenziario», in particolare per quanto contenuto sul piano dell'organizzazione, all'interno delle strutture penitenziarie per l'avvio di interventi specifici volti al trattamento delle persone ristrette, secondo i contenuti dell'Ordinamento Penitenziario stesso, sulla base di un'efficace rapporto di collaborazione tra l'amministrazione Penitenziaria, l'Ente Locale e le organizzazioni di volontariato;

Considerato che nel medesimo provvedimento si precisa che per una concreta traduzione operativa in materia, la collaborazione può assumere la connotazione propria di progetto locale, indicante le modalità di utilizzo integrato degli operatori penitenziari e del territorio, compreso il volontariato e il privato sociale, l'individuazione degli spazi attrezzati all'interno dell'istituto penitenziario e sul territorio, la program-

mazione di interventi formativi e aggiornamento da realizzarsi in forma congiunta, le risorse finanziarie;

Visto il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2002-2004, approvato con d.g.r. 7/312 il 16 ottobre 2001, in particolare, nell'area dei servizi alla persona, dove viene posta l'attenzione ad attuare interventi di contrasto alla povertà con particolare riferimento alle politiche del lavoro e della casa finalizzati alla salvaguardia e tutela del benessere individuale e collettivo;

Vista la d.g.r. n. 7/6999 del 23 novembre 2001, «Avvio della sperimentazione coordinata a livello regionale per la realizzazione di training lavorativi e formativi nell'area Carcere di Bollate» volti specificatamente all'apprendimento o al recupero di capacità professionali dei soggetti ristretti nel Carcere di Bollate;

Considerato che nel medesimo provvedimento si evidenzia la necessità di assumere iniziative utili ad un effettivo reinserimento sociale del soggetto detenuto, sin dalla Fase trattamentale, in particolare per quanto riferito alla realizzazione di training lavorativi volti ad apprendere o recuperare capacità professionali;

Preso atto che con la succitata d.g.r. 7/6999 del 23 novembre 2001, sono state ripartite complessivamente risorse ammontanti a 516.456,90 euro, per l'attuazione dei seguenti progetti:

- Progetto «Verd@ria» - Sistema Imprese Sociali, Consorzio coop. soc. di solidarietà: 148.481,36 euro;
- Progetto «Verso la risocializzazione» - Consorzio Nova Spes Onlus: 185.924,48 euro;
- Progetto «Telelavoro per le carceri» - OUT&SIDER a r.l. coop. sociale: 182.051,06 euro;

Vista la d.g.r. n. 7/10097 del 6 agosto 2002, avente oggetto: «Approvazione schema tipo di convenzione tra la Regione Lombardia, Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale e la Cooperativa Sociale - Il Giovane Artigiano - di Pavia, per l'attuazione del progetto denominato - Progetto di Formazione per gli Agenti di Polizia Penitenziaria - Carcere di Bollate (MI)», così come indicato al Punto 4) della d.g.r. n. 7/6999 del 23 novembre 2001;

Considerato che l'andamento e la verifica delle attività specifiche inerenti le progettualità succitate, sono monitorate da un apposito Tavolo di coordinamento regionale, così come previsto dalla medesima d.g.r. n. 7/6999 del 23 novembre 2001, presso la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale e alla presenza altresì del Direttore della medesima C.C. di Bollate;

Considerato necessario proseguire tali interventi per contribuire a rendere concreta la valenza riabilitativa del trattamento intra-murario, ritenendo necessario sotto il profilo operativo tutelare e sviluppare l'investimento già realizzato volto all'apprendimento o al recupero di capacità professionali e di accompagnamento ai percorsi educativi, riabilitativi e di reinserimento dei detenuti stessi, corrispondenti alle caratteristiche tecniche previste dal già citato protocollo d'Intesa;

Vista la rilevazione delle presenze all'interno della C.C. di Bollate pari a n. 580 detenuti ristretti al 30 giugno 2002, con un incremento pari a circa il 43% rispetto alle presenze rilevate con la succitata d.g.r. n. 7/6999 del 23 novembre 2001;

Vista la d.g.r. n. 7/10054 del 6 agosto 2002 avente oggetto «Proposta di Accordo Quadro tra la Regione Lombardia e il Ministero della Giustizia in ordine all'individuazione di priorità in materia penale adulti e minori», in particolare al cap. 1 del medesimo Documento ove si prevede la definizione della Commissione Regionale prevista dal Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 1999;

Considerato che, la medesima Commissione nella seduta del 26 settembre 2002, si è espressa positivamente nei confronti della prosecuzione degli interventi progettuali inerenti alle attività formative-lavorative interne alla C.C. di Bollate, in particolare riferite alle progettualità di cui all'allegato 1) «Piano finanziario», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che per gli Enti proponenti non sussistono motivazioni ostative l'assegnazione diretta di contributi trattandosi di Enti titolari di progettualità concernenti attività di sviluppo e di carattere sperimentale i cui risultati appartengono ad amministrazioni diverse dalla Regione stessa, quali il Ministero della Giustizia;

Dato atto che gli Enti destinatari del contributo dovranno presentare, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'assegnazione del previsto contributo, il programma attuativo con il relativo piano finanziario, procedendo alla sottoscrizione di un'apposita Convenzione, di cui al punto 3. della d.g.r. n. 7/6999 del 23 novembre punto 2001;

Ritenuto opportuno determinare nel 75% il limite del concorso contributivo regionale così come da allegato 1) «Piano Finanziario» parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di accogliere i progetti presentati che garantiscano la prosecuzione e lo sviluppo dell'investimento già realizzato all'interno della C.C. di Bollate con d.g.r. n. 7/6999 del 23 novembre 2002, procedendo all'autorizzazione di n. 3 iniziative progettuali per complessivi € 172.500,00, articolati in tre annualità, secondo il Piano Finanziario di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del provvedimento;

Dato atto altresì che al finanziamento complessivo di € 172.500,00 si farà fronte per la prima annualità con le risorse disponibili a valere sull'U.P.B. 3.6.8.1.2.286 capitolo 5305 per € 83.818,00 del Bilancio 2002, mentre le restanti annualità saranno autorizzate annualmente con il Bilancio dell'esercizio di riferimento;

Dato atto del parere espresso dal Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, dr. Felice Bocchino e dal Direttore del Centro Giustizia Minorile della Lombardia e Liguria, dr.ssa Flavia Croce in apposito incontro tenutosi nello scorso mese di ottobre;

Visto il d.p.g.r. del 24 maggio 2000 di affidamento n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito al dr. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001, con il quale è stato determinato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Ritenuto altresì di procedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### Delibera

1. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il proseguimento degli interventi progettuali, concernenti la realizzazione di training lavorativi e percorsi di accompagnamento formativo, in ambito detentivo secondo il dettato della d.g.r. n. 7/6999 del 23 novembre 2001, procedendo all'approvazione di n. 3 iniziative progettuali per complessivi € 172.500,00, articolati in tre annualità, secondo il Piano Finanziario di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di provvedere al finanziamento delle prime annualità con le risorse disponibili sull'U.P.B. 3.6.8.1.2.286 capitolo 5305 per € 83.818,00 del Bilancio 2002 e di stabilire che le annualità successive saranno autorizzate annualmente con il Bilancio dell'esercizio di riferimento;

3. Di prevedere che gli Enti destinatari del contributo dovranno presentare entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'assegnazione del previsto contributo, il programma attuativo con il relativo piano finanziario, procedendo alla sottoscrizione di un'apposita Convenzione, di cui al punto 3. della d.g.r. n. 7/6999 del 23 novembre 2001;

4. Di stabilire che l'impegno e la relativa liquidazione delle risorse di cui al precedente punto 2. avverrà con successivo decreto del Direttore Generale alla Famiglia e Solidarietà Sociale e successivamente alla stipula delle previste convenzioni, fatta salva la sussistenza dei requisiti richiesti;

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

Allegato 1)

#### Capitolo: 5305

ENTE TITOLARE	TITOLO PROGETTO	Durata complessiva	Richiesta contributi complessivi	Contributo assegnato (75%)	Bilancio 2002	Bilancio 2003	Bilancio 2004
Articolo 3 Piccola Cooperativa Sociale	Counseling di Gruppo per l'organizzazione delle attività intramurarie-operatori di connessione	12 mesi	36.800,00	27.600,00	13.411,00	8.669,00	5.520,00
Società Umanitaria	Formazione professionale per macchinista costruttore teatrale con competenze di palcoscenico	12 mesi	100.800,00	75.600,00	36.734,00	23.746,00	15.120,00
Società Umanitaria	Formazione professionale per operatore tecnico addetto agli impianti fonici	12 mesi	92.400,00	69.300,00	33.673,00	21.767,00	13.860,00
<b>TOTALE</b>			<b>230.000,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>83.818,00</b>	<b>54.182,00</b>	<b>34.500,00</b>

[BUR20020137]

[3.2.0]

D.G.R. 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II224

**Modifica della d.g.r. 24 ottobre 2002, n. 10803 «Ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23. Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali e, per la parte di competenza, al comune di Milano, dei finanziamenti per l'anno 2002 relativi alle risorse indistinte, destinate agli ambiti distrettuali, ed alle risorse finalizzate all'attuazione delle leggi di settore. (Obiettivi specifici: 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.5.1)»**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. 24 ottobre 2002, n. 10803 «Ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali in applicazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'art. 4, commi 4 e 5, della l.r. 6 dicembre 1999, n. 23. Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali e, per la parte di competenza, al comune di Milano, dei finanziamenti per l'anno 2002 relativi alle risorse indistinte, destinate agli ambiti distrettuali, ed alle risorse finalizzate all'attuazione delle leggi di settore. (Obiettivi specifici: 6.1.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.5.1)»;

Dato atto, che con d.g.r. 10803/02 sono stati ripartiti, in un'unica soluzione le risorse indistinte del F.N.P.S. per l'anno 2002 nonché i fondi relativi alle leggi nazionali di settore, compresi i fondi riferiti alla legge 28 agosto 1997, n. 285 per interventi di promozione dei diritti dei minori e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, per gli importi indicati alle colonne c1 e c2 dell'allegato 2 al già citato provvedimento;

Verificato che le assegnazioni riferite alla legge 285/97 per le A.S.L. della provincia di Mantova, di Milano n. 1, di Milano n. 2 e di Milano n. 3, determinate con d.g.r. 10803/02, sono risultate errate in quanto calcolate sulla base dei dati relativi al numero dei minori in affidamento e di quelli segnalati dalle procure invertiti tra le quattro A.S.L. menzionate, comportando quindi delle assegnazioni non correttamente calcolate secondo i criteri individuati nella menzionata d.g.r. all'allegato 3;

Preso atto, pertanto, che le corrette assegnazioni riferite alla legge 285/97 per le A.S.L. della provincia di Mantova, di Milano n. 1, di Milano n. 2 e di Milano n. 3 sono quelle riportate nell'allegato A al presente provvedimento;

Rilevata la necessità di comunicare alle A.S.L. interessate gli importi correttamente calcolati delle assegnazioni riferite alla legge 285/97 al fine di consentire l'aggiornamento dei piani triennali dei progetti da parte delle province e le successive erogazioni dei contributi agli enti capofila degli accordi di programma da parte delle A.S.L. nei tempi stabiliti;

Ritenuto di sostituire l'allegato 2 della d.g.r. 10803/02 con il nuovo «allegato 2 - Assegnazione delle risorse per l'attuazione delle leggi di settore del Fondo nazionale per le politiche sociali e dell'art. 4, c. 4 e 5, della l.r. 23/99» così come riportato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, al fine di fornire il corretto quadro complessivo delle risorse alle assegnate alle A.S.L. ed al comune di Milano per l'attuazione delle leggi di settore;

Vagliate e fatte proprie le predette determinazioni;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, di affidamento al Sig. Giancarlo Abelli dell'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta regionale (4° provvedimento)», con la quale il dott. Umberto Fazzone è stato riconfermato nell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

## Delibera

per quanto in premessa motivato;

1) di modificare la d.g.r. 24 ottobre 2002, n. 10803, determinando le corrette assegnazioni riferite alla legge 285/97 per le A.S.L. della provincia di Mantova, di Milano n. 1, di Milano n. 2 e di Milano n. 3, così come riportato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di sostituire l'allegato 2 della d.g.r. 10803/02 con il nuovo «allegato 2 - Assegnazione delle risorse per l'attuazione delle leggi di settore del Fondo nazionale per le politiche sociali e dell'art. 4, c. 4 e 5, della l.r. 23/99» così come riportato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, al fine di fornire il corretto quadro complessivo delle risorse alle assegnate alle A.S.L. ed al comune di Milano per l'attuazione delle leggi di settore;

3) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO «A»

**Assegnazione delle risorse per l'attuazione delle leggi di settore del Fondo nazionale per le politiche sociali e dell'art. 4, c. 4 e 5, della l.r. 23/99**  
**Anno 2002**

N.	BENEFICIARI	d.P.R. 309/90 Lotta alla droga		Legge 162/98 Handicap grave		Legge 285/97 Infanzia e adolescenza II Annualità		Legge 285/97 Infanzia e adolescenza III Annualità		D.lgs. 286/98 Politiche migratorie e cofin. regionale		Legge 269/98 Legge 388/00, art. 80, c. 15 Abuso sessuale		Legge 328/00 art. 28 Persone senza fissa dimora		Legge 388/00 art. 81 Handicap grave		Legge 388/00 art. 80, c. 14 Informa Famiglia		Totale leggi di settore nazionali 2002		L.r. 23/99 art. 4, c. 4 e 5 Strumenti tec. avanzati		Totale risorse assegnate 2002	
		a	b	c 1	c 2	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
1	ASL BERGAMO	1.391.986,34	447.005,88	1.645.043,50	1.513.059,32	662.856,55	271.867,80	63.468,28	1.075.660,46	173.415,28	7.244.363,41	282.506,39	7.526.869,80												
2	ASL BRESCIA	1.267.907,88	461.174,03	1.453.346,95	1.336.742,85	989.349,74	270.940,16	65.067,76	1.109.754,24	180.896,93	7.135.180,54	289.409,15	7.424.589,69												
3	ASL COMO	781.447,67	246.501,24	921.294,56	847.377,76	323.306,19	143.200,62	33.835,84	593.172,60	96.577,16	3.986.713,64	154.469,50	4.141.183,14												
4	ASL CREMONA	586.453,74	148.523,49	315.816,92	290.478,49	336.260,57	78.446,49	20.571,93	357.402,09	59.745,72	2.193.699,44	91.388,71	2.285.088,15												
5	ASL LECCO	352.167,65	141.147,39	517.122,76	475.633,26	279.133,61	83.187,09	19.812,06	339.652,51	55.469,72	2.263.326,05	88.650,21	2.351.976,26												
6	ASL LODI	473.265,28	91.981,24	267.280,20	245.835,92	246.631,80	51.751,37	12.828,38	221.340,68	36.411,96	1.647.326,83	57.184,97	1.704.511,80												
7	ASL MANTOVA	534.123,40	164.848,78	354.680,56	326.224,02	472.186,80	85.004,85	23.126,17	396.686,77	66.950,80	2.423.832,15	101.037,60	2.524.869,75												
8	ASL CITTA' DI MILANO	1.609.701,22	-	-	-	-	-	-	-	-	1.609.701,22	-	1.609.701,22												
9	ASL MILANO N° 1	1.054.936,46	437.139,39	1.225.249,80	1.126.946,28	359.989,71	244.129,63	259.167,89	1.051.918,06	165.600,46	5.925.077,68	273.784,08	6.198.861,76												
10	ASL MILANO N° 2	834.726,13	248.030,47	799.153,12	735.035,94	365.095,86	140.867,82	145.815,30	596.852,49	92.493,03	3.958.070,16	156.267,58	4.114.337,74												
11	ASL MILANO N° 3	1.089.619,65	471.668,44	1.402.602,46	1.290.069,65	500.265,20	255.771,96	277.285,62	1.135.007,65	180.618,58	6.602.909,21	294.621,88	6.897.531,09												
12	ASL PAVIA	804.177,94	215.142,40	517.914,05	476.361,06	267.774,89	107.846,61	29.382,91	517.711,70	88.843,86	3.025.155,42	131.639,64	3.156.795,06												
13	ASL SONDRIO	256.738,21	80.989,28	529.372,67	486.900,35	98.234,60	49.357,98	11.297,09	194.889,99	31.604,18	1.739.384,35	51.124,97	1.790.509,32												
14	ASL VARESE	1.465.465,71	373.898,88	1.368.584,14	1.258.780,67	411.784,07	207.961,96	50.997,15	899.738,14	146.020,35	6.183.231,07	233.199,25	6.416.430,32												
15	ASL VALCAMONICA	130.633,47	45.249,62	206.072,68	189.539,17	150.070,60	25.598,69	6.284,64	108.887,22	17.121,41	879.457,50	28.181,50	907.639,00												
16	COMUNE DI MILANO	-	571.964,99	-	-	1.995.623,35	268.115,42	327.747,81	1.376.358,03	231.641,64	4.771.451,24	349.534,57	5.120.985,81												
	<b>TOTALE</b>	<b>12.633.350,75</b>	<b>4.145.265,52</b>	<b>11.523.534,37</b>	<b>10.598.984,74</b>	<b>7.458.563,54</b>	<b>2.284.048,45</b>	<b>1.346.688,83</b>	<b>9.975.032,63</b>	<b>1.623.411,08</b>	<b>61.588.879,91</b>	<b>2.583.000,00</b>	<b>64.171.879,91</b>												

**Criteri di ripartizione delle risorse**

- a Percentuale pesata su popolazione assistita di età 10-49 (20%), su popolazione assistita di età 15-24 (15%), n. utenti SERT e NOA (60%) e n. comunità terapeutiche accreditate ex d.g.r. 18 gennaio 2002 (5%)
- b Percentuale popolazione per classe di età 15-64
- c Riparto pesato su popolazione per classe di età 0-19 (60%), minori in affido nel 2000 (15%), minori segnalati dalle procure anno 2000 (15%) e popolazione residente in zone montane (10%)
- d Percentuale pesata su incidenza popolazione straniera su popolazione totale (40%) e totale popolazione straniera (60%)
- e Percentuale popolazione per classe di età 0-18
- f Riparto pesato per ambiti territoriali: area metropolitana con territori comuni limitrofi (40%) e territori in corrispondenza dei capoluoghi di provincia (60%) in base alla percentuale pesata su totale popolazione assistita (20%), su popolazione assistita di età 20-24 anni (40%), su popolazione assistita di età 15-49 anni (40%)
- g Percentuale popolazione per classe di età 0-64
- h Percentuale popolazione residente totale
- i Percentuale popolazione per classe di età 0-64

[BUR20020138]

[3.2.0]

D.G.R. 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/11225

**Disposizioni per l'attuazione degli adempimenti di competenza regionale, di cui al d.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Decreta

1. di individuare:
  - a) nell'Azienda Sanitaria Locale l'autorità sanitaria competente al rilascio dell'autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti;
  - b) nell'Azienda Sanitaria Locale l'autorità sanitaria competente al rilascio e al rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti;
  - c) nella Provincia l'autorità competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e all'impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti;
2. di approvare il documento «Disposizioni per l'attuazione degli adempimenti di competenza regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997)» allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO

**Disposizioni per l'attuazione degli adempimenti di competenza regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997)**

**Premesse**

Con il d.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, è stato emanato il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, immissione in commercio e vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti.

Il provvedimento prevede, tra l'altro, che le Regioni individuino l'autorità competente al rilascio dell'abilitazione alla vendita, al rilascio dell'autorizzazione al commercio e alla istituzione e gestione dei relativi locali, nonché al rilascio dell'autorizzazione all'acquisto e uso di prodotti fitosanitari e coadiuvanti classificati molto tossici, tossici e nocivi.

Le presenti disposizioni si applicano ai prodotti per uso agricolo definiti all'art. 2, comma 1, lettera a) del d.P.R. 290/2001; i prodotti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) sono esclusi ai sensi dell'art. 28, che mantiene in vigore il riferimento al d.P.R. 392/98 (presidi medico-chirurgici).

**1. Certificato di abilitazione alla vendita**

Le Aziende Sanitarie Locali lombarde sono le autorità sanitarie competenti al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti.

Ai sensi di quanto previsto dalla legge, coloro che intendono svolgere tale attività devono richiedere alla Azienda Sanitaria Locale di residenza o di abituale dimora, il rilascio del certificato di cui sopra (*Allegato 1*).

Il certificato di abilitazione viene rilasciato soltanto a soggetti maggiorenni, che abbiano obbligatoriamente frequentato i corsi di formazione e aggiornamento sotto descritti e superato l'esame per la valutazione delle conoscenze di cui all'art. 23 comma 1 (*Allegato 2*).

Il certificato ha validità quinquennale; prima della scadenza deve essere chiesto il rinnovo alla ASL con le stesse modalità della prima richiesta, attestando la frequenza a un corso di aggiornamento.

Nel caso non fosse tempestivamente disponibile un corso, l'ASL procede a temporanea proroga della validità del certificato di abilitazione fino allo svolgimento del primo corso uti-

le. L'ASL che riceve la richiesta, rilascerà una dichiarazione in tal senso: la proroga non deve comunque essere superiore a 6 mesi.

**1.1 Corsi di formazione e aggiornamento per i venditori**

I corsi di formazione sono riservati a coloro che per la prima volta richiedono l'abilitazione alla vendita, i corsi d'aggiornamento ai successivi rinnovi.

Gli argomenti da trattare sono quelli previsti dall'art. 23 comma 1; in particolare, la trattazione di specifici argomenti di natura igienico-sanitaria [punti b) e c) dell'art. 23], dovrà essere sviluppata da operatori dell'ASL ovvero da docenti da questa segnalati.

Analogamente per gli argomenti di cui ai punti a), d), e) del medesimo articolo 23, è opportuno il coinvolgimento di strutture con specifiche competenze nel settore agricolo e ambientale.

Le procedure per l'attivazione dei corsi di aggiornamento, finalizzati al rinnovo del certificato di abilitazione, saranno analoghe a quelle sopra descritte per i corsi di formazione.

Le modalità di attuazione sono descritte al successivo paragrafo 4.4.

**1.2 Esame di valutazione**

La domanda di iscrizione deve essere presentata all'ASL di residenza o di abituale dimora; tra il termine del corso e l'esame, non deve intercorrere un periodo di tempo superiore a 1 anno.

Ogni ASL dovrà garantire almeno due sedute di esami all'anno.

La commissione d'esame, convocata dall'ASL, è composta da:

- 2 rappresentanti dell'ASL, competente per territorio, designati dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione in relazione alle materie trattate e all'organizzazione del Dipartimento stesso

- Ispettore fitosanitario designato dal Servizio Fitosanitario della D.G. Agricoltura.

L'esito dell'esame e il parere relativo alla concessione del certificato sono riportati su apposito verbale.

In caso di mancato superamento dell'esame è consentito ripresentarsi, senza ripetizione del corso, purché l'esame sia sostenuto entro 1 anno dal corso seguito.

**2. Autorizzazione dei punti di vendita o deposito**

Le Aziende Sanitarie Locali sono le autorità sanitarie competenti al rilascio dell'autorizzazione per il deposito e la vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti.

L'istruttoria tecnica viene svolta dal Dipartimento di Prevenzione e, in particolare, congiuntamente dai Servizi IAN (Igiene Alimenti e Nutrizione) e PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro); per quanto riguarda l'autorizzazione agli scarichi e la gestione dei rifiuti, dovrà, altresì, essere previsto l'intervento del Dipartimento ARPA territorialmente competente.

I contenuti, la modulistica e le modalità di rilascio sono previsti nel Decreto della Direzione Generale Sanità 8 giugno 2001, n. 13488.

La valutazione del rischio di cui all'art. 72-quater del d.lgs. 25/2002, obbligatoriamente preliminare all'avvio dell'attività quando vi siano lavoratori dipendenti, non interferisce sull'iter del procedimento autorizzativo, ma dovrà essere verificata in sede di vigilanza. Diventa quindi opportuno programmare gli interventi di vigilanza anche in relazione ai provvedimenti autorizzativi rilasciati.

Annualmente, i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL trasmettono alla Regione, Direzione Generale Sanità, Unità Organizzativa Prevenzione, l'elenco dei punti vendita attivi, ai fini della trasmissione ai Ministeri (art. 42 d.P.R. 290/2001).

**3. Adempimenti amministrativi dei venditori**

Obblighi per i venditori, fino a nuova organizzazione dei flussi informativi, sono:

A) La registrazione dei prodotti molto tossici, tossici e nocivi, su appositi registri vidimati a cura dell'ASL territorialmente competente, da conservarsi unitamente alla copia per il venditore del modulo d'acquisto firmato dall'acquirente;

B) La trasmissione annuale, ai sensi dell'art. 42 comma 1, alla U.O. Prevenzione della D.G. Sanità della Regione Lombardia dei dati relativi alle vendite (modulistica di riferimento è quella prevista dall'allegato 1 al d.m.s. 217/91);



C) La trasmissione in copia dei dati di vendita all'ASL territorialmente competente.

#### 4. Autorizzazione all'acquisto e impiego

Le autorizzazioni all'acquisto e impiego sono rilasciate dall'Assessorato Agricoltura della Provincia, previo corso obbligatorio di formazione o aggiornamento, e superamento di una prova di valutazione individuale.

Il certificato ha validità quinquennale; prima della scadenza deve essere chiesto rinnovo con le stesse modalità della prima richiesta.

Nel caso non fosse tempestivamente disponibile un corso, la Provincia procede a temporanea proroga della validità del certificato di abilitazione fino allo svolgimento del primo corso utile.

##### 4.1 Corsi di formazione e aggiornamento per l'acquisto e impiego

I corsi possono essere organizzati da soggetti pubblici o privati secondo quanto previsto dall'art. 27 del d.P.R. 290/2001.

Detti corsi, i cui requisiti minimi obbligatori sono descritti al successivo punto 4.2, quando non siano direttamente organizzati dalla Provincia, che mantiene comunque compiti di vigilanza e coordinamento, devono essere dalla stessa preventivamente autorizzati; la Provincia si pronuncia d'intesa con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente che segnala, tra l'altro, i nominativi dei docenti per gli aspetti tossicologico-sanitari.

I corsi per il rilascio di un nuovo certificato di autorizzazione dovranno sviluppare compiutamente gli argomenti di cui all'art. 26 comma 2, mentre quelli per il rinnovo dovranno, almeno, prevedere l'aggiornamento sugli stessi argomenti relativamente alle innovazioni tecniche, alle buone pratiche agricole, agli adeguamenti normativi.

I corsi integrati con i corsi di abilitazione alla vendita sono trattati al punto 4.4.

##### 4.2 Programma, durata dei corsi e numero dei partecipanti

I corsi di formazione sono finalizzati all'acquisizione, da parte dei soggetti interessati all'uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi, delle nozioni relative:

- ai pericoli connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed utilizzazione di tali prodotti,
- alle modalità per un corretto uso degli stessi,
- alle relative misure precauzionali da adottare,
- agli elementi fondamentali per un corretto impiego da un punto di vista agricolo.

Tali corsi dovranno comprendere anche lezioni propedeutiche agli argomenti sopra riportati, quali elementi di zoologia agraria, patologia vegetale, fitoiatria e fitofarmaci.

I corsi dovranno avere una durata di almeno 15 ore suddivise in almeno 5 incontri di non più di 3 ore ciascuno.

Nel corso delle lezioni potranno anche essere svolte esercitazioni pratiche su argomenti professionali (visite guidate in azienda, esempi di taratura dei macchinari per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, dimostrazioni in campo, corretto impiego dei DPI, ecc.) e da una simulazione della prova d'esame.

I corsi devono pertanto prevedere le seguenti lezioni:

- Elementi di tossicologia, di igiene del lavoro;
- Norme di prevenzione, di tutela dell'ambiente e quadro legislativo;
- Elementi di zoologia agraria e patologia vegetale;
- Elementi di fitoiatria e fitofarmaci;
- Aspetti agronomici ed ambientali.

Il certificato di frequenza al corso è rilasciato a coloro i quali abbiano frequentato almeno l'80% delle lezioni.

I corsi di aggiornamento, finalizzati alla conoscenza delle novità in campo agronomico, normativo e sanitario, dovranno avere una durata di almeno 4 ore suddivise in due lezioni di 2 ore ciascuna.

##### 4.3 Esame di valutazione

La commissione d'esame, convocata dall'Assessorato Agricoltura della Provincia, è composta da:

- Rappresentante dell'Assessorato Agricoltura della Provincia, con funzioni di Presidente,
- 2 rappresentanti dell'ASL, competente per territorio, de-

signati dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione in relazione alle materie trattate e all'organizzazione del Dipartimento stesso.

La prova d'esame consiste nella compilazione di una apposita scheda, scelta tra una serie di schede predisposte dalla Commissione, con 30 domande relative ai diversi temi del corso; ad ogni domanda corrispondono 3 risposte di cui una sola esatta.

La prova è superata se il candidato raggiunge un punteggio di almeno 27/30. Al di sotto di 24/30 il candidato è respinto. Il candidato con punteggio compreso tra 24/30 e 26/30 viene ammesso ad un colloquio per accertare l'idoneità all'acquisizione del patentino.

Le domande costituenti le schede per l'esame sono riportate in allegato al presente provvedimento (*Allegato 5*).

In relazione all'evoluzione del quadro legislativo e delle conoscenze tecniche in materia, la Regione provvederà all'aggiornamento delle domande.

##### 4.4 Gestione integrata dei corsi

Si ritiene necessario che, quantomeno in via transitoria, i corsi per l'abilitazione alla vendita vengano organizzati in forma integrata con i corsi per l'autorizzazione per l'acquisto e l'uso, che già dispongono di un collaudato sistema organizzativo presso le Province, sulla base delle seguenti considerazioni:

- sia i corsi per i venditori sia quelli per gli utilizzatori prevedono argomenti la cui conoscenza costituisce bagaglio comune per entrambe le categorie professionali;
- disponibilità di un adeguato supporto di segreteria.

Ai corsi per utilizzatori potranno avere pertanto accesso anche i richiedenti il certificato di abilitazione alla vendita, ai quali dovrà essere garantito il rilascio di un attestato di frequenza, necessario per poter accedere al successivo esame di valutazione.

In presenza di tali soggetti verranno sviluppati da parte del corpo docente anche i temi professionali ad essi afferenti, che dovranno integrarsi con i temi trattati nell'ambito dei corsi per l'autorizzazione all'acquisto ed uso.

L'avvio del corso integrato, qualora ne sia stata affidata l'attuazione ad altri soggetti, dovrà ottenere il preventivo benestare della Provincia e del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competenti per territorio, che in ogni caso devono garantire un numero sufficiente di corsi su base annua per coprire la domanda.

Le procedure per l'attivazione dei corsi di aggiornamento, finalizzati al rinnovo del certificato di abilitazione, possono essere analoghe a quelle descritte per i corsi di formazione.

Eventuali oneri posti dagli organizzatori dei corsi, sono a carico dei partecipanti.

#### 5. Adempimenti amministrativi dell'utilizzatore di prodotti fitosanitari

L'art. 42, comma 3, prevede l'obbligo di conservare le fatture di acquisto (o loro copia) e i moduli di acquisto dei prodotti di cui al comma 6 dell'art. 24 (per quanto riguarda il modulo si veda l'Allegato 1 del d.P.R. 290/01). Qualora il domicilio fiscale non coincida con la sede aziendale, presso quest'ultima i documenti di cui sopra potranno essere conservati in copia.

Il d.P.R. introduce l'obbligo del Registro dei Trattamenti, indicando le caratteristiche informative e i tempi di compilazione, senza prevedere una specifica modulistica.

Per rispondere alle richieste di chiarimento pervenute, al fine di facilitare l'applicazione della norma, si propone che il registro sia organizzato secondo i tre moduli allegati (*Allegato 4*):

- modulo 1: registrazione di acquisto (questo modulo può essere sostituito dalla conservazione di copia di tutte le fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari, indipendentemente dalla classe tossicologica),
- modulo 2: registrazione del trattamento di coltura,
- modulo 3: registrazione di trattamento di derrata depositata.

Le registrazioni possono essere effettuate anche su altri modelli (ad es. quelli utilizzati nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale) purché riportino le informazioni richieste ai sensi dell'art. 42 comma 3 punto b.

6. Esenzioni

I titoli, in base ai quali sarà consentita l'esenzione dalla frequenza ai corsi e dall'esame di abilitazione e/o autorizzazione, sono quelli previsti nell'articolo 23, comma 5, e nell'articolo 26, comma 6, nonché quelli la cui equipollenza potrà essere dimostrata sulla base di pronunciamenti delle competenti autorità.

Si ricorda, ad ogni buon conto, che anche chi, per titolo di studio, è esentato dall'obbligo del corso di formazione e dell'esame di valutazione è tenuto ad acquisire, richiedendolo alla competente autorità, il certificato di abilitazione alla vendita o l'autorizzazione all'acquisto per l'impiego (Allegato 3).

7. Attività di controllo e vigilanza

Diverse sono le disposizioni di legge con cui sono stati disciplinati, anche dal punto di vista sanzionatorio, il commercio e l'impiego dei prodotti fitosanitari.

La normativa base è la legge 283/62, che prevede (articolo 6, comma 1) che la produzione, il commercio e la vendita di tali prodotti siano soggetti ad autorizzazione da parte del Ministero della Sanità

Tuttavia, mentre la vendita di prodotti non registrati, l'utilizzo di prodotti non consentiti, il mancato rispetto delle modalità di impiego, il mancato rispetto delle corrette modalità di deposito, ecc. trovano precisi riferimenti nelle vigenti disposizioni (legge 283/62, d.lgs. 194/95, nonché quanto disposto in materia di tutela e sicurezza degli addetti, in materia di preparati pericolosi e di tutela dall'inquinamento), si ritengono utili alcune precisazioni in merito a quanto contenuto nel d.P.R. 290/01.

Le principali fattispecie di violazione, che, sulla base di quanto previsto dal d.P.R. 290/01, possono essere riscontrate nel corso dell'attività di vigilanza, oltre a quelle sopra citate, possono essere ricondotte alla seguente casistica:

- a) vendita senza abilitazione o con abilitazione scaduta,
b) esercizio dell'attività di vendita o deposito senza autorizzazione,
c) esercizio dell'attività vendita o deposito in punti vendita in cui siano venuti meno i requisiti previsti dalla Circolare del Ministero della Sanità, n. 15 del 1993,
d) mancata o inesatta registrazione di vendita di prodotti molto tossici, tossici e nocivi,
e) mancata o incompleta registrazione dei trattamenti,
f) mancata trasmissione dei dati di cui all'articolo 42 del d.P.R. 290/01,
g) acquisto e impiego senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta.

Le violazioni agli adempimenti di cui alle precedenti lettere, concernenti aspetti di natura regolamentare, ricadono nella casistica di cui all'articolo 17 della l. 283/62 (violazione alle norme previste nei regolamenti di esecuzione), dal momento che il d.P.R. 290/01, abrogando il d.P.R. 1255/68, deve a sua volta essere considerato un regolamento di attuazione della legge 283/62.

Resta inteso che nel caso di cui alla lettera c), salvo il fatto che le difformità riscontrate evidenzino una situazione di grave pericolo, il provvedimento sanzionatorio amministrativo sarà accompagnato dalla prescrizione degli interventi da adottare per l'adeguamento, nonché dei termini per la loro realizzazione.

Nei casi di situazione di grave pericolo e in quelli di inottemperanza alle prescrizioni, si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione fino ad avvenuto adeguamento, o alla revoca della medesima autorizzazione.

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO 1

bollo

Al Direttore Generale dell'A.S.L.

Oggetto: Domanda di rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti

1. Il sottoscritto: ..... nato a: ..... (prov. ....) il (gg/mm/aaaa): ..... residente in ..... (prov. ....)

via/piazza: ..... n. .... codice fiscale: .....

2. A norma di quanto disposto dall'art. 23 del d.P.R. 23 aprile 2001, n. 290

3. CHIEDE IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI E COADIUVANTI

4/A. [ ] Dichiaro di aver seguito apposito corso organizzato da ..... dal ..... al ..... [ ] chiede, pertanto, di essere ammesso all'esame per il conseguimento del certificato richiesto

Oppure 4/B. [ ] Dichiaro di essere esente dall'obbligo del corso e dell'esame come da allegata autocertificazione

5. Allega inoltre [ ] Effettuazione del versamento sul c/c postale n. .... intestato alla A.S.L. della tariffa prevista per il rilascio dell'atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 1992, n. 5/27220 e successivi aggiornamenti [ ] marca da bollo da € ..... per l'originale del certificato

6. Chiede che ogni comunicazione sia trasmessa al seguente indirizzo: ..... via ..... comune ..... tel. ....

In fede (firma per esteso, leggibile) ..... Data (gg/mm/aaaa): .....

ALLEGATO 2

(Intestazione ASL)

bollo

Certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti

N. .... data .....

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'istanza presentata in data (gg/mm/aaaa): prot. .... Richiamate le vigenti disposizioni legislative e regolamentari e, in particolare, gli articoli 23 e 27 del d.P.R. 290/2001

[ ] Visto l'esito favorevole dell'esame sostenuto in data ..... [ ] preso atto dei requisiti posseduti

CERTIFICA CHE

Il Sig.: ..... Nato a ..... (prov. ....) Il ..... Residente a ..... (prov. ....) via ..... n. .... È abilitato alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti. La presente abilitazione è valida 5 anni

Firma: ..... (nome e cognome a stampa, con indicazione di eventuali deleghe)

timbro

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO 3

Al Direttore Generale dell'A.S.L.

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione ex articolo 23 del d.P.R. 290/291

1. Il sottoscritto: ..... nato a: ..... (prov. ....) il (gg/mm/aaaa): .....





c con una croce di Sant'Andrea nera in un riquadro rettangolare di colore giallo-arancio, la sigla "Xn" e la scritta nocivo

**18. La croce di Sant'Andrea si trova solo su prodotti nocivi?**

a no, anche sui prodotti irritanti

b sì

c la croce di Sant'Andrea indica prodotti «tossici»

**19. I prodotti fitosanitari irritanti hanno sempre intervalli di sicurezza più brevi rispetto ai prodotti fitosanitari molto tossici?**

a sì, perché non sono velenosi

b dipende dall'andamento stagionale

c no, l'intervallo di sicurezza non dipende solo dalla classe di pericolosità del prodotto fitosanitario

**20. Come è contrassegnato un prodotto fitosanitario «irritante»?**

a con una «I» maiuscola, inserita su di un quadrato di colore arancio

b con una croce di Sant'Andrea nera su di un quadrato colore arancio, la sigla «Xi» e la scritta irritante

c non viene contrassegnato

**21. Il tempo di carenza è indicato in etichetta?**

a sì, sempre

b a discrezione della ditta produttrice del formulato

c no, mai

**22. Che cosa è il tempo di rientro per l'operatore agricolo?**

a l'intervallo di tempo tra il trattamento e l'assorbimento del prodotto all'interno della pianta

b l'intervallo di tempo tra il trattamento e il rientro nell'area trattata per svolgere attività lavorative senza mezzi protettivi

c l'intervallo di tempo tra il trattamento e il rientro in azienda

**23. Se si rende necessario eseguire un trattamento in prossimità della raccolta, quale tipo di prodotto occorre impiegare?**

a un prodotto fitosanitario che non venga assorbito per via cutanea

b un prodotto fitosanitario che possieda un tempo di carenza inferiore a quello fra il trattamento e la presumibile data di raccolta

c qualsiasi prodotto fitosanitario purché il prodotto raccolto venga lavato accuratamente prima della vendita

**24. Cosa si intende per residuo massimo ammissibile**

a il residuo massimo di prodotto fitosanitario consentito sui prodotti agricoli freschi o sulle derrate immesse al consumo

b la quantità massima di prodotto fitosanitario che è possibile distribuire in campo

c la dose massima di prodotto fitosanitario tollerata dalla pianta affinché non si verifichino delle ustioni

**25. L'intervallo di sicurezza di un prodotto fitosanitario varia se viene diminuita la concentrazione di impiego**

a diminuisce riducendo la quantità di acqua impiegata

b diminuisce proporzionalmente alle concentrazioni

c non varia

**26. Il lavaggio e la conservazione dei prodotti ortofruttili successivi al trattamento, modificano il tempo di carenza di un prodotto fitosanitario applicato in campo?**

a scompare il tempo di carenza

b rimane inalterato il tempo di carenza

c il tempo di carenza viene ridotto

**27. Nel caso di vegetali destinati alla trasformazione industriale o surgelati, si deve o no tenere conto del tempo di carenza?**

a no, se i prodotti vengono lavati con acqua calda

b sì, sempre

c no

**28. Che cosa si intende per residuo ammesso di un prodotto fitosanitario?**

a la percentuale di sostanza attiva presente nel prodotto commerciale

b la quantità massima di prodotto fitosanitario che può essere presente sui prodotti destinati all'alimentazione

c la quantità di prodotto fitosanitario che rimane nella botte

**29. Dovendo fare un trattamento su coltura ortiva a raccolta scalare...**

a bisogna sempre rispettare i tempi di carenza

b non bisogna rispettare i tempi di carenza in quanto la raccolta è scalare

c bisogna rispettare i tempi di carenza soltanto per l'ultima raccolta

**30. Se si effettuano trattamenti della frutta in post-raccolta, prima di immetterla sul mercato è necessario...**

a pulirla in maniera che non restino tracce evidenti del trattamento

b rispettare assolutamente i tempi di carenza

c lavarla se si utilizza prima del giorno di scadenza del periodo di sicurezza

**31. Che cos'è il registro dei trattamenti?**

a un registro vidimato dalla Provincia su cui si annotano i trattamenti effettuati

b un registro su cui si annotano i trattamenti con prodotti molto tossici, tossici e nocivi

c un registro su cui si annotano gli acquisti e i trattamenti fitosanitari

**32. Chi ha l'obbligo di compilare il registro dei trattamenti?**

a chi effettua i trattamenti

a solo il contoterzista

a il legale rappresentante

**Caratteristiche e scelta dei prodotti fitosanitari**

**33. I prodotti non classificati ed irritanti sono meno dannosi sugli insetti ed acari utili rispetto ai prodotti molto tossici, tossici e nocivi?**

a sono sempre tutti dannosi

b no, l'effetto sugli insetti ed acari utili non è legato alla tossicità

c non sono mai dannosi

**34. Qual è la caratteristica di un prodotto fungicida sistemico?**

a la capacità di agire sistematicamente contro tutte le avversità presenti sulla pianta

b di non essere tossico per l'operatore che effettua il trattamento

c la capacità di penetrare all'interno della pianta e quindi combattere i patogeni non raggiungibili con prodotti che agiscono solo in superficie

**35. Che cosa si intende per selettività di un insetticida?**

a la capacità di agire sugli insetti nocivi pur essendo di bassa tossicità per l'uomo

b la capacità di eliminare tutti gli insetti presenti nella coltura

c la capacità di eliminare gli insetti nocivi, ma di rispettare il più possibile gli insetti utili

**36. Qual è l'azione di un prodotto fungicida di copertura?**

a preventiva: impedisce l'insediamento dell'infezione

b curativa: consente di combattere la malattia durante l'incubazione

c eradicante: blocca lo sviluppo di infezioni già manifeste

**37. Fra le modalità d'azione degli insetticidi qual è la più selettiva?**

a per contatto

b per ingestione

c per asfissia

**38. Quando un erbicida è selettivo?**

a quando solo le piante infestanti sono danneggiate mentre la coltura non risente del trattamento

b quando solo la coltura è danneggiata mentre le erbe infestanti sono risparmiate

c quando sia la coltura che le erbe infestanti vengono distrutte dal trattamento

**39. Quali tipi di erbicidi possono influire negativamente sulla coltura che segue quella trattata?**

- a disseccanti
- b antigerminanti residuali
- c ad assorbimento fogliare

**40. L'uso ripetuto degli stessi erbicidi può dar luogo:**

- a alla presenza di piante rinate della coltura precedente
- b a malerbe resistenti agli erbicidi impiegati, che si diffondono con il tempo
- c a malerbe che soffocano la coltura

**41. Cosa si intende per prodotto fitosanitario fitotossico?**

- a che è mortale per l'uomo
- b che provoca danni alle colture agrarie
- c che è dannoso ad animali

**42. Che cosa è la persistenza d'azione di un prodotto fitosanitario?**

- a la capacità di non essere asportato dalla pioggia
- b a capacità di essere attivo nel tempo, contro il parassita
- c la capacità di agire anche durante il riposo vegetativo di una pianta

**43. Quando l'operatore agricolo miscela due o più prodotti fitosanitari con intervalli di sicurezza diversi, dopo quanti giorni può effettuare la raccolta?**

- a dopo il numero di giorni indicato sul prodotto con il tempo di carenza più lungo
- b dopo il numero di giorni indicato per il prodotto più tossico
- c non prima di trenta giorni

**44. È possibile miscelare prodotti fitosanitari diversi?**

- a no, mai
- b sì, previa consultazione delle indicazioni di compatibilità in etichetta
- c sì, sempre

**45. Prima di miscelare due prodotti fitosanitari per un trattamento, cosa bisogna fare?**

- a preparare una dose doppia di acqua, perché i prodotti sono due
- b preparare due soluzioni distinte e poi unirle per vedere che cosa succede
- c leggere attentamente la voce «compatibilità sulle due etichette» o assumere informazioni adeguate

**46. Quali vantaggi offrono le nuove formulazioni dei prodotti fitosanitari (es. granuli idrodispersibili, fluido microincapsulato, ecc.)?**

- a nessuno
- b economici
- c minore pericolosità per l'operatore e maggiore facilità nella preparazione della miscela

**47. Cosa sono i trattamenti a secco?**

- a i diserbi eseguiti su terreno libero
- b i trattamenti che non hanno bisogno di acqua come mezzo disperdente
- c i trattamenti eseguiti con la pompa a spalla

**48. Le fumigazioni del terreno con bromuro di metile possono essere effettuate da chiunque?**

- a no, solo da personale specificatamente autorizzato
- b no, solo da persone munite di patentino per l'acquisto di prodotti molto tossici, tossici e nocivi
- c sì

**49. Quali prodotti fitosanitari possono essere impiegati nei trattamenti con l'elicottero?**

- a solo i prodotti poco tossici
- b solo i prodotti specificatamente autorizzati
- c tutti

**50. È possibile impiegare prodotti fitosanitari per scopi diversi da quelli indicati in etichetta?**

- a no, i prodotti fitosanitari vanno usati solamente per le colture sulle quali sono autorizzati

b sì, solamente su consiglio del venditore

c sì, solo se realmente necessario

**51. Alcuni prodotti fitosanitari possono essere impiegati per trattamenti di aree non agricole?**

- a sì, sempre
- b no
- c solo quando è specificatamente indicato in etichetta

**52. Un prodotto fitosanitario può essere impiegato su qualsiasi coltura?**

- a sì
- b no, solo per le colture e con le modalità indicate in etichetta
- c no, solamente in base all'esperienza

**53. Gli operatori agricoli possono usare prodotti non registrati o revocati?**

- a sì, purché eseguano le indicazioni di un tecnico
- b no, mai
- c sì, solamente se poco tossici

**54. Un prodotto aficida, può essere impiegato su qualsiasi coltura per la lotta contro gli afidi?**

- a sì, in quanto è un prodotto specifico
- b no, solo per le colture indicate in etichetta
- c no, solamente in base all'esperienza

**55. È possibile prevedere in anticipo la comparsa di alcune malattie fungine (es. peronospora della vite e del pomodoro) e quindi valutare la necessità di eseguire trattamenti specifici?**

- a sì, se si dispone dei dati meteorologici (temperatura, umidità, pioggia)
- b no, è necessario proteggere costantemente la vegetazione in quanto non è in alcun modo possibile prevederla
- c no, per le malattie fungine è necessario trattare solo in coincidenza di certe fasi fenologiche

**56. Quali fenomeni si possono manifestare impiegando un erbicida a dose più alta di quella consigliata?**

- a aumento della produzione perché si eliminano tutte le infestanti
- b fitotossicità per la coltura
- c nessuno, se dato in pre-emergenza

**Acquisto dei prodotti fitosanitari**

**57. Dove possono essere acquistati i prodotti fitosanitari?**

- a non esistono vincoli o autorizzazioni particolari per la loro vendita
- b esclusivamente dai rivenditori autorizzati
- c da chiunque, purché i prodotti siano in confezione sigillata

**58. Possono essere acquistati prodotti fitosanitari in confezioni non sigillate o non originali?**

- a sì, purché si tratti di prodotti registrati
- b no, in nessun caso
- c sì, purché il rivenditore ne garantisca la provenienza

**59. Il patentino può essere lasciato in deposito presso il rivenditore?**

- a sì, se gli acquisti vengono eseguiti sempre nella medesima rivendita
- b no, in quanto il patentino è un documento personale necessario al trasporto, alla detenzione oltre che all'acquisto dei prodotti fitosanitari
- c sì, fino a quando il patentino non è scaduto

**60. L'autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari o «patentino»:**

- a è necessaria per tutti i prodotti chimici impiegati in agricoltura
- b è necessaria per i preparati molto tossici, tossici e nocivi
- c è necessaria solo per i prodotti fitosanitari liquidi

**61. I prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi possono essere distribuiti da persone che lavorano in un'azienda agricola e che non sono in possesso del «patentino»?**

- a sì, ma la responsabilità rimane di chi li ha acquistati

- b no, in nessun caso  
c sì, se queste persone sono parenti dell'acquirente
- 62. Il titolare del patentino può rivendere o regalare ad altre persone prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi?**
- a sì, ma solamente se è certo che il loro impiego avvenga in modo corretto  
b no, in nessun caso  
c sì, se queste persone sono in possesso del patentino
- 63. Quale responsabilità assume chi acquista prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi?**
- a nessuna responsabilità se il prodotto viene impiegato da parenti od altri  
b è responsabile solamente se il prodotto viene impiegato da persone minorenni  
c la responsabilità diretta di una idonea conservazione e di impiego corretto del prodotto
- 64. A cosa va incontro chi effettua trattamenti con prodotti molto tossici, tossici e nocivi senza patentino?**
- a nessuna responsabilità se chi ha acquistato il prodotto possiede il patentino  
b incorre in una sanzione amministrativa  
c deve iscriversi al corso di formazione per accedere all'esame di idoneità

**Norme da seguire prima dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari**

- 65. Quale deve essere il comportamento nel caso in cui le confezioni presenti nel locale adibito a magazzino dei prodotti fitosanitari si rompano e fuoriescano quantità anche minime di prodotto fitosanitario?**
- a lavare la superficie imbrattata con acqua e convogliare il residuo nella fognatura  
b pulire immediatamente le superfici imbrattate, raccogliere il prodotto, se liquido, con materiale assorbente quale segatura o sabbia per impedire che il prodotto finisca nella fognatura e smaltire il rifiuto secondo le norme vigenti  
c è sufficiente asciugare la superficie con una spugna o con uno strofinaccio
- 66. Qualora si verificano incidenti che possono provocare lo spargimento nell'ambiente di ingenti quantità di prodotti fitosanitari, quali misure è opportuno prendere?**
- a avvertire immediatamente l'ARPA o i Vigili del fuoco, cercando nel frattempo di limitare il più possibile la dispersione del prodotto  
b evitare che qualsiasi persona entri in contatto con la sostanza fuoriuscita e disperdere il più possibile il prodotto lontano da luoghi abitati  
c allontanarsi immediatamente dal luogo dell'incidente ed avvertire quanto prima la Guardia forestale
- 67. Dove devono essere detenuti per la vendita o venduti i prodotti fitosanitari?**
- a in un locale qualsiasi  
b in un locale refrigerato  
c in depositi e locali autorizzati e non adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari e mangimi
- 68. Come debbono essere conservati i prodotti fitosanitari?**
- a è sufficiente che siano tenuti separati da sostanze alimentari o mangimi  
b in un luogo appartato dell'abitazione  
c entro idonei locali o armadi areati chiusi a chiave

**Norme da seguire durante e dopo l'utilizzo dei prodotti fitosanitari**

- 69. Chi è responsabile di eventuali intossicazioni che potrebbero verificarsi in seguito all'uso scorretto dei prodotti fitosanitari?**
- a la persona, titolare di patentino, che ha acquistato il prodotto fitosanitario  
b chi ha venduto il prodotto  
c chi ha effettuato il trattamento

- 70. Quando si effettuano trattamenti, è opportuno:**
- a scaricare la soluzione avanzata nel più vicino fossato  
b cercare di usare il quantitativo di acqua effettivamente necessario per il trattamento  
c conservare la soluzione rimasta ed eliminarla appena possibile
- 71. È corretto impiegare prodotti fitosanitari a dosi più alte di quelle massime indicate in etichetta?**
- a no, mai  
b sì  
c solamente se miscelati
- 72. In caso si riscontri una minore efficacia del trattamento, cosa è opportuno fare?**
- a aumentare la dose del prodotto impiegato  
b sostituire il prodotto impiegato con uno più tossico  
c consultare un tecnico specializzato ed eventualmente sostituire il prodotto con un altro, registrato per la coltura e la malattia da combattere
- 73. Come si deve comportare l'operatore al termine del trattamento?**
- a lavarsi le mani  
b nessuna precauzione perché al termine dei trattamenti non si corre più alcun pericolo  
c cambiarsi gli indumenti usati per il trattamento, lavandosi con cura con acqua e sapone
- 74. Quali precauzioni è d'obbligo adottare trattando in prossimità di strade, corsi d'acqua e colture confinanti?**
- a nessuna precauzione se il prodotto fitosanitario non è molto tossico  
b tutte le precauzioni affinché la nube irrorante non fuoriesca dall'appezzamento irrorato  
c nessuna precauzione in assenza di vento
- 75. Quale manutenzione richiede la maschera che viene usata durante il trattamento?**
- a lavarla dopo l'uso, separando il filtro che va sostituito frequentemente, seguendo le indicazioni del costruttore  
b revisionarla almeno una volta all'anno presso il rivenditore autorizzato  
c lavarla con acqua e sapone dopo l'uso
- 76. Cosa può succedere se vengono irrorati con prodotti fitosanitari canali di irrigazione, corsi d'acqua o aree circostanti a pozzi?**
- a nulla, se il prodotto non è tossico o molto tossico  
b nulla, se i prodotti usati non sono diserbanti  
c possono manifestarsi effetti dannosi agli animali e all'uomo
- 77. Esiste un divieto legale d'impiego dei prodotti fitosanitari in aree di rispetto intorno a pozzi o sorgenti di acque destinate al consumo umano?**
- a sì, entro un raggio di 200 metri  
b no  
c sì, entro un raggio di 50 metri, salvo deroghe specifiche
- 78. Al termine dei trattamenti cosa occorre fare prima di mangiare, bere, fumare o compiere atti fisiologici?**
- a non occorre adottare alcuna precauzione  
b riposare per alcune ore e non affaticare l'organismo  
c togliersi gli indumenti protettivi e lavarsi accuratamente
- 79. Come deve essere la tuta protettiva degli addetti ai trattamenti?**
- a di fattura comune  
b di qualsiasi tipo, purché pulita  
c impermeabile in inverno e di cotone in estate
- 80. Quando viene prescritto l'impiego di mezzi di protezione individuali, questi devono essere indossati**
- a solamente se si esegue il trattamento in una giornata ventosa  
b solamente se non procura disagi personali nell'effettuazione del trattamento  
c sempre, nelle fasi di manipolazione e durante il trattamento

**81. È opportuno che una donna in gestazione o in allattamento collabori ai trattamenti?**

- a sì
- b sì, se è provvista dei mezzi personali di protezione
- c no, in nessun caso

**82. È permesso prelevare acqua dai fossi o dai canali direttamente con mezzi irroranti?**

- a sì
- b sì, purché si lavi prima dell'uso il tubo aspirante
- c sì, ma solo con mezzi aspiranti separati ed autonomi dall'attrezzatura irrorante

**83. Per evitare danni alle api, è sufficiente allontanare gli alveari dal frutteto da trattare?**

- a sì, ma di almeno 500 metri dall'area interessata al trattamento
- b no, bisogna anche evitare di trattare nei periodi di fioritura e sfalciare le erbe sottostanti se in fioritura
- c sì, se non sono in periodo riproduttivo

**84. Dove è opportuno manipolare i prodotti fitosanitari immediatamente prima dell'impiego?**

- a su un tavolo sotto una tettoia nelle vicinanze dell'abitazione
- b all'aperto, in assenza di vento, nel luogo più vicino possibile al campo da trattare
- c in un locale con porta munita di serratura, separato dall'abitazione

**85. Se si devono pesare prodotti fitosanitari in polvere**

- a è meglio pesarli in un locale chiuso, così non si inquina l'ambiente
- b pesarli all'aperto, cercando di non alzare polvere e di non disperderli
- c pesarli in un locale chiuso ma lontano dall'abitazione

**86. Per miscelare un insetticida tossico e fare il trattamento che DPI devo indossare?**

- a guanti, stivali, maschera o casco
- b guanti, stivali e tuta
- c guanti, stivali, tuta, maschera o casco

**87. Come è opportuno segnalare un campo trattato con prodotti fitosanitari?**

- a recintando adeguatamente tutti i campi trattati
- b appendendo agli alberi i contenitori dei prodotti fitosanitari utilizzati
- c applicando cartelli in numero sufficiente, con avvertimenti idonei ai margini delle colture trattate

**88. Sono consentiti i trattamenti insetticidi ed acaricidi in fioritura?**

- a sì, su tutte le colture
- b sì, con esclusione dei frutteti
- c no, in nessun caso per non danneggiare gli insetti impollinatori

**89. In caso di giornata ventosa è corretto eseguire il trattamento?**

- a sì, se questo è veramente necessario, purché si utilizzi la maschera protettiva
- b no, per il rischio che la nube tossica colpisca l'operatore e si sposti lontano dalla coltura trattata
- c sì, purché si riduca la pressione di esercizio e la velocità di avanzamento

**90. Soffiare dentro gli ugelli di distribuzione otturati, è corretto?**

- a no, in nessun caso, per il grave rischio di intossicazione
- b sì, ma solo se non si usano prodotti molto tossici, tossici e nocivi
- c sì, in quanto è l'unico metodo veloce per eliminare l'otturazione

**91. La trascinazione della miscela dall'attrezzatura è da evitare?**

- a no, purché il prodotto così perduto non inquina i corsi d'acqua circostanti
- b sì, sempre
- c no, se si tratta di prodotti poco tossici

**92. In caso di trattamento eseguito con pompa a spalla, quali precauzioni occorre adottare?**

- a nessuna precauzione, purché al termine del trattamento gli abiti indossati vengano sostituiti
- b occorre indossare un indumento impermeabile ed assicurarsi che non avvengano fuoriuscite dal serbatoio
- c nessuna precauzione, se si tratta di prodotti poco tossici

**93. Come si conservano la maschera ed il filtro?**

- a appesi, in luogo fresco e riparato
- b in un cassetto chiuso a chiave
- c puliti, ed al riparo dalla polvere e dall'umidità

**94. Con quali colori è contrassegnato un filtro combinato per polveri e vapori organici?**

- a grigio-bianco
- b bianco-marrone
- c marrone-grigio

**Smaltimento dei residui e dei contenitori di prodotti fitosanitari**

**95. I prodotti fitosanitari non più utilizzabili come possono essere smaltiti?**

- a sotterrando in un luogo lontano da abitazioni
- b custoditi in attesa di essere conferiti a Ditte o Centri autorizzati
- c riversandoli nel corso d'acqua più vicino

**96. I contenitori dei prodotti fitosanitari dopo l'uso debbono essere...**

- a adeguatamente lavati e smaltiti come rifiuti urbani
- b sotterrati in luogo lontano dall'abitazione
- c bonificati e custoditi in luogo non accessibile, in attesa di essere conferiti a Ditte o Centri autorizzati

**97. Gli imballaggi dei prodotti fitosanitari possono essere utilizzati per altri scopi?**

- a sì, solo quelli dei prodotti meno pericolosi
- b no, mai
- c sì purché non siano adibiti a contenere sostanze alimentari

**98. È consentito abbandonare o disperdere i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari?**

- a no, in nessun caso
- b sì, ma solo in attesa di interrarli
- c sì, purché lontano da sorgenti o corsi d'acqua

**99. I contenitori usati dei prodotti fitosanitari possono essere immessi nei cassonetti dei rifiuti urbani?**

- a sì
- b no
- c solo nei Comuni dove sono presenti gli inceneritori

**100. Quali rischi possono provenire dai contenitori vuoti dei prodotti fitosanitari?**

- a nessuno, se il contenitore è di materiale non infiammabile
- b intossicazioni a chi ne viene in contatto ed inquinamento delle acque e del suolo
- c solo un deturpamento del paesaggio

**Manutenzione dell'attrezzatura per la distribuzione dei prodotti fitosanitari**

**101. La taratura e la manutenzione delle macchine irroratrici sono necessarie per:**

- a fare meno trattamenti
- b ridurre i tempi necessari per i trattamenti
- c ridurre le perdite di prodotti fitosanitari nell'ambiente e migliorare l'efficacia del trattamento

**102. È necessaria la manutenzione ordinaria alle macchine utilizzate per i trattamenti?**

- a no
- b solo un lavaggio manuale
- c sì, controllando ugelli, raccordi e tubi, rubinetti e manometri

**Effetti sulla salute**

**103. Se capita di essere bagnati dalla nube irrorante, usando i prodotti fitosanitari, quale precauzione occorre seguire?**

- a cambiare gli indumenti protettivi



b sospendere il lavoro, togliersi gli indumenti indossati e lavarsi accuratamente

c spogliarsi ed asciugarsi con un panno pulito

**104. Attraverso quali vie può avvenire una intossicazione acuta?**

a solamente per ingestione

b solamente per contatto

c per contatto, per ingestione e attraverso l'apparato respiratorio

**105. Non rispettando le norme precauzionali per l'uso dei prodotti fitosanitari a quale rischio si sottopone l'operatore?**

a solo intossicazione acuta

b intossicazione acuta, cronica ed allo sviluppo di malattie allergiche

c solo intossicazione cronica ed allo sviluppo di malattie allergiche

**106. All'insorgere di un malessere che si ritiene collegato con l'impiego dei prodotti fitosanitari, come è opportuno comportarsi?**

a bere del latte e distendersi per qualche ora

b provocare il vomito e mettersi a riposo

c rivolgersi al pronto soccorso mostrando le etichette dei prodotti utilizzati

**107. Nel caso di intossicazione acuta da prodotti fitosanitari, quali provvedimenti immediati occorre adottare?**

a lavare l'intossicato con acqua e somministrare una bevanda calda

b mettere a letto il soggetto e chiamare il medico curante

c trasportare il soggetto lontano dalla fonte di contaminazione, spogliarlo e lavarlo con acqua; non somministrare alcuna bevanda e portare il soggetto in ospedale consegnando l'etichetta del prodotto che ha causato l'intossicazione

**108. Cosa si deve fare nel caso che il prodotto vada a contatto con gli occhi?**

a sciacquarli con acqua per 10-15 minuti e recarsi al pronto soccorso

b mettere il collirio

c tenere gli occhi chiusi

**109. Un prodotto fitosanitario molto tossico può provocare intossicazioni mortali per l'uomo?**

a no, solo intossicazioni croniche

b sì, può provocare intossicazioni acute anche mortali

c no, solo intossicazioni sub-acute

**110. Che tipo di intossicazione si può avere impiegando impropriamente prodotti fitosanitari «nocivi»?**

a lieve

b grave

c trascurabile

**111. Per proteggere le mani durante l'impiego dei prodotti fitosanitari è opportuno utilizzare guanti in:**

a pelle

b tessuto

c gomma nitrilica

**112. Nel togliersi i guanti dopo le lavorazioni con prodotti fitosanitari è opportuno:**

a sfilarseli uno alla volta aiutandosi con la mano restata libera

b sfilarseli rapidamente uno alla volta rovesciandoli

c sfilarseli contemporaneamente a poco a poco aiutandosi ogni volta con la mano più protetta

**113. Quali rischi può comportare l'ingestione di alcolici durante i trattamenti con prodotti fitosanitari?**

a nessun rischio

b interazione tossica con l'alcool etilico

c disturbi gastroenterici

#### Metodi di difesa fitosanitaria

**114. Cosa sono i trattamenti a calendario?**

a quelli consigliati sui lunari

b quelli effettuati a date fisse uguali ogni anno

c quelli effettuati a scopo cautelativo in momenti fenologici prestabiliti senza tenere conto della presenza del parassita

**115. È corretto eseguire i trattamenti fitosanitari a calendario seguendo esclusivamente le fasi fenologiche?**

a no, perché non si è certi che il parassita sia presente, o abbia raggiunto un livello di reale dannosità per la coltura

b sì, perché così si è sicuri di colpire in tempo l'avversità da combattere

c sì, ma solo se si usano prodotti insetticidi o acaricidi

**116. Cosa si intende per lotta biologica?**

a la totale abolizione dell'impiego di prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi

b l'uso esclusivo di antagonisti naturali per il contenimento degli organismi dannosi alle colture

c l'impiego di prodotti fitosanitari selettivi che non eliminano gli insetti utili

**117. Cosa sono i feromoni?**

a sostanze repellenti per uso domestico

b insetticidi biologici

c sostanze odorose usate dagli insetti per comunicare tra loro

**118. Che cosa si intende per agricoltura biologica?**

a una tecnica agricola in cui non si esegue mai nessun tipo di trattamento contro le avversità delle piante

b una tecnica agricola in cui, per la difesa delle colture, si impiegano solo prodotti irritanti o non classificati

c un sistema di produzione compatibile con l'ambiente che, per quanto riguarda la difesa delle colture, si basa sull'abolizione delle sostanze chimiche di sintesi

**119. Cosa si intende per lotta guidata?**

a l'eliminazione di tutti gli insetti dalle colture agrarie

b l'esecuzione dei trattamenti a turni fissi sulla base dell'andamento climatico

c l'esecuzione dei trattamenti solo nei casi che il danno previsto superi il costo del trattamento

**120. Cosa si intende per lotta integrata?**

a l'utilizzo integrato di prodotti anticrittogamici selettivi

b la difesa delle colture che impiega mezzi chimici, biologici, agronomici, fisici, biotecnologici e genetici

c la difesa delle colture che impiega sostanze chimiche non prodotte per sintesi

[BUR20020139]

[3.2.0]

D.G.R. 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II231

**Comune di Grezzago (MI), revisione della pianta organica delle farmacie relativa all'anno 2002**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. È istituita la pianta organica delle farmacie del comune di Grezzago (MI) con una sede farmaceutica rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. La sede di nuova istituzione, in virtù del disposto dell'art. 9 della legge 475/68, verrà offerta in prelazione al comune.

3. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020140]

[4.0.0]

D.G.R. 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II237

**L.r. 21 marzo 2000 n. 13 «Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali» - adeguamento della disponibilità finanziaria relativa agli interventi per l'anno 2002 (Obiettivo PRS 3.10.5. Sostegno alla diffusione dei processi innovativi delle imprese commerciali)**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista:

- la l.r. 21 marzo 2000 n. 13 «Interventi regionali per la

qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali»;

– la l.r. 23 luglio 2002 n. 52 «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002/2004»;

Richiamata la d.c.r. 27 febbraio 2002 n. 426 di approvazione del programma triennale degli interventi 2001/2003 di cui alla citata l.r. n. 13/2000;

Preso atto che la Giunta regionale con proprie delibere 28 maggio 2002 n. 7/9142 e 6 agosto 2002 n. 7/10141 ha provveduto a dare attuazione al programma triennale definendo la disponibilità finanziaria da destinare ad ogni singola area di intervento;

Rilevato che:

– a valere sull'area di intervento 3.3.4 «Strumenti ed attrezzature in difesa dalle attività criminose»: con decreto 29 ottobre 2002 n. 20354 a seguito di istruttoria delle richieste di contributo presentate dalle imprese commerciali sono stati concessi contributi per un totale di € 247.867,20 a fronte della disponibilità di € 309.874,14, accertando pertanto un'economia di € 62.006,94;

– a valere sull'area di intervento 3.3.1 «Arredo urbano ed infrastrutture per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione del metano per autotrazione»: rilevato che in data 4 novembre 2002 con delibera n. 7/10868 la Giunta regionale ha approvato la proposta di progetto di legge: «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico» con il quale viene proposto per il 2003 un consistente rifinanziamento della l.r. 13/2000, quota parte del quale potrà essere adeguatamente destinato agli stanziamenti riguardanti la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione del metano per autotrazione rendendo più incisiva l'azione regionale. In conseguenza di ciò la somma di € 154.937,07 resta inutilizzata nell'anno 2002;

– a valere sulle aree di intervento 3.3.1 e 3.3.2 «Arredo urbano, infrastrutture ed aree mercatali»: dell'istruttoria in corso delle richieste di contributo è possibile stimare che la disponibilità finanziaria di € 1.185.198,79 consentirà di finanziare solo un numero modesto di interventi;

Dato atto che le citate aree di intervento 3.3.1/3.3.2/3.3.4 sono imputate finanziariamente all'U.P.B. 2.3.10.5.3.20 – capitolo 5198 – conto capitale «Contributi per la realizzazione di progetti di riqualificazione urbana, innovazione tecnologica e per l'acquisizione di strumenti per la sicurezza e la difesa a favore delle piccole e medie imprese commerciali».

Su proposta dell'Assessore al Commercio, Fiere e Mercati all'unanimità

#### Delibera

1. le risorse finanziarie disponibili all'U.P.B. 2.3.10.5.3.20 – capitolo 5198 – pari a: € 1.650.000,00 riguardanti la realizzazione degli interventi riconducibili alla l.r. 13/2000 – aree di intervento 3.3.1/3.3.2 e 3.3.4, vengono definitivamente destinate per l'anno 2002 come segue:

– strumenti ed attrezzature in difesa dalle attività criminose (area di intervento 3.3.4): € 247.867,20;

– arredo urbano, infrastrutture ed aree mercatali (area di intervento 3.3.1 e 3.3.2): € 1.402.132,80;

2. copia della presente deliberazione è trasmessa alla competente Commissione Consiliare;

3. di procedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione.

Il segretario: Sala

[BUR20020141]

[4.5.0]

D.G.R. 25 NOVEMBRE 2002 – N. 7/II239

**Approvazione del piano 2002 degli interventi a sostegno della realizzazione e qualificazione di infrastrutture e strutture per insediamenti e servizi alle imprese artigiane, ai sensi della l.r. 20 marzo 1990, n. 17, «Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia», artt. 7 e 8 (obiettivo PRS 3.10.1.14)**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare l'allegato piano 2002 degli interventi, come risulta dalla relazione comprensiva degli allegati A e B, che

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*) (1);

2. di definire che con successivi decreti dirigenziali sarà assunto il relativo impegno di spesa e saranno stabiliti i termini e le modalità di erogazione dei contributi, tenuto conto delle modalità di realizzazione dei progetti e dei termini fissati per la loro conclusione, il cui mancato rispetto comporterà la revoca del contributo assegnato con restituzione delle eventuali quote già erogate.

Il segretario: Sala

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la d.g. artigianato e nuova economia ric. e innov. tecnologica U.O. sviluppo artigianato.

[BUR20020142]

[5.3.5]

D.G.R. 25 NOVEMBRE 2002 – N. 7/II242

**Delega alle provincie delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento mediante trattamento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, comunemente tossici e nocivi, nonché all'esercizio degli impianti mobili – Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

– la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modificazioni ed integrazioni;

– il d.lgs. 7 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;

– il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1;

– il d.p.c.m. 22 dicembre 2000;

– la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;

Preso atto che il dirigente dell'unità organizzativa proponente riferisce che:

– con la l.r. 1/00, come modificata con la l.r. 6/01, in attuazione del d.lgs. 112/98, sono state tra l'altro delegate alle provincie l'approvazione dei progetti di impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero, previste dagli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 per gli impianti di cui all'art. 46 e per quelli che effettuano alcune delle operazioni di cui agli allegati B e C dello stesso decreto;

– con la l.r. 6/01 sono state poste in capo alla regione Lombardia l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali;

– per la predisposizione di tali direttive con d.d.g. risorse idriche e servizi di pubblica utilità 8 giugno 2001, n. 13545 è stato costituito un gruppo di lavoro interdirezionale con la partecipazione di rappresentanti delle provincie lombarde e dell'ARPA;

– con d.g.r. 1 ottobre 2001, n. 6281, sono state delegate alle provincie le funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione dei centri di raccolta ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione dei veicoli a motore e rimorchi;

– con d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7851, sono state delegate alle provincie le funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi;

– con d.g.r. 24 aprile 2002, n. 8882, sono stati individuati i criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale;

– con d.g.r. 21 giugno 2002, n. 9497, sono state delegate alle provincie le funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, ad esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10);

– con d.g.r. 6 agosto 2002, n. 10161, sono stati approvati gli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione;

Rilevato che dalla valutazione delle risultanze dei lavori del sopracitato gruppo di lavoro compiuta dall'unità organizzativa e vagliata dal dirigente stesso emerge quanto segue:

– la delega alle provincie delle citate funzioni amministrative avverrà gradualmente secondo un programma temporale;

– le istruttorie relative ad istanze di autorizzazione pervenute sino alla data di decorrenza della delega relativa alla singola tipologia di impianto, saranno comunque concluse dagli uffici regionali;

– le procedure autorizzatorie sono quelle previste dagli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e, in particolare, le norme di funzionamento della conferenza sono quelle adottate con d.g.r. 15 luglio 1997, n. 29874;

– il rilascio dell'autorizzazione da parte della provincia deve comunque essere subordinato alla presentazione, da parte del soggetto istante, alla provincia stessa di idonea garanzia fidejussoria predisposta con le modalità previste dalla d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274 avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. n. 51932/85, 54407/85, 24447/85, 23701/92, 42335/99», come modificata dalla d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;

– sulla base del sopracitato programma temporale di delega alle provincie, viene delegata, a decorrere dal 1° dicembre 2002, la funzione autorizzatoria relativa agli impianti che effettuano operazioni di smaltimento mediante trattamento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, comunque non tossici e nocivi;

– i progetti definitivi relativi a tali impianti, da sottoporre ad istruttoria per il rilascio della relativa autorizzazione, devono essere redatti secondo i criteri generali indicati nell'allegato A alla d.g.r. 10161/02;

– l'autorizzazione relativa a tale tipologia di impianto deve essere rilasciata dalle provincie con provvedimento predisposto secondo lo schema tipo di cui all'allegato A al presente atto;

– le provincie trasmettono copia dei provvedimenti adottati alla regione Lombardia;

– i soggetti già titolari di autorizzazioni all'esercizio di impianti che effettuano operazioni smaltimento mediante trattamento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, comunque non tossici e nocivi, che hanno depositato presso la regione Lombardia le previste garanzie fidejussorie dovranno provvedere alla variazione delle stesse a favore della amministrazione provinciale territorialmente competente entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento;

Atteso che le funzioni amministrative delegate ai sensi della l.r. 1/00 come modificata ed integrata dalla l.r. 6/01 sono relative ad impianti che effettuano operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere effettuate anche attraverso impianti mobili;

Richiamato il d.d.u.o. gestione rifiuti 23 ottobre 2001, n. 25381, avente per oggetto: «Criteri in ordine alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili ed in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività ai sensi del 7° comma del d.lgs. 22/97» che, di fatto, è da considerarsi quale «direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali» previste dall'art. 3, comma 71, lettera p), della l.r. 1/00;

Richiamata la d.g.r. 24 ottobre 2000, n. 1767, avente per oggetto: «Proposta regionale di riparto delle risorse finanziarie e umane agli enti locali» come rettificata ed integrata con d.g.r. 8 novembre 2000, n. 1974;

Rilevato che in ordine alle risorse finanziarie da attribuire alle provincie per l'espletamento delle deleghe delle funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, deve farsi riferimento all'accordo che la regione Lombardia, a seguito del d.p.c.m. 22 dicembre 2000, ha stipulato con l'unione delle provincie lombarde in data 6 marzo 2001 ed abrogato nell'incontro del 9 marzo 2001;

Atteso che:

– il presente provvedimento è stato esaminato in data 3 ottobre 2002 in sede di tavolo tecnico con esito favorevole;

– la conferenza delle autonomie, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 27, della l.r. 1/00 e come recepito dagli artt. 12 e 13 del regolamento interno della stessa conferenza, per il tramite dell'ufficio di presidenza nella seduta del 29 ottobre 2002, ha espresso parere favorevole alla assunzione dello stesso provvedimento;

Ritenuto comunque di dover procedere all'approvazione del provvedimento ai sensi dell'art. 1, comma 26, della l.r. 1/2000;

Visto che il dirigente dell'unità organizzativa stessa, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione di un provvedimento di delega delle funzioni amministrative in materia di:

– approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento mediante trattamento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, comunque non tossici e nocivi;

– autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero delegate effettuate attraverso impianti mobili;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di stabilire che in attuazione della l.r. 1/00, come modificata con la l.r. 6/01, a decorrere dal 1° dicembre 2002 le funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento mediante trattamento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, comunque non tossici e nocivi, sono svolte dalle provincie territorialmente competenti;

2. di disporre che i progetti definitivi relativi a tali impianti, da sottoporre ad istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione, devono essere redatti secondo i criteri generali indicati nell'allegato A alla d.g.r. 10161/02;

3. di disporre che il rilascio dell'autorizzazione per la stessa tipologia di impianto da parte delle provincie avvenga con provvedimento predisposto secondo lo schema tipo di cui all'allegato A al presente atto;

4. di precisare che sono altresì svolte dalle provincie territorialmente competenti le funzioni amministrative in materia di autorizzazione all'esercizio di impianti mobili che effettuano le operazioni di smaltimento e/o recupero delegate;

5. di disporre che il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili da parte delle provincie avvenga con provvedimento predisposto secondo lo schema tipo di cui all'allegato B al presente atto;

6. di disporre che il rilascio dell'autorizzazione per gli impianti mobili da parte delle provincie avvenga secondo i criteri dettati dal d.d.u.o. gestione rifiuti 23 ottobre 2001, n. 25381,

7. di disporre che le istruttorie relative alle istanze di approvazione di progetti ed all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento mediante trattamento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, comunque non tossici e nocivi nonché in materia di autorizzazione all'esercizio di impianti mobili che effettuano le operazioni di smaltimento e/o recupero delegate, presentate entro il 30 novembre 2002, siano ultimate dalle strutture regionali;

8. di disporre che entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del pre-

sente provvedimento, i soggetti titolari di autorizzazioni degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento mediante trattamento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, comunque non tossici e nocivi nonché in materia di autorizzazione all'esercizio di impianti mobili che effettuano le operazioni di smaltimento e/o recupero delegate, che hanno depositato presso la regione Lombardia le previste garanzie fidejussorie provvedano alla variazione delle stesse a favore della amministrazione provinciale territorialmente competente;

9. di disporre, che le provincie trasmettano copia dei provvedimenti adottati alla regione Lombardia;

10. di fare salve tutte le condizioni e/o prescrizioni dettate dai singoli atti autorizzativi sin qui rilasciati agli impianti che effettuano le operazioni di smaltimento mediante trattamento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, comunque non tossici e nocivi nonché relative agli impianti mobili che effettuano le operazioni di smaltimento e/o recupero delegate, che non siano in contrasto con quelle del presente atto;

11. di riservarsi la possibilità di ulteriori determinazioni inerenti a tali autorizzazioni;

12. di precisare che le risorse finanziarie da utilizzarsi per l'attuazione delle deleghe delle funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e recupero rifiuti sono da individuarsi nell'ambito di quelle previste per l'ambiente, indicate nelle premesse del presente provvedimento, e che saranno ripartite tra le provincie con successivo atto;

13. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

#### Schema tipo

##### SOTTO FORMA DI DECRETO DIRIGENZIALE

Ditta ..... con sede legale in ..... (.....), via .....

Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto in ..... (.....), via ....., ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D15, D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi.

Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

Viste:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94;
- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione comitato interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;

Preso atto che il dirigente della ..... proponente riferisce che la ditta ..... con sede legale in ..... (.....), via ....., ha presentato istanza, in atti provinciali n. .... del...../...../..... ed integrata con nota in atti provinciali n. .... del...../...../....., tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto in ..... (.....), via ....., ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D15, D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi;

Richiamata al d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99» come integrata con d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli uffici e vagliata dal dirigente della ..... che, in proposito, precisa che:

- le caratteristiche dell'impianto suddetto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della provincia è determinato in..... € ed è relativo a:

- deposito preliminare di..... mc di rifiuti speciali (non) pericolosi destinati allo smaltimento, pari a..... €;

- smaltimento di..... t/anno di rifiuti speciali (non) pericolosi, pari a..... €;

- con nota n. .... del...../...../..... è stato acquisito parere tecnico in merito al progetto dell'impianto espresso da.....;

- la conferenza, tenutasi in data...../...../..... ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

- l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

Visto che il dirigente della..... stessa, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione dell'atto autorizzatorio, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto agli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97;

Determina

1. di approvare il progetto e di autorizzare la ditta....., con sede legale in..... (.....), via....., alla realizzazione di un impianto in..... (.....), via....., ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D15, D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; [nel caso di nuovo impianto]

2. di stabilire un termine massimo di un anno dalla data di approvazione del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto ed un termine massimo di tre anni dalla stessa data per l'ultimazione dei lavori stessi; il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell'autorizzazione; [nel caso di nuovo impianto]

3. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione previo accertamento da parte della provincia (A.R.P.A.) degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla provincia (A.R.P.A.) stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

4. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti ha la durata di cinque anni dalla data della dichiarazione di congruità della provincia (A.R.P.A.) o comunque dal 30° giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori e che pertanto l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82; per tale attività la provincia, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 22/97 può avvalersi dell'A.R.P.A.;

7. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, anche le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esamina-

te dalla provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;

8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

9. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97;

10. di determinare in..... € l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della provincia relativo a:

- deposito preliminare di..... mc di rifiuti speciali (non) pericolosi destinati allo smaltimento, pari a..... €;

- smaltimento di..... t/anno di rifiuti speciali (non) pericolosi, pari a..... €;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;

11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla regione Lombardia, al comune di..... ed all'A.R.P.A.;

12. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 10., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;

13. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a/r, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 10.

Il .....

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Ditta: .....

Sede legale: ..... (.....), via .....

Ubicazione impianto: ..... (.....), via .....

**1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto**

1.1 L'impianto occupa una superficie di..... mq, censita al NCTR del comune di..... al foglio/i..... mappale/i..... ed è di..... [proprietà/affitto];

1.2 La suddetta area ricade in zona «.....», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di.....;

1.3 Vengono effettuate operazioni di:

- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali (non) pericolosi;

- smaltimento (D8, D9) di rifiuti speciali (non) pericolosi;

1.4 Il deposito preliminare viene effettuato in contenitori [tipo] aventi volumetria utile pari a..... mc per una volumetria utile totale pari a..... mc;

**Per impianti di smaltimento rifiuti allo stato liquido**

1.5 L'impianto [non] è esistente, [non] è in funzione ed è così strutturato:

linea chimico fisica [compresi i pretrattamenti]:

- .....

- .....

- .....

linea biologica:

- .....

- .....

- .....

1.6 linea [eventuale] di trattamento fanghi;

1.7 Dati relativi all'impianto:

A - Dati di progetto

Portata media in ingresso (mc/die)

Portata massima di pioggia (mc/d);

a.e. (n. ), solo in caso di impianto consortile

BOD5 (kg/die)

COD (kg/die)

TKN (kg/die)

P totale (kg/die)

B - Dati di esercizio (solo per impianti esistenti)

Portata media in ingresso (mc/die)

a.e. (n. ) allacciati solo in caso di impianto consortile

BOD5 (kg/die)

COD (kg/die)

TKN (kg/die)

P totale (kg/die)

C - Dati relativi ai rifiuti autorizzati:

carico inquinante espresso in BOD<sub>5</sub>, COD, TKN e Ptot. (kg/die);

quantitativo massimo giornaliero alimentato all'impianto (mc/die);

ore di esercizio;

D - Capacità residua (solo per impianti esistenti) definita come A - (B+C)

Portata media in ingresso (mc/die)

a.e. (n. ) allacciati solo in caso di impianto consortile

BOD5 (kg/die)

COD (kg/die)

TKN (kg/die)

P totale (kg/die)

1.8 Il recapito finale dello scarico dell'impianto è.....;

1.9 Nell'impianto vengono smaltiti rifiuti speciali (non) pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi individuati dai C.E.R. come di seguito indicati:

000000 000000 000000;

1.10 Tutti gli sfiati dei serbatoi nei quali viene effettuato il deposito preliminare sono collettati e trattati.....;

**Per impianti di smaltimento rifiuti allo stato solido**

1.11 Lo smaltimento di rifiuti speciali (non) pericolosi e non tossici e nocivi avviene mediante trattamento chimico-fisico di inertizzazione operato su area impermeabilizzata, al coperto sotto [tettoia, capannone], mediante dosaggio rifiuti e reagenti [quali e in che %] in un [miscelatore] con [eventuali] sfiati presidiati;

1.12 Dopo trattamento i rifiuti sono depositati per la maturazione su area impermeabilizzata, al coperto sotto [tettoia, capannone], in contenitori [tipo] aventi volumetria utile pari a..... mc per una volumetria utile totale pari a..... mc;

1.13 Nell'impianto vengono smaltiti rifiuti speciali (non) pericolosi non tossici e nocivi, allo stato solido, provenienti da terzi individuati dai C.E.R. come di seguito indicati:

000000 000000 000000.

**2. Prescrizioni**

2.1 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 rifiuti speciali ritirabili e trattabili devono avere considerazioni limite inferiori a quelle previste dal paragrafo 1.2 della deliberazione C.I. 27 luglio 1984 per i rifiuti tossici e nocivi;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 ogni serbatoio deve riportare una sigla di identificazione; gli sfiati originati dalle operazioni di carico dei serbatoi, da effettuarsi a circuito chiuso, devono essere convogliati sotto battente idraulico in una delle vasche di trattamento o, viceversa, trattati in apposito impianto di abbattimento;

2.5 la quantità di rifiuti stoccati nei serbatoi non dovrà superare il 90% della capacità geometrica disponibile;

2.6 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione;

2.7 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere con-

formi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. n. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modificazioni ed integrazioni;

2.8 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla provincia, al comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio;

2.9 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

#### Prescrizioni specifiche per trattamento rifiuti liquidi

2.10 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Per i rifiuti allo stato liquido le analisi devono accertare almeno i seguenti parametri:

- pH;
- Conducibilità;
- Materiali sedimentabili;
- Materiali in sospensione totali;
- COD;
- BOD5;
- TKN;
- P totale;
- Sostanze ex tab. 5 dell'all. 5 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

2.11 i rifiuti dovranno essere allo stato liquido o comunque pompabile e conferiti obbligatoriamente nella sezione di deposito preliminare; le operazioni di scarico devono essere effettuate su area impermeabilizzata e presidiata;

2.12 i rifiuti in uscita dal trattamento chimico-fisico e quelli alimentari direttamente al trattamento biologico devono essere biodegradabili e compatibili con il processo a fanghi attivi; le concentrazioni delle sostanze indicate nella tab. 5 dell'all. 5 del d.lgs. 152/99, devono rispettare i valori-limite della tab. 3 dell'all. 5 per lo scarico in pubblica fognatura o valori diversi eventualmente stabiliti dall'ente gestore, per le sostanze consentite di cui alla nota 2 della tab. 5. Al fine di verificare le condizioni di cui sopra, devono essere predisposti idonei pozzetti per il campionamento ed il controllo dei reflui tra le diverse fasi di trattamento;

2.13 le concentrazioni di cloruri e di solfati nel refluo complessivo, in alimentazione al trattamento biologico, devono rispettare i valori-limite della tab. 3 dell'all. 5 del d.lgs. 152/99 per lo scarico in pubblica fognatura [solo per impianti che trattano reflui fognari e rifiuti industriali];

2.14 deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, sul quale dovrà essere riportato anche il dato della quantità di COD relativa al carico di rifiuti accettato;

2.15 sulla linea di alimentazione dei rifiuti all'impianto, devono essere installati idonei misuratori di portata e/o contatori volumetrici;

- all'uscita di ciascun serbatoio e/o vasca di stoccaggio;

- su ciascuna linea di alimentazione alle diverse sezioni dell'impianto;

2.16 i fanghi prodotti dall'impianto di depurazione devono:

- essere ammassati in bacini aventi:

- i sistemi di contenimento e le opere di protezione contro il dilavamento meteorico devono essere tali da garantire la salvaguardia delle acque di falda;

- il percolato prodotto deve essere drenato e convogliato in idoneo pozzetto di raccolta e inviato al trattamento;

- essere smaltiti in conformità alle disposizioni della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;

2.17 le acque depurate derivanti dalla fase di depurazione biologica non possono essere utilizzate per diluire i rifiuti;

2.18 settimanalmente dai contatori volumetrici e/o misuratori di portata deve essere rilevato e riportato, in allegato al registro di carico e scarico ex d.lgs. 22/97, il dato progressivo del volume dei rifiuti avviati al trattamento;

2.19 i controlli periodici sullo scarico finale, dovranno essere effettuati secondo quanto disposto dal d.lgs. 152/99. I risultati delle analisi devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo e allegati al registro di carico e scarico ex d.lgs. 22/97;

2.20 il controllo sulla tenuta delle vasche destinate allo stoccaggio e pretrattamento dei rifiuti deve essere almeno semestrale;

2.21 devono essere comunicate eventuali variazioni della capacità residua della sezione dell'impianto di trattamento biologico;

2.22 è vietata la miscelazione dei fanghi provenienti dal pretrattamento chimico-fisico con quelli provenienti dal trattamento biologico;

2.23 i rifiuti ritirabili e trattabili nell'impianto non devono avere concentrazioni di solventi clorurati superiori a 20 mg/l;

2.24 i reflui conferiti ed accettati devono essere stoccati distintamente per tipologie diverse in funzione del trattamento loro applicato;

2.25 nel caso di impianti che trattano principalmente reflui fognari deve essere prioritariamente garantito il trattamento degli stessi con eventuale sospensione del trattamento dei rifiuti liquidi;

#### Prescrizioni specifiche per il trattamento di inertizzazione

2.26 possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini del trattamento di inertizzazione e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 22/97. La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:

- ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata;

- è vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico (liquido/solido) o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici;

- il rifiuto deve essere preventivamente controllato a cura del responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione, ecc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione;

- deve essere tenuto un registro di impianto dove vengano evidenziati:

- partite, quantità, codici C.E.R. dei rifiuti miscelati;

- esiti delle prove di miscelazione;

- tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;

- i guasti delle apparecchiature e delle strumentazioni di controllo e delle fermate parziali o totali dell'impianto;

2.27 non sono ammessi al trattamento di inertizzazione rifiuti con un contenuto di sostanza organica superiore al 5% o che in ambiente alcalino producano isoterma, sviluppo gas o che risultino comunque incompatibili con il processo;

2.28 il rifiuto «inertizzato» dovrà conseguire l'aspetto di materiale palabile e non gocciolante, il cui eluato deve rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione alle caratteristiche dello smaltimento definitivo in cui il rifiuto verrà collocato;

2.29 sui rifiuti inertizzati, depositati in area protetta (al coperto e su fondo impermeabilizzato con sistema di raccolta di eventuali percolamenti), prima del conferimento ad impianti finali di smaltimento la ditta deve provvedere alle analisi sull'eluato secondo quanto disposto dalla d.g.r. 47636 del 7 febbraio 1994 così come integrata con d.g.r. 36489 del 29 maggio 1998;

2.30 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni.

### 3. Piani

#### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

#### 3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei vigili del fuoco e di altri organismi.

## ALLEGATO B

### Schema tipo

#### SOTTO FORMA DI DECRETO DIRIGENZIALE

Ditta..... con sede legale in..... (.....), via.....

Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile tipo «.....», «Matricola n. ....» per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento (D.....) e/o recupero (R.....) di rifiuti speciali (non) pericolosi.

Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

Viste:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94;
- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione comitato interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;

Preso atto che il dirigente della..... proponente riferisce che la ditta....., con sede legale in..... (.....), via....., ha presentato istanza, in atti provinciali n. .... del...../...../..... ed integrata con nota in atti provinciali n. .... del...../...../....., tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile tipo «.....», «Matricola n. ....», per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento (D.....) e/o recupero (R.....) di rifiuti speciali (non) pericolosi;

Richiamate:

- la d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99» come integrata con d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;

- il decreto del dirigente dell'unità organizzativa gestione rifiuti 23 ottobre 2001, n. 25381, avente per oggetto: «Criteri in ordine alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili ed in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività ai sensi del 7° comma del d.lgs. 22/97»;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli uffici e vagliata dal dirigente della..... che, in proposito, precisa che:

- le caratteristiche dell'impianto suddetto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della provincia è determinato in..... € ed è relativo al trattamento di..... t/anno di rifiuti speciali (non) pericolosi;

- l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

Visto che il dirigente della..... stessa, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione dell'atto autorizzatorio, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A;

#### Determina

1. di autorizzare la ditta....., con sede legale in..... (.....), via....., all'esercizio di un impianto mobile tipo «.....», «Matricola n. ....», per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento (D.....) e/o recupero (R.....) di rifiuti speciali (non) pericolosi alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D.....) e/o di recupero (R.....) di rifiuti speciali (non) pericolosi ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla provincia sul cui territorio viene utilizzato l'impianto, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97; per tale attività la provincia, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 22/97 può avvalersi dell'A.R.P.A.;

5. di far presente che il presente obbligatorietà del rispetto degli ulteriori adempimenti a carico del titolare dell'impianto stabiliti al 7° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

6. di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne in regione Lombardia, il titolare del presente provvedimento, dovrà rispettare gli ulteriori adempimenti previsti nella circolare di cui al d.d.u.o. n. 25831/01;

7. di precisare che le previste comunicazioni delle singole campagne siano inviate alla provincia di..... [indicare la provincia che rilascia l'autorizzazione]

8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

9. di determinare in..... € l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della provincia relativo al trattamento di..... t/anno di rifiuti speciali (non) pericolosi);

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia all'A.R.P.A. [dipartimento provinciale di.....];

11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al sogget-

to interessato, a mezzo raccomandata a/r, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il .....

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Ditta:.....

Sede legale:..... (.....), via.....

Impianto mobile tipo «.....», «Matricola n. ....»

1. *Descrizione delle operazioni e dell'impianto*

1.1 L'impianto è costituito da:

- .....
- .....
- .....

1.2 Vengono effettuate operazioni di:

- recupero (R.....) di rifiuti speciali (non) pericolosi;
- smaltimento (D.....) di rifiuti speciali (non) pericolosi;

1.3 Il quantitativo trattato è pari a..... t/anno;

1.4 Viene effettuato lo smaltimento e/o il recupero di rifiuti speciali (non) pericolosi individuati dal C.E.R. come di seguito indicati:

000000 000000 000000.

2. *Prescrizioni*

2.1 deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore del catasto;

2.2 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla regione;

2.3 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la loro dispersione;

2.4 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.5 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.6 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.7 i materiali recuperati derivanti dall'attività dell'impianto devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o comunque nelle forme usualmente commercializzate ed essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;

2.8 le emissioni in atmosfera devono rispettare i valori limite fissati dalla normativa nazionale e dalle linee guida regionali; gli impianti di abbattimento devono essere mantenuti attivi durante l'esercizio delle operazioni di trattamento dei rifiuti;

2.9 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della l. 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche e integrazioni.

2.10 [per quanto applicabili ad un impianto mobile, devono essere riportate le prescrizioni specifiche relative alle singole operazioni R o D].

[BUR20020143]

[5.3.4]

D.G.R. 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II251

**Criteri per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a fondo perduto per la diffusione di contratti di prestazio-**

**ne per il risparmio energetico con finanziamento tramite terzi presso gli enti locali**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione 10 ottobre 2000, n. 39, con la quale è stato approvato dal consiglio regionale il «Programma regionale di sviluppo della VII legislatura» che comprende, all'interno dell'obiettivo programmatico 9.1 «Politica energetica regionale», l'obiettivo gestionale 9.1.1.5 «Realizzazione interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili», che prevede anche l'avvio di interventi su immobili con finanziamento tramite terzi per l'uso razionale dell'energia;

Dato atto che l'articolo 4, comma 7 della legge 10/91, prescrive l'obbligo di rendere apprezzabile l'uso razionale dell'energia nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende;

Considerato che il parco edilizio pubblico e il settore dell'illuminazione pubblica rappresentano in Lombardia un campo consistente per la riduzione dei consumi e degli sprechi e conseguentemente per la mitigazione delle emergenze ambientali;

Considerato che uno degli strumenti in argomento, per sua natura assimilabile all'out-sourcing nel settore energetico, è rappresentato dal Finanziamento Tramite Terzi (F.T.T.), già oggetto di raccomandazione all'U.E. nell'art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 (GUCE l. 237/28 del 22 settembre 1993), nonché dello Stato italiano nelle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, n. 57, di approvazione, rispettivamente, del piano nazionale, in attuazione del programma d'azione agenda XXI, e della strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia nel periodo 2002-2010 ed in particolare ricompreso anche tra le azioni prioritarie individuate dalle linee guida contenute nella deliberazione CIPE 19 novembre 1998, n. 137, con cui l'Italia ha recepito il protocollo di Kyoto, impegnandosi a ridurre le emissioni dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento a minore costo e in fase di revisione in base alla legge 1 giugno 2002, n. 120, di ratifica del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle nazioni unite;

Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce alle regioni ed agli enti locali ulteriori funzioni e competenze in materia ambientale ed energetica e l'art. 2, commi 84 e 85, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 così come modificata dalle leggi regionali 27 marzo 2000, n. 18, 2 febbraio 2001, n. 3 e 3 aprile 2001, n. 6, di riordino del sistema di autonomie locali in Lombardia e attuazione del summenzionato decreto legislativo che individuano, in particolare, tra le funzioni della regione:

- la promozione e lo sviluppo delle iniziative volte a conseguire l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e la valorizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
- l'orientamento e la promozione della riduzione dei consumi energetici e l'innalzamento dei livelli di razionalizzazione ed efficienza energetica;
- la promozione, mediante convenzioni e accordi di programma, l'uso del finanziamento da parte di altri soggetti, anche mediante locazione finanziaria, per interventi di riduzione dei consumi come modalità privilegiata;

Dato atto che le caratteristiche del F.T.T. si conformano assai bene alle esigenze della pubblica amministrazione, contribuendo in generale a rimuovere alcune tradizionali difficoltà che ostacolano l'attivazione di investimenti nel settore dell'uso razionale dell'energia, tra cui la mancanza di risorse finanziarie da destinare al finanziamento dei progetti e la mancanza di specifico know-how tecnico-progettuale;

Considerato che per contro rimangono da affrontare e superare altri ostacoli quali le difficoltà burocratiche, amministrative e conoscitive specifiche correlate alla complessità della implementazione di contratti innovativi quali i contratti di prestazione per il risparmio energetico con finanziamento tramite terzi;

Ritenuto pertanto opportuno, per l'efficacia dell'azione regionale di incentivazione, di contribuire a rimuovere tali ostacoli di ordine burocratico, amministrativo e conoscitivo;

Ritenuto che il ruolo dell'amministrazione regionale debba essere di coordinamento nonché di incentivazione finanziaria dell'iniziativa provvedendo e favorendo con la contribuzione



la realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica degli edifici pubblici utilizzando la formula del contratto di prestazione per il risparmio energetico con finanziamento tramite terzi;

Ritenuto di finanziare la suddetta iniziativa con la somma iniziale di €100.000,00 attingendo al capitolo 4.9.1.2.2.139.5788 «Spese per le attività di coordinamento, informazione e formazione finalizzate agli interventi ambientali», per l'esercizio 2002, idoneo per finalità e capienza e rinviando ad un eventuale successivo provvedimento il reperimento di ulteriori risorse qualora la dotazione finanziaria stanziata risultasse insufficiente a finanziare tutte le domande di contributo pervenute e ritenute ammissibili;

Visto il documento «Criteri per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a fondo perduto per la diffusione di contratti di prestazione per il risparmio energetico con finanziamento tramite terzi presso gli enti locali» allegato come parte integrante del presente atto;

Dato atto che i criteri descritti in tale documento sono coerenti con la necessità di sostenere la diffusione presso le amministrazioni locali di uno strumento contrattuale che consenta la riqualificazione energetica del parco edilizio a costi zero per le amministrazioni stesse;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

#### Delibera

1. di incentivare la realizzazione di interventi di riqualificazione degli immobili ad uso pubblico da parte delle amministrazioni locali al fine di perseguire gli obiettivi di risparmio energetico e di uso razionale dell'energia previsti dal programma energetico regionale;

2. di approvare il documento «Criteri per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a fondo perduto per la diffusione di contratti di prestazione per il risparmio energetico con finanziamento tramite terzi presso gli enti locali» allegato come parte integrante del presente atto;

3. di provvedere al finanziamento dell'iniziativa, con la somma iniziale di €100.000,00, attingendo al capitolo 4.9.1.2.2.139.5788 del bilancio 2002;

4. di provvedere all'assegnazione dei contributi secondo i criteri definiti nel documento allegato e all'erogazione degli stessi con decreti del dirigente dell'U.O. risorse energetiche e reti tecnologiche della d.g.r. risorse idriche e servizi di pubblica utilità;

5. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione comprensiva del documento allegato.

Il segretario: Sala

— • —

#### ALLEGATO

#### **Criteri per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a fondo perduto per la diffusione di contratti di prestazione con finanziamento tramite terzi presso gli enti locali**

Il parco edilizio pubblico e il settore dell'illuminazione pubblica rappresentano in Lombardia un campo consistente per la riduzione dei consumi e degli sprechi e conseguentemente per la mitigazione delle emergenze ambiebal.

La carenza di risorse finanziarie pubbliche per incentivare interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, richiede uno sforzo di maggiore integrazione tra innovazione tecnologica, produzione industriale e il sistema del credito, per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti e per la minimizzazione e ripartizione dei rischi connessi agli investimenti.

Del resto, l'unione europea, nel trattato sulla carta dell'energia, ha confermato la validità dell'impegno a creare condizioni al contorno favorevoli allo sviluppo degli investimenti di efficienza energetica, anche mediante la promozione dell'uso di strumenti tecnico-finanziari innovativi che consentano di superare le tradizionali barriere all'avvio degli stessi, quali la mancanza di risorse finanziarie da destinare alla realizzazione dei progetti, e al tempo stesso di ottenere, con riferimento al settore pubblico di utenza, una maggiore trasparenza e garanzia nelle procedure d'appalto, unitamente ad un più vivace ricorso alle regole del mercato.

Tra questi, uno degli strumenti in argomento, per sua natura assimilabile all'*out-sourcing* nel settore energetico, è rappresentato dal Finanziamento Tramite Terzi (F.T.T.), già og-

getto di raccomandazione dell'u.e. nell'art. 4 della direttiva CEE n. 93/76 (GUCE l. 237/28 del 22 settembre 1993), nonché dello Stato italiano nelle deliberazioni CIPE 28 dicembre 1993 e 2 agosto 2002, n. 57, di approvazione, rispettivamente, del piano nazionale, in attuazione del programma d'azione agenda XXI, e della strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia nel periodo 2002-2010 ed in particolare ricompreso anche tra le azioni prioritarie individuate dalle linee guida contenute nella deliberazione CIPE 19 novembre 1998, n. 137, con cui l'Italia ha recepito il protocollo di Kyoto, impegnandosi a ridurre le emissioni dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento a minore costo e in fase di revisione in base alla legge 1 giugno 2002, n. 120, di ratifica del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle nazioni unite.

Nella fattispecie, si tratta di una soluzione tecnico-finanziaria che trova applicazione in una forma di appalto, che prevede la fornitura globale di servizi di audit, finanziamento, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici da parte di una società esterna, comunemente denominata ESCO (Energy Saving Company) e chiamata a remunerare l'investimento per la realizzazione dei nuovi impianti, ipotizzando per un certo numero di anni una parte del valore economico del risparmio energetico previsto a seguito dell'intervento.

Secondo questa linea di azione, la ESCO si addebita tutti i costi del programma d'intervento (progetti, attrezzature, mano d'opera, capitale, gestione, manutenzione e monitoraggio), facendosi poi rimborsare e remunerare dal committente condizionatamente e proporzionalmente alle economie prodotte, previste nel contratto stipulato.

Nell'applicazione di questa formula contrattualistica, la ESCO diviene un partner affidabile del committente, poiché è suo l'interesse realizzare e gestire a regola d'arte l'intervento. Da parte sua, invece, il committente ha l'occasione di veder realizzati l'ammodernamento dei propri impianti tecnologici a costo zero, trasferendo i rischi tecnici sulla ESCO e sul sistema assicurativo, liberandosi degli oneri gestionali che non attengono alla sua missione, assicurandosi nel contempo un risultato economico positivo e la proprietà delle nuove realizzazioni alla scadenza del contratto, senza aver sostenuto spese d'investimento.

È necessario, innanzitutto, precisare che gli appalti in oggetto sono di tipo cosiddetto misto: in essi è possibile rinvenire, infatti, aspetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche (gli interventi necessari a realizzare quanto ci si è proposti), alla fornitura di beni (ad esempio, il combustibile necessario per la erogazione del calore). Inoltre, è da sottolineare come i contratti che derivano da queste procedure di appalto si inseriscano nelle fattispecie dei contratti continuativi, in quanto, solitamente, la loro durata è di alcuni anni: ciò per assicurare continuità e sicurezza del servizio nei confronti dell'ente pubblico appaltante ed un adeguato tempo di ritorno degli investimenti per l'appaltatore.

Da un punto di vista prettamente giuridico occorre rifarsi a due ordini di criteri: il criterio della prevalenza del valore di una delle forme di esecuzione dell'appalto sulle altre e il criterio dell'assorbimento ovvero la strumentalità degli interventi al fine delle economie gestionali.

Il contratto di servizio energia vuole erogare beni e servizi per conseguire e mantenere un determinato livello di comfort e, nel contempo, permettere un uso razionale dell'energia.

Con riferimento al criterio cosiddetto «della prevalenza» è evidente che per ottenere tali obiettivi debbano essere realizzati interventi strutturali sugli edifici e sugli impianti oggetto del servizio quali, ad esempio, coibentazioni delle pareti d'ambito, ristrutturazione della centrale termica e delle reti, ecc.

Tali investimenti, per quanto possano essere rilevanti, non potranno, nella quasi totalità dei casi, superare il valore che sarà assegnato al servizio di conduzione e gestione degli impianti termici: ciò in ragione della considerazione che i lavori necessari in questo particolare tipo di servizio vengono realizzati in modo «istantaneo», cioè in un arco di tempo assai ristretto e per un importo ben definito, mentre il servizio generale viene espletato per un periodo più lungo e, quindi, con un importo che risulta essere sicuramente maggiore. Quindi, che per il criterio della prevalenza devono essere applicate, le norme in materia di appalto per la fornitura di servizi.

Tuttavia se tale criterio è da verificarsi caso per caso, più

stringente e definitiva è l'applicazione del criterio dell'assorbimento (strumentalità dei lavori rispetto alla conduzione degli impianti).

Infatti, a norma dell'art. 1655 del codice civile, l'appalto è definito come «il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro»; il successivo art. 1658, rubricato «Fornitura della materia», precisa che «la materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione ovvero dagli usi»; in conseguenza, le opere da realizzare e la fornitura sia del materiale occorrente per le opere, sia il combustibile per la produzione di calore sia quant'altro necessario per la conduzione, gestione e manutenzione degli impianti di energia, conformemente agli obiettivi proposti, si inseriscono nel più generale appalto del servizio energia, non rivestendo autonomia contrattuale, né capacità di condizionare la gestione normativa della gara. Tale rilievo determina che comunque la realizzazione di opere pubbliche e la fornitura di materiali e combustibile non assumano rilievo neanche mediante l'utilizzo del criterio dell'assorbimento.

In conseguenza di quanto sopra esposto e delle motivazioni addotte, l'unica normativa applicabile all'appalto in oggetto è quella relativa all'appalto per l'affidamento della fornitura di servizi.

Ciò chiarito, resta da definire nel concreto le norme da applicare al caso in oggetto.

La questione è da scindere in due fattispecie differenti:

- caso nel quale l'importo a base di gara (comprensivo di ogni opera, fornitura o servizio occorrente) sia inferiore alla soglia comunitaria (pari a 200.000 ECU): si applicherà il d.P.R. 18 aprile 1994, n. 537, ad oggetto «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario»;
- caso nel quale l'importo a base di gara (comprensivo di ogni opera, fornitura o servizio occorrente) sia superiore alla soglia comunitaria (pari a 200.000 ECU): in questo caso, troverà applicazione il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ad oggetto «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi».

Resta da precisare che le norme in materia di appalti di lavori pubblici ovvero di fornitura di beni, troveranno applicazione, se del caso, unicamente per chiarire i requisiti che dovranno essere posseduti, di volta in volta e con riferimento all'oggetto dell'appalto, dal soggetto partecipante alla gara, mentre la gestione complessiva della gara rimarrà assoggettata alle norme in materia di appalto di servizi.

Il metodo più rapido per lo svolgimento della gara risulta allora essere quello della procedura aperta del decreto legislativo n. 157 del 1995, ad oggetto «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi» così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

Infatti, poiché l'applicazione della formula del FTT (servizio energia abbinato al finanziamento con assunzione di rischio da parte della ESCO) può comportare l'assenza di oneri d'investimento per il committente pubblico, è bene che le gare d'appalto non siano aggiudicate in base all'offerta del prezzo più basso, bensì in base alla valutazione di un insieme di parametri, tra cui il maggior risparmio energetico conseguibile, e quindi la previsione del più breve pay-back dell'investimento. A tal fine, può essere opportuno definire in sede di capitolato la percentuale minima di risparmio energetico-economico che l'amministrazione appaltante intende conseguire sulla bolletta energetica annua in un dato edificio o su uno stock di edifici, nonché richiedere offerte migliorative, commisurate sul tempo di rientro dell'investimento: minore è il periodo di pay-back, maggiore è il risparmio energetico-economico, e prima l'amministrazione committente ne usufruisce.

Merita dunque sottolineare, come del resto evidenziato dalla direttiva CEE menzionata, che le caratteristiche del FTT si adattano assai bene alle esigenze della pubblica amministrazione, contribuendo in generale a rimuovere alcune tradizionali difficoltà che ostacolano l'attivazione di investimenti nel settore dell'uso razionale dell'energia, tra cui:

- la mancanza di risorse finanziarie da destinare al finanziamento dei progetti, propria dei bilanci pubblici;
- la mancanza di specifico *know-how* tecnico-progettuale,

tale da porre gli uffici pubblici nella condizione di dover ricorrere a competenze esterne, il cui processo di individuazione rappresenta spesso difficoltà non solo di ordine procedurale.

Per contro rimangono da affrontare e superare altri ostacoli, quali:

- le difficoltà burocratiche connesse da una parte alla separazione dei centri di costo in molte amministrazioni pubbliche e dall'altra alla redazione di capitolati speciali adeguati alla complessità delle operazioni;
- la mancanza di conoscenze specifiche connesse da una parte all'analisi di prefattibilità tecnico economica degli interventi e dall'altra alla valutazione di offerte che porti alla selezione del concorrente che assicuri all'amministrazione i massimi benefici in termini energetico-economici salvaguardando gli aspetti di comfort e gli aspetti ambientali.

Di conseguenza non potendosi prefigurare sostegni finanziari in ordine alla realizzazione delle opere che, come detto, sono da realizzarsi a costo zero per le amministrazioni stesse, il sostegno regionale dovrà essere concentrato alla rimozione degli ostacoli sopra descritte.

Le amministrazioni che intendono procedere su questa strada, potranno pertanto chiedere supporto finanziario alla regione per l'assegnazione e l'erogazione di contributi relativi alle seguenti attività:

1. realizzazione di studi di pre-fattibilità comprendenti diagnosi energetiche degli edifici e degli impianti, valutazione dei potenziali di risparmio, individuazione delle tecnologie più efficaci, anche in termini di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>. Tali diagnosi devono essere di tipo «leggero» e sufficienti a fornire all'amministrazione una base di conoscenza sul potenziale di «risparmio» in funzione della valutazione delle proposte progettuali che perverranno in fase di gara;
2. consulenza e assistenza agli uffici per la stesura dei documenti di gara: lettere di invito, bandi, capitolati, contratti di prestazione; formazione del personale addetto all'espletamento delle procedure di gara;
3. consulenza e assistenza per la definizione dei sistemi di valutazione delle offerte sulla base delle necessità generali di massimizzazione dei risparmi di energia, ovvero valutazione di capacità, affidabilità e garanzie degli aggiudicatari, solidità finanziarie, necessità specifiche delle amministrazioni;
4. consulenza e assistenza nella conduzione delle fasi di gara; supporto operativo nella fase di valutazione delle offerte tecnico economiche; supporto nelle fasi post-gara relativamente all'implementazione dei sistemi di monitoraggio, controllo e reporting.

Le richieste di contributo, corredate da un piano di attività, vanno inviate alla d.g. risorse energetiche e servizi di pubblica utilità, struttura tecnologie e gestioni innovative, via Stresa 24, 20125 - Milano e dovranno specificare i contenuti e i fabbisogni finanziari delle attività previste, articolate secondo i quattro punti sopra descritti. È possibile chiedere contributi anche solamente per alcune delle attività sopra elencate.

Le richieste di contributo dovranno contenere l'elenco degli stabili o degli impianti su cui si intende operare e obbligatoriamente l'ammontare annuo dei costi per l'approvvigionamento di energia (gasolio, gas naturale, energia elettrica, ecc.). Per la convenienza delle iniziative, l'importo dei costi di approvvigionamento energetico deve essere di almeno di 200.000,00 €/anno. Per le amministrazioni locali che non raggiungessero tale soglia, si raccomanda di aggregare più amministrazioni e presentare un'unica richiesta.

Le richieste di contributo devono essere presentate, corredate della documentazione richiesta a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dei presenti criteri e l'esame delle istanze di contribuzione avverrà in ordine cronologico di arrivo delle richieste al protocollo della d.g. risorse idriche e servizi di pubblica utilità fino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziata.

La contribuzione massima regionale per l'espletamento delle attività sopracitate è del 70% dei costi documentati. Il contributo regionale non potrà comunque superare la soglia di € 15.000,00 per ogni iniziativa. L'importo del contributo e la ripartizione tra le varie attività potrà essere oggetto di negoziazione. Gli uffici regionali potranno chiedere chiarimenti sulle attività proposte e referenze in merito ai consulenti esterni eventualmente proposti.

L'assegnazione definitiva del contributo e l'erogazione dello

stesso avverrà con decreto del dirigente dell'u.o. risorse energetiche e reti tecnologiche.

Copia del rapporto di pre-fattibilità di cui al punto 1 dovrà essere rimesso alla regione Lombardia.

Nel caso in cui lo studio di cui al punto 1 appuri la non convenienza o la mancanza di condizioni a proseguire nella procedura per l'implementazione del contratto di prestazione per il risparmio energetico con finanziamento da parte di terzi, le attività si intendono concluse e la regione Lombardia corrisponderà all'ente beneficiario la quota convenuta del costo dello studio di pre-fattibilità.

Nel caso in cui lo studio di cui al punto 1 appuri la convenienza e le condizioni a proseguire nella procedura per l'implementazione del contratto di prestazione per il risparmio energetico con finanziamento da parte di terzi, ma l'amministrazione decida di non dar seguito allo studio, il costo dello studio di pre-fattibilità di cui al punto 1 sarà interamente a carico dell'amministrazione stessa e gli importi eventualmente versati dovranno essere restituiti.

Nel caso in cui l'amministrazione decida di proseguire nella procedura per l'implementazione di un contratto di prestazione per il risparmio energetico con finanziamento da parte di terzi e abbia adottato un atto in tal senso, la regione Lombardia corrisponderà all'ente beneficiario, come anticipazione dell'intero progetto, la quota convenuta del costo dello studio di pre-fattibilità.

Copia della documentazione prodotta nello svolgimento dei punti 2, 3 e 4 accompagnata da un breve rapporto di sintesi sulle attività svolte, dovrà essere rimessa alla regione Lombardia.

Il saldo del contributo verrà erogato alla fine delle ulteriori fasi della procedura di selezione della ESCO previa adozione di apposito atto di aggiudicazione da parte dell'amministrazione.

[BUR20020144]

[5.3.1]

**D.G.R. 25 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II260**

**Approvazione dello statuto del consorzio per la gestione del Parco dei Colli di Bergamo (l.r. 30 novembre 1983 e l.r. 16 settembre 1996, n. 26) - Obiettivo specifico 9.6.1. Pianificazione delle aree protette**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di approvare lo Statuto del Consorzio di Gestione del Parco regionale dei Colli di Bergamo, adottato ai sensi e per gli effetti della l.r. 26/1996 con delibera dell'assemblea consortile n. 10 dell'11 ottobre 2002, nel testo unito alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A) (omissis);

2. Di dare atto che il predetto statuto è stato approvato da tutti gli enti costituenti il consorzio, ad eccezione del comune di Sorrisole, nella versione adottata dalla assemblea consortile con delibera n. 10 dell'11 ottobre 2002, come da attestazione del segretario dell'ente, prot. n. 3932 del 30 ottobre 2002 che costituisce parte integrante e sostanziale (allegato B) (omissis);

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. Di dare atto che il nuovo Statuto consortile entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il segretario: Sala

[BUR20020145]

[2.1.0]

**D.G.R. 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II283**

**Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - 34° provvedimento**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 7674 del 22 dicembre 2001 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Considerato che la Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità ha richiesto, con nota del 18 novembre 2002, prot. Q1.2002.0037253, di disporre una variazione compensativa fra capitoli appartenenti alla stessa UPB 5.0.2.0.2.264 «Studi e ricerche in materie di interesse regionale», mediante una riduzione del capitolo 1927 di € 52.000,00 a favore del capitolo 4995.

• Per l'anno 2002:

- Variazione in diminuzione:

- Capitolo 5.0.2.0.2.264.1927 «Contributi agli enti che realizzano gli studi e gli interventi di bonifica delle falde acquifere» pari a € 52.000,00.

- Variazione in aumento:

- Capitolo 5.0.2.0.2.264.4995 «Spese per la predisposizione della pianificazione regionale in materia di usi e tutela delle acque» pari a € 52.000,00;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni per l'esercizio finanziario 2002:

**STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE**

Alla funzione obiettivo 5.0.2. «Risorse operative», spesa corrente operativa, UPB 5.0.2.0.2.264 «Studi e ricerche in materie di interesse regionale»:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.2.0.2.264.1927 «Contributi agli enti che realizzano gli studi e gli interventi di bonifica delle falde acquifere» è ridotta di € 52.000,00;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.2.0.2.264.4995 «Spese per la predisposizione della pianificazione regionale in materia di usi e tutela delle acque» è incrementata di € 52.000,00;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20020146]

[2.1.0]

**D.G.R. 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II284**

**Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Affari Generali e Personale - 35° provvedimento**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 7674 del 22 dicembre 2001 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Considerato che la Direzione Generale Affari Generali e Personale ha richiesto, con nota del 22 novembre 2002, prot. C1.2002.0066504, di disporre una variazione compensativa fra capitoli appartenenti alla stessa UPB 5.0.2.0.1.174 «Risorse umane», mediante una riduzione del capitolo 1316 di € 1.500.000,00 a favore dei capitoli 4298 e 4157.

- Per l'anno 2002:
  - Variazione in diminuzione:
    - Capitolo 5.0.2.0.1.174.1316 «Spese per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico della Regione» pari a € 1.500.000,00.
  - Variazione in aumento:
    - Capitolo 5.0.2.0.1.174.4298 «Spese per il trattamento economico fisso dei dirigenti regionali e dei vicari» pari a € 1.000.000,00;
    - Capitolo 5.0.2.0.1.174.4157 «Spese per il trattamento economico e previdenziale dei direttori generali» pari a € 500.000,00;

Verificata da parte della Direzione Generale Affari Generali e Personale la disponibilità di fondi, in relazione alle obbligazioni assunte sui capitoli sopracitati che consente di operare la variazione compensativa fra capitoli appartenenti alla medesima UPB;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni per l'esercizio finanziario 2002:

#### STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

Alla funzione obiettivo 5.0.2. «Risorse operative», spesa corrente di funzionamento, UPB 5.0.2.0.1.174 «Risorse umane»:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.2.0.1.174.1316 «Spese per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico della Regione» è ridotta di € 1.500.000,00;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.2.0.1.174.4298 «Spese per il trattamento economico fisso dei dirigenti regionali e dei vicari» è incrementata di € 1.000.000,00;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.2.0.1.174.4157 «Spese per il trattamento economico e previdenziale dei direttori generali» è incrementata di € 500.000,00;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20020147]

[2.1.0]

**D.G.R. 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II285**

**Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità - 36° provvedimento**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, 3° comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 16 ottobre 2001, n. VII/312 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni

2002-2004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d'atto della comunicazione del Presidente avente per oggetto: «Seminario di Giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» con l'elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2002 ed in particolare l'obiettivo gestionale 8.2.1.2 «Gestione e monitoraggio dei Contratti di Servizio e di Programma relativi al biennio 2002-2003»;

Vista la legge regionale del 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. del 27 dicembre 2001, n. 7674 di approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico"»;

Vista la nota della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, prot. n. S1.2002.15577 del 2 ottobre 2002 con cui si richiedono variazioni compensative al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 per i capitoli 4.8.2.1.2.120.5880 e 4.8.2.1.2.120.5370 facenti parte della medesima UPB 4.8.2.1.2.120 «Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi» per un totale di 24.556,01 €;

Considerato che le suddette variazioni riguardano capitoli facenti parte della stessa unità previsionale di base e non riguardano spese di natura obbligatoria, in annualità, a pagamento differito o direttamente regolate con legge e pertanto tale presupposto consente di operare la relativa variazione compensativa;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria sotto il profilo tecnico e di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni per l'esercizio finanziario 2002:

#### STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

Alla funzione obiettivo 4.8.2. «Riforma del Trasporto Pubblico Regionale», UPB 4.8.2.1.2.120 «Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi»:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.8.2.1.2.120.5880 «Oneri derivanti dall'applicazione dell'IVA sui contratti per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale non coperti nell'esercizio finanziario 2001» è ridotta di 24.556,01 €;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.8.2.1.2.120.5370 «Quota regionale per il pagamento dell'IVA sui contratti di servizio e di programma per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale» è incrementata di 24.556,01 €;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20020148]

[2.1.0]

**D.G.R. 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II292**

**Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Affari Generali e Personale - 37° provvedimento**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni

compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 7674 del 22 dicembre 2001 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Considerato che la Direzione Generale Affari Generali e Personale ha richiesto, con nota del 18 novembre 2002, prot. C1.2002.0065226, di disporre una variazione compensativa fra capitoli appartenenti alla stessa UPB 5.0.2.0.1.181 «Amministrazione beni mobili e immobili regionali», mediante una riduzione del capitolo 5054 di € 100.000,00 a favore del capitolo 5061.

• Per l'anno 2002:

– Variazione in diminuzione:

- Capitolo 5.0.2.0.1.181.5054 «Noleggi apparecchiature ed attrezzature per espletamento attività d'ufficio ed esecuzione di lavori in service» pari a € 100.000,00.

– Variazione in aumento:

- Capitolo 5.0.2.0.1.181.5061 «Spese condominiali e utenze varie immobili» pari a € 100.000,00;

Verificata da parte della Direzione Generale Affari Generali e Personale la disponibilità di fondi, in relazione alle obbligazioni assunte sui capitoli sopracitati che consente di operare la variazione compensativa fra capitoli appartenenti alla medesima UPB;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni per l'esercizio finanziario 2002:

#### STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

Alla funzione obiettivo 5.0.2. «Risorse operative», spesa corrente di funzionamento, UPB 5.0.2.0.1.181 «Amministrazione beni mobili e immobili regionali»:

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.2.0.1.181.5054 «Noleggi apparecchiature ed attrezzature per espletamento attività d'ufficio ed esecuzione di lavori in service» è ridotta di € 100.000,00;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.2.0.1.181.5061 «Spese condominiali e utenze varie immobili», è incrementata di € 100.000,00;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20020149]

[2.1.0]

D.G.R. 29 NOVEMBRE 2002 – N. 7/II293

**Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Affari Generali e Personale – 38° provvedimento**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 7674 del 22 dicembre 2001 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Considerato che la Direzione Generale Affari Generali e Personale ha richiesto, con nota del 26 novembre 2002, prot. C1.2002.0066974, di disporre una variazione compensativa fra capitoli appartenenti alla stessa UPB 1.2.1.1.3.10 «Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di Polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza», mediante una riduzione del capitolo 5364 di € 30.000,00 a favore del capitolo 5170.

• Per l'anno 2002:

– Variazione in diminuzione:

- Capitolo 1.2.1.1.3.10.5364 «Interventi diretti della regione per la costituzione della struttura di coordinamento delle forze di polizia locale» pari a € 30.000,00.

– Variazione in aumento:

- Capitolo 1.2.1.1.3.10.5170 «Contributi in conto capitale per il finanziamento dei progetti di sicurezza per i cittadini e di prevenzione di fatti criminosi» pari a € 30.000,00;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni per l'esercizio finanziario 2002:

#### STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

Alla funzione obiettivo 1.2.1. «Sicurezza dei cittadini e del territorio», spesa in capitale, UPB 1.2.1.1.3.10 «Indirizzi per il coordinamento dei vari corpi di Polizia territoriale e promozione di forme associate nell'espletamento dei servizi di sorveglianza»:

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.3.10.5364 «Interventi diretti della regione per la costituzione della struttura di coordinamento delle forze di polizia locale» è ridotta di € 30.000,00;

– la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.2.1.1.3.10.5170 «Contributi in conto capitale per il finanziamento dei progetti di sicurezza per i cittadini e di prevenzione di fatti criminosi» è incrementata di € 30.000,00;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20020150]

[2.1.0]

D.G.R. 29 NOVEMBRE 2002 – N. 7/II294

**Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Consiglio Regionale – 39° provvedimento**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 49, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni che consente di disporre, con deliberazione della Giunta regionale, le variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima UPB, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quella direttamente regolate con legge;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. n. 7674 del 22 dicembre 2001 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Considerato che il Servizio Contabilità e Bilancio del Consiglio Regionale ha richiesto, con nota dell'11 novembre 2002, di disporre una variazione compensativa per l'anno 2002 che ridetermina complessivamente gli stanziamenti dei capitoli appartenenti all'UPB 5.0.1.0.1.169 «Funzionamento Consiglio Regionale»;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

Delibera

1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le variazioni degli stanziamenti di spesa, per l'esercizio finanziario 2002, dei capitoli appartenenti all'UPB 5.0.1.0.1.169 «Funzionamento Consiglio Regionale» come indicato nell'allegato «A» alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO «A»

Funzione obiettivo: Organi istituzionali.

Tipo spesa: corrente funzionamento.

UPB: 5.0.1.0.1.169 «Funzionamento Consiglio Regionale»

Capitolo	Variazione di competenza e cassa
5.0.1.0.1.169.290 «Indennità di carica e di missione dei componenti del Consiglio regionale e dei componenti della Giunta regionale non consiglieri»	897.235,90
5.0.1.0.1.169.3911 «Contributo per l'indennità di fine mandato e gli assegni vitalizi ai consiglieri regionali»	43.718,52
5.0.1.0.1.169.291 «Spese di rappresentanza del presidente del Consiglio regionale»	0,00
5.0.1.0.1.169.2958 «Spese postali, telefoniche, di cancelleria ed in genere di economato»	- 264.316,42
5.0.1.0.1.169.294 «Spese per il personale addetto al Consiglio regionale»	- 848.260,00
5.0.1.0.1.169.292 «Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari»	20.000,00
5.0.1.0.1.169.295 «Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e privati a favore del Consiglio regionale, convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche e borse di studio»	268.622,00
5.0.1.0.1.169.2956 «Acquisto, realizzazione e diffusione, da parte del Consiglio regionale, di pubblicazioni, audiovisivi, manifesti ed ogni altro materiale di comunicazione, anche pubblicitario, destinati a soggetti esterni»	88.000,00
5.0.1.0.1.169.2957 «Acquisto di libri ed altre pubblicazioni e spese di riproduzione grafica per la biblioteca e gli uffici del Consiglio regionale»	- 113.000,00
5.0.1.0.1.169.2959 «Spese correnti per attrezzature ed arredamento»	- 92.000,00
TOTALE	0,00

[BUR20020151]

[2.1.0]

D.G.R. 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II329

**Prelevamento dal Fondo di riserva del bilancio di cassa ai sensi dell'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 41, comma 2, della l.r. 34/78 e successive modi-

fiche ed integrazioni, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad effettuare i prelievi di somme dal Fondo di riserva del bilancio di cassa integrando gli stanziamenti di cassa degli altri capitoli di spesa, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, entro dieci giorni dall'adozione, e da comunicare al Consiglio regionale, entro lo stesso termine, per la successiva ratifica;

Visto l'art. 7 del Regolamento di contabilità n. 1 del 2 aprile 2001, modificato con Regolamento n. 4 del 12 luglio 2001;

Vista la l.r. 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico, con la quale si è provveduto a determinare i residui presunti e la relativa dotazione di cassa»;

Vista la d.g.r. n. 7/7674 del 27 dicembre 2001 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto il decreto del Dirigente della Struttura Ragioneria e Credito n. 10648 del 6 giugno 2002, con il quale sono stati determinati i residui attivi e passivi certi al 31 dicembre 2001;

Considerata la necessità di ridurre lo stanziamento di cassa dell'U.P.B. 1.2.2.1.2.11 cap. 4432 «Spese per le attività del centro nivometeorologico di Bormio e per la gestione dei rilevatori e dei dati delle stazioni nivometeorologiche» per l'importo di € 10.560,49 ed integrare per lo stesso importo lo stanziamento di cassa dell'U.P.B. 1.2.2.1.2.11 cap. 4796 «Attività di soccorso ed assistenza a favore di soggetti colpiti da calamità od eventi dannosi»;

Considerata inoltre la necessità di provvedere all'integrazione degli stanziamenti di cassa dei capitoli di cui all'allegato «A», al fine di adempiere alle obbligazioni già assunte, per un importo complessivo di € 7.363.794,89;

Dato atto che si rende necessario prelevare la somma di € 7.363.794,89 dall'U.P.B. 5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», che presenta sufficiente disponibilità;

Verificata, da parte del dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria, la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di prelevare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, la somma di € 7.363.794,89 dall'U.P.B. 5.0.4.0.1.301 capitolo 736 «Fondo di riserva del bilancio di cassa», ai sensi dell'art. 41, comma 2 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;

2. di apportare le conseguenti variazioni alle dotazioni di cassa dei capitoli, specificati nell'allegato «A», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2002 e del Documento tecnico di accompagnamento per un importo complessivo di € 7.363.794,89;

3. di ridurre lo stanziamento di cassa dell'U.P.B. 1.2.2.1.2.11 cap. 4432 «Spese per le attività del centro nivometeorologico di Bormio e per la gestione dei rilevatori e dei dati delle stazioni nivometeorologiche» per l'importo di € 10.560,49;

4. di integrare lo stanziamento di cassa dell'U.P.B. 1.2.2.1.2.11 cap. 4796 «Attività di soccorso ed assistenza a favore di soggetti colpiti da calamità od eventi dannosi» per l'importo di € 10.560,49;

5. di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale, per la ratifica e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 41, comma 2, della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni.

Il segretario: Sala

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## ALLEGATO "A"

U.P.B. 2.3.10.7.03.47 **Innovazione e potenziamento dei servizi alle imprese tramite il partenariato imprenditoriale settoriale**

Capitolo	001992	Autonome	Capitale		Euro
CONTRIBUTI IN CAPITALE AD IMPRESE COOPERATIVE PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI E PER COSTI PLURIENNALI AMMORTIZZABILI, NONCHE' PER LA FORMAZIONE DI SCORTE				Assestato	2.541.142,25
				Cassa attuale	2.757.829,92
				Residui al 31/12/01	1.278.405,32
				Fabbisogno di cassa	1.061.717,65

U.P.B. 2.3.4.1.03.30 **Rafforzamento della competitività delle filiere agricole ed agroalimentari**

Capitolo	001191	Vincolate	Capitale		Euro
CONTRIBUTI IN CAPITALE ALLE IMPRESE AGRICOLE CHE REALIZZINO O MODIFICHINO IMPIANTI DI DEPURAZIONE				Assestato	637.539,69
				Cassa attuale	0,00
				Residui al 31/12/01	-
				Fabbisogno di cassa	637.539,69

U.P.B. 2.3.4.6.03.39 **Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali**

Capitolo	005397	Autonome	Capitale		Euro
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI A DIMENSIONE O RILEVANZA REGIONALE PER LA DIFESA E IL RISANAMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO DALLA AVVERSITA' CLIMATICHE, BIOLOGICHE E DAGLI INCENDI				Assestato	300.000,00
				Cassa attuale	334.430,46
				Residui al 31/12/01	51.645,69
				Fabbisogno di cassa	17.215,23

U.P.B. 2.4.1.2.03.56 **Programmazione e sviluppo di interventi infrastrutturali, di conservazione programmata del patrimonio culturale, di sistemi integrati di beni e servizi culturali**

Capitolo	003973	Autonome	Capitale		Euro
SPESE PER LO SVILUPPO DI SISTEMI INTEGRATI DI BENI E SERVIZI CULTURALI				Assestato	593.120,07
				Cassa attuale	846.411,19
				Residui al 31/12/01	763.860,41
				Fabbisogno di cassa	510.569,29

U.P.B. 2.5.1.1.02.70 **Riordino e qualificazione del sistema della Formazione Professionale**

Capitolo	005575	Autonome	Correnti operative		Euro
SPESE PER AZIONI DI SUPPORTO DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE				Assestato	2.761.241,40
				Cassa attuale	1.448.469,80
				Residui al 31/12/01	59.909,00
				Fabbisogno di cassa	1.372.680,60

U.P.B. 2.5.2.1.02.73 **Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario**

Capitolo	005421	Autonome	Correnti operative		Euro	
SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGIONALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICO SUPERIORE INTEGRATA (I.F.T.S)					Assestato	258.228,45
					Cassa attuale	356.949,45
					Residui al 31/12/01	255.561,05
					Fabbisogno di cassa	156.840,05

U.P.B. 2.5.2.3.02.77 **Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio**

Capitolo	004503	Autonome	Correnti operative		Euro	
ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEI COMUNI					Assestato	4.493.175,02
					Cassa attuale	2.540.539,12
					Residui al 31/12/01	-
					Fabbisogno di cassa	727.763,57

U.P.B. 4.9.8.2.03.168 **Monitoraggio delle cave, programmazione delle attività estrattive e interventi di recupero**

Capitolo	005415	Autonome	Capitale		Euro	
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE DI CAVA, IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO, PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E RINNOVAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI E DELLE TECNOLOGIE ESTRATTIVE					Assestato	1.005.114,22
					Cassa attuale	1.056.759,91
					Residui al 31/12/01	129.114,22
					Fabbisogno di cassa	77.468,53

U.P.B. 5.0.2.0.01.174 **Risorse umane**

Capitolo	001011	Autonome	Correnti funzionamento		Euro	
SPESE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI, SANITARIE, CULTURALI, RICREATIVE E PROVVIDENZE VARIE A FAVORE DEL PERSONALE REGIONALE					Assestato	4.289.000,00
					Cassa attuale	3.924.456,49
					Residui al 31/12/01	2.426.464,02
					Fabbisogno di cassa	2.791.007,53

Capitolo	003702	Autonome	Correnti funzionamento		Euro	
SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'					Assestato	0,00
					Cassa attuale	27.741,52
					Residui al 31/12/01	38.734,27
					Fabbisogno di cassa	10.992,75

**TOTALE ALLEGATO**

## Autonome

Correnti	5.059.284,50
Capitale	1.666.970,70

## Vincolate

Correnti	
Capitale	637.539,69
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.363.794,89</b>



[BUR20020152]

[3.1.0]

**D.G.R. 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II338**  
**Estinzione, ex art. 4 - comma 33 - della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1, delle II.PP.A.B. «Asilo Infantile Dina Poletti Ballardini» e «Asilo Infantile di Villa Dalegno» entrambe con sede nel comune di Temù (BS)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 9 - art. 1 - che ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali concernenti le II.PP.A.B. che operano sul territorio regionale;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 e successive modifiche che, all'art. 4 - comma 33, riserva alla competenza della Giunta regionale l'adozione degli atti concernenti l'estinzione delle succitate II.PP.A.B.;

Vista la proposta di estinzione delle II.PP.A.B. «Asilo Infantile Dina Poletti Ballardini» e «Asilo Infantile di Villa Dalegno», entrambe con sede nel comune di Temù (BS), formulata dal consiglio comunale di Temù ai sensi del succitato articolo di legge, con deliberazione n. 34 del 4 luglio 2002 e presentata alla Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro della Regione in data 26 settembre 2002;

Considerato che la proposta di estinzione medesima trova motivazione nel fatto che le succitate II.PP.A.B., avendo cessato l'attività di scuola materna rispettivamente nell'anno 1994 e nell'anno 1984, non perseguono più il proprio scopo statutario di assistenza pre-scolastica, unica finalità per la quale erano state istituite, né svolgono altre attività di assistenza o beneficenza;

Rilevato, altresì, che dall'anno 1994 il servizio di scuola materna sul territorio di Temù è stato unificato presso la locale scuola materna comunale, divenuta statale dall'anno scolastico 2000/2001, e che con il provvedimento di estinzione delle II.PP.A.B. in questione si prende atto e si formalizza una condizione di inattività degli enti medesimi, di fatto esistente da diversi anni;

Preso atto che le II.PP.A.B. «Asilo Infantile Dina Poletti Ballardini» e «Asilo Infantile di Villa Dalegno», secondo quanto accertato dall'amministrazione comunale di Temù e riportato nella sopra richiamata deliberazione consiliare n. 34/2002, non risultano proprietarie di beni mobili e/o immobili, non hanno personale in servizio, né risultano titolari di rapporti giuridici pendenti;

Ritenuto pertanto, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che ricorrano le condizioni per procedere all'estinzione delle II.PP.A.B. di cui trattasi;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

## Delibera

• di dichiarare, ai sensi dell'art. 4 - comma 33 - della l.r. 1/2000 e successive modifiche, l'estinzione delle II.PP.A.B. «Asilo Infantile Dina Poletti Ballardini» e «Asilo Infantile di Villa Dalegno», entrambe con sede nel comune di Temù (BS);

• di dare atto che le succitate II.PP.A.B., secondo quanto accertato dall'amministrazione comunale di Temù, non risultano titolari di attività e passività patrimoniali né di rapporti giuridici pendenti, e che, comunque, l'amministrazione comunale medesima subentrerà in ogni eventuale rapporto giuridico preesistente che in futuro dovesse risultare in capo agli enti estinti;

• di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la comunicazione dello stesso alle istituzioni interessate.

Il segretario: Sala

[BUR20020153]

[5.1.2]

**D.G.R. 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II340**  
**Variatione, ai sensi dell'articolo 1 comma 8 della legge 2 ottobre 1997, n. 340 del «Piano annuale di attuazione 2001 degli interventi di edilizia scolastica» formulato in base all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/5628 del 20 luglio 2001, limitatamente all'ente beneficiario: Amministrazione comunale di Castelseprio (VA)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 gennaio 1996 n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» ed in particolare l'art. 4 che prevede la programmazione dell'edilizia scolastica realizzata attraverso piani generali triennali e piani annuali di attuazione;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 9 febbraio

2000, n. VI/1486, relativa all'approvazione del «Piano generale triennale di programmazione 1999/2001», nonché Piano annuale 1999: riparto dei finanziamenti ed individuazione dei beneficiari, ai sensi della l. 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1° Supplemento Straordinario al n. 12 del 21 marzo 2000;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7/5628 del 20 luglio 2001 relativa alla approvazione del 3° Piano annuale di attuazione (2001) del secondo Piano triennale di Programmazione 1999/2001 di opere di edilizia scolastica formulato ai sensi dell'art. 4 della legge 23/1996 «Programmazione, procedure di attuazione e finanziamenti degli interventi», così come pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 45 del 5 novembre 2001;

Dato atto da parte del Titolare della Struttura competente proponente che nel suddetto Piano annuale 2001 di finanziamento degli interventi previsti dalla l. 23/96 figura tra gli enti beneficiari il comune di Castelseprio (VA) con l'assegnazione di un finanziamento, mediante mutuo della Cassa DD.PP. con ammortamento a totale carico dello Stato, di € 262.129,25 (L. 507.553.000) su una spesa prevista di € 374.470,50 (L. 725.076.000) per le opere di realizzazione nuova palestra scolastica - scuola elementare;

Preso atto degli accertamenti compiuti dal Titolare Struttura competente proponente che al riguardo afferma quanto segue:

- l'ente in oggetto, con deliberazione della giunta comunale n. 45 del 24 aprile 2002, approvava il progetto esecutivo dell'opera con un sostanziale incremento della spesa originariamente preventivata, che veniva aggiornata per il progetto generale in € 747.000,00 IVA compresa;
- successivamente, con ulteriore deliberazione della giunta comunale n. 51 del 22 maggio 2002 veniva specificatamente approvata la variazione della spesa ammissibile per l'opera di cui all'oggetto, con evidenziazione delle ragioni tecniche che avevano determinato l'incremento della predetta spesa, contestualmente autorizzando il Sindaco ad inoltrare in Regione un'apposita richiesta di variazione della spesa ammissibile nell'ambito del Piano Regionale di finanziamento ai sensi della legge 23/96 art. 4;
- il Direttore Regionale per la Lombardia ha comunicato, con nota prot. n. 9179 dell'11 settembre 2002, di non avere osservazioni in merito alla richiesta di variazione di cui trattasi;
- attualmente è in vigore la legge 2 ottobre 1997 n. 340 che conferisce alle regioni il potere di modificare i Piani formulati ai sensi della predetta legge 23/1996;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta regionale all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

## Delibera

- di accogliere, ai sensi della legge 340 del 2 ottobre 1997 art. 1 comma 8, la richiesta dell'amministrazione comunale di Castelseprio (VA) concernente la variazione della spesa ammissibile, confermando il mutuo concesso con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 7/5628 del 20 luglio 2001, approvando la modifica al Piano di attuazione 2001 dal seguente prospetto.

**Situazione precedente risultante nel predetto Piano di attuazione anno 2001**

- *Ente beneficiario:* Comune di Castelseprio (VA).
- *Opere ammesse da eseguire - Edifici scolastici interessati - Spesa prevista: realizzazione nuova palestra scolastica - scuola elementare* € 374.470,50 (L. 725.076.000).
- *Importo contributo mutuo assegnato:* € 262.129,25 (L. 507.553.000).

**Piano di attuazione anno 2001 nuova situazione con le variazioni approvate**

- *Ente beneficiario:* Comune di Castelseprio (VA).
- *Opere ammesse da eseguire - Edifici scolastici interessati - Spesa prevista: realizzazione nuova palestra scolastica - elementare* € 747.000,00 (L. 1.446.394.000).
- *Importo contributo mutuo assegnato:* € 262.129,25 (L. 507.553.000)

– di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020154]

D.G.R. 29 NOVEMBRE 2002 – N. 7/II344

[3.1.0]

**Avvio della sperimentazione coordinata a livello regionale per la realizzazione di un programma di edilizia residenziale finalizzato all'offerta di alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato da destinare agli Agenti di Polizia Penitenziaria**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 3 comma 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, in cui è prevista la promozione di un programma sperimentale di edilizia residenziale finalizzato, tra l'altro, ad incrementare l'offerta degli alloggi da destinare permanentemente alla locazione a canone convenzionato di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, prioritariamente per rispondere alle esigenze abitative di categorie sociali deboli e dei relativi nuclei familiari;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 2001 «Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato – 20.000 abitazioni in affitto» in cui vengono definite le finalità del medesimo programma sperimentale di edilizia residenziale «per avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, incrementando l'offerta degli alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato, in modo da rispondere alle esigenze di categorie sociali che hanno difficoltà a reperire alloggi a canoni accessibili», nonché i contenuti e le finalità del Piano Operativo Regionale;

Visto il d.p.g.r. 28 giugno 1999 n. 33438 ad oggetto «Esecuzione del protocollo d'Intesa tra il Ministero della Giustizia e Regione Lombardia – 22 febbraio 1999 – in materia di trattamento penitenziario», in particolare all'art. 5) in cui si definisce l'impegno della Regione Lombardia ad intervenire nel campo dell'edilizia sovvenzionata, riservando alloggi per la Polizia Penitenziaria;

Visto il Documento di programmazione Economica e Finanziaria 2002/2004, approvato con d.g.r. 7/312 il 16 ottobre 2001, in particolare, nell'area dei servizi alla persona, dove viene posta l'attenzione ad attuare interventi di contrasto alla povertà con particolare attenzione alle politiche del lavoro e della casa finalizzati alla salvaguardia e tutela del benessere individuale e collettivo;

Vista altresì la d.g.r. n. 7/10054 del 6 agosto 2002 avente oggetto: «Proposta di Accordo Quadro tra la Regione Lombardia e il Ministero della Giustizia in ordine all'individuazione di priorità in materia penale adulti e minori» in particolare al cap. 1 del medesimo Documento ove si prevede la definizione della Commissione Regionale prevista dal protocollo d'Intesa sottoscritto nel 1999;

Considerato che, la medesima Commissione nella seduta del 26 settembre 2002 ha espresso la necessità di valutare la possibilità di contribuire per il fabbisogno di alloggi da destinare al personale della Polizia Penitenziaria;

Viste in particolare le note:

- n. 36966 A. Pers./A. Segr. del 22 ottobre 2002, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale per la Lombardia, in cui il Provveditore dr. Felice Bocchino segnala «la necessità di porre azioni concrete da destinare al personale assegnato all'Istituto Penitenziario di Bollate» attraverso il reperimento di n. 30/40 unità abitative da ristrutturare e da destinare al suddetto personale»;
- n. 11738/SG del 30 ottobre 2002, del Dipartimento della Giustizia Minorile, Centro per la Giustizia Minorile, in cui il Direttore del Centro, dr.ssa Flavia Croce segnala la necessità del reperimento di n. 6 alloggi da destinare al personale della Giustizia Minorile che presta il proprio servizio all'interno dell'I.P.M. C. Beccaria;

Vista la d.g.r. n. 7/10611 dell'11 ottobre 2002 avente oggetto «Affidamento di incarico all'Associazione GLOBAL, per l'avvio della ricerca – Indagine conoscitiva sui bisogni di base degli Agenti di Polizia Penitenziaria nella Regione Lombardia»;

Dato atto che l'entità complessiva del contributo regionale, per l'esercizio 2002, ammonta a € 494.162,43 a valere sull'Unità Previsionale di Base n. 3.6.4.2.3.96 Cap. 5306 del Bilancio del corrente anno;

Ritenuto di affidare alla Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 1, i cui ambiti distrettuali risultano essere corrispondenti, in particolare, alla zona limitrofa all'ubicazione della C.C. di Bollate, il compito di definire, sentito il Consiglio di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, integrato dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci, istituite a livello distrettuale una mappatura delle possibili risorse abitative per poter avviare la sperimentazione per la realizzazione di un programma di Edilizia Residenziale finalizzato all'offerta di alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato da destinare agli Agenti di Polizia Penitenziaria;

Ritenuto altresì di subordinare l'effettivo avvio della sperimentazione alla predisposizione di un Piano degli Interventi progettuali da parte sia dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 1 che dei comuni interessati, sulla base di successive indicazioni e/o provvedimenti della competente Direzione Generale;

Stabilito di ripartire la somma corrispondente a 494.162,43 €, UPB n. 3.6.4.2.3.96 Cap. 5306 che presenta la necessaria disponibilità, all'ASL n. 1 della provincia di Milano a cui è affidato il compito di coordinamento, erogazione fondi, valutazione interventi finalizzati all'avvio sperimentale di un programma di Edilizia Residenziale finalizzato all'offerta di alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato da destinare agli Agenti di Polizia Penitenziaria;

Visto il d.p.g.r. del 24 maggio 2000 di affidamento n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito al dr. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001, con il quale è stato determinato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Ritenuto altresì di procedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per quanto in premessa motivato;

1. di autorizzare l'avvio del programma sperimentale di edilizia residenziale per incrementare l'offerta di alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato da destinare alla Polizia Penitenziaria, così come richiesto dall'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile;
2. di affidare alla Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n. 1, il compito di definire, sentito il Consiglio di Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci, integrato dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci, istituite a livello distrettuale, una mappatura delle possibili risorse abitative per poter avviare la sperimentazione per la realizzazione di un programma di Edilizia Residenziale finalizzato all'offerta di alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato da destinare agli Agenti di Polizia Penitenziaria;
3. di affidare alla medesima ASL della Provincia di Milano 1 il compito di coordinamento, erogazione fondi, valutazione interventi subordinando l'effettivo avvio alla predisposizione di un Piano degli Interventi di competenza diretta o comunale, sulla base di successive indicazioni e/o provvedimenti della competente Direzione Generale;
4. di destinare le risorse ammontanti a € 494.162,43 che trovano allocazione all'Unità Previsionale di Base n. 3.6.4.2.3.96.5306 del Bilancio del corrente anno, Cap. 5306 all'ASL della Provincia di Milano n. 1;
5. di stabilire che l'impegno e la relativa liquidazione delle risorse di cui al precedente punto 4), avverrà con successivo decreto del Direttore Generale alla Famiglia e Solidarietà Sociale;
6. di pubblicare il presente Provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020155]

D.G.R. 29 NOVEMBRE 2002 – N. 7/II345

**Autorizzazione ad Enti e Associazioni diverse per l'avvio degli interventi progettuali in area penale intra ed extra muraria – anno 2002**

[3.1.0]

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.p.g.r. 28 giugno 1999 n. 33438 «Esecuzione del

protocollo di intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Lombardia sottoscritto il 22 febbraio 1999 in materia di trattamento penitenziario» laddove la Regione Lombardia si impegna per una concreta traduzione operativa di quanto previsto nel medesimo anche attraverso la formula del progetto collaborativo a livello locale;

Visto il Piano Socio Sanitario Regionale 2002/2004, approvato con d.c.r. 13 marzo 2002 n. VII/462, contenente, tra gli altri, l'insieme degli indirizzi e degli obiettivi in materia penale adulti e minori, individuando accanto ai progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale i progetti innovativi, in cui vengono individuate, per l'area penale, le seguenti azioni chiave:

- reinserimento sociale e abitativo;
- sostegno alla formazione di cooperative e imprese sociali;
- promozione e sviluppo di percorsi informativi;
- interventi di aggiornamento pubblico e privato;
- sostegno a iniziative formative per il personale coinvolto nelle diverse istituzioni;
- sviluppo di progetti sperimentali attraverso la messa in rete delle esperienze già avviate sulla mediazione penale;

Vista la d.g.r. 6 agosto 2002 n. 7/10054 ad oggetto «Proposta di accordo quadro tra la Regione Lombardia e il Ministero della Giustizia in ordine all'individuazione delle priorità in materia penale adulti e minori», contenente il complesso delle iniziative e degli interventi da attuarsi nel corso del biennio 2002/2004, con particolare attenzione alle attività progettuali intra ed extra-murarie;

Considerate le progettualità avviate nei diversi istituti penitenziari lombardi, nel corso del biennio 1999/2001, orientate prioritariamente agli istituti penitenziari di Milano e Bollate, nonché all'I.P.M. Beccaria, per complessive € 1.549.370,70 articolate come segue:

- interventi intra murari n. 6 per € 774.685,35;
- interventi extra murari n. 2 per € 103.291,38;
- interventi strutturali n. 3 per € 1.549.370,70;

Considerati gli interventi attivati e finalizzati ai seguenti obiettivi: presa in carico della popolazione detenuta, in particolare con interventi di training lavorativi, sostegno al territorio per la realizzazione di una integrazione globale attraverso iniziative di orientamento e di accompagnamento a percorsi di reinserimento nel proprio contesto di vita, iniziative di formazione congiunta, attività di analisi e di ricerca;

Considerate altresì le problematiche emerse nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione speciale sulla situazione carceraria e per il rispetto dei diritti civili dei detenuti sintetizzate in apposita risoluzione approvata nello scorso 22 marzo 2002 n. 17 intesa a favorire interventi di educazione alla salute della popolazione carceraria, potenziamento delle mediazioni linguistico-culturali, studio e formazione professionale nonché di sviluppo di progetti di informazione, aggregazione e solidarietà;

Visto che al 30 giugno 2002 risultavano ristretti presso gli istituti penitenziari lombardi complessivamente n. 8.212 soggetti, articolati come segue: Opera n. 1285 soggetti, Monza n. 690 soggetti, Pavia n. 420 soggetti, Sondrio n. 55, Varese n. 122 soggetti, Vigevano n. 406 soggetti, Voghera n. 186 soggetti, Bergamo n. 494 soggetti, Bollate n. 580 soggetti, Brescia n. 504 soggetti, Verzano n. 110 soggetti, Busto Arsizio n. 416 soggetti, Como n. 473 soggetti, Cremona n. 300 soggetti, Lodi n. 84 soggetti, Mantova n. 141 soggetti, Milano n. 1946 soggetti;

Premesso che nel corso dell'anno 2002 sono stati avviati, nelle more dell'approvazione del già citato accordo quadro, momenti di incontro con i diversi Comitati Carcere e Territorio, volti ad evidenziare le priorità progettuali e a meglio sistematizzare i possibili percorsi operativi;

Visto in particolare le proposte di progetto presentate di rilievo regionale consistenti in obiettivi ed azioni così meglio specificate:

- realizzazione di iniziative progettuali per l'attuazione di interventi formativi e inserimento lavorativo;
- realizzazione di iniziative progettuali per lo svolgimento di azioni di orientamento e informazione con particolare attenzione ai detenuti stranieri adulti e minori;
- realizzazione di iniziative di formazione integrata tra gli operatori appartenenti ai servizi territoriali ed al settore penitenziario;

- promozione e sviluppo di iniziative culturali, ricreative e sportive;

Ritenuto importante sostenere e garantire continuità alle progettualità già in corso e nel contempo sviluppare le medesime azioni negli altri istituti penali regionali e nei relativi territori, ciò al fine di corrispondere all'esigenza di una distribuzione degli interventi in modo capillare in aree comunque carenti e in considerazione delle diverse dimensioni presenti;

Dato atto che gli Enti e le Associazioni proponenti hanno inviato la documentazione relativa alle proposte progettuali alla competente struttura e che la stessa ha provveduto alla verifica per regolarità contabile e congruità tecnica;

Verificato inoltre che per gli Enti e le Associazioni proponenti non sussistono motivazioni ostative l'assegnazione diretta di contributi trattandosi di enti pubblici, cooperative sociali o titolari di progettualità concernenti attività di sviluppo e di carattere sperimentale i cui risultati appartengono ad amministrazioni diverse dalla regione stessa, quali il Ministero di Giustizia;

Dato atto altresì che gli Enti e le Associazioni destinatari del contributo dovranno presentare, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'assegnazione del previsto contributo, il programma attuativo con il relativo piano finanziario, procedendo alla sottoscrizione di un apposito protocollo di impegno;

Ritenuto opportuno determinare il limite del concorso contributivo regionale dei progetti e degli interventi proposti, come segue:

- 75% per le spese di carattere gestionale,
- 100% per le spese di carattere strutturale,
- 50% dell'importo del progetto principale per interventi resisi necessari per la continuazione di progetti già precedentemente autorizzati, così da Allegato 1) «Piano Finanziario», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto pertanto, di accogliere tutti i progetti presentati procedendo all'autorizzazione di n. 14 iniziative progettuali distribuite sull'intero territorio regionale, per complessive € 1.400.279,00, articolati in quattro annualità, secondo il piano finanziario di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del provvedimento;

Dato atto che al finanziamento complessivo di € 1.400.279,00 si farà fronte per la prima annualità con le risorse disponibili sull'UPB 3.6.8.1.2.286.5306 per € 127.960,00 e sull'UPB 3.6.8.1.2.286.5305 per € 552.490,00 del Bilancio 2002, mentre le restanti annualità saranno autorizzate annualmente con il Bilancio dell'esercizio di riferimento;

Dato atto del parere espresso dal Provveditore Regionale dott. Felice Bocchino e dal Direttore del Centro per la Giustizia Minorile (Lombardia) d.ssa Flavia Croce in apposito incontro tenutosi nello scorso 4 ottobre;

Dato atto altresì, del parere favorevole espressi dai Direttori degli Istituti Penitenziari interessati agli interventi progettuali proposti e appositamente contenuto nella documentazione presentata;

Visto il d.p.g.r. del 24 maggio 2000 n. 13371 di affidamento, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito al sig. Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001, con il quale è stato determinato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Ritenuto altresì di procedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

#### Delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, n. 14 progetti per un contributo complessivo di € 1.400.279,00, articolati in quattro annualità, secondo il piano finanziario di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del provvedimento;

2. di provvedere al finanziamento delle prima annualità con le risorse disponibili sull'UPB 3.6.8.1.2.286.5306 per € 127.960,00 e sull'UPB 3.6.8.1.2.286.5305 per € 552.490,00 del Bilancio 2002 e di stabilire che le annualità successive saranno autorizzate annualmente con il Bilancio dell'esercizio di riferimento;

3. di prevedere che gli Enti e le Associazioni destinatari del contributo dovranno presentare, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'assegnazione del previsto contributo, il programma attuativo con il relativo piano finanziario, procedendo alla sottoscrizione di un apposito protocollo di impegno;
4. di stabilire che l'impegno e la relativa liquidazione delle

risorse di cui al precedente punto 1), avverrà con successivo decreto del Direttore Generale alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1)

**PIANO FINANZIARIO**

Ente Titolare	Titolo del progetto	Durata complessiva	Istituto penato	Richiesta contributi complessivi	Contributo assegnato	Bilancio 2002	Bilancio 2003	Bilancio 2004	Bilancio 2005
<b>CAPITOLO 5306</b>									
Nova Spes	Adeguamento macchinari	12 mesi	Como, Voghera, Pavia	127.960,00	127.960,00	127.960,00	0	0	0
<b>TOTALE PARZIALE</b>				<b>127.960,00</b>	<b>127.960,00</b>	<b>127.960,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CAPITOLO 5305</b>									
Provincia Milano	Euridice	12 mesi	Milano, Monza, Bollate, IPM Beccaria	227.740,00	170.805,00	82.994,00	53.650,00	34.161,00	
SOL.CO	Panta Rei	36 mesi	Brescia e Verzano	139.443,36	104.583,00	50.816,00	32.850,00	20.917,00	
ASL BS	Implementazione servizio accoglienza TD	36 mesi	Brescia e Verzano	215.000,00	161.250,00	78.351,00	50.649,00	32.250,00	
Coop. San Galdino	Labor	12 mesi	Como	107.522,00	80.642,00	39.184,00	25.330,00	16.128,00	
Ass. City Angols	Mediazione culturale*	12 mesi	Milano	169.800,00	127.350,00	61.879,00	40.001,00	25.470,00	
Eco Lab Coop.	Eco Lab	12 mesi	Milano	228.152,86	171.115,00	83.145,00	53.747,00	34.223,00	
Coop. Alice	Formazione in sartoria	12 mesi	Milano	54.156,00	40.617,00	19.736,00	12.758,00	8.123,00	
Ass. Culturale N.Hma	Officina del teatro	12 mesi	Milano	52.000,00	39.000,00	18.950,00	12.250,00	7.800,00	
Centro lavoro Vimercate	Oltre il Carcere	12 mesi	Monza	29.438,00	22.079,00	10.728,00	6.935,00	4.416,00	
Caritas + C19 Vigevano	Alternativa	24 mesi	Pavia e Vigevano	236.132,35	177.099,00	86.052,00	55.627,00	35.420,00	
ENAIIP Lombardia	Formazione allo stage all'estero	12 mesi	IPM	30.680,00	23.010,00	11.181,00	7.227,00	4.602,00	
Comune di Milano	Un Tetto per tutti	12 mesi	Milano	180.358,00	135.269,00	0	65.727,00	42.488,00	27.054,00
Comune di Milano	Media.ne minori	12 mesi	Milano	26.000,00	19.500,00	9.474,00	6.125,00	3.901,00	
<b>TOTALE PARZIALE</b>				<b>1.696.422,57</b>	<b>1.272.319,00</b>	<b>552.490,00</b>	<b>422.876,00</b>	<b>269.899,00</b>	<b>27.054,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>1.824.382,57</b>	<b>1.400.279,00</b>	<b>680.450,00</b>	<b>422.876,00</b>	<b>269.899,00</b>	<b>27.054,00</b>

[BUR20020156] [3.2.0] **D.G.R. 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II353**  
**Comune di Comerio (VA) - Formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis  
 Delibera

È istituita la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Comerio (VA) con una sede farmaceutica rurale comprendente tutto il territorio comunale.

La sede vacante, in virtù del disposto dell'art. 9 della legge n. 475/68, verrà offerta in prelazione al comune di Comerio (VA).

Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020157] [3.2.0] **D.G.R. 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II354**  
**Comune di Zelo Surrigone (MI) - Formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis  
 Delibera

È istituita la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Zelo Surrigone (MI), con una sede farmaceutica rurale comprendente tutto il territorio comunale.

La sede vacante, in virtù del disposto dell'art. 9 della legge n. 475/68, verrà offerta in prelazione al comune di Zelo Surrigone.

Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020158] [3.2.0] **D.G.R. 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II355**  
**Comune di Valganna (VA) - Formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis  
 Delibera

È istituita la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Valganna (VA), con una sede farmaceutica rurale comprendente tutto il territorio comunale.

Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020159] [3.2.0] **D.G.R. 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II366**  
**Comune di Correzzana (MI) - Formazione della pianta organica delle sedi farmaceutiche relativa all'anno 2002**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis  
 Delibera

È istituita la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Correzzana (MI), con una sede farmaceutica rurale comprendente tutto il territorio comunale.

La sede vacante, in virtù del disposto dell'art. 9 della legge n. 475/68, verrà offerta in prelazione al comune.

Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

[BUR20020160]

[5.1.2]

D.G.R. 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II406

**Programma nazionale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto» - Piano Operativo Regionale: approvazione dell'Invito a presentare proposte**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il comma 1, dell'articolo 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 che, al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, prevedeva che l'allora denominato Ministro dei lavori pubblici promuovesse un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da Comuni, I.A.C.P. comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato, finalizzato, tra l'altro, ad incrementare l'offerta degli alloggi da destinare permanentemente alla locazione a canone convenzionato di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto il Decreto 27 dicembre 2001 del Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti attuativo di quanto sopra indicato ed avente per oggetto «Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto»»;

Considerato che al comma 1 dell'art. 1 del sopra indicato decreto, si finalizza il Programma «20.000 abitazioni in affitto» all'avvio a soluzione delle più manifeste condizioni di disagio abitativo, incrementando l'offerta degli alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato, in modo da rispondere alle esigenze di categorie sociali che hanno difficoltà a reperire alloggi a canoni accessibili;

Considerato che all'art. 5 del sopra indicato decreto si stabilisce che le regioni devono predisporre un Piano Operativo Regionale di attuazione del programma nazionale;

Considerato che agli art. 5 e 6 del citato decreto si definiscono i contenuti e le finalità del Piano Operativo Regionale;

Ravvisata la necessità di attivare le procedure per la formazione del suddetto Piano Operativo Regionale;

Ritenuto opportuno predisporre un «Invito a presentare proposte per la partecipazione al Piano Operativo Regionale»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo ed il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria Regionale, approvati rispettivamente con d.c.r. n. VII/39 del 10 ottobre 2000, e con d.c.r. n. VII/312 del 16 ottobre 2001;

Rilevato che nell'ambito dei Documenti di Programmazione sopra indicati la Direzione Generale Opere Pubbliche Politiche per la Casa e Protezione Civile ha previsto il seguente obiettivo gestionale:

- 11.1.1.4 Misure di sostegno per il reperimento di alloggi per la locazione temporanea e la realizzazione di alloggi per le altre forme locative;

Visto e Richiamato il Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2002-2004;

Ritenuto opportuno:

- privilegiare la forma di locazione di tipo permanente perché la più rispondente nel tempo alla domanda di abitazioni in affitto,
- individuare nella locazione a termine con proprietà differita un valido strumento per favorire nel tempo l'accesso alla abitazione in proprietà in particolare per le giovani coppie ed i nuclei famigliari di recente formazione,
- finalizzare i finanziamenti a favore della realizzazione di abitazioni destinate alla locazione a termine per un periodo non inferiore a otto anni al recupero di edifici inutilizzati inseriti in vecchi insediamenti quali centri storici e cascine;
- individuare nei Comuni gli interlocutori privilegiati per la formazione del Piano Operativo Regionale;

Visto l'«Invito a presentare proposte per la partecipazione al Piano Operativo Regionale di attuazione del Programma «20.000 abitazioni in affitto» di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 27 dicembre 2001 «Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto»» redatto dalla competente struttura regionale e allegato alla presente quale parte integrante (all. sub a);

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

Delibera

1. di approvare l'«Invito a presentare proposte per la partecipazione al Piano Operativo Regionale di attuazione del Programma «20.000 abitazioni in affitto» di cui al Decreto Mini-

stero Infrastrutture e Trasporti del 27 dicembre 2001 «Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto»» allegato alla presente quale parte integrante (all. sub a);

2. di dare atto che con successivo decreto dirigenziale della struttura regionale competente, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente, verrà approvato lo schema di domanda per la partecipazione al Piano Operativo Regionale;

3. di disporre la pubblicazione della presente e del relativo allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO SUB A)

**Invito a presentare proposte per la partecipazione al Piano Operativo Regionale per l'attuazione del Programma «20.000 abitazioni in affitto» di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 27 dicembre 2001 «Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto»»**

Il presente Invito dà attuazione al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 27 dicembre 2001 - *Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto»*, ed è finalizzato alla predisposizione del Piano Operativo Regionale di cui agli artt. 5 e 6 del d.m. citato.

### 1. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie provengono da disponibilità derivanti dai limiti di impegno quindicinali previsti all'art. 3, comma 2 della legge 8 febbraio 2001 n. 21 «Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione», per un importo di lire cinquanta miliardi e dall'art. 145, comma 33 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, per un importo di lire quaranta miliardi, da aggiornare secondo le modalità fissate nella convenzione con l'istituto finanziatore; sono destinate alla realizzazione di alloggi da concedere in locazione a canone definito ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (cosiddetto canone concordato). Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà, con proprio decreto, a ripartire le risorse disponibili per ciascuna regione sulla base della media dei parametri di ripartizione dell'edilizia sovvenzionata e agevolata fissati dalle tabelle A e C della delibera CIPE 22 dicembre 1998. Con riferimento alla predetta modalità di calcolo si ritiene che possano essere attribuiti alla Regione Lombardia complessivamente € 71.000.000,00 da aggiornare in conformità all'art. 2, comma 1 del d.m. citato.

### 2. Finalità del programma

Il Piano Operativo Regionale finanzia con i fondi di cui sopra interventi finalizzati ad incrementare l'offerta di alloggi da concedere in locazione a canone concordato, per rispondere alle esigenze di categorie sociali che hanno difficoltà a reperire alloggi a canoni accessibili.

Le forme previste sono le seguenti:

- locazione ad uso abitativo avente una durata permanente (cosiddetta locazione permanente);
- locazione ad uso abitativo avente una durata non inferiore a otto anni (cosiddetta locazione a termine);
- locazione ad uso abitativo avente una durata non inferiore a quindici anni e con successivo trasferimento della proprietà ai relativi conduttori (cosiddetta locazione con proprietà differita).

Le modalità di realizzazione degli alloggi, da destinare a tale utilizzo, sono da ricondurre alle tipologie individuate nel successivo art. 4.

La forma della locazione con proprietà differita dovrà essere prioritariamente indirizzata a favorire l'accesso alla proprietà di giovani coppie e dei nuclei famigliari di recente formazione.

La forma della locazione a termine dovrà invece essere finalizzata al recupero di abitazioni inutilizzate inserite in vecchi insediamenti quali centri storici e cascine.

### 3. Ripartizione risorse fra le diverse destinazioni locative

Le risorse complessive a disposizione per il Piano Operativo della Regione Lombardia sono così ripartite fra le diverse destinazioni locative:

- alloggi da destinare alla locazione permanente: 65% del totale a disposizione;

- alloggi da destinare alla locazione a termine: 10% del totale a disposizione;
- alloggi da destinare alla locazione con proprietà differita: 25% del totale a disposizione.

Qualora l'ammontare delle richieste di finanziamento non dovesse essere sufficiente ad impegnare tutte le risorse disponibili anche solo per una delle categorie di locazione indicate, la Regione procederà a ripartire gli eventuali residui in maniera proporzionale tra le rimanenti, e comunque nei limiti stabiliti al comma 1 dell'articolo 2 del del citato d.m. 27 dicembre 2001.

**4. Tipologie di intervento finanziabili**

La realizzazione degli alloggi, destinati alle varie forme di locazione di cui sopra, deve attuarsi secondo una o più fra le seguenti tipologie di intervento:

- nuove costruzioni;
- recupero ai sensi delle lettere b), c), d), e) dell'art. 31 legge n. 457/78 di alloggi inutilizzati, non oggetto di altri finanziamenti agevolati e non sottoposti a vincolo di tutela monumentale ai sensi dell'art. 2 del Titolo I del d.lgs. 490/99; non è finanziabile il recupero di alloggi singoli, fatta salva la condizione che gli stessi costituiscano una porzione definita di fabbricato (p. es. corpo scala) ovvero siano inseriti in un piano organico di recupero di alloggi inutilizzati predisposto dal soggetto proponente;
- acquisto ed eventuale recupero di interi edifici residenziali non sottoposti ai regimi previsti dalle leggi 24 dicembre 1993 n. 560, 23 dicembre 1996 n. 662 e dal d.lgs. 16 febbraio 1996 n. 104, con esclusione, in ogni caso, degli alloggi compresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Gli edifici oggetto degli interventi devono avere destinazio-

ne esclusivamente residenziale; l'eventuale presenza di parti di fabbricato a destinazione diversa è ammissibile, al fine di contribuire a integrare la funzione residenziale con altre ad essa compatibili, ma le opere ad esse relative non possono essere oggetto di contributo.

Gli alloggi dovranno essere inseriti in interventi il cui inizio lavori è attestato come successivo alla data di presentazione della proposta in Regione.

Gli edifici da acquistare e/o recuperare devono essere liberi alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

Si definiscono liberi quegli alloggi che, alla data di presentazione della domanda di finanziamento alla Regione Lombardia, non sono abitati e sono stati dichiarati inagibili dall'amministrazione Comunale, o dall'ente gestore se di proprietà pubblica.

In ogni caso gli edifici da includere a qualsiasi titolo negli interventi in argomento non devono avere già beneficiato in precedenza di altri contributi pubblici.

**5. Definizione delle percentuali di finanziamento**

I contributi concedibili, in funzione della forma di locazione prevista, sono stabiliti nella misura di seguito precisata, rispetto al costo convenzionale:

- alloggi da destinare alla locazione permanente: 45% del costo convenzionale;
- alloggi da destinare alla locazione a termine: 10% del costo convenzionale;
- alloggi da destinare alla locazione con proprietà differita: 20% del costo convenzionale.

Ogni proposta di intervento non può superare la quota massima di 100 unità da ammettere a finanziamento.

I costi convenzionali sono così calcolati:

CLASSIFICAZIONE COMUNI	TIPOLOGIA INTERVENTO					
	NUOVA COSTRUZIONE		ACQUISTO/ NUOVA COSTRUZIONE + AREA		RECUPERO	ACQUISTO + RECUPERO
	Tipologia onerosa (*)	Tipologia pluripiano	Tipologia onerosa (*)	Tipologia pluripiano	€/mq	€/mq
	€/mq	€/mq	€/mq	€/mq		
<b>CLASSE A</b>						
Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti	€ 1.077,91	€ 1.001,73	€ 1.351,96	€ 1.256,41	€ 1.333,10	€ 1.565,51
<b>CLASSE B</b>						
Comuni con popolazione maggiore o uguale a 20.000 abitanti	€ 1.077,91	€ 1.001,73	€ 1.297,15	€ 1.205,47	€ 1.333,10	€ 1.510,64
<b>CLASSE C</b>						
Altri Comuni	€ 1.077,91	€ 1.001,73	€ 1.242,34	€ 1.154,54	€ 1.333,10	€ 1.452,54

(\*) Per tipologia onerosa si intendono immobili con un numero di piani uguale o minore di tre fuori terra

I costi convenzionali sono comprensivi di tutti gli oneri ed i costi relativi alla progettazione, direzione dei lavori, esecuzione delle opere e collaudo compresi quelli per la rispondenza alle linee guida per la progettazione ed ai requisiti prestazionali di cui all'art. 6 - allegato C).

Ai fini della determinazione dei contributi relativi a ciascun intervento, qualora la proposta preveda la realizzazione di alloggi aventi destinazioni locative diverse, il richiedente dovrà specificare nella richiesta, oltre al costo complessivo, anche i costi suddivisi secondo la destinazione locativa.

Nel caso in cui la proposta di intervento preveda la realizzazione di alloggi, aventi destinazioni locative diverse all'interno di uno stesso organismo edilizio non frazionabile da un punto di vista costruttivo, al fine di rendere omogenei e comparabili i criteri di ripartizione dei costi relativi alle opere non riferibili in via esclusiva alla realizzazione dei singoli alloggi, il riparto dei costi dovrà avvenire in base al rapporto tra S. u. relativa agli alloggi a destinazione locativa omogenea e S. u. complessiva. Per quanto riguarda le «superfici non residenziali» di pertinenza dell'organismo abitativo (androni di ingressi, porticati, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali di servizio), ai fini della determinazione del finanziamento saranno riconosciute in quota percentuale, stabilita sulla base della quota di incidenza fra le diverse superfici utili.

Per tutti gli interventi la superficie massima degli alloggi è quella prevista dall'art. 16 della legge n. 457/1978; per la definizione delle superfici convenzionali è necessario fare riferimento al Decreto Ministeriale Lavori Pubblici 5 agosto 1994 (G.U. n. 194 del 20 agosto 1994).

Per superficie a parcheggio è da intendersi quella superficie appositamente delimitata da tavolati e meccanismi di chiusura in caso di parcheggi fuori terra (box), mentre per i parcheggi sotterranei è da considerarsi anche la semplice delimitazione del posto auto (posto auto coperto).

Ai fini della determinazione del contributo potrà essere considerato un solo box o posto auto coperto nei limiti di cui all'art. 16 della legge n. 457/78, vincolato pertinenzialmente ad una abitazione; inoltre sempre ai fini della determinazione del contributo si calcoleranno solo gli spazi di manovra coperti relativi ad autorimesse interrate.

**6. Linee guida per la progettazione e requisiti prestazionali degli interventi realizzati mediante il Piano Operativo Regionale**

Tutti gli immobili e gli alloggi realizzati, con eccezione di quelli semplicemente acquistati senza opere, con i finanziamenti derivanti dall'inserimento nel Piano Operativo Regionale, dovranno rispondere sia in sede di progettazione esecutiva sia in sede di collaudo o certificazione di regolare esecu-

zione, alle «Linee guida per la progettazione e requisiti prestazionali di controllo della qualità del manufatto edilizio» allegati al presente bando (allegato C), mediante specifica certificazione del professionista o dei professionisti incaricati alla progettazione, direzione lavori, collaudo.

Per «Linee guida» si intendono indicazioni progettuali da rispettare per il raggiungimento di un particolare requisito di qualità dell'abitare; per «Prestazioni Attese» si intendono risultati prestazionali di qualità del manufatto edilizio, misurabili anche strumentalmente.

### 7. Localizzazione degli interventi

Gli interventi sono da localizzare in via prioritaria nei Comuni appartenenti ai raggruppamenti di seguito individuati:

- comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed elencati nell'Allegato A);
- comuni tra i 10.000 e 20.000 abitanti aventi densità superiore o uguale a quella riferibile ad un comune urbano – così come definito dall'art. 4 del Regolamento CE n. 1260/1999 – e con saldo migratorio superiore alla media lombarda ed elencati nell'Allegato B)

Sono ammessi al programma anche interventi inseriti in altri comuni lombardi caratterizzati dalla presenza di fabbisogno di edilizia residenziale a canone concordato.

### 8. Soggetti proponenti

Le proposte di intervento possono essere presentate dai Comuni e attraverso questi da:

- ALER;
- imprese di costruzione e loro consorzi;
- cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi;
- persone giuridiche costituite dai soggetti di cui sopra.

I soggetti proponenti, all'atto della presentazione della domanda, devono detenere e dimostrare la disponibilità delle aree e/o degli immobili nelle forme seguenti:

- proprietà dell'area;
- delibera comunale di assegnazione dell'area;
- proprietà futura dell'area, mediante atto preliminare di vendita o atto condizionato di vendita, purché in corso di validità dalla data di presentazione della domanda e sino al mese di marzo 2004, con successiva possibilità di rinnovo annuale.

### 9. Requisiti dei soggetti proponenti

I soggetti proponenti diversi da Comuni e ALER devono possedere i seguenti requisiti:

- imprese di costruzione e loro consorzi:
  - ultimo bilancio in pareggio o in attivo;
  - non essere soggetti alle procedure concorsuali di cui al r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
  - iscrizione alla CCIAA alla data di presentazione della domanda;
- cooperative di abitazione e loro consorzi:
  - iscrizione, alla data del 12 luglio 2002, all'albo nazionale di cui all'art. 13 legge 31 gennaio 1992 n. 59;
  - ultimo bilancio in pareggio o in attivo;
  - non essere in fase di commissariamento o analoga situazione;
- consorzi o persone giuridiche, costituiti dai soggetti sopraindicati:
  - requisiti suddetti posseduti dai singoli soci.

Tutti i soggetti proponenti, siano essi soggetti privati, pubblici o del settore della cooperazione, sono tenuti ad affidare i lavori a soggetti che detengono l'attestazione SOA ed il Sistema Qualità ISO 9000.

Tutti i requisiti indicati devono sussistere anche alla data di erogazione dei contributi.

### 10. Partecipazione dei Comuni al Piano Operativo Regionale e impegni dei soggetti proponenti e attuatori

I Comuni oltre a poter partecipare al piano in forma diretta e cioè attraverso la presentazione di proprie proposte di intervento, sono tenuti a ricevere e valutare le proposte dei soggetti proponenti formulate sul proprio territorio, aderendo alle stesse secondo due modalità:

- la mera adesione: in questo caso il comune, sulla scorta

di un giudizio di compatibilità con le finalità e gli obiettivi della programmazione comunale in materia di politiche abitative, con proprio atto aderisce all'iniziativa del soggetto pubblico o privato, e presenta alla Regione Lombardia la proposta potendo prevedere a favore degli interventi:

- agevolazioni nella determinazione dell'ICI;
- agevolazioni circa le modalità di corresponsione degli oneri di urbanizzazione così come indicato dall'art. 7, comma 3 della legge 136/99;

Il comune è tenuto con l'atto di mera adesione a indicare le categorie sociali, fra quelle definite nell'art. 11, a cui il soggetto proponente è tenuto ad assegnare gli alloggi in via prioritaria.

La mera adesione impegna perciò il soggetto a procedere direttamente all'assegnazione degli alloggi dandone tempestiva comunicazione al comune, applicando un canone di locazione non superiore a quello concordato; in assenza di accordi sottoscritti in sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge citata, il canone è determinato con riferimento ai valori risultanti, in relazione a condizioni equivalenti per localizzazione e tipologia edilizia, a seguito di accordi analoghi sottoscritti in un comune limitrofo, di più prossima dimensione demografica.

La mera adesione impegna altresì il comune ad esercitare tutte le funzioni di controllo tecnico ed amministrativo sia sulla fase di costruzione sia sulla fase di gestione degli immobili e dei relativi alloggi e ad erogare direttamente al beneficiario i finanziamenti secondo le procedure stabilite nell'art. 12.

- l'adesione convenzionata: in questo caso il comune, sulla scorta di un giudizio di compatibilità con le finalità e gli obiettivi della programmazione comunale in materia di politiche abitative, con proprio atto aderisce all'iniziativa del soggetto pubblico o privato, e presenta alla Regione Lombardia la proposta impegnandosi a sottoscrivere con i soggetti proponenti una specifica convenzione, nella quale vengono fissati i seguenti impegni inderogabili:

- effettuazione dell'assegnazione di una quota degli alloggi da parte del comune, a soggetti appartenenti a categorie sociali dallo stesso individuate fra quelle descritte nel successivo articolo 11, individuando i metodi e le procedure per l'assegnazione secondo i criteri definiti al successivo art. 11;
- applicazione di un canone di locazione non superiore a quello concordato; in assenza di accordi sottoscritti in sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge citata, il canone è determinato con riferimento ai valori risultanti, in relazione a condizioni equivalenti per localizzazione e tipologia edilizia, a seguito di accordi analoghi sottoscritti in un comune limitrofo, di più prossima dimensione demografica;
- impegno del comune in caso di sfritto per assenza di assegnatari, di assegnare l'alloggio ad un soggetto avente diritto ad alloggio a canone applicato per l'edilizia residenziale pubblica, con integrazione della differenza di canone con risorse comunali;
- previsione da parte del comune di agevolazioni circa le modalità di corresponsione degli oneri relativi ai costi di costruzione e ai costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
- nei casi di locazione a termine e di locazione con proprietà differita: applicazione di un prezzo di vendita dell'alloggio calcolato in relazione ai costi e ricavi individuati dal piano finanziario dell'intervento.

Il comune nella convenzione potrà inoltre prevedere, a favore dei proprietari di alloggi realizzati mediante il Programma 20.000 abitazioni in affitto, agevolazioni nella determinazione dell'ICI.

L'adesione convenzionata impegna altresì il comune ad esercitare tutte le funzioni di controllo tecnico ed amministrativo sia sulla fase di costruzione sia sulla fase di gestione degli immobili e dei relativi alloggi e ad erogare direttamente al beneficiario i finanziamenti secondo le procedure stabilite nel successivo art. 12.

Gli alloggi realizzati con i contributi di cui al presente provvedimento, ad eccezione degli alloggi destinati alla locazione con proprietà differita, possono essere ceduti in tutto o in parte prima della scadenza del vincolo della locazione. In questo caso il vincolo viene assunto dall'acquirente e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari, pena la nullità dell'atto. La cessione degli alloggi da destinare alla locazione permanente deve riguardare, in ogni caso, un intero edificio ed essere effettuata ad un unico soggetto.

### 11. *Soggetti destinatari dell'assegnazione degli alloggi*

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale la Regione Lombardia individua le seguenti categorie beneficiarie in via prioritaria degli alloggi realizzati con i finanziamenti del presente programma ministeriale:

- nuclei familiari sottoposti a provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio;
- nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap permanenti che occupano alloggi con barriere architettoniche;
- famiglie di nuova formazione;
- studenti universitari fuori sede;
- altri nuclei socialmente deboli soggetti a grave disagio abitativo

Fermo restando il limite di reddito complessivo come risultante dalla dichiarazione IRPEF, definito dal d.m. 27 dicembre 2001 in lire 75 milioni (pari a € 38.734,27), sono fissati i seguenti limiti per l'accesso:

1. Alloggi destinati alla locazione permanente:
  - a. indicatore ISEE, determinato con le modalità previste per il fondo di sostegno alla locazione di cui alla d.g.r. 7/10213 del 6 agosto 2002, minore o uguale a € 17.500;
  - b. somma dei valori patrimoniali, uguale a quello previsto dalla citata d.g.r. 7/10213, al punto 8, lettera b) dell'allegato A (€ 10.329 più € 5.165 per ogni punto della scala di equivalenza)
2. Alloggi da destinare alla locazione a termine o alla locazione con proprietà differita:
  - a. indicatore ISEE, determinato con le modalità previste per il fondo di sostegno alla locazione di cui alla d.g.r. 7/10213 del 6 agosto 2002, minore o uguale a € 24.900;
  - b. somma dei valori patrimoniali, pari a € 25.822 più € 5.165 per ogni punto della scala di equivalenza.

Gli indicatori di situazione economica equivalente e la somma dei valori patrimoniali andranno calcolati con riferimento all'anno di reddito precedente a quello nel quale avviene l'assegnazione degli alloggi o la presentazione della domanda all'amministrazione comunale. I limiti sopra indicati potranno essere aggiornati automaticamente in caso di aumento dei limiti relativi al contributo per l'accesso alla locazione (FSA).

Con successivo atto la Regione provvederà a definire i criteri per la formazione delle graduatorie comunali di assegnazione in caso di adesione convenzionata, e metterà a disposizione dei comuni la procedura informatica per la verifica dell'indicatore di situazione economica equivalente di cui sopra.

### 12. *Erogazione dei finanziamenti, tempi, controlli e garanzie per la realizzazione degli interventi*

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sono ammessi a finanziamento i Piani Operativi Regionali, coerenti con i principi ed i criteri espressi nel d.m. Infrastrutture e Trasporti del 27 dicembre 2001; con successivo provvedimento il Ministero procede al trasferimento alle regioni delle risorse necessarie per l'attuazione del Piano Operativo Regionale.

A seguito di emanazione del decreto ministeriale di trasferimento alla Regione Lombardia delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del Piano Operativo Regionale, la Regione si impegna a comunicare l'avvenuto provvedimento ministeriale ai soggetti interessati dal finanziamento.

Dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di ammissione al finanziamento dei Piani Operativi Regionali decorre il termine per pervenire all'inizio dei lavori relativi a ciascun intervento compreso nel piano; tale termine è pari a tredici mesi. Qualora tale termine decorra inutilmente, il finanziamento è automaticamente revocato e riassegnato con

decreto dirigenziale ad altri interventi immediatamente successivi in graduatoria ma non finanziati.

Il soggetto beneficiario dovrà inviare alla Regione Lombardia la Comunicazione di inizio dei lavori vistata per certificazione dal dirigente o dal responsabile di servizio competente del comune in cui si realizza l'intervento, unitamente alla polizza fidejussoria da costituirsi sul 70% delle somme derivanti dal finanziamento, da svincolarsi all'accertamento da parte del comune della corretta e completa esecuzione delle opere.

Successivamente, la Regione provvederà a trasferire per intero il finanziamento al comune nel cui territorio deve realizzarsi l'intervento il quale dovrà provvedere a sua volta all'erogazione effettiva del finanziamento a favore del soggetto individuato nel Piano Operativo Regionale secondo la seguente modalità:

- 70% immediatamente dopo il trasferimento del contributo al comune;
- 30% a saldo dopo lo svincolo della polizza fidejussoria da parte della Regione Lombardia.

La conclusione dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre tre anni dalla data di inizio lavori, pena revoca per decadenza del finanziamento.

Non è ammesso il riconoscimento a fine lavori di costi diversi da quelli preventivati, intendendo il finanziamento una ed una sola volta fissato.

I lavori dovranno essere conclusi con emissione di:

1. specifico Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione e di Quadro Tecnico Economico Finale vistati per approvazione dal dirigente o dal responsabile di servizio competente del comune in cui si realizza l'intervento, entro 90 giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte del comune;
2. registrazione e trascrizione del vincolo alla locazione alla conservatoria dei registri immobiliari
3. documentazione di progetto (relazione di progetto, planimetrie, planimetrie rappresentative delle tipologie di alloggi realizzate, documentazione fotografica).

A seguito dell'accertamento da parte del comune della corretta e completa presentazione di quanto sopra descritto e dell'acquisizione della informativa antimafia di cui al capo III art. 1° comma 1 del d.P.R. n. 252/1998 per le imprese di costruzione e le cooperative edilizie di abitazione e rispettivi consorzi, e del successivo invio alla Regione Lombardia, la stessa provvederà ad autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria.

La polizza fidejussoria verrà invece escussa dalla Regione Lombardia in caso di mancata presentazione ai propri uffici nei tempi qui previsti dei documenti già indicati attestanti la corretta e completa esecuzione delle opere finanziate.

In caso di solo acquisto l'invio alla Regione Lombardia da parte del comune della registrazione e trascrizione del vincolo alla locazione presso la conservatoria dei registri immobiliari e l'acquisizione della informativa antimafia di cui al capo III art. 1° comma 1 del d.P.R. n. 252/1998, per le imprese di costruzione e le cooperative edilizie di abitazione e rispettivi consorzi, nonché per le persone giuridiche da questi costituite, sarà sufficiente per l'erogazione definitiva del finanziamento in una sola rata equivalente al 100% del finanziamento concesso.

### 13. *Formazione del Piano Operativo Regionale: condizioni per l'ammissibilità*

Ai fini dell'ammissibilità al Piano Operativo Regionale, fatto salvo quanto già richiesto ai precedenti articoli 3, 4, 5, 9, per ciascuna proposta di partecipazione deve essere garantita inoltre l'attestazione di conformità urbanistica dell'intervento edilizio.

### 14. *Formazione del Piano Operativo Regionale: criteri di priorità*

Verificate le condizioni di ammissibilità dell'articolo 13, le proposte di intervento verranno valutate in funzione dei criteri di priorità di seguito enunciati in relazione agli obiettivi che il piano operativo in coerenza con il complesso della programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica intende perseguire.

Si sono individuati i seguenti quattro obiettivi:

- A) soddisfacimento della domanda di affitto
- B) sviluppo della qualità



C) sostenibilità nell'uso del territorio

D) sviluppo del partenariato locale

Il raggiungimento di ciascuno dei quattro obiettivi è valutato a partire dalle specifiche condizioni di seguito indicate, a ciascuna delle quali è stato assegnato un valore, da riscontrarsi in termini di esistenza o inesistenza.

I valori delle singole condizioni sono stati determinati in modo da rispondere a ragionevoli criteri di confronto tra le diverse combinazioni delle stesse in relazione alla corrispondenza degli interventi proposti con gli obiettivi di cui sopra

• **Obiettivo A) – Soddificazione della domanda di locazione** - Condizioni:

1. comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti (vedi allegato A);

2. comuni tra i 10.000 e 20.000 abitanti aventi densità superiore o uguale a quella riferibile ad un comune urbano, così come definito dall'art. 4 del Regolamento CE n. 1260/1999 e con saldo migratorio superiore alla media lombarda (vedi allegato B);

Per tutti gli interventi localizzati nei comuni indicati: valore 100

Per tutti gli interventi localizzati in altri comuni: valore 0

• **Obiettivo B) – Sviluppo della qualità dell'abitare** Condizioni:

1. presenza di trasporto pubblico:

a) comune dotato di sistema di trasporto urbano: presenza di fermata accessibile anche in termini di assenza di barriere architettoniche ad una distanza max di 300 metri dall'insediamento: valore 45

b) comune dotato solamente di trasporto pubblico extraurbano: presenza di fermate all'interno del centro abitato nel quale è inserito l'immobile: valore 45

2. presenza di altri servizi a scala di quartiere quali scuole, asili nido, servizi commerciali al dettaglio, ecc. all'interno del territorio del comune nel quale è situato l'immobile, in caso di comuni al di sotto dei 10.000 abitanti, ovvero nel raggio di 500 metri dall'immobile nel caso di comuni al di sopra dei 10.000 abitanti, comunque attestata da adeguata relazione tecnica: valore 45

3. realizzazione di tipologie edilizie che comprendono oltre alla residenza, spazi destinati anche ad attività di servizio pubblico o ad uso pubblico: valore 10

• **Obiettivo C) – Sostenibilità nell'utilizzo del territorio** Condizioni:

a) interventi di acquisto di immobili con o senza recupero;

b) interventi di solo recupero di immobili dismessi;

c) interventi di nuova edificazione attivati mediante:

1. interventi di sostituzione edilizia di grandi complessi edilizi residenziali degradati,

2. interventi di riqualificazione e recupero di aree dismesse,

3. interventi di nuova edificazione in aree intercluse dell'urbanizzato.

Qualora l'intervento presenti almeno una delle condizioni sopra indicate il valore è 100 ed è da calcolarsi una sola volta.

• **Obiettivo D) – Sviluppo del partenariato locale** (solo in caso di intervento da parte di soggetto diverso dai Comuni per i seguenti punti 1, 2, 3)

1. Adesione convenzionata da parte del comune nel quale viene proposto l'intervento (di cui art. 10 punto 2): valore 5

2. adozione da parte del comune di una aliquota ICI inferiore alla «aliquota ordinaria» per gli alloggi dati in locazione con contratto a canone concertato: valore 20

3. adozione da parte del comune di sconti tra un minimo del 30% ed un massimo del 50% sugli oneri dovuti per urbanizzazioni secondarie ed esenzione oneri sul costo di costruzione: valore 15

4. proposte di intervento in attuazione di intese o accordi, tra Comune e altri soggetti pubblici e privati diversi dai soggetti attuatori per avviare iniziative specifiche per rispondere al fabbisogno di alcune categorie particolarmente interessate dal disagio abitativo nella realtà locale specifica: valore 60

• **Modalità di calcolo della valutazione e formazione della graduatoria**

Per ogni indicatore si procede alla somma dei valori delle singole condizioni.

Ciascuno dei valori così ottenuti viene moltiplicato, prima della sua combinazione con gli altri tre, per un coefficiente compreso tra 0 e 1, pari al peso assegnato allo specifico obiettivo, secondo i valori qui descritti:

A) soddisfacimento della domanda di affitto: peso 0,6

B) sviluppo della qualità: peso 0,45

C) sostenibilità nell'uso del territorio: peso 0,125

D) sviluppo del partenariato locale: peso 0,6

La graduatoria degli interventi viene formata secondo l'ordine decrescente dell'Indicatore complessivo valutato, con le modalità di seguito indicate.

1. Si assegnano alle singole condizioni dei quattro Indicatore sopra indicati (A, B, C, e D) i relativi valori, tenendo conto che per ogni indicatore, la somma dei valori delle singole condizioni non può superare il valore 100.

2. Il valore di ogni indicatore viene poi diviso per 100 per ricondurre il valore medesimo ad un intervallo compreso tra 0 e 1 e quindi moltiplicato per i relativi pesi, sopra specificati.

3. Gli Indicatori (A), (B), (C), (D) vengono a questo punto combinati tramite la formula della disgiunzione logica, che equivale all'unione dei quattro insiemi, di seguito indicata:

$$(1 - (1-A) * (1-B) * (1-C) * (1-D))$$

Il dato fornirà l'indicatore finale.

4. Il punteggio verrà calcolato moltiplicando l'indicatore finale ottenuto per 1000.

La graduatoria che ne seguirà sarà unica rispetto alle diverse possibili destinazioni locative, ed i finanziamenti verranno assegnati sulla base delle disponibilità fissate al precedente art. 3.

Nel caso una progetto preveda l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di diverse forme di locazione, e risultino già esaurite in quella posizione di graduatoria le disponibilità per una delle forme di locazione, il progetto potrà essere finanziato anche solo parzialmente per le risorse disponibili.

Qualora due o più proposte conseguano il medesimo punteggio e la loro posizione in graduatoria non permetta il pieno finanziamento delle medesime, si procederà ad individuare la proposta da finanziare mediante sorteggio.

**15. Presentazione delle proposte: modalità e termini**

Le proposte di intervento per l'inserimento nel Piano Operativo Regionale da parte dei soggetti attuatori diversi dai Comuni, dovranno essere presentate in via preliminare ai Comuni sul cui territorio è previsto l'intervento, i quali una volta accertata la compatibilità della proposta con le proprie politiche abitative locali ed individuata la forma di adesione della proposta potranno inoltrarla alla Regione Lombardia esclusivamente a mano presso gli sportelli adibiti alla protocollazione attivi presso le Sedi Territoriali della Regione Lombardia o allo sportello del Protocollo Generale della Giunta della Regione Lombardia - via G. Pirelli 12 - 20124 Milano entro e non oltre, a pena esclusione, le ore 16 del 30 aprile 2003.

Nel caso un Comune riceva e valuti compatibili più proposte sul proprio territorio, il comune stesso invierà alla Regione le proposte accolte in maniera coordinata facendole proprie in un'unica presentazione, specificando e numerando gli interventi inseriti.

In ogni caso la valutazione per la formazione del Piano Operativo Regionale avverrà per singola proposta di intervento.

Ogni singola proposta di intervento, sarà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e del comune che presenta e dovrà essere corredata di:

1) domanda compilata in ogni sua parte secondo lo schema che verrà emanato con Decreto Dirigenziale dalla Regione Lombardia entro trenta giorni dalla data di approvazione del presente invito da parte della Giunta Regionale;

2) relazione descrittiva dell'intervento che con il supporto di scritti, tabelle e planimetrie individui e contenga:

a. localizzazione dell'intervento con eventuale dimostrazione di quanto richiesto all'art. 14 Ob. C) punti a), b), c),

- b. localizzazione e caratteristiche del sistema dei servizi pubblici e privati dell'insediamento nel quale è inserito l'intervento con eventuale dimostrazione di quanto richiesto all'art. 14 Ob. B) punti 1, 2 e 3,
  - c. progetto definitivo così come definito dalla legge 109/94 e sue successive modifiche ed integrazioni,
  - d. cronoprogramma di progetto,
  - e. piano finanziario,
  - f. progetto gestionale,
  - g. certificazione di professionista abilitato circa la rispondenza del progetto ai requisiti prestazionali di cui all'art. 6;
- 3) delibera del comune nel cui territorio è realizzato l'intervento contenente:
- a. attestazione di congruità della proposta di intervento con gli obiettivi delle politiche comunali per la casa,
  - b. individuazione del responsabile comunale del progetto,
  - c. eventuale attestazione circa la forma di disponibilità dell'area o dell'immobile,
  - d. tutti gli impegni definiti all'art. 10 punti 1 o 2;
- 4) conformità dell'intervento agli strumenti urbanistici vigenti o adottati rilasciata dal competente ufficio comunale.

Nel corso dell'istruttoria condotta dagli uffici regionali, sarà possibile che questa richieda ai soggetti proponenti, nei primi 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione alla Regione, integrazioni documentali. Tali integrazioni dovranno pervenire alla Regione Lombardia entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento a mezzo fax della richiesta di integrazioni a pena conclusione con esito negativo dell'istruttoria per inammissibilità.

ALLEGATO A)

**Comuni lombardi con popolazione residente maggiore/uguale a 20.000 abitanti - Anno 2000 (ultimo anno disponibile)**

Fonte: ISTAT, MOVIMENTO ANAGRAFICO DEI COMUNI

Codice Istat provincia	Provincia	Codice Istat comune	Comune	Totale residenti al 31/12/1999
15	MILANO	15146	MILANO	1.301.551
17	BRESCIA	17029	BRESCIA	194.697
15	MILANO	15149	MONZA	120.900
16	BERGAMO	16024	BERGAMO	117.415
12	VARESE	12133	VARESE	83.830
13	COMO	13075	COMO	82.893
15	MILANO	15209	SESTO SAN GIOVANNI	81.687
12	VARESE	12026	BUSTO ARSIZIO	78.225
15	MILANO	15077	CINISELLO BALSAMO	74.597
18	PAVIA	18110	PAVIA	73.893
19	CREMONA	19036	CREMONA	71.421
18	PAVIA	18177	VIGEVANO	59.435
15	MILANO	15118	LEGNANO	54.396
15	MILANO	15182	RHO	51.435
15	MILANO	15081	COLOGNO MONZESE	48.881

Codice Istat provincia	Provincia	Codice Istat comune	Comune	Totale residenti al 31/12/1999
20	MANTOVA	20030	MANTOVA	47.969
15	MILANO	15027	BOLLATE	47.299
12	VARESE	12070	GALLARATE	46.870
97	LECCO	97042	LECCO	45.827
15	MILANO	15166	PADERNO DUGNANO	45.607
98	LODI	98031	LODI	41.319
15	MILANO	15208	SEREGNO	39.490
18	PAVIA	18182	VOGHERA	39.402
15	MILANO	15189	ROZZANO	37.032
12	VARESE	12119	SARONNO	36.976
13	COMO	13041	CANTÙ	35.622
15	MILANO	15100	DESIO	35.353
15	MILANO	15093	CORSICO	34.773
15	MILANO	15123	LISSONE	34.482
15	MILANO	15205	SEGRATE	34.030
15	MILANO	15175	PIOTTELLO	33.331
15	MILANO	15075	CESANO MADERNO	33.196
15	MILANO	15192	SAN DONATO MILANESE	33.190
19	CREMONA	19035	CREMA	33.176
15	MILANO	15121	LIMBIATE	32.407
15	MILANO	15195	SAN GIULIANO MILANESE	32.271
15	MILANO	15034	BRUGHERIO	31.135
15	MILANO	15105	GARBAGNATE MILANESE	28.151
15	MILANO	15002	ABBiateGRASSO	28.079
15	MILANO	15070	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	27.862
15	MILANO	15032	BRESSO	27.520
16	BERGAMO	16219	TREVIGLIO	25.676
15	MILANO	15036	BUCCINASCO	25.602
15	MILANO	15241	VIMERCATE	25.578
15	MILANO	15074	CESANO BOSCONI	24.557
17	BRESCIA	17067	DESENZANO DEL GARDA	24.385
15	MILANO	15168	PARABIAGO	24.171
17	BRESCIA	17096	LUMEZZANE	23.891
15	MILANO	15116	LAINATE	23.386
15	MILANO	15130	MAGENTA	23.069
15	MILANO	15156	NOVA MILANESE	22.080
14	SONDRIO	14061	SONDRIO	22.020
15	MILANO	15107	GIUSSANO	21.495
16	BERGAMO	16091	DALMINE	21.346
15	MILANO	15138	MEDA	21.297
15	MILANO	15152	MUGGIO'	21.248
12	VARESE	12040	CASSANO MAGNAGO	20.807
15	MILANO	15171	PESCHIERA BORROMEO	20.492
16	BERGAMO	16198	SERiate	20.100
15	MILANO	15098	CUSANO MILANINO	20.076
13	COMO	13143	MARIANO COMENSE	20.005

ALLEGATO B)

**Comuni lombardi con popolazione residente compresa tra 10.000 e 20.000 abitanti, con densità media del quinquennio 1996-2000 superiore a 100 ab./kmq e indice migratorio medio del quinquennio 1996-2000 non inferiore al valore medio regionale**

Fonte: ISTAT, MOVIMENTO ANAGRAFICO DEI COMUNI

Codice Istat provincia	Provincia	Codice Istat comune	Comune	Totale residenti al 31/12/2000	Densità media 1996-2000 (ab./kmq)	Indice migratorio medio 1996-2000 (x 100)
17	BRESCIA	17127	OSPITALETTO	10873	1212,30	26,84
15	MILANO	15021	BESANA IN BRIANZA	13990	858,99	25,12
20	MANTOVA	20045	PORTO MANTOVANO	13566	349,81	23,32
17	BRESCIA	17113	MONTICHIARI	18649	220,85	23,15

Codice Istat provincia	Provincia	Codice Istat comune	Comune	Totale residenti al 31/12/2000	Densità media 1996-2000 (ab./kmq)	Indice migratorio medio 1996-2000 ( $\times 100$ )
17	BRESCIA	17188	TRAVAGLIATO	10928	599,46	22,19
15	MILANO	15181	RESCALDINA	12895	1529,85	21,79
17	BRESCIA	17032	CALCINATO	10451	300,98	21,77
17	BRESCIA	17092	LONATO	12121	165,54	21,61
16	BERGAMO	16207	STIZZANO	10196	1053,54	21,45
19	CREMONA	19021	CASALMAGGIORE	13755	212,50	21,31
15	MILANO	15239	VILLASANTA	13173	2632,68	21,11
98	LODI	98019	CODOGNO	14427	681,94	20,52
15	MILANO	15084	CONCOREZZO	14092	1622,09	20,00
15	MILANO	15204	SEDRIANO	10114	1250,56	19,62
17	BRESCIA	17133	PALAZZOLO SULL'OGLIO	17288	735,22	19,17
15	MILANO	15108	GORGONZOLA	17744	1617,12	19,10
20	MANTOVA	20021	CURTATONE	12151	176,03	18,85
98	LODI	98050	SANT'ANGELO LODIGIANO	12102	595,23	18,67
15	MILANO	15051	CARUGATE	12690	2300,59	18,58
17	BRESCIA	17088	LENO	12461	206,75	18,47
20	MANTOVA	20017	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	18459	426,40	18,37
20	MANTOVA	20066	VIADANA	16774	162,86	18,08
97	LECCO	97016	CASATENOVINO	11915	927,12	17,13
17	BRESCIA	17166	ROVATO	14395	536,73	17,07
17	BRESCIA	17039	CARPENEDOLO	10351	337,05	16,78
17	BRESCIA	17125	ORZINUOVI	11040	225,70	16,28
12	VARESE	12108	OLGIATE OLONA	10762	1441,12	16,14
17	BRESCIA	17009	BAGNOLO MELLA	11381	359,11	15,88
15	MILANO	15206	SENAGO	19357	2178,82	14,97
17	BRESCIA	17103	MANERBIO	12823	454,09	14,84
15	MILANO	15213	SOLARO	12262	1780,30	13,71
17	BRESCIA	17078	GHEDI	15516	248,58	13,68
12	VARESE	12096	MALNATE	15538	1730,90	13,20
15	MILANO	15012	BAREGGIO	15940	1380,69	13,20
20	MANTOVA	20065	SUZZARA	17626	288,38	13,17
15	MILANO	15076	CESATE	12573	2156,81	12,89
15	MILANO	15023	BIASSONO	11002	2212,00	12,79
15	MILANO	15030	BOVISIO MASCIOGO	13296	2630,97	12,57
15	MILANO	15212	SEVESO	18799	2532,11	12,29
17	BRESCIA	17065	DARFO BOARIO TERME	13614	370,76	10,73
15	MILANO	15041	BUSTO GAROLFO	12454	956,48	10,60
13	COMO	13165	OLGIATE COMASCO	10381	940,28	10,44
16	BERGAMO	16053	CARAVAGGIO	14319	433,30	10,30
16	BERGAMO	16153	OSIO SOTTO	10606	1391,06	10,25
15	MILANO	15046	CANEGRATE	11773	2185,47	10,06
17	BRESCIA	17174	SAREZZO	11625	648,18	9,73
15	MILANO	15003	AGRATE BRIANZA	12931	1126,11	9,37
15	MILANO	15140	MELEGNANO	16087	3261,44	9,17
15	MILANO	15221	TREZZO SULL'ADDA	11523	882,57	9,07
13	COMO	13095	ERBA	16580	907,48	8,95
12	VARESE	12032	CARDANO AL CAMPO	12016	1260,30	8,56
17	BRESCIA	17081	GUSSAGO	14316	562,54	8,25

## NOTE:

- 1) La soglia di densità è definita dal REG. CEE 21 giugno 1999, n. 1260
- 2) Il valore dell'indice migratorio regionale per il quinquennio 1996-2000 è pari a 8,21

## ALLEGATO C)

**Linee guida per la progettazione e requisiti prestazionali del manufatto edilizio**

1. Benessere termoigrometrico
2. Benessere respiratorio, olfattivo e qualità dell'aria
3. Benessere visivo
4. Benessere acustico
5. Risparmio energetico
6. Inquinamento elettromagnetico
7. Risparmio idrico
8. Prevenzione incendi
9. Manutenzione
10. Fruibilità

## 1 BENESSERE TERMOIGROMETRICO

### Linee guida

#### Temperatura dell'aria

La temperatura operativa è quella uniforme dell'aria e delle pareti di un ipotetico ambiente con il quale il corpo umano scambia la medesima potenza termica per radiazione e convezione scambiata con l'ambiente reale.

Requisito esigenziale di qualità: mantenimento della temperatura dell'aria nei principali spazi abitativi, nelle stagioni di esercizio degli impianti di riscaldamento, entro il range dei 20 - 22 gradi centigradi.

#### Umidità relativa

Il mantenimento di un livello corretto di umidità relativa è necessario in tutti gli ambienti dove si permane a lungo, al fine di prevenire manifestazioni patologiche per gli occupanti (con umidità basse) e degrado delle condizioni igieniche degli ambienti (per umidità alte).

#### Prestazioni attese

Dovranno essere valutate le opportune strategie, adottando soluzioni tipologiche ed impiantistiche che permettano di controllare efficacemente la temperatura dell'aria nei diversi ambienti anche in considerazione dei fattori termici stagionali.

## 2 BENESSERE RESPIRATORIO, OLFATTIVO E QUALITÀ DELL'ARIA

### Linee guida

#### Controllo dei flussi d'aria e portata dell'aria esterna

Il controllo della ventilazione degli spazi confinati è necessario per il mantenimento di adeguati livelli di benessere respiratorio e olfattivo, nonché per limitare il livello di concentrazione degli inquinanti. A tale fine è necessario assicurare una adeguata portata di rinnovo dell'aria, la sua filtrazione e movimentazione.

È preferibile che l'alloggio sia dotato di ventilazione trasversale diretta; qualora la soluzione progettuale non lo consenta è necessario che la ventilazione naturale interna dell'alloggio sia comunque garantita da idonee soluzioni distributive interne dell'alloggio e/o tecnologiche.

Lo spazio esterno deve essere concepito e costruito in modo tale da consentire una efficace interazione con i flussi d'aria sia estivi che invernali.

#### Qualità dell'aria interna

L'aria interna all'edificio deve assicurare l'igiene e la salute per gli occupanti mediante il controllo della concentrazione dei gas nocivi, dei metaboliti e delle sostanze volatili organiche.

A tal fine occorre prestare attenzione ai contenuti dei materiali utilizzati nella costruzione e negli arredi, accertandosi che le concentrazioni di inquinanti risultino inferiori ai limiti fissati dalle normative vigenti.

In particolare:

Formaldeide ( $1,15 \text{ mg/m}^3 = 1 \text{ ppm}$ ): 0,1 ppm

Amianto: assente

#### Principali riferimenti normativi

- d.P.R. 246/93
- C.M. n. 57 22 giugno 1983
- l. 257/92

Oltre alle sostanze qui sopra specificate è importante prevedere una valida areazione delle porzioni interrattate di edificio (per limitare la concentrazione di radon, ove necessario).

#### Prestazioni attese

Per il raggiungimento della qualità dell'aria interna è obbligatoria l'installazione di **impianti e/o dispositivi ventilanti** per il controllo automatico del ricambio d'aria nei locali, anche di tipo meccanico.

Gli impianti e i dispositivi ventilanti, disponibili in commercio in varie tipologie, forniscono una buona risposta all'esigenza di qualità dell'aria interna dando la possibilità di avere un ricambio controllato, maggiormente protetto da sostanze nocive esterne, con risparmio energetico ed economico.

Sono in pratica degli areatori, progettati per garantire un corretto scambio dell'aria parallelamente alla tenuta dei serramenti e proposti in diverse modalità a seconda degli ambienti, delle dimensioni delle finestre, delle prestazioni acustiche volute e delle necessità.

Per quanto riguarda, infine, la dimostrazione del rinnovo aria ambiente di ogni singolo locale dell'alloggio, da certificare sia in sede di progettazione sia di dichiarazione finale, si consiglia di utilizzare le seguenti formule di calcolo.

- **portata d'aria complessiva** per ogni singolo alloggio dovrà essere compresa tra un indice minimo di 0,15 ad uno massimo di 0,50 (Qsm) rispetto al volume lordo dell'ambiente per ora.

- **verifica della portata d'aria media** si effettuerà applicando la seguente formula:

$$n = Q_v / V \text{ maggiore oppure uguale a } 0.25$$

n = indice di ricambio orario medio stagionale

Q<sub>v</sub> = ricambio orario d'aria medio stagionale

V = volume lordo dell'ambiente ventilato

## 3 BENESSERE VISIVO

### Linee guida

#### Orientamento, visibilità e rapporti di distanza dagli altri edifici

L'orientamento dell'edificio sarà concepito in relazione all'orientamento dell'asse eliometrico o, comunque, secondo i seguenti principi:

- massima riduzione del soleggiamento estivo,
- utilizzo energetico del soleggiamento invernale.

Dovrà essere ottimizzato lo sfruttamento della luce naturale ai fini del risparmio energetico e del comfort visivo.

Le distanze dagli edifici prospicienti dovranno garantire la necessaria illuminazione naturale e la visibilità su spazi esterni.

Per gli spazi di soggiorno sono da preferire affacci su luoghi esterni animati per evitare sensazioni di isolamento.

La cucina deve avere l'areazione e l'illuminazione naturale diretta ed essere autonoma e separabile dalla zona soggiorno.

Occorre privilegiare l'areazione e l'illuminazione naturale e diretta dei locali igienici.

La quantità di illuminazione naturale necessaria ad ogni attività deve essere valutata in relazione al dimensionamento delle aperture e al calcolo del fattore di luce diurna secondo il metodo specificato dalle norme regolamentari.

#### Oscuramento

Gli spazi destinati ad usi residenziali saranno dotati di schermi di oscuramento totale dalla luce naturale.

Le aree funzionali saranno dotate di meccanismi adeguati alla regolazione dell'illuminazione solare esterna mediante sistemi regolabili o fissi.

## 4 BENESSERE ACUSTICO

### Prestazioni attese

Minimizzare la trasmissione del rumore indoor e outdoor all'interno dell'unità abitativa.

Si rimanda alla possibilità di adottare soluzioni differenti in base ai diversi elementi (pareti esterne, pareti interne, aperture, pavimenti e solai, coperture) e al tipo di intervento edilizio (nuova costruzione, recupero), pur sottolineando la necessità di riferirsi all'edificio come ad un sistema unitario, per il quale pianificare le varie fasi di intervento in un'ottica globale.

I requisiti acustici devono essere soddisfatti in riferimento a:

- uso di materiali isolanti (o materiali fonoisolanti) capaci di diminuire la trasmissione di energia sonora che li attraversa;
- pareti esterne (pareti semplici, pareti con isolante, parete con controparete);
- Partizioni interne al fine di ridurre:
  - il passaggio di rumori esterni dovuti a trasmissione laterale;
  - la trasmissione di rumori interni dovuti principalmente

te a rumorosità di impianti, calpestio, rumori e suoni di vicinato (tv, radio, ecc);

- Aperture: per aumentare la capacità della finestra di isolare acusticamente non è sufficiente aumentare la massa del vetro, ma si dovranno adottare soluzioni con doppia vetratura che garantiscono per l'altro l'esigenza di isolamento termico. Per questo, la scelta della vetratura va effettuata non disgiunta, ma insieme a quella del serramento sul quale verrà assemblata in modo da raggiungere una migliore ottimizzazione delle prestazioni dell'insieme-finestra.

Per quanto riguarda i requisiti acustici passivi degli alloggi, non devono superare i seguenti livelli di rumorosità:

- per il rumore derivante dall'esterno dell'edificio: dB 42
- per il rumore derivante dal calpestio: dB 58
- per il rumore diffuso tra i locali dell'alloggio: dB 52

#### Principali riferimenti normativi

- L. 447 del 26 ottobre 1995 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»
- D.p.c.m. 5 dicembre 1997 «Determinazione degli edifici acustici degli edifici (G.U. 22 dicembre 1997 serie g.n. 297)»
- Legge regionale n. 13 del 10 agosto 2001 «Norme in materia di inquinamento acustico»
- Regolamenti comunali
- D.m. 6 agosto 1994. (G.U. del 24 agosto 1994 n. 197)

## 5 RISPARMIO ENERGETICO

### Linee guida

L'edificio ed i relativi impianti devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia durante l'utilizzazione dell'opera sia ottimizzato in relazione alle condizioni di benessere per gli occupanti. A tal fine è necessario il controllo dell'irraggiamento solare e della ventilazione, nonché il rispetto delle indicazioni della l. 10/91 e regolamenti attuativi nei riguardi delle dispersioni termiche.

Il fabbisogno energetico dovrà essere soddisfatto preferibilmente mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili ed alternative, salvo impedimenti tecnico-economici.

I fattori da tenere in considerazione per una corretta concezione energetica del sistema-edificio sono:

- condizioni climatiche locali;
- caratteristiche geomorfologiche dell'area ed esposizione;
- caratteristiche tipologiche ed insediative locali;
- controllo della radiazione solare in regime estivo: riduzione del calore dovuto all'irraggiamento termico estivo in assenza di protezioni esterne; utilizzo degli apporti termici gratuiti in regime invernale utilizzo di sistemi solari quali pareti captatrici, serre, pannelli solari, ecc.;
- sfruttamento della ventilazione naturale;
- sistemi innovativi per lo sfruttamento dell'illuminazione naturale quali ad esempio diffusori, tubi solari, ecc.;
- controllo del comportamento termico dei componenti opachi e trasparenti, con eliminazione di condensa interstiziale e superficiale;
- efficienza dell'impiantistica, e riduzioni delle emissioni degli scarichi;
- introduzione di sistemi di regolazione e controllo integrati tra impianto elettrico, riscaldamento e condizionamento.

#### Principali riferimenti normativi

- L. 10/91
- d.P.R. 412/93
- D.m. 6 agosto 1994. (G.U. dl 24 agosto 1994 n. 197)

### Prestazioni attese

Il sistema di riscaldamento deve essere centralizzato, preferibilmente con sistemi di contabilizzazione del calore.

Ogni alloggio deve essere dotato di cronotermostato che permetta la regolazione ed il controllo della temperatura dell'alloggio ed eventualmente di ogni singola stanza.

Oltre al rispetto degli standard previsti per il contenimento energetico nella l. 10/91, si richiede inoltre una riduzione di almeno il 10% del valore del coefficiente di dispersione termica massimo ammesso.

## 6 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

### Prestazioni attese

#### Valori limite di induzione magnetica e di campo elettrico

Minimizzare l'esposizione a campi elettrici e magnetici.

La sempre maggiore presenza di apparecchiature elettriche, nonché la diffusione dei sistemi di comunicazione a radiofrequenze, rende necessario il controllo dei livelli di induzione magnetica e campo elettrico nei luoghi di permanenza e negli spazi aperti.

#### Distanze minime dagli elettrodotti

In presenza di zone adiacenti a linee ad alta e media tensione aeree o interrate, cabine di trasformazione o sottostazioni elettriche, per le nuove edificazioni, dovranno essere rispettati i limiti stabiliti dalle normative vigenti.

#### Principali riferimenti normativi

- D.p.c.m. 23 aprile 1992
- D.m. 381/98
- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e legge n. 66 del 20 marzo 2001
- Legge regionale sull'elettromagnetismo n. 11 dell'11 maggio 2001
- Modifiche apportate alla l.r. n. 11 dell'11 maggio 2001 dalla l.r. 4 del 6 marzo 2002
- Regolamento n. 6 attuativo degli articoli 4, 6, 7, 10 della legge n. 11 dell'11 maggio 2001
- Legge regionale n. 12 del 10 giugno 2002
- D.p.c.m. 23 aprile 1992

## 7 RISPARMIO IDRICO

### Linee Guida

Risparmio della risorsa idrica ottenuto attraverso particolari accorgimenti tecnici capaci di garantire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi.

#### Principali riferimenti normativi

- Legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche»

## 8 PREVENZIONI INCENDI

#### Prestazioni attese per le parti dell'organismo edilizio

L'organismo edilizio nelle sue parti dovrà rispettare la vigente normativa di prevenzione incendi; dovranno essere rispettate le disposizioni normative in materia, ed in particolare il d.m. 9 aprile 1994.

#### Principali riferimenti normativi

- D.m. 9 aprile 1994

## 9 MANUTENZIONE

### Linee guida

Ogni realizzazione dovrà essere dotata di un piano di manutenzione, allegato al progetto esecutivo, che consenta di programmare gli interventi e la loro incidenza sul costo globale dell'edificio, in conformità quanto previsto dal d.P.R. 554/99.

In particolare dovranno essere fornite indicazioni sia per gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle parti comuni dell'edificio, sia per quelli da realizzarsi, anche all'interno delle unità abitative, a carico del Locatario.

A titolo esemplificativo, si elencano le principali aree di intervento manutentivo:

- manutenzione, riparazione e rinnovo degli impianti tecnologici, delle relative strutture e dei volumi tecnici;
- manutenzione degli elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto);
- manutenzione e ripristino delle facciate, del manto di copertura e delle canalizzazioni;
- tinteggiatura delle pareti esterne dell'edificio e delle parti comuni;
- rifacimento e integrazione di muri divisorii;
- ripristino degli spazi residenziali comuni e delle finiture;
- riparazioni degli infissi, dei vetri, delle serrature degli accessi comuni;
- rinnovo delle attrezzature interne: apparecchi sanitari, arredi fissi.

La manutenzione dell'organismo edilizio dovrà essere progettata e legata all'interno del processo edilizio, tenendo conto delle scelte dei materiali, delle tecniche e soluzioni costruttive orientate alla esecuzione di operazioni manutentive agevoli, economiche e controllabili nel tempo.

## 10 FRUIBILITÀ DELL'ORGANISMO EDILIZIO

### Prestazioni attese

L'organismo edilizio e le unità abitative dovranno nel loro insieme garantire i massimi livelli di accessibilità e fruibilità degli spazi. Idonee soluzioni dovranno essere adottate al fine di garantire l'accessibilità e la sicurezza dei percorsi degli spazi comuni e privati.

In funzioni delle attività da svolgere e dal tipo di utenti, si invita a tenere conto del requisito di arredabilità, ovvero dell'attitudine dello spazio abitativo a consentire il posizionamento degli elementi di arredo e/o delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle funzioni per cui è stato destinato.

Il requisito di Fruibilità, inteso come insieme delle condizioni relative all'attitudine del sistema edilizio ad essere adeguatamente usato dagli utenti nello svolgimento delle proprie attività, dovrà soddisfare anche l'attitudine dello spazio a consentire variazioni dell'assetto distributivo e d'uso (Flessibilità ed Integrabilità degli spazi a connettersi distribuitivamente e funzionalmente) pur mantenendosi riconoscibile nei propri caratteri tipologici ed estetici.

### Accessibilità e Sicurezza dei percorsi comuni

#### Percorsi esterni

La larghezza minima dei percorsi sarà di 1,5 m, la pendenza sarà inferiore al 5% o all'8% se in presenza delle necessarie aree di sosta. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole e gli eventuali grigliati presenti sul percorso devono essere inattraversabili da una sfera di 20 mm di diametro. La pendenza trasversale del percorso sarà inferiore all'1%.

#### Percorsi orizzontali interni

I corridoi dovranno presentare preferibilmente un andamento continuo con variazioni facilmente percepibili: eventuali variazioni di quota dovranno essere superate mediante rampe. I corridoi dovranno permettere l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote in punti non eccessivamente distanti tra loro.

I pavimenti saranno di norma orizzontali e complanari: eventuali differenze di quota o scalini dovranno essere facilmente visibili e segnalate senza costituire un ostacolo per la circolazione dei disabili. Tali discontinuità saranno inferiori a 2,5 cm. Eventuali grigliati non dovranno intralciare la mobilità dei disabili. Gli zerbini e le guide dovranno essere incassati nella pavimentazione e saldamente fissati.

#### Scale e rampe

L'andamento delle scale e delle rampe, nonché le loro caratteristiche geometriche (alzata, pedata, pendenza, ecc.), saranno per quanto possibile costanti e, se necessario, a prova di fumo. Le dimensioni consentiranno il passaggio contemporaneo di due persone, con una larghezza superiore a 120 cm.

I gradini avranno pedata antisdrucciolevole, pianta preferibilmente rettangolare e profilo preferibilmente continuo con bordi arrotondati.

L'illuminazione sarà preferibilmente laterale, per favorire la visione dei dislivelli; inoltre, sarà preferibile differenziare cromaticamente alzate e pedate.

Le scale saranno inoltre dotate di parapetto e corrimano su entrambi i lati, di altezza minima di 1 m. e dotate di soglie tattili per i non vedenti; la larghezza sarà proporzionata al numero di persone che vi transitano.

Le rampe saranno dimensionate e progettate in rapporto alle capacità di fruizione dei disabili definite nelle presenti normative. In ogni caso la pavimentazione sarà antisdrucciolevole e con pendenza inferiore all'8% (12 % se rampe di emergenza).

#### Accessi esterni

La luce minima della porta di accesso sarà di 1,5 m e dovrà consentire una agevole apertura da entrambi i lati. La porta di accesso si raccorderà sull'esterno al livello dei percorsi pedonali.

Le soglie saranno inferiori a 25 mm e saranno facilmente percepibili visivamente.

#### Principali riferimenti normativi

- L. 13/89
- D.m. 236/89
- Legge regionale n. 6 del 20 febbraio 1989

[BUR20020161]

[2.1.0]

D.G.R. 29 NOVEMBRE 2002 - N. 7/II416

**Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002/2004, disposte ai sensi dell'art. 6, comma 2 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Agricoltura - 9° provvedimento**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 6 comma 2 della l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34» e sue successive modifiche ed integrazioni, che consente, al fine di accelerare le procedure di spesa in deroga alla legge regionale di contabilità, di disporre con deliberazione della Giunta regionale le occorrenti variazioni di bilancio per prelevare somme dall'apposito fondo ed iscriverle in nuovi capitoli od in aumento degli stanziamenti dei capitoli esistenti;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 16 ottobre 2001, n. VII/312 di approvazione del «Documento di programmazione economico-finanziaria regionale» per gli anni 2002-2004, con la struttura aggiornata degli obiettivi programmatici e specifici ed altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 7/6533 del 26 ottobre 2001 di presa d'atto della comunicazione del Presidente avente per oggetto: «Seminario di Giunta del 15 ottobre 2001: obiettivi 2002 e priorità» con l'elenco degli obiettivi gestionali relativi al 2002 fra i quali in particolare l'obiettivo gestionale 3.4.6.4. «Attivazione del programma grandi foreste di pianura»;

Vista la legge regionale del 27 dicembre 2001, n. 29 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la d.g.r. del 27 dicembre 2001, n. 7674 di approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico"»;

Vista la d.g.r. 7/11206 del 25 novembre 2002 «Approvazione di sei sub-progetti relativi al progetto "Dieci grandi foreste per la pianura" (obiettivo gestionale 3.4.6.4. "Attivazione del programma grandi foreste di pianura") ai sensi della l.r. 31/96 a seguito parere espresso dalla Commissione consiliare» per un importo complessivo a carico della Regione Lombardia pari a € 5.726.234,47 di cui € 1.929.027,35 nel 2003 ed € 3.797.207,12 nel 2004;

Verificata la disponibilità del capitolo 5.0.4.0.3.254.4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» la dotazione finanziaria di competenza è ridotta di € 1.929.027,35 nel 2003 ed € 3.797.207,12 nel 2004;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2002 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria la regolarità dell'istruttoria sotto il profilo tecnico e di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge:

#### Delibera

1. Di apportare al bilancio pluriennale 2002/2004 le seguenti variazioni:

#### STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 5.0.4. «Fondi» spesa in capitale UPB 5.0.4.0.3.254. «Fondo per progetti infrastrutturali» capitolo 5.0.4.0.3.254.4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» la dotazione finanziaria di competenza è ridotta di € 1.929.027,35 nel 2003 ed € 3.797.207,12 nel 2004;
- alla funzione obiettivo 2.3.4. «Agricoltura» spesa in capitale, UPB 2.3.4.6.3.39 «Protezione, sviluppo e gestione

del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali» sono istituiti i capitoli:

- 2.3.4.6.3.39.6065 «Contributo per il progetto “Un nuovo bosco per Mantova dopo 500 anni in comune di Gazzo Bigarello”» con la dotazione finanziaria di competenza di € 360.568,18 nel 2003 ed € 603.758,32 nel 2004;
- 2.3.4.6.3.39.6066 «Contributo per il progetto “Forestazione fondovalle Valtellinese nei comuni di Sondrio, Caiolo e Cedrasco”» con la dotazione finanziaria di competenza di € 371.046,35 nel 2003 ed € 590.764,17 nel 2004;
- 2.3.4.6.3.39.6067 «Contributo per il progetto “Nuovo bosco planiziale annesso al parco ricreativo-sportivo dell’Usignolo in comune di S. Gervasio Bresciano”» con la dotazione finanziaria di competenza di € 400.000,00 nel 2003 ed € 600.000,00 nel 2004;
- 2.3.4.6.3.39.6068 «Contributo per il progetto “Bosco della Besozza in comune di Pioltello”» con la dotazione finanziaria di competenza di € 170.050,80 nel 2003 ed € 753.744,45 nel 2004;
- 2.3.4.6.3.39.6069 «Contributo per il progetto “Bosco aree golene del Casalasco, del Po e del Morbasco nei comuni di Casalmaggiore, Martignana, Cremona e Gerre de Caprioli”» con la dotazione finanziaria di competenza di € 323.862,02 nel 2003 ed € 828.215,18 nel 2004;
- 2.3.4.6.3.39.6070 «Contributo per il progetto “Bosco Valle Grassa – Coldana – Sant’Antonio in comune di Lodi e Corte Palasio”» con la dotazione finanziaria di competenza di € 303.500,00 nel 2003 ed € 420.725,00 nel 2004;

2. Di disporre la pubblicazione della presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

[BUR20020162]

[2.1.0]

**D.G.R. 29 NOVEMBRE 2002 – N. 7/II420**

**Ulteriore proroga al 31 dicembre 2002 della scadenza per la presentazione delle domande di contributo per il FRISL 2002/2004, iniziativa B) Beni e infrastrutture culturali**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 14 dicembre 1991 n. 33 di istituzione del Fondo Ricostituzione Infrastrutture Sociali Lombardia (F.R.I.S.L.) e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 8, modificato dalla l.r. n. 2 del 14 gennaio 2000, che assegna alla Giunta regionale la competenza a definire le schede delle iniziative F.R.I.S.L., ivi compresa la scadenza per le presentazioni delle domande;

Vista la scheda F.R.I.S.L. 2002/2004 per l’iniziativa B) Beni e infrastrutture culturali, approvata con la d.g.r. 9474 del 21 giugno 2002 che fissa, fra l’altro, la scadenza per la presentazione delle domande di contributo al 30 settembre 2002;

Vista la d.g.r. n. 10369 del 20 settembre 2002 con la quale è stata prorogata al 2 dicembre 2002 la scadenza per la presentazione delle domande di contributo per il FRISL 2002/2004, iniziativa B) Beni e infrastrutture culturali;

Vista la richiesta unanime della VII commissione consiliare in data 26 novembre 2002 con la quale si raccomanda alla Giunta di prorogare i termini di presentazione delle domande per l’iniziativa F.R.I.S.L. sopraccitata al 31 dicembre 2002;

Ritenuto di accogliere la suddetta raccomandazione;

Verificata da parte del Dirigente del Servizio Strumenti Finanziari integrati la regolarità dell’istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

**Delibera**

1) la scadenza per la presentazione delle domande per l’accesso ai contributi F.R.I.S.L. 2002/2004 per l’iniziativa B) «Beni e infrastrutture culturali» è prorogata al 31 dicembre 2002;

2) di pubblicare il presente atto sul Bollettino della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

**D) CIRCOLARI E COMUNICATI**

[BUR20020163]

[3.2.0]

**CIRC.R. 27 NOVEMBRE 2002 – N. 51**

**Direzione Generale Sanità – Determinazioni in materia di livelli essenziali di assistenza erogati a favore di pazienti di altre Regioni**

- Ai Direttori Generali delle ASL della Lombardia delle AO della Lombardia
- Ai Commissari Straordinari degli IRCCS di diritto pubblico
- Ai Legali Rappresentanti degli IRCCS di diritto privato degli Ospedali Classificati delle Case di Cura Accreditate
- Ai Presidenti degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri della Lombardia

**LUORO SEDI**

Alla Segreteria Regionale SUMAI via Anguissola 2 20100 Milano

Al Segretario della FIMP Regionale via Caminadella, 21 20123 Milano

Al Segretario della FIMMG Regionale via Teodosio, 33 20125 Milano

Al Segretario dello SNAMI Regionale via Beatrice D’Este 10 20122 Milano

Al Segretario del CUMI Regionale via Tonale 29-f 23100 Sondrio

e p.c. Lombardia Informatica s.p.a. Direzione Divisione Sanità Regionale via Don Minzoni, 24 20158 Milano

Con la Circolare 47/SAN dell’11 novembre 2002 questa Direzione Generale ha fornito indicazioni relativamente all’erogazione delle prestazioni indicate nella lettera f) dell’allegato 2A «Prestazioni di Medicina fisica e riabilitazione» a favore di pazienti residenti in altre Regioni.

Recenti determinazioni a livello nazionale, comunicate agli Assessori in data 25 novembre 2002, hanno ulteriormente ristretto la possibilità di erogazione delle prestazioni contenute nella lettera f) dell’allegato 2A e nell’allegato 2B. In particolare è stato stabilito che tali prestazioni, in assenza di accordi bilaterali tra Regioni, non possono essere erogate a pazienti provenienti da altre Regioni.

Pertanto è necessario regolarmente ulteriormente la tematica stabilendo che dal giorno 1° dicembre 2002 non potranno più essere effettuate a carico del SSR tutte le prestazioni contenute nella lettera f) dell’allegato 2A a favore di pazienti non in possesso del tesserino del Servizio Sanitario Regionale lombardo. Per tali persone anche le prestazioni contenute in cicli terapeutici già iniziati non potranno più essere erogate con il SSR dalla data suddetta. Le prestazioni sono le seguenti:

Codice	Descrizione prestazione	ALL.
93311	ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA	2A
93312	ESERCIZIO ASSISTITO IN ACQUA	2A
93313	IDROMASSOTERAPIA	2A
93331	GINNASTICA VASCOLARE IN ACQUA	2A
93332	GINNASTICA VASCOLARE IN ACQUA	2A
93341	DIATERMIA AD ONDE CORTE E MICROONDE	2A
93351	AGOPUNTURA CON MOXA REVULSIVANTE	2A
93354	IPERTERMIA NAS	2A
93391	MASSOTERAPIA DISTRETTUALE-RIFLESSOGENA	2A
93393	PRESSOTERAPIA O PRESSO-DEPRESSOTERAPIA INTERMITTENTE	2A
93394	ELETTROTHERAPIA ANTALGICA	2A
93395	ELETTROTHERAPIA ANTALGICA	2A

Codice	Descrizione prestazione	ALL.
93399	ULTRASONOTERAPIA	2A
93431	TRAZIONE SCHELETRICA	2A
9927	IONOFRESI	2A
99297	MESOTERAPIA (inclusa antalgica)	2A
9988	FOTOFRESI TERAPEUTICA	2A
99991	LASER TERAPIA ANTALGICA	2A

Dal giorno 1° dicembre 2002 non potranno più essere effettuate a carico del SSR anche le prestazioni contenute nell'allegato 2B a favore di pazienti non in possesso del tesserino del Servizio Sanitario Regionale lombardo. Anche per tali persone le prestazioni contenute in cicli terapeutici già iniziati non potranno più essere erogate con il SSR dalla data suddetta. Le prestazioni sono le seguenti:

Codice	Descrizione prestazione	ALL.
	TUTTA L'ASSISTENZA ODONTOIATRICA	2B a)

Codice	Descrizione prestazione	ALL.
88991	DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A	2B b)
88992	DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A	2B b)
88993	DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A	2B b)
88995	DENSITOMETRIA OSSEA AD ULTRASUONI	2B b)
88994	DENSITOMETRIA OSSEA CON TC	2B b)

Codice	Descrizione prestazione	ALL.
93011	VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE	2B c)
93012	VALUTAZIONE FUNZIONALE SEGMENTARIA	2B c)
93013	VALUTAZIONE MONOFUNZIONALE	2B c)
93014	VALUTAZIONE FUNZIONALE DELLE FUNZIONI CORTICALI SUPERIORI	2B c)
9302	VALUTAZIONE ORTOTTICA	2B c)
9303	VALUTAZIONE PROTESICA	2B c)
93041	VALUTAZIONE MANUALE DI FUNZIONE MUSCOLARE. Bilancio articolare e muscolare generale	2B c)
93042	VALUTAZIONE MANUALE DI FUNZIONE MUSCOLARE. Bilancio articolare e muscolare segmentario	2B c)
93051	ANALISI CINEMATICA ARTO SUPERIORE O INFERIORE O DEL TRONCO	2B c)
93052	ANALISI DINAMOMETRICA ARTO SUPERIORE O INFERIORE O DEL TRONCO	2B c)
93053	ANALISI DINAMOMETRICA ISOCINETICA SEGMENTALE	2B c)
93054	TEST POSTUROGRAFICO	2B c)
93055	TEST STABILOMETRICO STATICO E DINAMICO	2B c)
93081	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE (EMG)	2B c)
93082	ELETTROMIOGRAFIA SINGOLA FIBRA	2B c)
93083	ELETTROMIOGRAFIA DI UNITÀ MOTORIA	2B c)
93084	ELETTROMIOGRAFIA DI MUSCOLI SPECIALI. Laringei, perineali	2B c)
93085	RISPOSTE RIFLESSE	2B c)
93091	VELOCITÀ DI CONDUZIONE NERVOSA MOTORIA	2B c)
93092	VELOCITÀ DI CONDUZIONE NERVOSA SENSITIVA	2B c)
93111	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO GRAVE STRUMENTALE COMPLESSA	2B c)
93112	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE MOTULESO GRAVE SEMPLICE	2B c)
93113	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO SEGMENTALE STRUMENTALE COMPLESSA	2B c)
93114	RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE IN MOTULESO SEGMENTALE STRUMENTALE SEMPLICE	2B c)
93115	RIEDUCAZIONE MOTORIA IN GRUPPO	2B c)
9315	MOBILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE	2B c)

Codice	Descrizione prestazione	ALL.
9316	MOBILIZZAZIONE DI ALTRE ARTICOLAZIONI	2B c)
93181	ESERCIZI RESPIRATORI INDIVIDUALI	2B c)
93182	ESERCIZI RESPIRATORI COLLETTIVI	2B c)
93191	ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI INDIVIDUALI	2B c)
93192	ESERCIZI POSTURALI - PROPRIOCETTIVI COLLETTIVI	2B c)
9322	TRAINING DEAMBULATORI E DEL PASSO	2B c)
9326	RISOLUZIONE MANUALE DI ADERENZE ARTICOLARI	2B c)
93352	IRRADIAZIONE INFRAROSSA	2B c)
93353	PARAFFINOTERAPIA	2B c)
9337	TRAINING PRENATALE	2B c)
93392	MASSOTERAPIA PER DRENAGGIO LINFATICO	2B c)
93396	ELETTROTHERAPIA DI MUSCOLI NORMO E DENERVATI MANO E VISO	2B c)
93397	ELETTROTHERAPIA DI MUSCOLI NORMO E DENERVATI ALTRI DISTRETTI	2B c)
93398	MAGNETOTERAPIA	2B c)
93711	TRAINING PER DISLESSIA	2B c)
93712	TRAINING PER DISLESSIA	2B c)
93713	TRAINING PER DISCALCULIA	2B c)
93714	TRAINING PER DISCALCULIA	2B c)
93721	TRAINING PER DISFASIA LOGOPEDIA	2B c)
93722	TRAINING PER DISFASIA LOGOPEDIA GRUPPO	2B c)
93781	RIABILITAZIONE DEL CIECO	2B c)
93782	RIABILITAZIONE DEL CIECO	2B c)
9383	TERAPIA OCCUPAZIONALE INDIVIDUALE	2B c)
93831	TERAPIA OCCUPAZIONALE COLLETTIVA	2B c)
93891	TRAINING CONDIZIONAMENTO AUDIOMETRICO INFANTILE	2B c)
93892	TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI INDIVIDUALE	2B c)
93893	TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI COLLETTIVO	2B c)
93961	INIEZIONE DI OSSIGENO OZONO A CONTROLLO FOTOMETRICO	2B c)
93962	OSSIGENO OZONO IN SACCHETTO LOCALE	2B c)
93963	OSSIGENO OZONO QUASI TOTAL BODY	2B c)

Codice	Descrizione prestazione	ALL.
11992	CORREZIONE DEI VIZI DI REFRAZIONE	2B d)
11993	CORREZIONE DI ALTERAZIONI CORNEALI	2B d)

È possibile continuare ad erogare a favore di pazienti non in possesso del tesserino del Servizio Sanitario Regionale lombardo le seguenti prestazioni, anche se contenute nel nomenclatore tariffario nella branca di medicina fisica e riabilitazione, se svolte nelle branche indicate:

Codice	Descrizione prestazione	Branca
93013	VALUTAZIONE MONOFUNZIONALE	Neurologia
93014	VALUTAZIONE FUNZIONALE DELLE FUNZIONI CORTICALI SUPERIORI	Neurologia
9302	VALUTAZIONE ORTOTTICA	Oculistica
93081	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE (EMG)	Neurologia
93082	ELETTROMIOGRAFIA SINGOLA FIBRA	Neurologia
93083	ELETTROMIOGRAFIA DI UNITÀ MOTORIA	Neurologia
93084	ELETTROMIOGRAFIA DI MUSCOLI SPECIALI. Laringei, perineali	Neurologia
93085	RISPOSTE RIFLESSE	Neurologia
93091	VELOCITÀ DI CONDUZIONE NERVOSA MOTORIA	Neurologia
93092	VELOCITÀ DI CONDUZIONE NERVOSA SENSITIVA	Neurologia
9315	MOBILIZZAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE	Ortopedia
9316	MOBILIZZAZIONE DI ALTRE ARTICOLAZIONI	Ortopedia



Codice	Descrizione prestazione	Branca
93891	TRAINING CONDIZIONAMENTO AUDIO-METRICO INFANTILE	Neurologia - ORL
93892	TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI INDIVIDUALE	Neurologia
93893	TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI COLLETTIVO	Neurologia

Attualmente non esistono indicazioni dal livello nazionale sulle prestazioni di ricovero e cura contenute nell'allegato 2C (43 DRG ad elevato rischio di inappropriata) e pertanto le stesse possono essere erogate anche a favore di pazienti provenienti da altre Regioni.

Nulla è innovato, rispetto ai provvedimenti emesse in materia dalla Giunta Regionale, per quanto riguarda l'assistenza ai pazienti residenti in Regione Lombardia e quelli in possesso di un tesserino sanitario lombardo, anche in via provvisoria.

Le A.S.L. sono invitate a diffondere i contenuti della presente circolare a tutte le strutture erogatrici presenti sul territorio che a loro volta dovranno informare i propri utenti sui contenuti della presente circolare.

Il direttore generale: Renato Botti

[BUR20020164]

[1.2.0]

COM.R. 29 NOVEMBRE 2002 - N. 196

**Direzione Generale Affari Generali e Personale - Integrazione al comunicato n. 177 del 23 ottobre 2002 «Dichiarazione dei redditi dei dirigenti della Giunta Regionale»**

Ad integrazione del precedente comunicato n. 177 del 23 ottobre 2002 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 47, 3° Suppl. Straordinario del 22 novembre 2002 «Dichiarazione dei redditi dei dirigenti della Giunta Regionale» si provvede alla pubblicazione dello schema di redditi del signor Pianta Bruno - Direzione Generale Culture, Identità e autonomie della Lombardia.

**DIREZIONE GENERALE CULTURE,  
IDENTITÀ E AUTONOMIE DELLA LOMBARDIA  
ANNO 2001**

**PIANTA BRUNO** nato a TREVISO  
Carica ricoperta: DIRIGENTE

**Quadro riepilogativo della situazione patrimoniale**

**Beni immobili**

natura del diritto	descrizione	comune e prov.
Piena proprietà	via Zamenhof 6 foglio 532 n. 403 sub 54 Cat. A/2 classe 6 consistenza 2 rendita catastale L. 940.000	Milano

**Beni mobili**

titolare	descrizione	c.v. fiscali	anno
Unico	autovettura	19	1996

**Quadro riepilogativo dei redditi**

A reddito complessivo	A	94.461.000
B credito d'imposta sui dividendi	B	-
C oneri deducibili	C	954.000
D reddito imponibile	D	93.507.000
E imposta lorda	E	29.535.000
F totale detrazione d'imposta	F	550.000
G imposta netta	G	28.985.000

[BUR20020165]

[4.6.2]

COM.R. 3 DICEMBRE 2002 - N. 199

**Direzione Generale Commercio, Fiere e Mercati - Elenco dei posteggi da assegnare in concessione ai fini del rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98 di cui i comuni hanno richiesto la pubblicazione ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l.r. 15/00**

In relazione alla procedura prevista dall'art. 5 comma 2 della l.r. n. 15/00 «Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del d.lgs. 114/98 e «Primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche» i comuni di Bellagio, Casatenovo, Castelbelforte, Castiglione Olona, Cava Manara, Chignolo Po, Cologno al Serio, Gazoldo degli Ippoliti, Godiasco, Leno, Lonate Ceppino, Lurano, Meda, Olmeneta, Pontida, Rovetta, San Fedele Intelvi, San Giuliano Milanese, Sesto ed Uniti, Treviolo e Viggiù hanno richiesto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dei posteggi liberi da assegnare in concessione a seguito di rilascio della relativa autorizzazione.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/98, in carta legale e da predisporre utilizzando i fac-simili di seguito riportati, con l'indicazione del posteggio per il quale si chiede l'assegnazione, deve essere inoltrata al comune sede del posteggio entro sessanta giorni dalla presente pubblicazione. A tal proposito i comuni sono invitati ad avvisare tutti gli operatori del mercato interessati che è stato avviato il procedimento di assegnazione dei posteggi liberi.

Qualora nell'ambito del medesimo mercato sia prevista l'assegnazione di più posteggi e quindi il rilascio di più autorizzazioni gli operatori interessati devono presentare una domanda per ciascuna autorizzazione rilasciabile.

Entro i successivi trenta giorni, ricevute le domande, i comuni formulano e pubblicano la graduatoria sulla base dei criteri di priorità previsti dall'articolo 5 comma 5 della citata legge regionale. In ordine ai predetti criteri di priorità si precisa quanto segue:

1) l'anzianità di registro delle imprese è comprensiva anche dell'anzianità maturata come ex registro ditte;

2) con riguardo al criterio di cui alla lettera b) dell'art. 5 comma 5 l'«anzianità di registro delle imprese» è riferita all'attività espletata nel settore commerciale.

Gli assegnatari che sono utilmente collocati in graduatoria hanno titolo ad ottenere il rilascio della autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 114/98 e la relativa concessione del posteggio.

Il dirigente dell'u.o. commercio:  
Francesca Borgato

**ALLEGATI:**

- A) Elenco posteggi
- B) Fac-simile domanda persona fisica
- C) Fac-simile domanda società di persone

**Rettifica**

Il posteggio n. 63 del mercato del comune di Cologno al Serio (BG), ubicato in p.le Caduti sul Lavoro che si tiene nella giornata di mercoledì (pubbl. sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 45 del 4 novembre 2002) è stato pubblicato in modo errato per quanto riguarda il settore merceologico.

Pertanto eventuali domande relative al posteggio di cui sopra presentate a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 45 del 4 novembre 2002 non verranno prese in considerazione.

ALLEGATO A)

ELENCO POSTEGGI

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO				CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO																	
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale	dal		al		Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. S/NO	Esistente	Par. II.2 punto 1 l.r. 15/00 aum. 3%	Par. II.2 punto 2 l.r. 15/00 1000 post.	
1	016079	COLOGNO AL SERIO	BG	P.LE CADUTI SULLAVORO	MERCOLEDI'	8.30	12.30	S							63	63	8,00	5,00	40,00	X		NO	X		
2	012129	LURANO	BG	VIA S. LINO	MERCOLEDI'	14.00	19.00	S						12	12	7,00	5,00	35,00	X			X			
3	016171	PONTIDA	BG	VIA LEGNANO	VENERDI'	8.00	13.00	S						13	13	7,00	5,00	35,00	X			X			
4	016171	PONTIDA	BG	VIA LEGNANO	VENERDI'	8.00	13.00	S						13	13	7,00	5,00	35,00	X			X			
5	016187	ROVETTA	BG	VIA MONTALE	MERCOLEDI'	7.30	12.30	S						8	1	8,00	4,00	32,00	X		SI			X	
6	016187	ROVETTA	BG	VIA MONTALE	MERCOLEDI'	7.30	12.30	S						8	2	8,00	4,00	32,00	X		prodotti caseari, salumi e aliment. vari	SI			X
7	016187	ROVETTA	BG	VIA MONTALE	MERCOLEDI'	7.30	12.30	S						8	3	8,00	4,00	32,00	X		carni e prodotti littici	SI			X
8	016187	ROVETTA	BG	VIA MONTALE	MERCOLEDI'	7.30	12.30	S						8	4	8,00	4,00	32,00	X		frutta e verdura	SI			X
9	016187	ROVETTA	BG	VIA MONTALE	MERCOLEDI'	7.30	12.30	S						8	5	8,00	4,00	32,00	X		prodotti caseari, salumi e aliment. vari	SI			X
10	016187	ROVETTA	BG	VIA MONTALE	MERCOLEDI'	7.30	12.30	S						8	6	8,00	4,00	32,00	X		prodotti tessili				X
11	016187	ROVETTA	BG	VIA MONTALE	MERCOLEDI'	7.30	12.30	S						8	7	8,00	4,00	32,00	X		articoli vestitario, calzature, articoli pelle e cuoio				X
12	016187	ROVETTA	BG	VIA MONTALE	MERCOLEDI'	7.30	12.30	S						8	8	8,00	4,00	32,00	X		biancheria intima, articoli profumeria e saponi				X
13	016220	TREVIOLO	BG	V.LE AERONAUTICA	SABATO	7.30	12.30	S						16	8	9,00	4,00	36,00	X				X		
14	016220	TREVIOLO	BG	V.LE AERONAUTICA	SABATO	7.30	12.30	S						16	9	9,00	4,00	36,00	X				X		
15	016220	TREVIOLO	BG	V.LE AERONAUTICA	SABATO	7.30	12.30	S						16	10	9,00	4,00	36,00	X		NO		X		
16	016220	TREVIOLO	BG	V.LE AERONAUTICA	SABATO	7.30	12.30	S						16	12	9,00	4,00	36,00	X				X		
17	016220	TREVIOLO	BG	V.LE AERONAUTICA	SABATO	7.30	12.30	S						16	13	9,00	4,00	36,00	X				X		
18	016220	TREVIOLO	BG	V.LE AERONAUTICA	SABATO	7.30	12.30	S						16	14	9,00	4,00	36,00	X		NO		X		
19	016220	TREVIOLO	BG	V.LE AERONAUTICA	SABATO	7.30	12.30	S						16	15	7,00	4,00	28,00	X				X		
20	016220	TREVIOLO	BG	V.LE AERONAUTICA	SABATO	7.30	12.30	S						16	16	7,00	4,00	28,00	X				X		
21	017088	LENO	BS	P.ZA C. BATTISTI/VIA REPUBBLICA	MARTEDI'	7.00	13.00	S						112	12	4,75	3,80	18,05	X		NO			X	
22	017088	LENO	BS	P.ZA C. BATTISTI/VIA REPUBBLICA	MARTEDI'	7.00	13.00	S						112	111	8,00	4,00	32,00	X		NO			X	
23	017088	LENO	BS	P.ZA C. BATTISTI/VIA REPUBBLICA	MARTEDI'	7.00	13.00	S						112	112	8,00	4,00	32,00	X		NO			X	

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO						CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO												
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=settimanale S=quindicinale M=mensile T=stagionale	dal	al	Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. S/NO	Esistente	Par. II.2 punto 1 i.r. 15/00 aum. 3%	Par. II.2 punto 2 i.r. 15/00 1000 post.
24	013019	BELLAGIO	CO	LUNGOLAGO MARCONI	MERCOLEDI'	7.00	17.00	M					18	10,00	5,00	50,00	X			X		
25	013205	SAN FEDELE INTELVI	CO	LARGO IV NOVEMBRE	MERCOLEDI'	8.00	14.00	Q				70	8,50	4,50	38,25	X			X			
26	019063	OLMENETA	CR	PARCHEGGIO COM.LE - VIA DANITE	LUNEDI'	8.00	13.00	S				10	8,00	4,00	32,00	X	X	SI				X
27	019063	OLMENETA	CR	PARCHEGGIO COM.LE - VIA DANITE	LUNEDI'	8.00	13.00	S				10	6,00	4,00	24,00	X	X	SI				X
28	019063	OLMENETA	CR	PARCHEGGIO COM.LE - VIA DANITE	LUNEDI'	8.00	13.00	S				10	5,00	4,00	20,00	X	X	SI				X
29	019063	OLMENETA	CR	PARCHEGGIO COM.LE - VIA DANITE	LUNEDI'	8.00	13.00	S				10	8,00	4,00	32,00	X	X	SI				X
30	019063	OLMENETA	CR	PARCHEGGIO COM.LE - VIA DANITE	LUNEDI'	8.00	13.00	S				10	6,00	4,00	24,00	X	X	SI				X
31	019063	OLMENETA	CR	PARCHEGGIO COM.LE - VIA DANITE	LUNEDI'	8.00	13.00	S				10	5,00	4,00	20,00	X	X	SI				X
32	019063	OLMENETA	CR	PARCHEGGIO COM.LE - VIA DANITE	LUNEDI'	8.00	13.00	S				10	6,00	4,00	24,00	X	X	SI				X
33	019063	OLMENETA	CR	PARCHEGGIO COM.LE - VIA DANITE	LUNEDI'	8.00	13.00	S				10	6,00	4,00	24,00	X	X	SI				X
34	019063	OLMENETA	CR	PARCHEGGIO COM.LE - VIA DANITE	LUNEDI'	8.00	13.00	S				10	5,00	4,00	20,00	X	X	SI				X
35	019063	OLMENETA	CR	PARCHEGGIO COM.LE - VIA DANITE	LUNEDI'	8.00	13.00	S				10	6,00	4,00	24,00	X	X	SI				X
36	019095	SESTO ED UNITI	CR	VIA SACCHI - AREA PARCO DONATORI DEL SANGUE	MARTEDI'	8.00	13.00	S				12	7,20	4,40	31,68	X				X		
37	097016	CASATENOVO	LC	PIAZZALE VIA CASATI	SABATO	8.30	12.30	S				48	8,00	5,00	40,00	X				X		
38	015138	MEDA	MI	P.TA MERCANTI	GIOVEDI'	8.00	14.00	S				42	7,50	4,00	30,00	X				X		
39	015138	MEDA	MI	P.TA MERCANTI	GIOVEDI'	8.00	14.00	S				42	8,50	4,00	34,00	X		SI		X		
40	015138	MEDA	MI	P.TA MERCANTI	GIOVEDI'	8.00	14.00	S				42	7,50	4,00	30,00	X				X		
41	015138	MEDA	MI	P.TA MERCANTI	GIOVEDI'	8.00	14.00	S				42	8,50	4,00	34,00	X				X		
42	015138	MEDA	MI	P.ZA DOZIO	GIOVEDI'	8.00	14.00	S				103	8,50	4,00	30,00	X				X		
43	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S				26	6,50	5,00	32,50	X				casalinghi		X
44	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S				26	6,00	5,00	30,00	X				abbigliam.		X
45	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S				26	6,00	5,00	30,00	X				intimo		X
46	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S				26	6,00	5,00	30,00	X				abbigliam.		X
47	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S				26	6,00	5,00	30,00	X				scarpe		X
48	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S				26	7,00	5,00	35,00	X				mobili		X
49	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S				26	6,00	5,00	30,00	X				profumeria		X
50	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S				26	6,00	5,00	30,00	X				pelleteria		X
51	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S				26	6,00	5,00	30,00	X				scarpe		X
52	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S				26	6,00	5,00	30,00	X				abbigliam.		X
53	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S				26	6,00	5,00	30,00	X				biancheria per la casa		X
54	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S				26	6,00	5,00	30,00	X				prodotti per animali		X

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	CARATTERISTICHE DEL MERCATO				CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO										
				UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=giornaliero S=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale	Totale posteggi mercato	N° del posteggio libero	DIMENSIONI			Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. S/NO	Esistente
dal	al	lung.	larg.	tot. mq.	alim.	non alim.												
55	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S	26	13	6,00	5,00	30,00	X	florista			X
56	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S	26	14	6,50	5,00	32,50	X	dolciumi	SI		X
57	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S	26	15	6,00	5,00	30,00	X	frutta e verdura	SI		X
58	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S	26	16	6,50	5,00	32,50	X	pollivendolo e rosticceria	SI		X
59	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S	26	17	6,00	5,00	30,00	X	frutta e verdura	SI		X
60	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S	26	18	7,00	5,00	35,00	X	formaggi e salumi	SI		X
61	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S	26	19	6,50	5,00	32,50	X	pollivendolo e rosticceria	SI		X
62	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S	26	20	6,00	5,00	30,00	X	frutta e verdura	SI		X
63	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S	26	21	6,00	5,00	30,00	X	olive e acciughe	SI		X
64	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S	26	22	6,00	5,00	30,00	X	frutta e verdura	SI		X
65	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S	26	23	7,00	5,00	35,00	X	formaggi e salumi	SI		X
66	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S	26	24	6,00	5,00	30,00	X	frutta e verdura	SI		X
67	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	FRAZ. ZIVIDO - VIA GORKY	MARTEDI'	7.30	13.30	S	26	25	6,00	5,00	30,00	X	pescivend.	SI		X
68	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	VIA CAMPOVERDE	SABATO	7.30	13.30	S	93	25A	6,00	5,50	33,00	X		NO		X
69	015195	SAN GIULIANO MILANESE	MI	VIA CAMPOVERDE	SABATO	7.30	13.30	S	93	24	8,00	5,50	44,00	X				X
70	020013	CASTELBELFORTE	MN	VIA ROMA	DOMENICA	8.00	13.00	S	25	1	8,00	5,00	40,00	X				X
71	020013	CASTELBELFORTE	MN	VIA ROMA	DOMENICA	8.00	13.00	S	25	3	10,00	5,00	50,00	X		SI	X	
72	020013	CASTELBELFORTE	MN	VIA ROMA	DOMENICA	8.00	13.00	S	25	7	4,00	5,00	20,00	X		SI		X
73	020013	CASTELBELFORTE	MN	VIA ROMA	DOMENICA	8.00	13.00	S	25	8	7,00	4,20	29,40	X		SI	X	
74	020013	CASTELBELFORTE	MN	VIA ROMA	DOMENICA	8.00	13.00	S	25	10	8,50	5,00	42,50	X		SI	X	
75	020013	CASTELBELFORTE	MN	VIA ROMA	DOMENICA	8.00	13.00	S	25	13	5,00	3,00	15,00	X				X
76	020013	CASTELBELFORTE	MN	VIA ROMA	DOMENICA	8.00	13.00	S	25	14	8,00	4,00	32,00	X				X
77	020013	CASTELBELFORTE	MN	VIA ROMA	DOMENICA	8.00	13.00	S	25	17	8,00	5,00	40,00	X			X	
78	020013	CASTELBELFORTE	MN	VIA ROMA	DOMENICA	8.00	13.00	S	25	20	10,00	5,00	50,00	X			X	
79	020013	CASTELBELFORTE	MN	VIA ROMA	DOMENICA	8.00	13.00	S	25	21	5,00	5,00	25,00	X				X
80	020013	CASTELBELFORTE	MN	VIA ROMA	DOMENICA	8.00	13.00	S	25	23	6,00	5,00	30,00	X			X	
81	020013	CASTELBELFORTE	MN	VIA ROMA	DOMENICA	8.00	13.00	S	25	24	8,00	5,00	40,00	X				X
82	020013	CASTELBELFORTE	MN	VIA ROMA	DOMENICA	8.00	13.00	S	25	25	8,00	5,00	40,00	X			X	
83	020024	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	VIA G. MARCONI	LUNEDI'	8.00	13.00	S	55	1	8,60	5,00	43,00	X		NO	X	
84	020024	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	VIA G. MARCONI	LUNEDI'	8.00	13.00	S	55	15	7,80	5,00	39,00	X		NO	X	
85	020024	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	VIA G. MARCONI	LUNEDI'	8.00	13.00	S	55	27	6,00	4,00	24,00	X		NO	X	
86	020024	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	VIA G. MARCONI	LUNEDI'	8.00	13.00	S	55	36	6,00	4,00	24,00	X		NO	X	
87	020024	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	VIA G. MARCONI	LUNEDI'	8.00	13.00	S	55	42	8,20	5,00	41,00	X		NO	X	

N°	Codice ISTAT	COMUNE	Prov.	UBICAZIONE (Via o Piazza principale che identifica il mercato)	Giorno di mercato	dalle ore	alle ore	G=settimanale Q=quindicinale M=mensile T=stagionale	Totale posteggi mercato		DIMENSIONI				Settore merceolog.		Tipologia merceol.	Attrez. Alim. S/NO	Esistente	Par. Il.2 punto 1 i.r. 15/00 aum. 3%	Par. Il.2 punto 2 i.r. 15/00 1000 post.
									dal	al	lung.	larg.	tot. mq.	non allim.	allim.						
88	020024	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	VIA G. MARCONI	LUNEDI'	8.00	13.00	S		55	57	10,00	5,00	50,00	X		NO	X			
89	020024	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	MN	VIA G. MARCONI	LUNEDI'	8.00	13.00	S		55	52	10,00	5,00	50,00	X		NO		X		
90	018041	CAVA MANARA	PV	P.ZA VITTORIO EMANUELE	GIOVEDI'	7.00	13.00	S		23	13	8,00	4,00	32,00	X			X			
91	018041	CAVA MANARA	PV	P.ZA VITTORIO EMANUELE	GIOVEDI'	7.00	13.00	S		23	14	7,00	4,00	28,00	X			X			
92	018041	CAVA MANARA	PV	P.ZA VITTORIO EMANUELE	GIOVEDI'	7.00	13.00	S		23	15	8,00	4,00	32,00	X			X			
93	018041	CAVA MANARA	PV	P.ZA VITTORIO EMANUELE	GIOVEDI'	7.00	13.00	S		23	17	9,00	5,00	45,00	X			X			
94	018041	CAVA MANARA	PV	P.ZA VITTORIO EMANUELE	GIOVEDI'	7.00	13.00	S		23	20	8,00	4,00	32,00	X			X			
95	018041	CAVA MANARA	PV	F.NE MEZZANA CORTI - P.ZA I MAGGIO	MARTEDI'	7.00	13.00	S		12	2	8,00	5,00	40,00	X			X			
96	018041	CAVA MANARA	PV	F.NE MEZZANA CORTI - P.ZA I MAGGIO	MARTEDI'	7.00	13.00	S		12	3	8,00	5,00	40,00	X			X			
97	018041	CAVA MANARA	PV	F.NE MEZZANA CORTI - P.ZA I MAGGIO	MARTEDI'	7.00	13.00	S		12	4	8,00	5,00	40,00	X			X			
98	018041	CAVA MANARA	PV	F.NE MEZZANA CORTI - P.ZA I MAGGIO	MARTEDI'	7.00	13.00	S		12	5	8,00	5,00	40,00	X		SI	X			
99	018041	CAVA MANARA	PV	F.NE MEZZANA CORTI - P.ZA I MAGGIO	MARTEDI'	7.00	13.00	S		12	6	8,00	5,00	40,00	X		SI	X			
100	018041	CAVA MANARA	PV	F.NE MEZZANA CORTI - P.ZA I MAGGIO	MARTEDI'	7.00	13.00	S		12	7	8,00	5,00	40,00	X		SI	X			
101	018041	CAVA MANARA	PV	F.NE MEZZANA CORTI - P.ZA I MAGGIO	MARTEDI'	7.00	13.00	S		12	8	8,00	5,00	40,00	X			X			
102	018041	CAVA MANARA	PV	F.NE MEZZANA CORTI - P.ZA I MAGGIO	MARTEDI'	7.00	13.00	S		12	9	8,00	5,00	40,00	X			X			
103	018041	CAVA MANARA	PV	F.NE MEZZANA CORTI - P.ZA I MAGGIO	MARTEDI'	7.00	13.00	S		12	10	8,00	5,00	40,00	X			X			
104	018041	CAVA MANARA	PV	F.NE MEZZANA CORTI - P.ZA I MAGGIO	MARTEDI'	7.00	13.00	S		12	11	8,00	5,00	40,00	X			X			
105	018041	CAVA MANARA	PV	F.NE MEZZANA CORTI - P.ZA I MAGGIO	MARTEDI'	7.00	13.00	S		12	12	8,00	5,00	40,00	X			X			
106	018048	CHIGNOLO PO	PV	VIA GARIBALDI	VENERDI'	7.30	13.00	S		27	1	5,00	5,00	25,00	X		NO	X			
107	018048	CHIGNOLO PO	PV	VIA GARIBALDI	VENERDI'	7.30	13.00	S		27	2	6,00	4,50	27,00	X			X			
108	018048	CHIGNOLO PO	PV	VIA GARIBALDI	VENERDI'	7.30	13.00	S		27	8	5,00	4,00	20,00	X		NO	X			
109	018048	CHIGNOLO PO	PV	VIA GARIBALDI	VENERDI'	7.30	13.00	S		27	16	5,50	4,00	22,00	X		NO	X			
110	018048	CHIGNOLO PO	PV	VIA GARIBALDI	VENERDI'	7.30	13.00	S		27	19	8,50	4,00	34,00	X		NO	X			
111	018048	CHIGNOLO PO	PV	VIA GARIBALDI	VENERDI'	7.30	13.00	S		27	21	8,00	4,00	32,00	X			X			
112	018048	CHIGNOLO PO	PV	VIA GARIBALDI	VENERDI'	7.30	13.00	S		27	22	9,00	5,00	45,00	X			X			
113	018048	CHIGNOLO PO	PV	VIA GARIBALDI	VENERDI'	7.30	13.00	S		27	24	8,00	5,00	40,00	X		NO	X			
114	018073	GODIASCO	PV	P.ZA MERCATO	GIOVEDI'	7.00	13.00	S		13	1	7,00	5,00	35,00	X			X			
115	018073	GODIASCO	PV	P.ZA MERCATO	GIOVEDI'	7.00	13.00	S		13	3	7,00	5,00	35,00	X			X			
116	018073	GODIASCO	PV	P.ZA MERCATO	GIOVEDI'	7.00	13.00	S		13	12	7,00	5,00	35,00	X			X			
117	012046	CASTIGLIONE OLONA	VA	CAV. VITTORIO VENETO	SABATO	8.30	12.30	S		40	21	6,00	4,00	24,00	X			X			
118	012089	LONATE CEPPINO	VA	P.ZA MATTEOTTI	LUNEDI'	6.00	14.00	S		18	18	7,00	4,00	28,00	X			X			
119	012139	VIGGIU'	VA	P.ZA ALBINOLA	MERCOLEDI'	6.30	14.00	S		39	13	5,00	4,80	24,00	X			X			

ALLEGATO B)

--

(spazio per l'ufficio)

marca da bollo
----------------------

**PERSONA FISICA****AI COMUNE di**

Oggetto: domanda di rilascio di autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 114/98.

Il/la sottoscritto/a

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ luogo di nascita \_\_\_\_\_

cittadinanza \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

via, piazza, ecc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche sul sottoindicato posteggio

**QUADRO A**

Comune di _____ giorno di mercato _____ Via/P.zza _____ posteggio n. _____ di dimensioni: _____ settore merceologico: <input type="checkbox"/> alimentare <input type="checkbox"/> non alimentare attrezzato alimentare: <input type="checkbox"/> SI oppure <input type="checkbox"/> NO pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. _____ del _____
---

A tal fine:

### DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato.

### QUADRO B

(A)  di non essere iscritto al Registro Imprese

**oppure**

(B)  di essere iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_  
al n. R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) \_\_\_\_\_

### DICHIARA INOLTRE

#### QUADRO C (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A)  aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:  
denominazione dell'istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ data  
conseguimento attestato \_\_\_\_\_

(B)  aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:  
tipo di attività \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
n. di iscrizione al Registro Imprese \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

(C)  aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:  
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
denominazione \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_  
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
denominazione \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

(D)  essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ per il commercio delle tabelle merceologiche \_\_\_\_\_

### QUADRO D

(A)  di non essere in possesso del titolo di priorità per il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

**oppure**

(B)  di essere in possesso del titolo di priorità indicato nel QUADRO E.

**QUADRO E**

1)  presenze maturate nell'ambito del singolo mercato - l.r. 15/2000 art. 5, comma 5) lettera a)  
n. \_\_\_\_\_

**oppure**

1)  che ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l. 241/90 le informazioni sopra richieste sono presenti in documenti già in possesso dell'Amministrazione Comunale dove è ubicato il mercato sede del posteggio da assegnare.

2)  anzianità di registro delle imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera b)  
data di iscrizione \_\_\_\_\_ anni \_\_\_\_\_ mesi \_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_\_

3)  anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata da Registro delle Imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera c)  
data di iscrizione \_\_\_\_\_ anni \_\_\_\_\_ mesi \_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_\_

*N. B.: i requisiti indicati nel presente QUADRO devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L..*

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data, \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:**

Indicare nel QUADRO A i dati relativi al posteggio richiesto, come risultano pubblicati sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia).

Nel QUADRO B barrare la casella (A) oppure quella (B).

Il QUADRO C è da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare.

Nel QUADRO D barrare la casella (A) oppure quella (B). Quando si è barrata la casella (B) nel QUADRO D, barrare una o più caselle QUADRO E.


*La presente domanda può essere consegnata direttamente al protocollo del Comune competente o inviata allo stesso con raccomandata A.R..*



ALLEGATO C)



(spazio per l'ufficio)



**SOCIETA' DI PERSONE**

**AI COMUNE di**

Oggetto: domanda di rilascio di autorizzazione per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 114/98.

Il/la sottoscritto/a

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ luogo di nascita \_\_\_\_\_

cittadinanza \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

via, piazza, ecc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante della società:

denominazione \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ via, piazza, ecc. \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ iscritta al Registro Imprese al n. R.E.A. \_\_\_\_\_

presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto per esercitare il commercio su aree pubbliche sul sottoindicato posteggio

**QUADRO A**

Comune di _____ giorno di mercato _____ Via/P.zza _____ posteggio n. _____ di dimensioni: _____ settore merceologico: <input type="checkbox"/> alimentare <input type="checkbox"/> non alimentare attrezzato alimentare: <input type="checkbox"/> SI oppure <input type="checkbox"/> NO pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. _____ del _____
---

A tal fine:

### DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98 e che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato.

### DICHIARA INOLTRE

#### QUADRO B (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare)

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A)  aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:  
denominazione dell'istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_  
data conseguimento attestato \_\_\_\_\_

(B)  aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:  
tipo di attività \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
n. di iscrizione al Registro Imprese \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

(C)  aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:  
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
denominazione \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_  
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
denominazione \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

(D)  essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ per il commercio delle tabelle merceologiche \_\_\_\_\_

**oppure**

che i requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98 sono posseduti dal signor \_\_\_\_\_ che ha compilato la dichiarazione di cui al QUADRO E allegato alla domanda di autorizzazione.

#### QUADRO C

(A)  che la società suindicata non è in possesso del titolo di priorità per il rilascio dell'autorizzazione richiesta

**oppure**

(B)  che la società suindicata è in possesso del titolo di priorità indicato nel QUADRO D.

**QUADRO D**

(1)  presenze maturate nell'ambito del singolo mercato - l.r. 15/2000 art. 5, comma 5) lettera a)  
n. \_\_\_\_\_

**oppure**

(1)  che ai sensi dell'art. 18, comma 2 della l. 241/90 le informazioni sopra richieste sono presenti in documenti già in possesso dell'Amministrazione Comunale dove è ubicato il mercato sede del posteggio da assegnare.

(2)  anzianità di registro delle imprese – l.r. 15/2000 art. 5, comma 5 lettera b)  
data di iscrizione \_\_\_\_\_ anni \_\_\_\_\_ mesi \_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_\_

(3)  anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata da Registro delle Imprese – l.r. 15/2000 art 5, comma 5 lettera c)  
data di iscrizione \_\_\_\_\_ anni \_\_\_\_\_ mesi \_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_\_

*N.B.: i requisiti indicati nel presente QUADRO devono essere posseduti alla data di pubblicazione sul B.U.R.L..*

Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**QUADRO E allegato alla domanda** (da compilare solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare da parte di altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale diversa dal legale rappresentante)

Cognome _____	Nome _____	C.F. _____
Data di nascita _____	Cittadinanza _____	
Luogo di nascita: Stato _____	Provincia _____	Comune _____
Residenza: Via, piazza, ecc. _____	n. _____	C.A.P. _____
Comune _____		Prov. _____

**dichiara**

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98:

(A)  aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare:  
denominazione dell'istituto \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_  
data conseguimento attestato \_\_\_\_\_

(B)  aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari:  
tipo di attività \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
n. di iscrizione al Registro Imprese \_\_\_\_\_ CCIAA di \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

(C)  aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari:  
- quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
denominazione \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_  
- quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
denominazione \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ n. R.E.A. \_\_\_\_\_

(D)  essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ per il commercio delle tabelle merceologiche \_\_\_\_\_

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**QUADRO F allegato alla domanda** (da compilare a cura di soci/amministratori diversi dal legale rappresentante della medesima società che ha richiesto l'autorizzazione)

Cognome _____	Nome _____	C.F. _____
Data di nascita _____	Cittadinanza _____	
Luogo di nascita: Stato _____	Provincia _____	Comune _____
Residenza: Via, piazza, ecc. _____	n. _____	CAP _____
Comune _____		Prov. _____

**dichiara**

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 14/98;  
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 Luogo di nascita: Stato \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
 Residenza: Via, piazza, ecc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

**dichiara**

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

-----  
 Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
 Data di nascita \_\_\_\_\_ Cittadinanza \_\_\_\_\_  
 Luogo di nascita: Stato \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
 Residenza: Via, piazza, ecc. \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

**dichiara**

- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 commi 2 e 4 del decreto legislativo 114/98;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia).

Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 26 L. n. 15/1968.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:**

Indicare nel QUADRO A i dati relativi al posteggio richiesto, come risultano pubblicati sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia).

Indicare nel QUADRO B chi possiede i requisiti professionali per il settore merceologico alimentare. Nel caso i predetti requisiti professionali siano posseduti da soggetto diverso dal legale rappresentante compilare il QUADRO E allegato alla domanda di autorizzazione.

Nel QUADRO C barrare la casella (A) oppure quella (B). Quando si è barrata la casella (B) nel QUADRO C, barrare una o più caselle QUADRO D.

Le dichiarazioni di cui al QUADRO F allegato alla domanda devono essere compilate da soci/amministratori diversi dal legale rappresentante che ha presentato la domanda di autorizzazione.

*La presente domanda può essere consegnata direttamente al protocollo Comunale competente o inviata allo stesso con raccomandata A.R..*

**E) DECRETI DEI DIRETTORI GENERALI**

[BUR20020166]

[5.0.0]

**D.D.G. 14 OTTOBRE 2002 - N. 18935**

**Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Approvazione dell'integrazione al piano di bonifica approvato con d.d.g. n. 3050/1999, relativo all'area denominata «U.O. 33 - unità omogenea 33 in area Parco della Torretta», e presa d'atto della liberatoria concessa dal gruppo di lavoro delle aree positivamente collaudate e delle varianti adottate di cui al progetto di recupero ambientale dell'area ex Breda - Cimi.Montubi, redatto dalla società «Ambiente s.c.r.l.» per conto delle società concessionarie per le opere di bonifica e di recupero ambientale dell'area ex Breda e autorizzazione degli interventi previsti, in ottemperanza al punto 5 dell'art. 5 dell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area di Sesto San Giovanni in attuazione della l.r. 30/1994 e della deliberazione consiliare 7 marzo 1995, n. 1419, approvato con d.p.g.r. 20 febbraio 1997, n. 51674**

**IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE IDRICHE  
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

Omissis

Decreta

1. di approvare l'integrazione al piano di bonifica approvato con d.d.g. n. 3050/1999, relativo all'area denominata «U.O. 33 - unità omogenea 33 in area Parco della Torretta», di cui al progetto di recupero ambientale dell'area ex Breda - Cimi.Montubi, nel territorio comunale di Sesto San Giovanni, redatto dalla società «Ambiente s.c.r.l.» per conto delle società concessionarie per le opere di bonifica e di recupero ambientale dell'area ex Breda, in ottemperanza al punto 5 dell'art. 5 dell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area di Sesto San Giovanni in attuazione della l.r. 30/1994 e della deliberazione consiliare 7 marzo 1995, n. 1419, approvato con d.p.g.r. 20 febbraio 1997, n. 51674;

2. di autorizzare gli interventi previsti dal progetto integrativo di bonifica di cui sopra;

3. di prendere atto e di autorizzare altresì l'utilizzo del capannone n. 41 dell'area ex Breda - Cimi.Montubi come stazione di stoccaggio temporaneo dei materiali da escavare, già utilizzato per le attività di stoccaggio nell'ambito degli interventi di bonifica delle altre unità omogenee e aree uniformi e quindi già provvisto dei sistemi di protezione (copertura e basamento in cls) dal dilavamento o infiltrazione delle acque meteoriche;

4. di evidenziare che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, di cui al «protocollo tecnico per l'esecuzione di test di classificazione dei materiali da smaltire, indagini integrative su suoli ed acque di falda, collaudi in corso d'opera», approvato con d.d.g. 3050/1999, il soggetto istante dovrà trasmettere agli enti costituenti il gruppo di lavoro già citato, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di bonifica in argomento, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse e per l'attività di controllo da parte degli enti istituzionalmente preposti, al fine della restituzione del sito bonificato;

5. di prendere atto che la relazione tecnica allegata alla previsione progettuale in argomento, specifica in dieci settimane il tempo previsto per la realizzazione degli interventi di cui al piano di bonifica integrativo a partire dalla comunicazione del presente atto al soggetto istante;

6. di dare atto che l'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni, al termine di tutti gli interventi eseguiti sull'area nel rispetto del piano integrativo di bonifica presentato e a supporto degli obiettivi di cui alla d.g.r. 17252/1996, dovrà provvedere all'inserimento nel proprio strumento urbanistico, dell'indicazione del sito bonificato con gli obiettivi dettati dai disposti regionali, suscettibile di ulteriore intervento di bonifica e/o di messa in sicurezza temporanea o permanente, nel caso di una futura modifica dell'utilizzo del suolo, indipendentemente dalla modifica della destinazione d'uso, a garanzia e tutela del territorio comunale, soprattutto nella fattispecie di passaggi di proprietà o cessione a terzi a vario titolo delle aree, e per il perseguimento della salvaguardia del patrimonio ambientale comunale, nell'interesse della comunità se-stese;

7. di dare atto della liberatoria per la relativa ricolmatura dell'area escavata dell'unità omogenea 23 e del nulla osta alle

operazioni di sbancamento dell'area u.o. 32 A.U. 1 e A.U. 3, e dell'area u.o. 32 A.U. 2, come evidenziato dal gruppo di lavoro nei rispetti verbali e note pertinenti;

8. di dare atto della liberatoria dell'area u.o. 32 A.U. 4, e della conformità degli interventi effettuati nelle u.o. 19 - A.U. 3 e nella u.o. 22 - A.U. 6 e A.U. 7, alle determinazioni assunte dagli enti durante l'incontro del gruppo di lavoro dell'11 luglio 2001;

9. di dare atto che per le aree u.o. 19 A.U. 3 - u.o. 20 - u.o. 22 A.U. 6 - u.o. 29 - u.o. 28, nonché per la fascia perimetrale lungo il muro di confine verso la proprietà Nuova Ribe sono stati adottati interventi di messa in sicurezza, così come proposto dall'azienda ed evidenziato dagli enti durante gli incontri collegiali del gruppo di lavoro e riportati nei verbali e nelle note pertinenti;

10. di evidenziare che gli interventi predetti costituiscono variante al progetto approvato con d.d.g. 3050/1999;

11. di far salvo tutto quanto già decretato con i precedenti provvedimenti, dd.d.g. tutela ambientale 2594/1997 - 617/1998 - 5248/1998 - 3050/1999 - 7903/2000 - 2009/2001;

12. di comunicare copia del presente atto alla provincia di Milano, al comune di Sesto San Giovanni, all'ARPA Lombardia, all'agenzia Sviluppo Nord Milano s.r.l., alla società Cimi.-Montubi s.p.a., alla società Fintecna s.p.a. e alla direzione generale industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo della regione Lombardia;

13. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

14. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

p. Il direttore generale  
il dirigente dell'unità organizzativa:  
Adriano Vignali

[BUR20020167]

[5.0.0]

**D.D.G. 14 OTTOBRE 2002 - N. 18937**

**Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Approvazione del piano di caratterizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471, e contestuale autorizzazione alla società Polimeri Europa per la realizzazione delle indagini nel Canale Sisma, rientrante nel sito di interesse regionale perimetrato con decreto n. 19438 del 3 agosto 2002, ubicato nei comuni di Mantova e Virgilio, in provincia di Mantova**

**IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE IDRICHE  
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

Preso atto del:

- d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio»;

- d.m. 25 ottobre 1999, n. 471 recante «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni»;

Richiamata la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e s.m.i., recante «Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti»;

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni della legge 241/90, e s.m.i. relativo alla partecipazione del procedimento amministrativo;

Richiamato il proprio decreto n. 19438 del 3 agosto 2000, «Approvazione del perimetro dell'area inquinata ubicata in località Canale Sisma nei comuni di Virgilio e Mantova, in provincia di Mantova e contestuale approvazione del piano di caratterizzazione della sotto area detta Conca del Valdaro, redatto dall'azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ed artt. 10 e 11 del d.m. dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471»;

Preso atto che:

- nel decreto sopra citato si è provveduto a perimetrare il sito denominato «Canale Sisma», comprendente due sub-aree: la Conca di Valdaro ed il sedime del Canale Sisma;

– con il medesimo decreto è stato approvato il piano di caratterizzazione della Conca di Valdarò, presentato dall'azienda regionale dei porti di Cremona e Mantova, in qualità di soggetto interessato per la realizzazione di un porto fluviale per la navigazione del fiume Mincio;

– in data 16 febbraio 2001, con protocollo n. 5204, sono stati acquisiti agli atti regionali i risultati delle indagini condotte dalla società Enichem sulle matrici ambientali, sulla vegetazione e sulla fauna ittica del sedime del Canale Sisma e del primo tratto del fiume Mincio, mirate alla valutazione del rischio per la salute umana ascrivibile alla presenza di mercurio nei sedimenti del canale;

– tale studio è stato esaminato dalla conferenza dei servizi, tenutasi in data 5 febbraio 2002 ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90, così come modificata dal capo II della legge 24 novembre 2000, n. 340, durante la quale gli enti hanno concordato sulla necessità che la società Polimeri Europa, succeduta alla società Enichem nella proprietà del canale, elaborasse una proposta di caratterizzazione ai sensi dell'art. 10 del d.m. 471/99, mirata all'investigazione di altre forme di contaminazione, ed un piano di monitoraggio della qualità delle matrici ambientali;

– in ottemperanza a tale disposto, con nota del 22 maggio 2002, agli atti regionali con protocollo n. 19584 del 30 maggio 2002, la società Polimeri Europa ha trasmesso la proposta di caratterizzazione del sedime del Canale Sisma, e di monitoraggio del mercurio nelle matrici ambientali;

Preso atto che tale proposta è stata esaminata dalla conferenza dei servizi in data 8 luglio 2002, la quale ha espresso parere favorevole, condizionato alla presentazione di un documento integrativo che tenga conto delle prescrizioni riportate a verbale;

Preso atto del documento integrativo prodotto dalla società Polimeri Europa in ottemperanza ai disposti della conferenza dei servizi dell'8 luglio 2002, acquisito agli atti regionali con protocollo n. 23634 dell'11 luglio 2002;

Ritenuto opportuno che i verbali delle conferenze dei servizi del 5 febbraio 2002 e dell'8 luglio 2002, comprensivi dei pareri espressi dagli enti, costituiscano parte integrante del presente provvedimento (allegati A e B);

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di approvare il piano di caratterizzazione del sedime del Canale Sisma, e la proposta di monitoraggio del mercurio nelle matrici ambientali, con le integrazioni presentate dalla società Polimeri Europa con nota n. 23634 dell'11 luglio 2002;

Ritenuto conseguentemente di autorizzare gli interventi previsti dal piano di caratterizzazione in argomento e la proposta di monitoraggio ambientale, con le integrazioni sopra menzionate;

Ritenuto di stabilire che la presentazione dei risultati della caratterizzazione dovrà avvenire entro il mese di febbraio 2003, mentre la campagna di monitoraggio sul mercurio dovrà concludersi entro l'anno 2004;

Ritenuto altresì di stabilire che eventuali proroghe verranno concesse con apposito provvedimento previa presentazione da parte della società Polimeri Europa di idonea documentazione che ne comprovi la reale necessità;

Richiamati i disposti del 3° comma dell'art. 5 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471, il quale prevede che le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti, o le particolari modalità previste per l'utilizzo dell'area devono risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune ed essere comunicati all'ufficio tecnico erariale competente;

Vista la d.g.r. 28 luglio 1997, n. 30174: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. 24 gennaio 1997, n. 24347 e 18 aprile 1997, n. 27503»;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 76222: «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della giunta regionale (4° provvedimento 2001)»;

Visto il decreto del dirigente dell'organizzazione e personale 18 gennaio 2002, n. 614: «Rimodulazione delle competenze ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 76222»;

#### Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471, il documento progettuale riportante la proposta

di caratterizzazione e di monitoraggio ambientale del Canale Sisma, sito nei comuni di Virgilio e Mantova (provincia di Mantova), agli atti regionali con protocollo n. 19584 del 30 maggio 2002, così come integrato dalla società Polimeri Europa con nota agli atti regionali con protocollo n. 23634 dell'11 luglio 2002;

2. di autorizzare la società Polimeri Europa, con sede in Mantova via Taliercio 14, alla realizzazione degli interventi previsti nella suddetta proposta di caratterizzazione e monitoraggio ambientale;

3. di dare atto che, entro il mese di febbraio 2003, la società Polimeri Europa dovrà produrre e depositare presso tutte le amministrazioni interessate, un documento riportante i risultati della caratterizzazione, e che la campagna di monitoraggio della contaminazione da mercurio delle matrici ambientali dovrà essere ultimata entro il 2004;

4. di stabilire che eventuali proroghe verranno concesse con apposito provvedimento, previa presentazione da parte della società Polimeri Europa di idonea documentazione che ne comprovi la reale necessità;

5. di evidenziare che spetta alle amministrazioni comunali di Virgilio e Mantova l'iscrizione dell'onere reale di cui all'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

6. di dare atto che spetta alla provincia di Mantova l'attività di controllo ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 12 del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471;

7. di dare atto che gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente provvedimento (*omissis*);

8. di notificare il presente decreto alle società Polimeri Europa, alla provincia di Mantova, ai comuni di Virgilio e Mantova, all'A.R.P.A. Lombardia – Servizio territoriale di Mantova;

9. di trasmettere copia del presente atto al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche;

10. di trasmettere copia del presente atto al consiglio regionale;

11. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica alla società Polimeri Europa;

12. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento;

13. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso al presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Il dirigente dell'unità organizzativa:  
Adriano Vignali

[BUR20020168]

[3.3.0]

**D.D.G. 5 NOVEMBRE 2002 – N. 20872**

**Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro – Parziale rettifica, per mero errore materiale, del d.d.g. del 10 ottobre 2002, n. 18628, avente ad oggetto: «Approvazione delle graduatorie dei progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, ob. 3 – Misura A2, A3, B1, C2, C3, E1 – Dispositivi Multimisura Extra-Obbligo Formativo e Formazione Superiore – Anno 2002»**

#### IL DIRETTORE GENERALE

Visto il proprio d.d.g. del 10 ottobre 2002, n. 18628, che ha approvato le graduatorie dei progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, ob. 3 – Misura A2, A3, B1, C2, C3, E1 – Dispositivi Multimisura Extra-Obbligo Formativo e Formazione Superiore – anno 2002 e i relativi allegati;

Preso atto che per alcuni progetti si sono verificati alcuni meri errori materiali di riporto dei punteggi dei singoli criteri espressi in sede di valutazione che hanno determinato un punteggio totale non rispondente alla valutazione espressa;

Preso inoltre atto che la competente Unità Operativa «Valutazione FSE» ha valutato i progetti con Id. n. 70480 e n. 80801 che per mero errore materiale erano stati considerati non ammessi in quanto considerati come presentati nella tipologia 5.A.1. anziché nella tipologia 5 B come realmente codificati in Monitorweb;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una parziale rettifica del citato d.d.g. attribuendo ai progetti in questione il reale punteggio ottenuto in sede di valutazione o il punteggio

successivamente attribuito nel caso dei progetti inizialmente considerati non ammissibili;

Preso atto che per alcuni dei progetti di cui al precedente punto il punteggio corretto fa sì che il progetto risulti ammesso e finanziato in quanto superiore a punti 250 nella graduatoria della Formazione Superiore e a punti 264 nella graduatoria relativa all'Extra-Obbligo Formativo;

Considerato quindi necessario, per quanto esposto al precedente punto, integrare il finanziamento disponibile per un totale di € 3.547.434,93, così suddiviso: per il dispositivo Multimisura Extra Obbligo Formativo, € 726.200,00 e per il Dispositivo Multimisura Formazione Superiore € 2.821.234,93, utilizzando la possibilità di procedere, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002, all'allocazione di ulteriori risorse per le azioni previste nei singoli dispositivi, nell'ambito delle risorse previste nel Complemento di Programmazione FSE Ob. 3 2000/2006;

Dato atto che gli obblighi dei soggetti gestori dei progetti ammessi al finanziamento sono precisati nella d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002 di «Approvazione dell'Atto di Indirizzo 2002 - sezione Indicazioni procedurali e gestionali generali» e ulteriormente precisati nel d.d.g. n. 11244 del 14 giugno 2002, all'allegato n. 1 sez. Iter Procedurale;

Preso atto che sono in corso approfondimenti relativi alle procedure contabili e amministrative riguardanti il versamento della quota di iscrizione da parte dei destinatari dei corsi finanziati;

Ritenuto pertanto opportuno, nell'ambito dei progetti finanziati con il presente provvedimento a valere sui Dispositivi Multimisura Extra-Obbligo Formativo e Formazione Superiore, non applicare la quota di iscrizione inizialmente prevista nei Dispositivi stessi;

Ritenuto opportuno determinare che la comunicazione della variazione dell'esito dell'istruttoria, considerato l'esiguo numero di progetti di cui trattasi, avvenga mediante comunicazione diretta agli operatori interessati, pubblicando altresì il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la d.g.r. del 24 maggio 2000, n. 7/4 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto: «Costituzione delle direzioni generali e nomina dei direttori generali» relativa, fra l'altro, al conferimento al dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Decreta

1. Di rettificare l'allegato 1 Ammessi e Finanziati Graduatoria Extra Obbligo Formativo del d.d.g. Formazione, Istruzione

e Lavoro del 10 ottobre 2002, n. 18628 inserendo ad integrazione i progetti di cui al prospetto allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 1);

2. Di rettificare l'allegato 2 Ammessi e Non Finanziati Graduatoria Extra Obbligo Formativo del d.d.g. Formazione, Istruzione e Lavoro del 10 ottobre 2002, n. 18628 inserendo ad integrazione i punteggi aggiornati dei progetti di cui al prospetto allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 2);

3. Di rettificare l'allegato 4 Ammessi e Finanziati Graduatoria Formazione Superiore del d.d.g. Formazione, Istruzione e Lavoro del 10 ottobre 2002, n. 18628 inserendo ad integrazione i progetti di cui al prospetto allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 3);

4. Di rettificare l'allegato 5 Ammessi e Non Finanziati Graduatoria Formazione Superiore del d.d.g. Formazione, Istruzione e Lavoro del 10 ottobre 2002, n. 18628 inserendo ad integrazione i punteggi aggiornati dei progetti di cui al prospetto allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato 4);

5. Di determinare un'integrazione all'aumento delle risorse complessive, finalizzate al finanziamento dei progetti cofinanziabili con il FSE, Obiettivo 3 - Dispositivi Multimisura Extra-Obbligo Formativo e Formazione Superiore - anno 2002, per un totale complessivo di € 3.547.434,93, così suddiviso: per il dispositivo Multimisura Extra Obbligo Formativo, € 726.200,00 e per il Dispositivo Multimisura Formazione Superiore € 2.821.234,93;

6. Di fissare, per i progetti ammessi e finanziati con il presente atto, in giorni 45 dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia i termini entro cui l'Operatore sottoscrive e trasmette alla Regione Lombardia l'Atto di Adesione e procede all'avvio delle attività previste a progetto;

7. Di affidare al Dirigente della U.O. Formazione e Mercato del Lavoro l'adozione di ogni eventuale provvedimento diretto ad assicurare l'adeguata realizzazione dei progetti finanziati;

8. Di non applicare la quota di iscrizione dovuta dai destinatari dei corsi finanziati, inizialmente prevista nei Dispositivi stessi, in considerazione del fatto che sono in corso approfondimenti relativi alle procedure contabile e amministrativa riguardanti il versamento della quota stessa;

9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.).

Il direttore generale: Renzo Ruffini

#### ALLEGATO 1 - Integrazione graduatoria «Ammessi e Finanziati» Extra Obbligo Formativo

Provincia	Punteggio	Id Progetto	Titolo Progetto	Denominazione Operatore	Quota Pubblica
Milano	275	76526	AUTO CUOCO	C.A.P.A.C.	102.000,00
Milano	275	74598	OROLOGIAIO	C.A.P.A.C.	95.000,00
Milano	272	79731	AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE - INDIRIZZO CURE PALLIATIVE	IPAB SCUOLA PROFESSIONALE FEMMINILE LAURA SOLERA MANTEGAZZA	84.000,00
Milano	272	66862	ADDETTE ALLA VENDITA GRANDE DISTRIBUZIONE	COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA IN LINEA COOPERATIVA A RL	100.800,00
Milano	267	65783	PROGETTISTI SOFTWARE PER SECURITY E-BUSINESS	C.E.S.E.S. CENTRO EUROPA SCUOLA EDUCAZIONE E SOCIETA'	168.000,00
Como	266	63154	ESPERTA NELL'AREA TECNICA COMMERCIALE, MARKETING E VENDITE PER LE IMPRESE DEL SETTORE LEGNO ARREDO, CON COMPETENZE NELL'UTILIZZO DI SISTEMI DI COMMERCIO ELETTRONICO B2B	CLAC - CENTRO LEGNO ARREDO CANTÙ - SRL	176.400,00
<b>Totale Quota Pubblica</b>					<b>726.200,00</b>

#### ALLEGATO 2 - Integrazione graduatoria «Ammessi e Non Finanziati» Extra Obbligo Formativo

Provincia	Punteggio	Id Progetto	Titolo Progetto	Denominazione Operatore	Quota Pubblica
Bergamo	263	77199	FORMAZIONE A.S.A. - PROFESSIONISTI PER UN'ASSISTENZA SOLIDALE	COOPERATIVA SCOLASTICA NICOLÒ REZZARA A R.L.	100.000,00
Milano	261	81648	CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER AUSILIARIO/A SOCIO ASSISTENZIALE CON SPECIFICHE COMPETENZE DI LAVORO PER RSA E IDR	ASSOCIAZIONE SCUOLE PROFESSIONALI G.MAZZINI	100.800,00



Provincia	Punteggio	Id Progetto	Titolo Progetto	Denominazione Operatore	Quota Pubblica
Como	254	61903	TECNICO ACQUISTI PER IL SETTORE LEGNO ARREDO, ESPERTO NEI NUOVI MATERIALI E NEL BUSINESS TO BUSINESS	CLAC – CENTRO LEGNO ARREDO CANTÙ – SRL	176.400
Milano	244	60503	IL BANCONIERE NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE PER I REPARTI ALIMENTARI FRESCHI (GASTRONOMIA, MACELLERIA, FORMAGGI E PESCA)	ANNI DUEMILA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL	84.000
Milano	232	61146	OFFICE MANAGER	ANNI DUEMILA SOCIETÀ COOPERATIVA ARL	58.800

**ALLEGATO 3 – Integrazione graduatoria «Ammessi e Finanziati» Formazione Superiore**

Provincia	Punteggio	Id Progetto	Titolo Progetto	Denominazione Operatore	Quota Pubblica
PV	284	77714	TECNICO AMBIENTALE: SVILUPPO ED IMPLEMENTAZIONE SISTEMA QUALITÀ ISO 14000	FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA	103.200,00
MI	279	70480	CAPI SETTORE NELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE E COMMERCIO	IRIS SOCIETÀ COOPERATIVA DI SERVIZI A RESPONSABILITÀ LIMITATA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI ATTIVITÀ SOCIALE	103.200,00
MI	269	80801	CAPI SETTORE NELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE E COMMERCIO	IRIS SOCIETÀ COOPERATIVA DI SERVIZI A RESPONSABILITÀ LIMITATA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI ATTIVITÀ SOCIALE	103.200,00
CR	268	72278	TECNICA DELL'EXPORT NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE	SERVIMPRESA AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA	94.954,93
PV	267	66387	MANAGER DEL PRIVATO SOCIALE	FONDAZIONE LUIGI CLERICI DI PAVIA	146.200,00
VA	260	67071	ESPERTO DI INCOMING TURISTICO NEL TERRITORIO LOMBARDO	CENTRO ITALIANO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	156.000,00
MI	260	69492	ASSISTENTE STUDIO ODONTOIATRICO (ASO)	ASSOCIAZIONE FORMAZIONE DOMANI	154.800,00
MI	258	66423	CORSO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI	ASSOCIAZIONE SCUOLA SUPERIORE DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI	132.720,00
MI	258	72692	ESPERTO DI TECNOLOGIE INFORMATICHE PER LA SCUOLA	ANSI ASSOCIAZIONE NAZIONALE SCUOLA ITALIANA – DELEGAZIONE REGIONE LOMBARDIA – ENTE MORALE PER LA COLLABORAZIONE TRA LA FAMIGLIA E SCUOLA DPR 216 DEL 21/03/1949	154.800,00
MI	258	74540	ESPERTI IN AFFARI LEGALI D'IMPRESA	ISDACI ISTITUTO PER LO STUDIO E LA DIFFUSIONE DELL'ARBITRATO E DEL DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE	98.400,00
MI	258	69088	TECNICO DI IMPIANTI BALNEARI ASSISTENTE DI VILLAGGIO TURISTICO COSTIERO	SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO SEZIONE PROVINCIALE DI MILANO (EMANAZIONE DELLA SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO ONLUS – ERETTA ENTE MORALE CON R.D. 19 APRILE 1876 – SEDE NAZIONALE IN GENOVA)	163.400,00
MI	257	71609	CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE NUOVE TECNICHE IMMOBILIARI	ASSOCIAZIONE SCUOLA SUPERIORE DEL COMMERCIO DEL TURISMO E DEI SERVIZI	59.920,00
MI	256	71662	JUNIOR MANAGER NELLE FUNZIONI DIRETTIVE TURISTICHE ED ALBERGHIERE	OPPI – ORGANIZZAZIONE PER LA PREPARAZIONE PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI	172.000,00
MI	255	72025	ESPERTO IN TECNICHE CAD PER IL RECUPERO URBANISTICO	ASSOCIAZIONE INQUILINI ASSOCIATI	101.480,00
MI	254	78336	CONSULENTE TECNICO-COMMERCIALE IN SERVIZI AVANZATI ALLE IMPRESE	TQM CONSULT S.P.A.	103.200,00
MI	254	60882	TECNICO DELLE INDAGINI PRELIMINARI ALL'INTERVENTO DI RESTAURO PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO DI RESTAURO SCIENTIFICAMENTE FONdatao.	MINOSSE S.C.A.R.L.	172.000,00
MI	253	60796	ANALISTA SISTEMISTA	ASCOOPTL – ASSOCIAZIONE COOPERATIVE TERRITORIALI LAVORATORI	202.960,00
MI	253	79763	TECNICO ESPERTO NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E NELLA GESTIONE DI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO	AMICI DELLA TERRA – LOMBARDIA	134.400,00
MI	253	71822	ESPERTO/A IN PSICOLOGIA DELLE EMERGENZE: DISASTER MANAGEMENT	THE FUTURE IN THE PRESENT SOC.COOP. A R.L.	86.000,00
MI	253	71823	ESPERTO/A IN PSICOLOGIA GIURIDICA MINORILE	THE FUTURE IN THE PRESENT SOC.COOP. A R.L.	86.000,00
PV	251	83171	ESPERTO MARKETING TURISTICO	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ISOLA DEI GABBIANI	154.800,00
MI	251	78242	CONSULENTE TECNICO-COMMERCIALE IN SERVIZI AVANZATI ALLE IMPRESE	TQM CONSULT S.P.A.	137.600,00
<b>Totale Quota Pubblica</b>					<b>2.821.234,93</b>

**ALLEGATO 4 – Integrazione graduatoria «Ammessi e Non Finanziati» Formazione Superiore**

Provincia	Punteggio	Id Progetto	Titolo Progetto	Denominazione Operatore	Quota Pubblica
PV	247	84013	PROMOTTRICE TURISTICA	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ISOLA DEI GABBIANI	154.800,00
PV	246	83185	OPERATORE LINGUISTICO ADDETTO AGLI SCAMBI CULTURALI	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ISOLA DEI GABBIANI	154.800,00

Provincia	Punteggio	Id Progetto	Titolo Progetto	Denominazione Operatore	Quota Pubblica
PV	246	83180	GUARDIA ECOLOGICA VENATORIA	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ISOLA DEI GABBIANI	137.600,00
PV	211	63979	ANIMATORE TURISTICO	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ISOLA DEI GABBIANI	154.800,00
PV	211	83174	ESPERTO MARKETING MULTIMEDIALE	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ISOLA DEI GABBIANI	137.600,00
PV	211	83178	ESPERTO WEB-MASTER	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ISOLA DEI GABBIANI	154.800,00
PV	208	82937	PROMOTORE TURISTICO	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ISOLA DEI GABBIANI	154.800,00
PV	206	83476	ANIMATRICE TURISTICA	ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ISOLA DEI GABBIANI	154.800,00

[BUR20020169]

[5.3.1]

D.D.G. 7 NOVEMBRE 2002 - N. 21134

**Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Approvazione del documento «Rapporto sull'avanzamento delle attività di bonifica e sulla certificazione intermedia (fondi scavo) - Integrazioni al progetto esecutivo di bonifica - Settembre 2002», trasmesso dalla Società AgipPetroli S.p.A., relativo agli interventi di bonifica dell'area ex I.P. Dein, ubicata nelle pertinenze esterne all'ambito interessato dal Progetto di Bonifica dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli di cui all'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Rho-Pero e attraverso la riqualificazione del Polo urbano - Rif. d.d.g. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità, 6 novembre 2002, n. 27429**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLE RISORSE IDRICHE  
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Omissis

Decreta

1. di approvare il documento «Rapporto sull'avanzamento delle attività di bonifica e sulla certificazione intermedia (fondi scavo) - Integrazioni al progetto esecutivo di bonifica - Settembre 2002», trasmesso dalla Società AgipPetroli S.p.A., relativo agli interventi di bonifica dell'area ex I.P. Dein, ubicata nelle pertinenze esterne all'ambito interessato dal Progetto di Bonifica dell'area dell'ex Raffineria AgipPetroli di cui all'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Rho-Pero e attraverso la riqualificazione del Polo urbano, con le osservazioni espresse dalla Conferenza di Servizi di cui all'allegato 1 al presente atto (omissis);

2. di autorizzare gli interventi previsti dal progetto di cui sopra;

3. di prendere atto del cronoprogramma degli interventi di che trattasi, quale parte integrante del documento progettuale in argomento, che prevede la conclusione degli interventi di bonifica dell'area ex I.P. Dein alla fine del mese di dicembre 2004;

4. di disporre che la Società AgipPetroli S.p.A. dovrà trasmettere a favore della Regione Lombardia, la proroga, della garanzia finanziaria accettata con nota regionale n. 11905 del 23 aprile 2001, a fronte del d.d.g. 27429/2000, estendendo la validità fino al 31 dicembre 2004;

5. di far salvo tutto quanto decretato con d.d.g. Tutela Ambientale 42271/1999 e d.d.g. Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità 27429/2000;

6. di notificare il presente atto alla Provincia di Milano, ai Comuni di Rho e Pero, all'A.S.L. n. 1 della Provincia di Milano, all'A.R.P.A. Lombardia, e alla Società AgipPetroli S.p.A.;

7. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento;

8. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Per il direttore generale  
il dirigente dell'unità organizzativa  
gestione rifiuti:  
Adriano Vignali

[BUR20020170]

[3.1.0]

D.D.G. 14 NOVEMBRE 2002 - N. 21736

**Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicazione dell'I.P.A.B. «Asilo infantile di Laglio» con sede nel comune di Laglio (CO), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

Omissis

Decreta

- di accogliere la richiesta di depubblicazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'I.P.A.B. «Asilo infantile di Laglio» con sede nel comune di Laglio (CO), via Germanello n. 4;

- di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in ente morale con regio decreto del 5 maggio 1892 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B., è depubblicata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale ente con personalità giuridica di diritto privato;

- di disporre la comunicazione del presente atto alla Camera di Commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000, con regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;

- di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.P.P.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con d.P.R. del 18 aprile 1951, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P.;

- di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998), nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima e all'A.S.L. territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

[BUR20020171]

[3.1.0]

**D.D.G. 14 NOVEMBRE 2002 - N. 21737****Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. «Asilo infantile Rovato Centro» con sede nel comune di Rovato (BS), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato****IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO**

Omissis

Decreta

– di accogliere la richiesta di depubblicizzazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'I.P.A.B. «Asilo infantile Rovato Centro» con sede nel comune di Rovato (BS), via IV Novembre n. 5;

– di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in ente morale con regio decreto del 14 luglio 1891 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B., è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale ente con personalità giuridica di diritto privato;

– di disporre la comunicazione del presente atto alla Camera di Commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000, con regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;

– di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.P.P.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con d.p.g.r. n. 14862 del 5 maggio 1987, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P.;

– di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998), nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima e all'A.S.L. territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

[BUR20020172]

[3.1.0]

**D.D.G. 14 NOVEMBRE 2002 - N. 21738****Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. «Scuola materna Faccanoni» con sede nel comune di Predore (BG), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato****IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO**

Omissis

Decreta

– di accogliere la richiesta di depubblicizzazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'I.P.A.B. «Scuola materna Faccanoni» con sede nel comune di Predore (BG); via Foresti n. 8;

– di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in ente morale con regio decreto del 28 aprile 1938 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B., è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale ente con personalità giuridica di diritto privato;

– di disporre la comunicazione del presente atto alla Came-

ra di Commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000, con regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;

– di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.P.P.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con regio decreto del 28 aprile 1938, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P.;

– di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998), nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima e all'A.S.L. territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

[BUR20020173]

[3.1.0]

**D.D.G. 14 NOVEMBRE 2002 - N. 21739****Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. «Scuola paritaria dell'infanzia Carlo Carcano» con sede nel comune di Treviglio (BG), in applicazione delle ll.rr. 21 e 22/1990 e succ. modd., e contestuale riconoscimento all'ente della personalità giuridica di diritto privato****IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO**

Omissis

Decreta

– di accogliere la richiesta di depubblicizzazione e di contestuale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dall'I.P.A.B. «Scuola paritaria dell'infanzia Carlo Carcano» con sede nel comune di Treviglio (BG), viale C. Battisti n. 33;

– di dichiarare che l'istituzione medesima, eretta in ente morale con regio decreto del 23 gennaio 1873 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di I.P.A.B., è depubblicizzata e, nel contempo, riconosciuta ad ogni effetto quale ente con personalità giuridica di diritto privato;

– di disporre la comunicazione del presente atto alla Camera di Commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione dell'ente nel registro regionale delle persone giuridiche private istituito, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 361/2000, con regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2;

– di dare atto che, in conseguenza della mutata natura della personalità giuridica dell'ente:

a) la predetta istituzione non è più sottoposta alla normativa in vigore riguardante le II.P.P.A.B., ma è assoggettata al regime giuridico degli enti privati riconosciuti;

b) l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con decreto del dirigente dell'unità organizzativa sistema educativo e università - Direzione generale formazione istruzione e lavoro - della regione Lombardia n. 9800 del 30 maggio 2002, che permane in vigore per le parti non incompatibili con il nuovo regime normativo;

c) a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia decorre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione, da parte del personale dell'istituzione già in servizio, al mantenimento dell'iscrizione all'I.N.P.D.A.P.;

– di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (ai sensi dell'art. 3 comma 4, e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, della l.r. 21/1990, come modificata dall'art. 4 della l.r. 1/1998), nonché la comunicazione dell'atto stesso all'istituzione interessata, al comune sede legale della medesima e all'A.S.L. territorialmente competente, nonché agli enti previdenziali interessati.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

[BUR20020174]

[3.1.0]

D.D.G. 14 NOVEMBRE 2002 - N. 21740

**Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Classificazione delle II.PP.A.B. a carattere regionale ed infra-regionale operanti nel settore educativo nell'ambito territoriale della regione Lombardia, in applicazione dell'art. 4 - comma 42 - della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

Visto il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, che ha trasferito alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica, ivi comprese le funzioni concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla l. 17 luglio 1890, n. 6972;

Visto il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che ha trasferito alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative ancora esercitate dagli organi periferici e centrali dello Stato dopo l'entrata in vigore dei dd.PP.RR. 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 e 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, con la quale il governo è stato delegato ad emanare i provvedimenti legislativi finalizzati al riordino della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;

Visto il successivo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha individuato le funzioni ed i compiti amministrativi da conferire alle regioni ed agli enti locali, in applicazione della legge 59/1997;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 che, ridefinendo le competenze degli enti locali della regione Lombardia in applicazione del d.lgs. 112/1998, ha previsto - all'art. 4, comma 42 - l'adozione di criteri di classificazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» ed in particolare l'articolo 10, contenente i criteri cui attenersi per l'emanazione della disciplina di riordino delle II.PP.A.B.;

Vista la d.g.r. 7/4092 del 30 marzo 2001 avente per oggetto «Determinazione dei criteri di classificazione delle II.PP.A.B. a carattere regionale ed infra-regionale aventi sede legale ed operanti nell'ambito territoriale della regione Lombardia in applicazione dell'art. 4 - comma 42 - della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1», con la quale, esperito il necessario parere della commissione consultiva III, sono stati individuati i criteri e lo schema di punteggi con i quali procedere alla classificazione delle II.PP.A.B. lombarde;

Vista la nota della direzione generale formazione istruzione

e lavoro della regione Lombardia prot. n. E1.2002.0078985 del 12 aprile 2002, con la quale è stata trasmessa ai presidenti delle II.PP.A.B. lombarde, operanti nel settore educativo, la scheda predisposta per il rilevamento degli elementi di conoscenza occorrenti per l'attribuzione dei punteggi necessari a determinare l'appartenenza di ogni singola I.P.A.B. alle classi ed alle categorie indicate nella sopra richiamata d.g.r. 7/4092 del 30 marzo 2001;

Preso atto che a tutt'oggi sono state restituite, compilate in forma di autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ogni singolo ente, n. 74 schede relative alle succitate II.PP.A.B. di competenza della direzione generale formazione istruzione e lavoro;

Dato atto che la classificazione delle II.PP.A.B. lombarde attualmente esistenti, quale prevista dall'articolo 4 - comma 42 - della l.r. 1/2000, non si pone in contrasto con l'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, il quale prevede l'obbligo di procedere alla riforma della disciplina relativa alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

Dato atto, altresì, della possibilità di poter procedere comunque, su istanza degli interessati e con nuovo decreto del direttore generale della formazione istruzione e lavoro della regione Lombardia, all'eventuale integrazione del presente provvedimento ovvero alla variazione della classe e/o della categoria di appartenenza delle singole istituzioni, nel caso in cui siano variati gli elementi di conoscenza costituenti il sistema di classificazione delle istituzioni medesime;

Ritenuto pertanto dover procedere all'adozione del presente provvedimento in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 - comma 42 - della l.r. 1/2000;

Richiamata la d.g.r. n. 7/4 del 24 maggio 2000 e successive modifiche, con la quale è stata costituita la direzione generale formazione istruzione e lavoro e, contestualmente, è stato nominato direttore generale della medesima il dr. Renzo Ruffini;

Decreta

1. Di approvare l'allegato A, costituente parte integrante del presente provvedimento, relativo alla classificazione delle II.PP.A.B. lombarde, operanti nel settore educativo, secondo le classi e le categorie individuate dalla d.g.r. 7/4092 del 30 marzo 2001;

2. Di disporre la comunicazione del presente atto alle Aziende Sanitarie Locali, quali organi di vigilanza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede legale ed operanti nell'ambito territoriale della regione Lombardia, nonché la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. Di dare atto che alla conclusione del processo di riforma delle istituzioni pubbliche, in ottemperanza del dispositivo di cui all'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come richiamata dal piano socio sanitario regionale, sarà comunque necessario verificare la coerenza del presente provvedimento con le risultanze delle operazioni di riordino amministrativo previste dalle norme sopra richiamate.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

ALLEGATO A

**Classificazione delle II.PP.A.B. lombarde operanti nel settore educativo**

Ente	Località	Punteggio	Classe	Categoria
<b>Provincia: BERGAMO</b>				
Opera pia asilo infantile	Adrara San Martino	7	2	3
Asilo infantile	Azzano S. Paolo	9	2	2
Asilo infantile luogo pio Grattaroli	Bariano	9	2	2
Asilo infantile Ermelinda Olivari	Romano di Lombardia	9	2	2
Asilo infantile	Canonica d'Adda	7	2	3
Asilo infantile Principessa Margherita	Ponte S. Pietro	7	2	3
Asilo infantile Francesco Galliccioli	Rovetta	6	2	3
Scuola materna	Piazza Brembana	4	2	3
<b>Provincia: BRESCIA</b>				
Scuola materna Giovanna Nava	Gussago	11	2	2
Asilo infantile F. Carini	Botticino	10	2	2

<i>Ente</i>	<i>Località</i>	<i>Punteggio</i>	<i>Classe</i>	<i>Categoria</i>
Asilo infantile P. Fasani	Bagnolo Mella	9	2	2
Asilo infantile del centro	Gussago	9	2	2
Asilo infantile ing. Erminio Valverti	Breno	8	2	2
Asilo infantile F. Ugoni	Pontevico	8	2	2
Scuola materna Ronco	Gussago Fr. Ronco	7	2	3
Asilo infantile di Milzano	Milzano	7	2	3
Asilo infantile Regina Pacis	Pralboino	7	2	3
Asilo infantile La Vittoria	Adro	6	2	3
Asilo infantile Morelli Rebusca	Muscoline	6	2	3
Asilo infantile Maffizzoli	Polpenazze del Garda	6	2	3
Asilo infantile S. Salvatore	Sirmione	5	2	3
Asilo infantile Gina Maestri Folonari	Roccafranca Fr. Ludriano	4	2	3
Asilo infantile Vittorio Emanuele III	Seniga	4	2	3
<b>Provincia: COMO</b>				
Asilo infantile Carlo Borromeo	Figino Serenza	9	2	2
Scuola materna Casa dei Bambini Irene Falk	Dongo	8	2	2
Asilo infantile Raimondi Mantica	Fino Mornasco	6	2	3
Asilo d'infanzia	Lambrugo	6	2	3
Asilo infantile Contessa Perego	Brenna	5	2	3
Asilo infantile L. Minoletti	Carate Urio	5	2	3
Asilo inf. Don F. Aluigi e cav. A. Maiocchi	Cadorago Fr. Bulgorello	4	2	3
<b>Provincia: CREMONA</b>				
Asilo infantile Regina Elena	Offanengo	9	2	2
O.P. asilo infantile	Rivolta d'Adda	9	2	2
Asilo infantile M. Benvenuti	Montodine	6	2	3
Asilo infantile	Ombriano di Crema	6	2	3
Asilo infantile Maddalena di Canossa	Capergnanica	5	2	3
Scuola materna	Moscazzano	3	2	3
<b>Provincia: LECCO</b>				
Asilo infantile Vincenzo Bonacina	Dolzago	6	2	3
<b>Provincia: LODI</b>				
Asilo infantile	Maleo	4	2	3
Asilo infantile	Terranova dei Passerini	4	2	3
<b>Provincia: MILANO</b>				
Asilo infantile Stefano Lattuada	Gessate	10	2	2
Scuola materna F.lli Casanova	Briosco Fr. Capriano	6	2	3
Asilo infantile Carcano Grassi	Cormano	5	2	3
<b>Provincia: PAVIA</b>				
Asilo infantile G. Garibaldi	Belgioioso	8	2	2
Asilo infantile Pietro Bonacossa	Domo	8	2	2
Asilo infantile	Garlasco	8	2	2
Scuola materna C.E. Indemini	Bressana Bottarone	6	2	3
Asilo infantile Adelaide Cairoli	Gropello Cairoli	6	2	3
Asilo infantile Corini e Magnaghi	Lomello	5	2	3
Asilo infantile Priora	Redavalle	5	2	3
Asilo infantile SS. M. Consolata	Canneto Pavese	4	2	3
Asilo infantile Carolina Croce	Castelletto di Branduzzo	4	2	3
Asilo infantile G.A. Sacchi	Filighera	4	2	3
Asilo infantile monumento ai caduti	Medassino di Voghera	4	2	3
Asilo infantile	Sant'Angelo Lomellina	3	2	3
<b>Provincia: VARESE</b>				
Asilo infantile Macchi Zonda	Varese	10	2	2
Asilo infantile Umberto I	Bisuschio	9	2	2
Asilo infantile Malnati Macchi	Varese Giubiano	9	2	2
Asilo infantile Enrico e Cesare Tallachini	Varese Masnago	9	2	2
Scuola materna	Germignaga	8	2	2
Asilo infantile ing. Luciano Scotti	Laveno Mombello	8	2	2
Asilo infantile Carlo Sormani	Lonate Pozzolo	8	2	2
Asilo infantile Lorenzo e Giovannina Antonini	Morazzone	8	2	2
Scuola materna	Solbiate Arno	8	2	2

Ente	Località	Punteggio	Classe	Categoria
Asilo infantile C. Saporiti	Tradate	8	2	2
Scuola materna	Albizzate	7	2	3
Asilo infantile G.W. Vasconi	Besozzo	7	2	3
Asilo infantile San Giuseppe	Busto Arsizio	7	2	3
Asilo infantile Maria Serbelloni	Taino	7	2	3
Asilo infantile Piccinelli Comolli	Varese Bosto	6	2	3
Asilo infantile Camilla Riva Foscarini	Varese Cartabbia	5	2	3
Asilo infantile Gianna Beretta Molla	Varese S. Ambrogio Olona	5	2	3
Asilo infantile di Ligurno	Cantello	4	2	3
Asilo infantile Ernesta e Carlo Brianza	Lozza	4	2	3
Asilo infantile S. Gottardo	Varese Rasa	4	2	3

[BUR20020175]

[3.4.0]

D.D.G. 19 NOVEMBRE 2002 - N. 22147

**Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimenti di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» - Modifica dello stato di n. 9 domande di assegnazione del buono scuola 2001/2002 dichiarate non ammissibili con d.d.u.o. n. 14082 del 24 luglio 2002 ed ammesse al beneficio**

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. Di dichiarare ammessi i soggetti indicati nell'elenco (allegato «A») allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate.

2. Di inserire tali beneficiari nell'elenco di cui alla d.g.r. 7837/2002 nelle posizioni a fianco di ciascuno indicate.

3. Di dare comunicazione ai beneficiari della modifica dello stato delle domande di assegnazione del buono scuola a loro riferite e dell'ammontare del beneficio loro attribuito.

4. Di impegnare la somma complessiva di € 9.706,16 sul cap. 2.5.2.3.2.77 5315 dell'esercizio in corso.

5. Di provvedere alla liquidazione del buono scuola spettante a ciascun beneficiario per l'importo indicato nell'elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

6. Di trasmettere il presente atto all'unità organizzativa bilancio e ragioneria per gli adempimenti di propria competenza.

7. Di procedere alla pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Renzo Ruffini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

**Domande modificate da non ammissibili ad ammissibili**

N. pos. elenco	Cod. benef.	Richiedente	Indirizzo	Comune	Contributo da assegnare	Indicatore reddituale	Motivazione
4667 bis	183573	Pagnottoni Flavio	Via Boccaccio 153	Saronno	2.065,83	12.066.541	Giudicata non ammissibile in quanto veniva erroneamente digitato lo stato della domanda. Ne è stata verificata l'ammissibilità su istanza dell'interessato.
6725 bis	220252	Rusconi Mauro	Via Piave 3	Cernobbio	1.050,00	15.494.117	Giudicata non ammissibile in quanto i dati esposti nella domanda riferiti alla denominazione della scuola non ne hanno permesso l'identificazione quale ammissibile. Constatata su istanza dell'interessato l'esatta denominazione della scuola che risulta rientrate tra quelle previste dal provvedimento.
8728 bis	246012	Meghnagi Gabriela Ava	Via G. Boni 41	Milano	2.687,50	16.680.882	Giudicata non ammissibile in quanto i dati esposti nella domanda riferiti alla denominazione della scuola non ne hanno permesso l'identificazione quale ammissibile. Constatata su istanza dell'interessato l'esatta denominazione della scuola che risulta rientrate tra quelle previste dal provvedimento.
10700 bis	196855	Roberto Daniele	Via Maroni 1	Varese	614,29	18.748.392	Giudicata non ammissibile in quanto i dati esposti nella domanda riferiti alla denominazione della scuola non ne hanno permesso l'identificazione quale ammissibile. Constatata su istanza dell'interessato l'esatta denominazione della scuola che risulta rientrate tra quelle previste dal provvedimento.
11805 bis	200589	Marozzi Laura	Via Zambonate 34	Bergamo	304,71	19.897.969	Giudicata non ammissibile in quanto la spesa esposta risultava essere inferiore a € 208,00. Verificato l'esatto ammontare della spesa sostenuta su istanza e dichiarazione dell'interessato.
11938 bis	245991	Galli Gianvittorio	Via Sant'Andrea 27	Monza	440,00	20.025.203	Giudicata non ammissibile in quanto veniva considerato erroneamente solo il figlio per cui la spesa era non ammissibile. È stata verificata l'ammissibilità della figlia Giulia.
30891 bis	246104	Stanca Patrizia	Via G. Pogliani 10	Paderno Dugnano	1.050,00	38.251.503	Giudicata non ammissibile in quanto veniva erroneamente dichiarata la frequenza ad una scuola con presa d'atto. Verificata la frequenza ad istituto legalmente riconosciuto su istanza dell'interessata.
44033 bis	217447	Truffa Silvio	Via F.lli Cervi - res. Cedri - MI 2	Segrate	877,96	64.950.002	Giudicata non ammissibile in quanto non veniva esattamente considerato l'anno di frequenza del figlio. Constatata l'iscrizione e la frequenza a scuola rientrate tra quelle previste dal provvedimento.

N. pos. elenco	Cod. benef.	Richiedente	Indirizzo	Comune	Contributo da assegnare	Indicatore reddituale	Motivazione
48338 bis	215808	Carnevali Ruggero	Via Marcantonio dal Re 27	Milano	615,87	88.953.967	Giudicata non ammissibile in quanto la cifra dichiarata in riferimento al reddito è stata erroneamente esposta. Costatato su istanza dell'interessato l'effettivo ammontare del reddito.
<b>TOTALE</b>					<b>9.706,16</b>		

[BUR20020176]

[3.4.0]

D.D.G. 19 NOVEMBRE 2002 - N. 22151

**Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimenti di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» - Approvazione di n. 16 beneficiari domande di assegnazione del buono scuola non registrate nel data base ma supportate da idonea documentazione, assunzione dell'impegno di spesa e contestuale liquidazione**

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. Di dichiarare ammessi i soggetti indicati nell'elenco (allegato «A») allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate.

2. Di inserire tali beneficiari nell'elenco di cui alla d.g.r. 7837/2002 nelle posizioni a fianco di ciascuno indicate.

3. Di dare comunicazione ai beneficiari dell'ammontare del beneficio loro attribuito.

4. Di impegnare la somma complessiva di € 13.186,70 sul cap. 2.5.2.3.2.77 5315 dell'esercizio in corso.

5. Di provvedere alla liquidazione del buono scuola spettante a ciascun beneficiario per l'importo indicato nell'elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

6. Di trasmettere il presente atto all'unità organizzativa bilancio e ragioneria per gli adempimenti di propria competenza.

7. Di procedere alla pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Renzo Ruffini

ALLEGATO A

*Allegato domande ammissibili pervenute ma non registrate*

N. prog. elenco	Cod. ben.	Richiedente	Indirizzo	Comune	Contributo da assegnare	Indicatore reddituale	Motivazioni
3391 bis	246282	Scopece Vittoria	Via Quinto Alpini 2	Olgiate Comasco	1.050,00	10.096.954	Domanda non pervenuta nel data base ma supportata da documentazione relativa all'invio della rettifica del reddito.
13341 bis	196232	Turati Maurizio	Via Aurora 33	Paderno Dugnano	942,50	21.419.691	Domanda ammissibile in quanto compilata on-line e pervenuta quale richiesta buono scuola pratica n. 3211, non registrata in entrata.
15740 bis	246280	Botrugno Ivan	Via Monterosa 15	Bregnano	477,72	23.616.541	Domanda ammissibile in quanto pervenuta il 5 marzo 2002 come da documentazione allegata ma non registrata in entrata.
16330 bis	180122	Rosa Margherita	Via Aldo Moro 2/B	Peschiera Borromeo	510,00	24.174.111	Domanda ammissibile in quanto compilata on-line e pervenuta quale richiesta buono scuola pratica n. 205, non registrata in entrata.
18679 bis	210385	Giovanetti Carlo	Via San Miniato 10	Milano	645,57	26.275.563	Domanda ammissibile in quanto compilata on-line e pervenuta quale richiesta buono scuola pratica n. 1799, non registrata in entrata.
21837 bis	207243	Gussoni Raffaele	Piazza L. Da Vinci 6	Milano	387,34	29.108.646	Domanda ammissibile in quanto compilata on-line e pervenuta quale richiesta buono scuola pratica n. 3070, non registrata in entrata.
23303 bis	193741	Mapelli Luigi	Via Balconi 19	Inzago	645,57	30.459.374	Domanda ammissibile in quanto compilata on-line e pervenuta quale richiesta buono scuola pratica n. 576, non registrata in entrata.
25138 bis	246283	Raimondo Giuseppe	Via G. Mazzini 5/12	Lacchiarella	877,96	32.211.607	Domanda ammissibile in quanto compilata on-line e pervenuta quale richiesta buono scuola pratica n. 1274, non registrata in entrata.
29290 bis	246284	Pozzato Donatella	Via del Torrione 28	Turbigo	871,52	36.402.259	Domanda ammissibile in quanto compilata on-line e pervenuta quale richiesta buono scuola pratica n. 3692, non registrata in entrata.
31244 bis	190917	Rizzi Maurizio	Via Cadorna 8/54	Buccinasco	710,12	38.644.196	Domanda ammissibile in quanto compilata on-line e pervenuta quale richiesta buono scuola pratica n. 122, non registrata in entrata.
31886 bis	246285	Gilardoni Laura	Via Fogazzaro 35	Milano	877,96	39.410.655	Domanda ammissibile in quanto compilata on-line e pervenuta quale richiesta buono scuola pratica n. 1654, non registrata in entrata.
32488 bis	203559	Natali Pier Giorgio	Via Marconi 19	Osio Sopra	1.020,00	40.195.975	Domanda ammissibile in quanto compilata on-line e pervenuta quale richiesta buono scuola pratica n. 1584, non registrata in entrata.
40599 bis	246287	Chiesa Lorenzo	Via Raffaello Sanzio 2/A	Milano	1.007,10	54.726.038	Domanda ammissibile in quanto compilata on-line e pervenuta quale richiesta buono scuola pratica n. 1049, non registrata in entrata.
44364 bis	217498	Baroldi Roberto	Corso Plebisciti 1	Milano	1.755,92	66.175.563	Domanda ammissibile prot. 23347 dell'1 marzo 2002 non pervenuta all'ufficio.
47339 bis	246286	Vaj Elena	Via A. Zonda 53	Varese	703,67	81.426.081	Domanda ammissibile in quanto compilata on-line e pervenuta quale richiesta buono scuola pratica n. 2077, non registrata in entrata.

N. prog. elenco	Cod. ben.	Richiedente	Indirizzo	Comune	Contributo da assegnare	Indicatore reddituale	Motivazioni
48001 bis	246281	Franchini Giuseppe	Via Amendola 12	Monza	703,75	86.368.421	Domanda ammissibile in quanto compilata on-line e pervenuta quale richiesta buono scuola pratica n. 3056, non registrata in entrata.
<b>TOTALE</b>					<b>13.186,70</b>		

[BUR20020177]

[3.4.0]

D.D.G. 19 NOVEMBRE 2002 - N. 22155

**Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia - Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimenti di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» - Modifica dello stato di n. 3 domande di assegnazione del buono scuola 2001/2002 dichiarate irricevibili con d.d.u.o. n. 14083 del 24 luglio 2002 ed ammesse al beneficio**

IL DIRETTORE GENERALE

Omissis

Decreta

1. Di dichiarare ammessi i soggetti indicati nell'elenco (allegato «A») allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate.

2. Di inserire tali beneficiari nell'elenco di cui alla d.g.r. 7837/2002 nelle posizioni a fianco di ciascuno indicate.

3. Di dare comunicazione ai beneficiari della modifica dello stato delle domande di assegnazione del buono scuola a loro riferite e dell'ammontare del beneficio loro attribuito.

4. Di impegnare la somma complessiva di € 2.071,55 sul cap. 2.5.2.3.2.77 5315 dell'esercizio in corso.

5. Di provvedere alla liquidazione del buono scuola spettante a ciascun beneficiario per l'importo indicato nell'elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

6. Di trasmettere il presente atto all'unità organizzativa bilancio e ragioneria per gli adempimenti di propria competenza.

7. Di procedere alla pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Renzo Ruffini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO A

**Elenco da irricevibili ad ammissibili**

N. pos. elenco	Cod. benef.	Richiedente	Indirizzo	Comune	Contributo da assegnare	Indicatore reddituale	Motivazione
36721 bis	202054	Frustaci Giuseppe	Via Longarone 1/A	Milano	64,55	46.550.331	Giudicata irricevibile in quanto la data stampigliata dalle poste sulla busta era 12 aprile 2002. Ammessa al contributo considerando la data del 12 marzo 2002 stampigliata sull'a.r. relativa all'invio della stessa.
701 bis	200485	Romano Carla	V. A. Anfossi 44	Milano	1.050,00	1.067.788	Giudicata irricevibile in quanto non veniva identificato il dato riguardante il reddito conseguito. La domanda viene giudicata ammissibile considerando la sottoscrizione del dichiarante che permette la identificazione dello stesso.
36363 bis	203341	Pasciullo Enzo	Via Capecelatro 81	Milano	957,00	45.916.071	Giudicata irricevibile in quanto veniva omessa la spesa sostenuta. La domanda viene giudicata ammissibile considerando la dichiarazione dell'interessato in riferimento alla produzione del dato omesso, non pervenuta all'ufficio, ma della quale esiste documentazione comprovante l'effettivo invio.
<b>TOTALE</b>					<b>2.071,55</b>		

[BUR20020178]

[3.3.0]

D.D.G. 27 NOVEMBRE 2002 - N. 23098

**Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro - Parziale rettifica, per mero errore materiale, del d.d.g. n. 15273 dell'8 agosto 2002 «Approvazione delle graduatorie dei progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, ob. 3 - Dispositivo Multimisura Obbligo Formativo - Anno 2002»**

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il proprio decreto n. 15273 dell'8 agosto 2002 «Approvazione delle graduatorie dei Progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, ob. 3 - Dispositivo Multimisura Obbligo Formativo - anno 2002»;

Considerato che relativamente ai progetti nn. 70333 e 74418 (Allegato n. 1 - Elenco Ammessi e Finanziati - sez. Provincia di Milano) del sopra citato decreto n. 15273/2002, per mero errore materiale, sono stati inseriti importi errati nella colonna «Quota pubblica»;

Considerato che i progetti n. 75598, 75583 e 74263, collocati nell'Allegato n. 1 - Elenco Ammessi e Finanziati - sez. Provincia di Milano, sono stati inseriti, per mero errore materiale, anche nell'Allegato n. 2 - Elenco Ammessi e non finanziati;

Considerato che i progetti nn. 67509, 67639, 72940, 77149 pur essendo stati valutati dal Nucleo di valutazione non risultano inseriti, per mero errore materiale, nell'Allegato n. 2 - Elenco ammessi e non finanziati;

Considerato inoltre che i progetti nn. 63024, 79919, 78996 e 70021, pur essendo stati valutati non risultano inseriti, per mero errore materiale, nell'Allegato n. 3 - Elenco non Ammessi;

Considerato che i progetti nn. 60701, 60821, 63658, 78954, 79382, 79402, 64207 e 62400, inseriti per mero errore materiale nell'Allegato n. 3 - Elenco non ammessi, del citato decreto 15273/2002, sono da riammettere alla valutazione;

Rilevato che a seguito delle economie risultanti dalle rettifiche degli importi di quota pubblica relativi ai progetti nn. 70333 e 74418, pari a € 338.100,00, è possibile finanziare i progetti n. 73302 e 70001 collocati nella prima e nella seconda posizione dell'Allegato n. 2 - Elenco ammessi e non finanziati - sez. Provincia di Milano, per un importo complessivo di € 201.600,00;

Preso atto che la competente unità operativa «Valutazione FSE» ha valutato i progetti nn. 60701, 60821, 62400, 63658, 64207, 78954, 79382, 79402 che risultano ammessi e non finanziati;

Dato atto che gli obblighi dei soggetti gestori dei progetti ammessi al finanziamento sono precisati nella sopraccitata d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002 di «Approvazione dell'Atto di indirizzo 2002 - sezione Indicazioni procedurali e gestionali generali» e ulteriormente precisati nel citato d.d.g. n. 11244 del 14 giugno 2002 all'allegato n. 1 sez. «Iter Procedurale»;

Preso atto che sono in corso approfondimenti relativi alle procedure contabili e amministrative riguardanti il versamento della quota di iscrizione da parte dei destinatari dei corsi finanziati;

Ritenuto pertanto opportuno, nell'ambito dei progetti finanziati a valere sul Dispositivo Multimisura Obbligo Formativo, non applicare la quota di iscrizione inizialmente prevista nel Dispositivo stesso;



Ritenuto opportuno determinare che la comunicazione della variazione dell'esito dell'istruttoria, considerato l'esiguo numero di progetti di cui trattasi, avvenga mediante comunicazione diretta agli operatori interessati, pubblicando altresì il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000, n. 4 di conferimento al Dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro e successive modifiche ed integrazioni;

#### Decreta

1. Di rettificare gli importi inseriti nella colonna «Quota pubblica» dell'Allegato n. 1 – Elenco Ammessi e Finanziati – del d.d.g. 8 agosto 2002 n. 15273 relativamente ai Progetti nn. 70333 e 74418 riportando i rispettivi importi a € 176.400 e a € 161.700 per un totale complessivo di € 338.100;

2. Di inserire nell'elenco dei progetti ammessi al finanziamento (Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto) i progetti n. 73302 e 70001 collocati nella prima e nella seconda posizione dell'Elenco Ammessi e non finanziati (Allegato n. 2 – sez. Provincia di Milano del sopra citato decreto 15273/2002) per un importo complessivo di € 201.600;

3. Di eliminare i progetti n. 75598, 75583 e 74263 del CFP

Pertini di Seregno dall'Allegato n. 2 – Elenco Ammessi e Non Finanziati del sopra citato decreto 15273/2002;

4. Di approvare le modifiche degli Allegati n. 2 e n. 3 del sopra citato decreto 15273/2002 come evidenziate negli Allegati n. 2 «Elenco Ammessi e Non Finanziati» e n. 3 «Elenco Non Ammessi», parti integranti e sostanziali del presente decreto;

5. Di fissare in **giorni 45** dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia i termini entro cui l'Operatore sottoscrive e trasmette alla Regione Lombardia l'Atto di Adesione e procede all'avvio delle attività previste a progetto;

6. Di affidare al Dirigente della U.O. Formazione e Mercato del Lavoro l'adozione di ogni eventuale provvedimento diretto ad assicurare l'adeguata realizzazione dei progetti finanziati;

7. Di non applicare la quota di iscrizione dovuta dai destinatari dei corsi finanziati, inizialmente prevista nel Dispositivo stesso, in considerazione del fatto che sono in corso approfondimenti relativi alle procedure contabili e amministrative riguardanti il versamento della quota stessa;

8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il direttore generale:  
Renzo Ruffini

ALLEGATO N. 1

#### ELENCO AMMESSI E FINANZIATI

Punteggio	ID Progetto	Titolo	Id Operatore	Denominazione Operatore	Q.ta Pubblica
<b>Provincia di MILANO</b>					
274	73302	Pizzaiolo	1201008	INFOR	100.800,00
273	70001	Operatore call center	1010003	ASS.FOR	100.800,00

ALLEGATO N. 2

#### ELENCO AMMESSI E NON FINANZIATI

Punteggio	ID Progetto	Titolo	Id Operatore	Denominazione Operatore	Q.ta Pubblica
<b>Provincia di BERGAMO</b>					
254	60821	Percorso formativo pre-professionalizzante di orientamento per gli alunni delle prime classi dell'IPSIA Cesare Pesenti di Bergamo	1100752	ForCopim – ente di formazione ex articolo 5 legge 845/78 emanazione dell'associazione d'impresie territoriale COPIM	20.930,00
209	60701	Progetto scuola Fantoni (ist. d'Arte e CFP) a sostegno della scelta formativa	1004049	SCUOLA D'ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI	25.200,00
206	67509	Operatore d'ufficio addetto alla contabilità	1011273	Cooperativa scolastica Nicolò Rezzara a r.l.	401.092,00
204	63658	Inserimento formativo e lavorativo	6470	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BERGAMO	33.600,00
204	64207	Garden	2008408	ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE BERGAMO	33.600,00
<b>Provincia di BRESCIA</b>					
227	67639	Montatore manutentore di sistemi elettromeccanici	5452	Centro Formazione Professionale Verolanuova	112.692,00
204	78954	Accoglienza e alfabetizzazione alunni extracomunitari	1502374	CIDI CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI	13.870,00
204	79382	Sostegno e Recupero degli studenti in difficoltà scolastica	1502374	CIDI CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI	15.092,00
204	79402	Sostegno e Recupero degli studenti in difficoltà scolastica	1502374	CIDI CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA DEGLI INSEGNANTI	15.092,00
<b>Provincia di LODI</b>					
200	62400	CORSO PRE-PROFESSIONALIZZANTE DI ORIENTAMENTO ALLA FIGURA DI MANAGER-CULTURALE	1502860	AGIDAE LABOR SMS SOCIETÀ DI MUTUO SOC-CORSO	28.000,00
<b>Provincia di MILANO</b>					
269	72940	Riparatore di motoveicoli	12	Fondazione Enaip Lombardia	147.000,00
231	77149	Percorso Formativo di Orientamento	1011469	C.A.P.A.C	5.600,00

ALLEGATO N. 3

#### ELENCO NON AMMESSI

ID Progetto	Titolo	Id Operatore	Denominazione Operatore	Motivazione
<b>Provincia di MILANO</b>				
70021	Corso di formazione per addetti alle vendite nella grande distribuzione	1103007	Consorzio Multiform	8 progetto con punteggio al di sotto della soglia minima per l'ammissibilità

<i>ID Progetto</i>	<i>Titolo</i>	<i>Id Operatore</i>	<i>Denominazione Operatore</i>	<i>Motivazione</i>
63024	Eraclito: alla scoperta dell'informatica	3422	I.C.Sciviero	2 Domanda di finanziamento presentata con modulistica e modalità diverse da quelle previste dal dispositivo
78919	ECDL – guida alla patente europea del computer	2012176	Istituto Tecnico per il Turismo e Linguistico	2 Domanda di finanziamento presentata con modulistica e modalità diverse da quelle previste dal dispositivo
<b>Provincia di VARESE</b>				
78996	Sestante	6565	Centro di Formazione Professionale Comune di Varese	8 progetto con punteggio al di sotto della soglia minima per l'ammissibilità

**F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA  
E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA**

[BUR20020179]

[4.6.4]

D.D.S. 28 OTTOBRE 2002 - N. 20222

**Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa,  
Cooperazione e Turismo - Iscrizione al registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo - 53° elenco****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA**

Vista la legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 concernente «Disciplina dell'attività dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 20 dicembre 1996 n. 22713 «Modalità di iscrizione e di cancellazione al registro dei direttori tecnici della Regione Lombardia»;

Ritenuto di iscrivere nel registro regionale dei direttori tecnici, un cinquantatreesimo elenco di persone sulla base delle richieste pervenute e previo accertamento del possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;

Viste le precedenti deliberazioni del 2000 n. VII legislatura riguardanti l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Richiamata la d.g.r. 22 dicembre 2000 n. 2674 ad oggetto:

«Aggiornamento dell'assetto organizzativo della Giunta regionale (V provvedimento 2000)» ed in particolare gli allegati A e B;

Decreta

1) di iscrivere nel registro regionale, previsto alla l.r. del 16 settembre 1996 n. 27, un cinquantatreesimo elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo di cui all'allegato «A» che fa parte integrante del presente provvedimento;

2) di cancellare, dietro sua richiesta, la signora Manzoni Simona, nata a Roma il 17 settembre 1963 iscritta nel 28° elenco con decreto n. 61756 del 9 giugno 1998;

3) di cancellare, dietro sua richiesta, la signora Violi Francesca, nata a Melito Porto Salvo (RC) il 24 settembre 1968, iscritta nel 37° elenco con decreto n. 51236 del 15 dicembre 1999;

4) di cancellare, dietro sua richiesta, la signora Brugnoli Elena, nata a Negrar (Verona) il 4 aprile 1969, iscritta nel 50° elenco con decreto n. 5205 del 20 marzo 2002;

di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'aggiornamento del registro regionale di che trattasi.

Gianpiero Viotti

— • —

ALLEGATO «A»

**53° ELENCO DIRETTORI TECNICI**

	COGNOME	NOME	LUOGO NASC.	IL	INDIRIZZO	CAP E CITTÀ	PR	AUT.
1	BARBESTA	MIRKO	MILANO	27/11/73	VIA BARI, 20	20143 MILANO	MI	SI
2	BARRI	ANDREINA	DUBINO	23/02/62	VIA SAN ROCCO, 38	23017 MORBEGNO	SO	SI
3	BASTIANI	BRUNA	MILANO	18/07/69	VIA FOSCOLO, 13	20070 CERRO AL LAMBRO	MI	NO
4	BATTISTESSA	CORINNA	DONGO	25/06/60	VIA G. MEDICI, 13	22014 DONGO	CO	SI
5	BERGAMASCHI	PIERO	MILANO	05/09/61	VIA GAREGNANO, 47	20156 MILANO	MI	SI
6	BRAGOTTI	LAURA	MILANO	27/05/58	VIA F. ORSINI, 70	20100 MILANO	MI	NO
7	BRAMBILLA	RAFFAELLA	MONZA	06/12/73	VIA NINO BIXIO, 18/A	20041 AGRATE BRIANZA	MI	SI
8	CAVAZZOLI	MONICA	GONZAGA	20/12/66	VIA PO VECCHIO, 13	46023 GONZAGA	MN	SI
9	COLOMBINI	GIULIANA	INVERUNO	08/01/43	VIA EINAUDI, 1	20010 INVERUNO	MI	SI
10	COLOMBO	ROBERTO	MEDA	09/09/60	VIA DANTE, 49	22060 CABIATE	CO	SI
11	COLUMBANO	GIUSEPPE ALESSANDRO	ARZACHENA	16/11/69	VIA VILLA POMPEA, 18	20060 CASSINA DE' PECCHI	MI	SI
12	COPETA	MARCO	MULHOUSE (F)	02/06/53	VIA G. FRANZINETTI, 16	25126 BRESCIA	BS	SI
13	CUOMO	FRANCESCO	AGEROLA	15/10/52	VIA ARMANDO DIAZ, 103	80051 AGEROLA	NA	SI
14	DE MARCO	MARIALUISA	MILANO	23/09/57	VIA P. NENNI, 116	20085 LOCATE TRIULZI	MI	NO
15	DE PALMA	GIUSEPPE	MILANO	07/10/54	VIA PRIMO MAZZOLARI, 48	20147 MILANO	MI	SI
16	DI SCOLA	LORENZA MARIA	PAVIA	07/10/75	VIA FAUSTINO GIANANI, 91	27100 PAVIA	PV	SI
17	FABIANI	VITTORIO	DALMINE	19/05/42	VIA SABBIO, 68	24044 DALMINE	BG	SI
18	FALLINI	VERA	SONDRIO	26/06/71	VIA NAZIONALE, 23	23025 NOVATE MEZZOLA	SO	SI
19	FUCILI	GIACOMO	MILANO	02/04/51	VIA ZURIGO, 24	20147 MILANO	MI	NO
20	GHEZZI	CRISTINA	LECCO	24/07/65	LOC. RONCATE, 42	23851 GALBIATE	LC	SI
21	GIANNELLA	MAURO	TORINO	01/05/57	VIA BENEDETTO MARCELLO, 48	20124 MILANO	MI	NO
22	MAROTTA	PATRIZIA	MILANO	08/12/59	VIA GARIBALDI, 87	20013 MAGENTA	MI	SI
23	MORETTI	AGOSTINO	APRICENA	14/12/59	VIA MALAKOFF, 20	20094 CORSICO	MI	SI
24	ORIENTI	DONATELLA	MILANO	18/10/71	VIA FIRENZE, 2	20060 BUSSERO	MI	NO
25	PASTORI	RAFFAELLA	MILANO	25/04/68	VIA DEL MOLINO, 34	20091 BRESSO	MI	SI
26	PIOLA	SIMONA	ORZINUOVI	09/02/66	VIA S. VINCENZO LOCALITÀ BOMPENSIERO	25080 VILLACHIARA	BS	SI
27	PRATO	MARTA	MILANO	21/02/66	VIA MONTE SABOTINO, 6	20052 MONZA	MI	NO
28	RAVÀ	PIERO	MILANO	28/03/48	P.ZA LEONARDO DA VINCI, 3	20133 MILANO	MI	NO

[BUR20020180]

[5.1.2]

D.D.S. 26 NOVEMBRE 2002 - N. 22974

**Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile - Approvazione graduatoria relativa alle domande di contributo pervenute alla Regione Lombardia entro il 30 settembre 2002 riferite alla d.g.r. 7/7061 del 23 novembre 2001. Sostegno finanziario alle iniziative intraprese dai comuni tese a favorire la mobilità nel settore della locazione abitativa per periodi determinati. Determinazione dei finanziamenti**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
OPERE DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Omissis

Decreta

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 12 della d.g.r. 7/7061, la graduatoria di seguito riportata:

COMUNE DI:	IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO
Milano	€ 4.842.783,00
Lecco	€ 853.113,24
Pavia	€ 439.535,17
<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.135.431,41</b>

2. Di approvare lo schema di finanziamento di cui all'allegato «A», parte integrante della presente, redatto ai sensi dell'art. 11 della succitata delibera.

3. Di dare atto che il responsabile comunale dei singoli progetti dovrà attenersi alle procedure di controllo previste ai punti 15 e 16 della d.g.r. 7/7061 del 23 novembre 2001.

4. Di dare atto che con successiva circolare dirigenziale ver-

ranno rese note le modalità per l'utilizzo della procedura informatica messa a disposizione dalla Regione.

5. Di disporre la pubblicazione del presente Decreto e dei relativi allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Francesco Bargiggia

**ALLEGATO "A" LOCAZIONE TEMPORANEA**

D.G.R.VII/7061

Tabella dei Finanziamenti

<b>COMUNE di : MILANO</b>  Iniziativa: "Locazione temporanea per la città di Milano" DURATA 10 ANNI  Agenzia:	ALLOGGI DI PROPRIETA' PRIVATA			
	TIPOLOGIA ALLOGGIO n. vani + servizi	NUM. ALLOGGI	FINANZIAMENTO RICHIESTO	FINANZIAMENTO EROGABILE
	con vani 1-2	X		
	con vani 3	X		
	vani 4 o sup.	X		
Totale parziale ammesso a finanziamento			X	

<b>ALLOGGI DI PROPRIETA' PUBBLICA: ALER</b>				
TIPOLOGIA ALLOGGIO n. vani + servizi	NUM. ALLOGGI	FINANZIAMENTO RICHIESTO	FINANZIAMENTO EROGABILE	TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO A FINANZIAMENTO
con vani 1-2	150	€ 4.842.783,00	€ 4.842.783,00	
con vani 3	X			
vani 4 o sup.	X			
Totale parziale ammesso a finanziamento			€ 4.842.783,00	€ 4.842.783,00

<b>COMUNE di : LECCO</b>  Iniziativa: DURATA 6 ANNI  Agenzia per la locazione	ALLOGGI DI PROPRIETA' PRIVATA			
	TIPOLOGIA ALLOGGIO n. vani + servizi	NUM. ALLOGGI	FINANZIAMENTO RICHIESTO	FINANZIAMENTO EROGABILE
	con vani 1-2	46	€ 853.113,24	€ 853.113,24
	con vani 3	X		
	vani 4 o sup.	X		
Totale parziale ammesso a finanziamento			€ 853.113,24	

<b>ALLOGGI DI PROPRIETA' PUBBLICA:</b>				
TIPOLOGIA ALLOGGIO n. vani + servizi	NUM. ALLOGGI	FINANZIAMENTO RICHIESTO	FINANZIAMENTO EROGABILE	TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO A FINANZIAMENTO
con vani 1-2	X			
con vani 3	X			
vani 4 o sup.	X			
Totale parziale ammesso a finanziamento			X	€ 853.113,24

<b>COMUNE di : PAVIA</b>  Iniziativa: "N.I" DURATA 8 ANNI  Agenzia:	ALLOGGI DI PROPRIETA' PRIVATA			
	TIPOLOGIA ALLOGGIO n. vani + servizi	NUM. ALLOGGI	FINANZIAMENTO RICHIESTO	FINANZIAMENTO EROGABILE
	con vani 1-2	18	€ 429.206,04	€ 429.206,04
	con vani 3	X		
	vani 4 o sup.	X		
Totale parziale ammesso a finanziamento			€ 429.206,04	€ 10.329,13

<b>ALLOGGI DI PROPRIETA' PUBBLICA:</b>				
TIPOLOGIA ALLOGGIO n. vani + servizi	NUM. ALLOGGI	FINANZIAMENTO RICHIESTO	FINANZIAMENTO EROGABILE	TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO A FINANZIAMENTO
con vani 1-2	X			
con vani 3	X			
vani 4 o sup.	X			
Totale parziale ammesso a finanziamento			X	€ 439.535,17

[BUR20020181]

[2.1.0]

D.D.S. 26 NOVEMBRE 2002 - N. 22987

**Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio - Prelievo di somme dal fondo di riserva per spese obbligatorie ex art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni**

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RAGIONERIA E CREDITO**

Visto l'art. 39, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal fondo di riserva delle somme necessarie per l'integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa che hanno carattere obbligatorio, la cui dotazione si è rivelata insufficiente;

Vista la l.r. n. 29 del 27 dicembre 2001, concernente l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e pluriennale 2002-2004 e la d.g.r. n. 7/7674 del 27 dicembre 2001 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e pluriennale 2002-2004;

Verificata, la necessità di incrementare la dotazione finanziaria di competenza, dell'UPB 5.0.2.0.1.181 capitolo 1744 «Spese per la custodia e vigilanza dei locali utilizzati dalla Giunta regionale e degli uffici e degli immobili decentrati» per l'importo di € 85.543,00, al fine di consentire la copertura finanziaria delle obbligazioni assunte per assicurare la vigilanza in alcune sedi decentrate della Regione Lombardia;

Accertato che la suddetta UPB è classificata nel Bilancio di previsione per l'esercizio 2002 e pluriennale 2002-2004, tra le spese a carattere obbligatorio, come risulta dall'«Elenco «D»: Spese obbligatorie allegato allo stesso Bilancio e, pertanto, i capitoli appartenenti a tale UPB possono essere integrati con prelievo dal capitolo 5.0.4.0.1.272 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie»;

Verificata la sufficiente disponibilità, in termini di competenza, del capitolo di spesa 5.0.4.0.1.272 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» del bilancio 2002;

Decreta

1. di apportare, sulla base delle motivazioni espresse in premessa, al Bilancio per l'esercizio finanziario 2002, nonché al Documento tecnico di accompagnamento, le seguenti variazioni:

- a) di prelevare, la somma di € 85.543,00 dalla dotazione di competenza del capitolo 5.0.4.0.1.272 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» del bilancio 2002;
- b) di integrare: per € 85.543,00 la dotazione di competenza dell'UPB 5.0.2.0.1.181 capitolo 1744 «Spese per la custodia e vigilanza dei locali utilizzati dalla Giunta regionale e degli uffici e degli immobili decentrati»;

2. di pubblicare copia del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura ragioneria e credito:  
Manuela Giaretta

[BUR20020182]

[5.3.5]

D.D.U.O. 19 AGOSTO 2002 - N. 15424

**Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Volturazione e presa d'atto della variazione della sede legale dell'autorizzazione, rilasciata alla ditta Agri Eco System Control s.c.r.l., per l'esercizio dell'impianto di messa in riserva, trattamento e riutilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito nel comune di Belgioioso (PV) fraz. Santa Margherita, strada per Linarolo, a favore della ditta VAR s.r.l. con sede legale in Belgioioso (PV) fraz. Santa Margherita 1**

**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA GESTIONE RIFIUTI**

Omissis

Decreta

1. Di volturare l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di messa in riserva, trattamento e riutilizzo in agricoltura di

rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in comune di Belgioioso (PV), fraz. Santa Margherita, strada per Linarolo, già rilasciata con d.g.r. 1 marzo 2002, n. 8222 alla ditta Agri Eco System Control s.c.r.l., con sede legale in Pavia, c.so Mazzini 6, alla ditta VAR s.r.l., con sede legale in Belgioioso (PV), fraz. Santa Margherita 1 per l'esercizio dell'impianto di messa in riserva, trattamento e riutilizzo in agricoltura di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Belgioioso (PV) fraz. Santa Margherita, strada per Linarolo.

2. Di determinare in € 728.204,23 l'importo della fidejussione che la ditta VAR s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/1999, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/2000.

3. Di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 2), entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/1999, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/2000.

4. Di svincolare la fidejussione precedentemente prestata dalla ditta Agri Eco System Control s.c.r.l., accettata con nota in atti regionali n. 16025 dell'8 maggio 2002, previa acquisizione del parere della Provincia di Pavia in merito alla mancata produzione di danni all'ambiente durante l'esercizio dell'attività.

5. Di mantenere i termini di validità ed efficacia, nonché le prescrizioni e le condizioni dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. 1 marzo 2002 n. 8222.

6. Di disporre la comunicazione del presente atto alla ditta VAR s.r.l., contestualmente alla d.g.r. n. 8222/2000 ed all'accettazione della polizza fidejussoria di cui al punto 2), trasmettendone copia alla Provincia di Pavia, all'ARPA Dipartimento di Pavia ed al comune di Belgioioso.

Il dirigente dell'u.o. gestione rifiuti:  
Adriano Vignali

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

[BUR20020183]

[3.1.0]

**D.D.U.O. 22 OTTOBRE 2002 - N. 19784**  
**Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Depubblicizzazione dell'I.P.A.B. denominata «Asilo Infantile Stoppani Schiavetti», con sede legale in comune di Zelbio (CO), in applicazione delle ll.rr. 27 marzo 1990, nn. 21 e 22. Conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
AFFARI ISTITUZIONALI  
FAMIGLIA E TERZO SETTORE

Omissis  
Decreta

1. di accogliere per le motivazioni richiamate in premessa e sulla base delle risultanze acquisite e contenute nella scheda istruttoria e di valutazione allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto (*omissis*), la richiesta di depubblicizzazione e di conseguente riconoscimento della personalità giuridica privata avanzata dall'originaria I.P.A.B. denominata «Asilo Infantile Stoppani Schiavetti», con sede legale in comune di Zelbio (CO);

2. di dichiarare che l'istituzione denominata «Asilo Infantile Stoppani Schiavetti», con sede legale in comune di Zelbio (CO), eretta in Ente Morale con r.d. 30 novembre 1913 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 6972/1890, è depubblicizzata ed è nel contempo riconosciuta ad ogni conseguente effetto quale Ente Morale con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile;

2. di dare atto che in dipendenza della mutata natura della propria personalità giuridica ed a far tempo dalla data di avvenuta pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia:

a. la predetta Istituzione non è più soggetta alla normativa in vigore riguardante le II.PP.A.B. ma si applica alla stessa ad ogni conseguente effetto, come previsto dall'art. 5 - 2° comma della l.r. 21/1990, il regime giuridico degli Enti Morali Assistenziali privati giuridicamente riconosciuti;

b. l'Istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio Statuto, approvato con d.p.g.r. 25 marzo 1987, che permane in vigore per le parti non esclusivamente riferibili alle II.PP.A.B. e non incompatibili quindi con il nuovo quadro di riferimento normativo;

c. decorre infine il termine di 90 gg., previsto dall'art. 4 - 2° comma - del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 come convertito con legge 7 dicembre 1989 n. 389, per l'esercizio del diritto d'opzione da parte del personale dipendente già in atto al mantenimento del regime pensionistico obbligatorio e del trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli EE.LL.;

4. di disporre infine per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 3 - 4° comma - e per gli effetti di cui all'art. 5 - 2° comma - della l.r. 21/1990 nonché per la comunicazione dello stesso all'Istituzione interessata, all'A.S.L. territorialmente competente, al comune di sede legale ed agli Enti previdenziali di competenza.

Marina Gerini

[BUR20020184]

[5.3.5]

**D.D.U.O. 7 NOVEMBRE 2002 - N. 21131**  
**Direzione Generale delle Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità - Modifica della composizione del Gruppo di Lavoro istituito con decreto del 18 maggio 1999, n. 2908, a firma del Direttore Generale della Tutela Ambientale della Giunta regionale, in applicazione del punto 9) della d.g.r. del 22 maggio 1998, n. 36299, per gli interventi di smaltimento rifiuti e bonifica dell'area dell'insediamento della ditta S.I.F. s.p.a. in comune di Valle Lomellina (PV)**

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA  
GESTIONE RIFIUTI

Visto il decreto del 18 maggio 1999, n. 2908 con cui è stato istituito il Gruppo di Lavoro per gli interventi di smaltimento rifiuti e bonifica dell'area dell'insediamento della ditta S.I.F. s.p.a. in comune di Valle Lomellina (PV), in applicazione del punto 9) della d.g.r. del 22 maggio 1998, n. 36299;

Visto il decreto 17 novembre 1999, n. 46692 con cui è stata modificata la composizione del Gruppo di Lavoro di cui al decreto 2908/1999;

Rilevata l'esigenza di confermare i componenti del Gruppo di Lavoro con le note dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti n. prot. n. 25082 e n. 25085 del 29 settembre 2002, con cui è stato chiesto alla Prefettura di Pavia, all'ASL di Pavia, alla Provincia di Pavia la conferma della figura precedentemente individuata;

Vista la nota dell'ASL di Pavia del 22 agosto 2002, agli atti regionali con prot. n. 28064 del 29 agosto 2002, con cui il Direttore Sanitario ha designato il dott. Luigi Camana;

Vista la nota della Provincia di Pavia del 10 settembre 2002, agli atti regionali con prot. n. 32026 del 3 ottobre 2002, con cui il Dirigente dell'Unità Attività Estrattive e Bonifiche siti inquinati ha designato l'ing. Raffaella Piemontese e come vicario il geom. Cesare Repossi;

Vista la nota dell'ARPA Dipartimento di Pavia del 14 agosto 2002, agli atti regionali con prot. n. 29387 del 12 settembre 2002, con cui il Direttore del Dipartimento ha designato il dott. Alberto Fonte e come vicario il dott. Sandro Assanelli;

Preso atto che con nota del 20 ottobre 1999, agli atti regionali con prot. n. 57423 del 26 ottobre 1999 il Prefetto ha designato la dott.ssa Maria Laura Bianchi;

Preso atto che con nota del 6 ottobre 1998, agli atti regionali con prot. n. 59891 del 20 ottobre 1998 il Sindaco del Comune di Valle Lomellina ha designato la geom. Simona Piovani;

Vista la d.g.r. 28 luglio 1997, n. 30174: «Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla dirigenza. Contestuale revoca delle d.g.r. 24 gennaio 1997 n. 24347 e 18 aprile 1997 n. 27503;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001 n. 7622: «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale (4° provvedimento 2001)»;

Visto il decreto del Dirigente dell'Organizzazione e Personale 18 gennaio 2002, n. 614: «Rimodulazione delle competenze ed aree di attività delle direzioni generali interessate, in attuazione della d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622»;

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni del Capo III, legge n. 241/1990, relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Ritenuto opportuno far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2 della l.r. 23 aprile 1985, n. 33, il presente atto

Decreta

1. di modificare la costituzione del Gruppo di Lavoro, istituito con decreto del 18 maggio 1999, n. 2908, a firma del Direttore Generale della Tutela Ambientale della Giunta regionale, nella figure di seguito indicate:

- dott. Roberto Canobio per la Regione Lombardia (coordinatore);
- dott. Luigi Camana per l'ASL di Pavia;
- ing. Raffaella Piemontese e come vicario il geom. Cesare Repposi per la Provincia di Pavia;
- dott. Sandro Assanelli per l'ARPA di Pavia;
- dott.ssa Maria Luisa Bianchi per la Prefettura di Pavia;
- geom. Simona Piovon per il comune di Valle Lomellina (segretario);

2. di confermare la dott.ssa Maria Luisa Bianchi, quale referente della Prefettura, la geom. Simona Piovon, quale referente del comune di Valle Lomellina, il dott. Roberto Canobio, quale referente per la Regione Lombardia;

3. di riconoscere nei nominativi dei rappresentanti degli Enti indicati i partecipanti qualificati a partecipare alle riunioni del Gruppo di Lavoro;

4. di riconoscere le finalità e i compiti indicati nei punto 2 e 3 del decreto 18 maggio 1999, n. 2908;

5. di dare atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni della legge 241/1990, relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo;

6. di notificare copia del presente atto alla Direzione Generale Sanità della Giunta regionale, al comune di Valle Lomellina, alla Provincia di Pavia, alla Prefettura di Pavia, all'A.S.L. della Provincia di Pavia;

7. di provvedere a pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

8. di dare atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni del Capo III, legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo;

9. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta di notifica.

Il dirigente dell'u.o. gestione rifiuti:  
Adriano Vignali

[BUR20020185]

[3.2.0]

**D.D.U.O. 12 NOVEMBRE 2002 - N. 21485**

**Direzione Generale Sanità - Organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti per animali: piano di monitoraggio 2003**

IL DIRIGENTE

DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA VETERINARIA

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 - Disciplina dell'attività sementiera;

Vista la Direttiva 90/220/CEE del Consiglio del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il d.lgs. 3 marzo 1993, n. 92 Attuazione della Dir. 90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

Visto il Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 1804/99 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che completa, per le produzioni animali, il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 49/2000 della Commissione, del 10 gennaio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1139/98 del Consiglio concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE;

Visto il Regolamento (CE) n. 50/2000 della Commissione, del 10 gennaio 2000, concernente l'etichettatura dei prodotti e ingredienti alimentari contenenti additivi e aromi geneticamente modificati o derivati da organismi geneticamente modificati;

Visto il Regolamento (CE) n. 1073/2000 della Commissione, del 19 maggio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 - Sospensione cautelativa della commercializzazione e dell'utilizzazione di taluni prodotti transgenici sul territorio nazionale, a norma dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 258/97;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 sui criteri di delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie - art. 10 OGM nei mangimi, ex Direttiva 1999/29/CEE;

Vista la Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga direttiva 90/220/CEE del Consiglio - dichiarazione della Commissione;

Visto il Regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Vista la Decisione 2002/623/CE della Commissione del 24 luglio 2002 recante note orientative ad integrazione dell'allegato II della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga direttiva 90/220/CEE del Consiglio;

Ritenuto opportuno di definire e di dare applicazione ad un piano di monitoraggio finalizzato a valutare e dimensionare la eventuale presenza negli alimenti per animali, destinati a produrre alimenti per l'uomo, di organismi geneticamente modificati, il cui impiego risulta vietato dalla vigente normativa comunitarie e nazionale;

Visti gli artt. 3 e 18, l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, che individuano le competenze ed i poteri dei Dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 7622 del 27 dicembre 2001 «Determinazioni in ordine all'assetto organizzativo della Giunta Regionale» (4° Provvedimento 2001);

Visto il decreto n. 18800 del 27 luglio 2000 «Delega di firma di atti di competenza del Direttore Generale Sanità ai Dirigenti delle Unità Organizzative, nonché ai Dirigenti delle strutture "Edilizia sanitaria", "Coordinamento progetti innovativi e attività esterne", "Comunicazione ed educazione sanitaria"» integrato da d.d.g. n. 872 del 15 gennaio 2001;

Decreta

**Art. 1** - di definire un piano di monitoraggio finalizzato a valutare e dimensionare la eventuale presenza negli alimenti per animali, destinati a produrre alimenti per l'uomo, di organismi geneticamente modificati il cui impiego risulta vietato dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

**Art. 2** - di dare applicazione al piano di monitoraggio avente le summenzionate finalità, allegato al presente decreto, e del quale costituisce parte integrante;

**Art. 3** - di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai fini della notifica, a tutti gli effetti, ai soggetti interessati e sul sito web della Direzione Generale Sanità.

Cesare Bonacina



Regione Lombardia

**Organismi geneticamente modificati (OGM)  
negli alimenti per animali**

**PIANO DI MONITORAGGIO 2003**

La vigente normativa, prevede che:

- **agli animali allevati con METODO BIOLOGICO NON POSSONO essere somministrati alimenti contenenti organismi geneticamente modificati;**
- **agli animali allevati con METODO CONVENZIONALE POSSONO essere somministrati alimenti contenenti:**
  - **MAIS Bt176;**
  - **SOIA RR;**

senza alcun obbligo di indicazione in etichetta.

Inoltre, ai sensi del d.p.c.m. 4 agosto 2000 *sono sospesi il commercio e l'uso per la alimentazione degli animali dei seguenti organismi geneticamente modificati:*

- **MAIS Bt11;**
- **MAIS MON 809;**
- **MAIS MON 810;**
- **MAIS T25.**

Al riguardo al fine di **valutare e dimensionare la eventuale presenza negli alimenti per animali**, destinati a produrre alimenti per l'uomo, **di detti organismi geneticamente modificati**, questa D.G. Sanità adotta, in fase di prima applicazione e relativamente all'anno 2003, il piano di monitoraggio di cui trattasi.

Detto monitoraggio, al momento, deve considerarsi come attività effettuata al di fuori di quella prevista dal vigente P.N.A.A.

**DURATA DEL PIANO**

Il piano di monitoraggio di cui trattasi:

- **inizia il 1° gennaio 2003;**
- **termina il 31 dicembre 2003.**

**CONTROLLI E CAMPIONAMENTI**

**Nell'ambito dei regolari controlli, ai sensi del vigente del PNA, sulla base delle procedure previste al punto 5.3, le AA.SS.LL., Servizi di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, effettuano presso:**

- mangimifici,
- distributori di alimenti zootecnici,
- allevamenti,

**campioni di mais (mangime semplice) per la ricerca di detti organismi geneticamente modificati.**

**Detti campioni, a scopo conoscitivo, sono effettuati in un'unica aliquota senza sequestro della partita campionata.**

In caso di accertata non conformità del campione analizzato, l'A.S.L.:

- attiva e si attiene al vigente Sistema regionale di allerta in materia di alimentazione degli animali;
- pone la medesima partita sotto sequestro;
- effettua un ulteriore campionamento della partita posta sotto sequestro, ai sensi del d.m. 20 aprile 1978.

**MAIS DESTINATO ALL'ALIMENTAZIONE DI ANIMALI ALLEVATI CON METODO BIOLOGICO**

Su ogni campione di mais viene effettuata la ricerca di:

- **MAIS Bt176;**
- **MAIS Bt11;**
- **MAIS MON 809;**
- **MAIS MON 810;**
- **MAIS T25.**

**Sulla documentazione di accompagnamento del campione deve essere sempre riportata, in modo ben evidente nonché chiaramente e facilmente identificabile, la seguente dicitura: «MONITORAGGIO REGIONALE OGM – BIOLOGICO».**

**MAIS DESTINATO ALL'ALIMENTAZIONE DI ANIMALI ALLEVATI CON METODO CONVENZIONALE**

Su ogni campione di mais viene effettuata la ricerca di:

- **MAIS B-11;**
- **MAIS MON 809;**
- **MAIS MON 810;**
- **MAIS T25.**

**Sulla documentazione di accompagnamento del campione deve essere sempre riportata, in modo ben evidente nonché chiaramente e facilmente identificabile, la seguente dicitura: «MONITORAGGIO REGIONALE OGM – CONVENZIONALE».**

**NUMEROSITÀ CAMPIONARIA**

Il numero totale di campioni da effettuare ammonta a n. 125.

Detto numero di campioni è stato individuato sulla base della attuale potenzialità dell'I.Z.S.L.E.R. e tiene comunque conto della necessaria disponibilità residua riservata ad eventuali emergenze.

**RIPARTIZIONE DEI CAMPIONI**

La numerosità campionaria, di cui sopra, individuata sulla base sia del numero degli allevamenti, sia sulla loro consistenza, è ripartita come indicato nella seguente tabella:

A.S.L.	campioni n.
Bergamo	10
Brescia	18
Como	6
Cremona	18
Lecco	6
Lodi	12
Mantova	18
Milano 1	7
Milano 2	6
Milano 3	4
Milano Città	1
Pavia	9
Sondrio	4
Varese	4
V. Camonica	2

**Le analisi, inerenti detto monitoraggio, sono effettuate dall'I.Z.S.L.E.R. sede di Brescia.**

Inoltre, la frequenza di campionamento e le modalità di conferimento dei campioni sono preventivamente concordate tra l'I.Z.S.L.E.R., sede di Brescia e le AA.SS.LL.

A tale proposito, le AA.SS.LL. sono pregate di voler contattare I.Z.S.L.E.R. sede di Brescia, Laboratorio Biotecnologie, nella persona del Dr. Rossi e/o della Dr.ssa Pacciarini al tel. (030)2290-308

**VIOLAZIONI**

In merito alle eventuali violazioni della vigente normativa in materia di produzione, distribuzione ed impiego degli alimenti zootecnici, si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 22 e 23, legge 15 febbraio 1963, n. 281, così come modificata dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, «Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi», fatte comunque salvo quanto eventualmente previsto da altre normative.

**FLUSSO INFORMATIVO**

I risultati del piano di monitoraggio effettuati da ciascuna A.S.L., sono rendicontati alla scrivente D.G. Sanità, con la medesima cadenza prevista per il vigente P.N.A.A., mediante il file excel da predisporre e trasmettersi via e-mail a cura della scrivente U.O. Veterinaria.